

ANTIGONE

**Il sistema penale minorile alla
prova del populismo penale**

Anno 2023,
XVIII, N. 2





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 2/2023 Il sistema penale minorile alla prova del populismo penale

a cura di Vincenzo Scalia

INDICE

Da <i>Mare Fuori</i> a Corvetto. La questione minorile come questione sociale, di <i>Vincenzo Scalia</i>	7
Oltre la crisi e il mero contenimento: un rinnovato impegno per le comunità locali, di <i>Franco Prina</i>	15
La giustizia minorile: un'analisi dei dati di lungo periodo, di <i>Roberta Rao</i>	30
Le recenti innovazioni normative riguardanti i minorenni e la loro incidenza sulle procedure penali minorili, di <i>Chiara Scivoletto</i>	79
L'Osservatorio di Antigone sulla giustizia minorile: uno sguardo lungo quindici anni, di <i>Susanna Marietti</i>	104
No Future – 1970s Culture wars, di <i>Matt Clement</i>	120
Il modello recluso: dal branco al gruppo. Prospettive psico-educative e interventi nel gruppo di adolescenti, di <i>Rosa Vieni e Celeste Giordano</i>	140
ALTRI SAGGI	154
Carcere, fabbrica di proletari nel Piemonte dell'Ottocento?, di <i>Stefano Feyles</i>	156
RUBRICA GIURIDICA	193
L'infra-diritto nella gestione del Servizio Nuovi Giunti: il caso di Torino, di <i>Eleonora Cantaro e Francesca Toffaldano</i>	195

ARTE E PENALITÀ	216
La narrazione cinematografica del carcere minorile da <i>Mery per sempre a Desirè</i> , di <i>Claudio Sarzotti</i>	218
AUTORI	221



DA MARE FUORI A CORVETTO. LA QUESTIONE MINORILE COME QUESTIONE SOCIALE

*Vincenzo Scalia**

La morte di Ramy Elgaml, il diciannovenne italiano senza cittadinanza morto al Corvetto, periferia milanese, tra il 24 e il 25 novembre 2024, ha squarciato l'ambiguità e le distorsioni che caratterizzano la rappresentazione della questione minorile e giovanile all'interno della società italiana. Sebbene Ramy fosse maggiorenne, aveva, come il suo amico Fares Bouzidi, che si trovava alla guida dello scooter, precedenti penali risalenti al periodo minorenni. La vicenda di Milano ci

racconta una storia in linea con la discussione che troverete in questo numero.

Si tratta di giovani nati e cresciuti in Italia, ma considerati stranieri da una legge che considera italiani gli Argentini e gli Australiani che non hanno mai messo piede sul suolo dello Stivale, ma che hanno un bisnonno o un cugino di secondo grado che garantisce la loro italianità. Viceversa, chi nasce e cresce in Italia è straniero per via della mancanza di gocce di sangue italico e

* Vincenzo Scalia è Professore associato in Sociologia della devianza presso l'Università degli Studi di Firenze. Si occupa prevalentemente di carceri, criminalità organizzata, abusi di polizia. Ha insegnato e svolto ricerca in Messico, Argentina ed Inghilterra.

costretto ad una marginalità sociale ed economica che lo espone ad ulteriori pregiudizi e discriminazioni, che si sommano a quelle etnico-razziali. Tuttavia, a colpire l'opinione pubblica, sono state le proteste che le comunità migranti hanno messo in scena per esprimere il loro sgomento per una morte assurda, legata alla marginalità, alla discriminazione, ai pregiudizi.

Paese di recente immigrazione, privo dell'eredità di un vasto impero coloniale, l'Italia sperimenta le *race riots* 43 anni dopo Brixton, a Londra, quando bastò la notizia, poi rivelatasi infondata, dell'omicidio di un giovane afrocaribico ad opera di un poliziotto, per scatenare la rivolta in tutto il Regno Unito delle comunità afrocaribiche. Si trattava di gruppi composti in larga parte, come le comunità migranti italiane attuali, da giovani nati e cresciuti Oltremarica, moltissimi dei quali non avevano mai messo piede in Giamaica e nelle Barbados, ma che gli Inglesi continuavano a considerare come stranieri.

In particolare, i fatti del Corvetto hanno luogo dopo un quinquennio della rappresentazione, presso l'opinione pubblica, dei minori e dei giovani come *il problema* che affligge la società italiana. Nel 2020, in piena pandemia, irrompe sullo schermo la serie televisiva *Mare Fuori*, che acquista immediatamente un'enorme popolarità mediatica. La serie propone un'irrealistica rappresentazione della devianza e del sistema penale minorile, coi giovani, del Nord e del Sud, di

tutte le classi sociali, che cadono irreversibilmente nel baratro della criminalità, rifiutando ogni possibilità di salvezza che viene loro offerta dagli operatori penitenziari minorili. Si tratta di una rappresentazione che ignora totalmente le linee di separazione di classe, di nazionalità, di area geografica, che caratterizza il circuito penale minorile italiano. Ma, soprattutto, che ignora il fatto che il D.P.R. 448/1988, che regola il sistema penale minorile italiano, è improntato al contenimento dell'erogazione delle misure carcerarie.

La narrazione proposta da *Mare Fuori* ha fatto breccia presso un'opinione pubblica sfibrata dall'emergenza-Covid, alle prese con minori sempre più inquieti per la condizione in cui erano costretti a vivere, privata degli spauracchi abituali in seguito a *lockdown* e coprifuochi. La paura, dal fuori, si è spostata dentro casa, e ha avuto come oggetto i giovani e i minori. I *mass media* hanno recepito questa nuova inquietudine e l'hanno trasformata in argomento da prima pagina, fornendo la ribalta a notizie che prima non ne avevano, come gli atti di vandalismo di lieve entità. In poco tempo è stato messo in piedi il castello delle *baby gangs*, che non ha alcuna attinenza con la criminalità minorile. Innanzitutto, perché i reati associativi commessi dai minori sono molto pochi. In secondo luogo, perché, trattandosi di persone comprese in una fascia di età tra i 14 e i 18 anni di età, di *baby c'*è molto poco. In terzo luogo, perché le *gang* giovanili, così come le analizzò

Frederick Thrasher (1936) nel contesto USA, consistono in raggruppamenti caratterizzati dal presidio del territorio, da una declinazione della dimensione identitaria (etnia, abbigliamento). Si tratta di aspetti che tra i minori italiani, salvo forse l'aspetto etnico, mancano del tutto, a parte sporadici casi delle *pandillas* latino-americane a Genova e a Milano. I gruppi adolescenziali italiani sono più fluidi, caratterizzati da frequenze occasionali e funzionali, quindi molto lontani dall'essere delle *gangs*.

La montante rappresentazione mediatica del mondo giovanile come pericolo principale per l'ordine pubblico, si è spinta oltre la ricerca dell'*audience*, nella misura in cui è stata intercettata dalla sfera politica ed elaborata come un problema delinquenziale da risolvere attraverso provvedimenti all'insegna del binomio di legge ed ordine. Il pretesto lo ha fornito, nell'autunno 2023, un grave episodio di stupro di gruppo che ha visto coinvolti alcuni minorenni a Caivano, nell'area metropolitana napoletana. La compagine governativa, che già aveva dato un assaggio delle sue intenzioni col varo, poco dopo il suo insediamento, del Decreto anti-rave, ha colto la palla al balzo, approvando il cosiddetto Decreto «Caivano», che limita la possibilità di ricorrere al dettato del D.P.R. 448/1988 nel caso di reati gravi e diretta in misura sempre maggiore verso le carceri i minori che gravitano all'interno circuito penale. Le conseguenze di questo approccio punitivo non hanno tardato a manifestarsi, col

numero delle persone detenute all'interno degli I.P.M. che è schizzato dai 350 dell'ottobre 2023 ai 580 dell'anno dopo.

Tuttavia, tra i non addetti ai lavori, serpeggiano delle domande legittime, che necessitano di risposte accurate e appropriate: la criminalità minorile è quantitativamente aumentata? I minori e i giovani commettono effettivamente reati gravi? Gli articoli ospitati in questo numero monografico, forniscono dati e strumenti concettuali in grado di fornire queste risposte. Prima di introdurre i contributi degli autori, però è necessario tornare ai fatti del Corvetto, per una loro interpretazione che fornisca ai lettori i parametri all'interno dei quali inquadrare la questione minorile e più, a largo raggio, giovanile, nell'Italia contemporanea.

Emilio Quadrelli (2024), ricercatore indipendente, prematuramente scomparso, mostrava, in uno dei suoi ultimi lavori come i giovani, in particolare i minori, rappresentino, nell'Italia contemporanea, una nuova classe pericolosa, in quanto irriducibile rispetto alle definizioni e alle classificazioni dominanti. I giovani italiani sono marginali in un paese che soffre di endemica denatalità. Quelli migranti, non accompagnati o figli e nipoti di migranti, lo sono in quanto privi di *status* giuridico. Soprattutto, i giovani italiani, con e senza cittadinanza, vivono una condizione di precarietà economica, che comincia fin dall'alternanza scuola lavoro. La loro "devianza", quindi, esprime il disagio legato sia alla mancanza di diritti che al vuoto

progettuale che caratterizza la società contemporanea, e che sfocia nell'attivazione della leva repressiva come risposta immediata e grossolana, che ha l'effetto di produrre e riprodurre la criminalizzazione di una fascia d'età fondamentale per gli equilibri futuri del nostro Paese. I fatti di Corvetto squarciano, dunque, la coltre mediatico-securitaria prodottasi da *Mare Fuori* al Decreto «Caivano». La questione minorile e giovanile è innanzitutto una questione sociale, di etnia, di classe, che andrebbe affrontata, piuttosto che a colpi di carcere, attraverso il varo di misure di *empowerment* e della mobilitazione di risorse pubbliche ai fini dell'inclusione, come trapela negli interventi ospitati in questo numero.

L'articolo di Roberta Rao ci guida in profondità all'interno delle dinamiche che intercorrono nel contesto giudiziario minorile italiano. L'autrice, dopo avere illustrato e spiegato in dettaglio le normative che regolano il funzionamento della giustizia minorile italiana, svolge un'analisi approfondita delle dinamiche recenti, avvalendosi di un vasto e dettagliato compendio statistico. Ne emerge un quadro complesso, che restituisce le contraddizioni del sistema penale minorile italiano. In particolare, in questo contributo, viene alla luce come un quadro normativo pensato all'insegna della limitazione della pena in nome del principio di non interrompere la crescita del minore sia sottoposto a un numero sempre maggiore di sollecitazioni

che ne pregiudicano sia l'efficienza che l'efficacia.

Chiara Scivoletto si muove sulla stessa scia, provando a chiarire i dubbi relativi all'aumento della criminalità minorile in Italia e un eventuale lassismo del sistema giudiziario minorile che potrebbe ispirarlo. L'autrice svolge la sua analisi all'interno di una cornice teorica e concettuale articolata e ben definita, che si regge su due punti focali specifici: ciò che definisce un fenomeno come deviante, quindi, anche quello che vede coinvolti i minori, è il risultato di un processo di produzione della devianza, all'interno del quale svolgono un ruolo cruciale sia l'azione selettiva delle forze dell'ordine che il senso comune diffuso, che orienta l'andamento delle denunce. In altre parole, se la criminalità minorile sembra aumentata, anche se non lo è, ciò è dovuto a una maggiore attenzione delle forze dell'ordine verso i minori, che si combina col panico morale diffuso, che porta il pubblico ad attenzionare maggiormente rispetto al passato le condotte dei minorenni, sulla scia di una narrazione diffusa a livello mediatico. Quanto al lassismo, nota Scivoletto, la messa alla prova, limitata dal Decreto «Caivano», veniva applicata selettivamente già prima delle modifiche legislative, quindi, non si può parlare di una giustizia troppo lassa, ma di un sistema che funzionava e che adesso si rischia di smantellare.

Il contributo di Franco Prina si muove sul solco dell'*imprinting* non punitivo che caratterizza il nostro sistema giudiziario

minorile, per poi sviluppare una riflessione che si muove in due direzioni. La prima riguarda le risorse a disposizione del sistema giudiziario minorile. Se è vero che il principio ispirativo del D.P.R. 448/1988 è quello di non interrompere la crescita del minore, le condizioni per la sua messa in pratica sono strettamente legati alla possibilità di disporre di quelle risorse necessarie a favorire l'inserimento nella società e la diversione dal circuito penale. Gli ultimi anni hanno visto assottigliarsi la disponibilità di questi strumenti, mettendo in seria difficoltà il lavoro degli operatori della giustizia minorile. Si tratta di una tendenza, e questa è la seconda direzione seguita da Prina, che pregiudica anche l'attività preventiva all'esterno, in quanto, se la questione penale è una questione sociale, soltanto un sistema articolato di *welfare*, con tanto di risorse economiche, strutture e personale qualificato, può consentire di mettere in atto la crescita del minore, sia al di dentro che al di fuori del circuito penale.

L'articolo di Rosa Vieni e Celeste Giordano ci parla di un'esperienza singolare, portata avanti all'interno del carcere minorile di Airola dalle due autrici, condotta con i minori reclusi, che è riuscito a superare anche le difficoltà di reperire risorse, che al Sud si pone come un problema ancora più grave. Le autrici hanno sfidato l'etichetta di branco che di solito viene appiccicata ai minori devianti, scommettendo sulla possibilità di mobilitare le migliori capacità relazionali dei giovani, e

di trasformarli in un gruppo consapevole. Attraverso un lavoro basato sui giochi di ruolo, sul coinvolgimento di attori esterni, si è riusciti a proporre ai ragazzi la possibilità di vivere l'esperienza detentiva come una tappa verso la maturazione e l'acquisizione di consapevolezza. Un processo interrotto sia dall'ostilità istituzionale che dai trasferimenti o dalle vicende penali pregresse che intervengono ad aggravare nel corso della detenzione la vicenda penale che riguarda questi ragazzi.

Il branco, dunque, possiede importanti potenzialità di diventare gruppo. Lo dimostra l'esperienza dei minori inglesi, soprattutto afrocaribici, nella Londra degli anni Settanta, come spiega Matt Clement nel suo contributo. La cultura punk, il reggae, il rastafari, da cui emerge un artista come Lyn-ton Kwesi Johnson, si connotano come il prodotto di una resistenza alla marginalizzazione, all'etichettamento, ai pregiudizi, di cui erano oggetto negli anni Settanta i giovani inglesi figli di immigrati dalle isole caraibiche, nati e cresciuti nel Regno Unito, ma ancora considerati immigrati. A loro si saldò l'inquietudine e la perdita di *status* dei giovani inglesi bianchi in seguito alla crisi economica del 1973. L'inquietudine produsse una subcultura feconda, articolata, che presto si sarebbe diffusa a livello mondiale, e che avrebbe resistito anche all'avvento della Thatcher e al suo neoliberalismo spinto. L'articolo di Clement, in certi passaggi, sembra di parlarci dell'Italia contemporanea. Coi giovani ostaggio di chi si rifiuta di vedere la loro

esistenza, i loro bisogni e le loro aspirazioni. Il cerchio sembra chiudersi, con l'autore che sembra collegarsi con quanto sostiene Emilio Quadrelli.

A Londra, come a Bologna, i giovani, i minori in particolare, rappresentano una risorsa da valorizzare, a partire dalle loro inquietudini e dai loro malesseri, segno di un'età di trasformazione e non elementi predittivi di pericolosità sociale da soffocare a colpi di Decreti «Caivano». Bisogna uscire fuori dal mare delle rappresentazioni mediatiche e da quelle del populismo penale. E ricostituire un legame sociale a partire dai giovani.

BIBLOGRAFIA

Quadrelli, E. (2021), *Gang, merce, autodifesa*, in Moiso, S. (a cura di, 2021), *Guerra civile globale. Fratture sociali del Terzo millennio*, pp. 74-96, Il Galeone, Roma.

Thrasher, F. (1930), *The Gang*, Chicago University Press, Chicago.



OLTRE LA CRISI E IL MERO CONTENIMENTO: UN RINNOVATO IMPEGNO PER LE COMUNITÀ LOCALI

*Franco Prina**

Abstract

The contribution addresses the issue of the crisis of the juvenile punishment model, which in recent years is no longer geared towards the pursuit of the principles set out in Presidential Decree 448 of 1988, i.e. the cardinal principle of prison entry as an ultima ratio and the pursuit of educational objectives. The work is proposed as a critical reflection of the current discipline and the recent reform, also analysing the data on the admissions of juvenile detainees and juvenile offenders. The Author also questions which instruments are suitable for prevention, how it is possible to activate paths of integration and promotion of educational models to follow. Lastly, an attempt is made to answer the question of how it is possible to win the trust of young people, a means through which to give them a concrete opportunity.

Keywords: fundamental principles, crisis of penal institutions, prevention, integration.

* Franco Prina è Docente di Sociologia giuridica e della devianza all'Università degli Studi di Torino. Si è occupato di devianza e delinquenza minorile e ha svolto il ruolo di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Si dedica alla formazione di assistenti sociali e di altri operatori impegnati nel campo dell'inclusione.

1. Ricordare “i fondamentali”

La fase di forte criticità che sta vivendo la giustizia penale minorile impone a chi ha consapevolezza delle complessità delle forme di devianza che si trova a gestire e dei rischi di risposte che le possono rafforzare anziché risolverle, di non smarrire la bussola dei principi cui ispirarsi e di quanto le analisi di dati quantitativi e qualitativi offrono a riflessioni e a scelte (politiche ed operative) serie e costruttive.

Per questo il nostro discorso non può non prendere le mosse da alcuni “fondamentali” che rappresentano o dovrebbero rappresentare anche oggi la cornice in cui si iscrive il senso di ogni ragionamento e di ogni decisione sulle forme con cui il nostro Stato e le sue istituzioni affrontano e trattano i minorenni che compiono reati. Non è, quindi, mai inutile ricordare principi e norme che ispirano e danno sostanza al cosiddetto “processo penale minorile”, così come in vigore dal 1° gennaio 1989, ai sensi del D.P.R. 448 del 1988. Dunque, da ben 35 anni, senza – fortunatamente – significative variazioni o contro-riforme, quantomeno fino a questi ultimi mesi.

Proviamo a ricordare sinteticamente che cosa quella riforma si sancì:

- la non imputabilità assoluta al di sotto dei 14 anni;
- la responsabilità attribuita al giudice di stabilire, oltre quella soglia, l'imputabilità o meno del minorenne andando a verificare la sua individuale capacità di intendere e di volere;

- la possibilità di assolvere l'imputato per “irrilevanza del fatto”, ovvero per la particolare tenuità dello stesso fatto reato;
- la possibilità, per una volta, del “perdono giudiziario”, formula che può non piacere per il suo contenuto apparentemente moralistico, ma che sottrae l'imputato al prosieguo della procedura e alle conseguenze più gravi in termini di condanna;
- la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato e, in caso di esito positivo, il proscioglimento per estinzione del reato: la misura più ampiamente sperimentata e sicuramente la più adeguata a rispondere al reato minorile, tanto che è oggi prevista anche per gli adulti e che, in tempi recenti, ha integrato anche i principi della giustizia riparativa e della mediazione;
- in caso di condanna la riduzione “automatica” di 1/3 dell'entità della pena;
- come per gli adulti l'applicazione di sospensione condizionale o di forme di esecuzione penale alternative che non necessariamente – anzi quanto meno possibile – comportano la detenzione negli Istituti Penali Minorili, cui si deve ricorrere solo quando le altre misure non sono praticabili anche nelle fasi precedenti al processo, ovvero per le misure cautelari.

Molto si è scritto a proposito di questa impostazione di fondo (F. Prina, 2018) che sappiamo essere stata frutto di un lungo percorso che ha visto un fecondo incontro – negli anni '70 e '80 del secolo scorso – tra una cultura giuridica “interna” (pensiamo ai Presidenti di Tribunali e ai giudici minorili che

tutti ricordano per i loro scritti e le loro posizioni, come A.C. Moro, Vercellone, Meucci, Cividali, Battistacci) e una cultura giuridica “esterna” che definiva con categorie sociologiche e psicologiche forti e non tradizionali la personalità dei soggetti in fase evolutiva, i contesti e le condizioni sociali favorevoli la commissione di reati, le carenze relazionali che ne limitavano le opportunità e le scelte, la natura e il significato – per ogni specifico minorenni – del compimento di tali atti. Ma soprattutto una cultura che aveva tematizzato gli effetti perversi delle risposte penali tradizionali, assumendo i principi e le acquisizioni delle teorie della reazione sociale e dell’etichettamento e delle teorie critiche che le integravano in un quadro di riferimento politico più ampio. Da cui derivava la teorizzazione dell’esigenza di rendere davvero residuale la risposta al reato fondata sul ricorso alla carcerazione o comunque all’istituzionalizzazione. E, ancora più estesamente, l’affermazione di alcuni importanti principi come cardini del “procedere” nei confronti di minorenni autori di reato che proprio in questi tempi vale la pena ricordare:

- riduzione al minimo della cosiddetta “offensività” di tutta la procedura penale (da cui l’esigenza di fuoriuscita appena possibile da essa attraverso tempi e misure appropriate);
- affermazione della necessità della sua “adeguatezza” in rapporto all’evoluzione che il minorenni vive nella fase adolescenziale, senza interrompere i processi relazionali e sociali – quando positivi – in atto;

- “personalizzazione” della risposta penale, attenta cioè a ciascuna specifica situazione e condizione sociale e psicologica del singolo imputato, per cui lo stesso fatto reato può essere valutato e avere conseguenze diverse a seconda della persona che lo ha commesso;
- costante preoccupazione di evitare quanto più possibile i rischi di “stigmatizzazione” e il loro peso in termini di devianze secondarie, con uno sguardo sempre puntato sul futuro delle persone in crescita, fiducioso nel cambiamento tanto più possibile quanto più quei rischi si evitavano.

È da questo incontro tra culture giuridiche così orientate con le culture politiche che caratterizzavano un tempo aperto alle riforme e ispirato all’attenzione in modo particolare ai bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza che matura e si formalizza quel processo penale minorile che ho sopra richiamato.

2. Un grande esperimento sociale

Questi 35 anni hanno rappresentato, possiamo dire oggi, un grande “esperimento sociale” intorno a un diverso – rispetto a quelli tradizionali ancora in molti paesi praticati – possibile modo di trattare il reato e gli autori di reato minorenni. Una scommessa che possiamo dire essere stata sostanzialmente vinta.

Lo dimostrano alcuni dati (riferiti agli anni fino al 2022, dal momento che, come diremo più avanti, il dato sul ricorso al carcere è in cambiamento a partire dal secondo

semestre del 2023) che qui non possiamo che richiamare¹. Essi mostrano:

- l’effettiva residualità del carcere (nella forma dell’I.P.M.): 350-450 presenze medie negli anni dal 2000 a oggi (e che hanno raramente superato le 500); di questi, circa la metà sono effettivamente minorenni (circa 200) e di essi ancora la metà sono condannati in via definitiva;
- il ricorso, anch’esso contenuto, a forme di accoglienza extra familiare attraverso le comunità ministeriali o convenzionate, con numeri di presenze medie oggi intorno al migliaio;
- la grande prevalenza di trattamento dei minori in condizione di libertà, con presa in carico da parte di U.S.S.M. e S.S. del territorio: da meno di 10.000 negli anni ‘90 a 21.500 del 2022;
- il ricorso massiccio allo strumento della messa alla prova, con un *trend* in costante crescita (dagli 800 del 1992 ai 2400 del 2012, ai 6.700 del 2022) e con esiti positivi che sempre si aggirano intorno al 75-80%.

Questi dati sulla risposta al reato minorile sono impressionanti (a proposito di allarme o emergenza sicurezza) se solo si comparano con i dati di 50 anni fa: nel 1973, in tutta Italia, i minorenni detenuti e internati erano 12.143, così suddivisi: 8.077 in custodia preventiva; 2.521 nelle carceri per adulti; 501 in prigione-scuola e riformatorio giudiziario, 1.044 nelle case di rieducazione².

Ma per parlare di riuscita dell’esperimento, la domanda che ci si può porre è: quali esiti, relativamente al fenomeno delinquenza minorile, questa impostazione ha avuto negli anni? Sono fondati i timori – spesso affioranti nel dibattito pubblico – che una relativamente debole afflittività della risposta ai reati compiuti da minorenni, un certo “lassismo” e “indulgenzialismo” percepito dai protagonisti favorisca l’estendersi delle condotte criminali? Sempre per riferirsi a dati, pur con i noti limiti delle statistiche del settore, i minorenni denunciati nel trentennio 1992-2021 hanno visto oscillazioni, ma mai “esplosioni” come in altri paesi: 27.000 nel 1992; 20.000 nel 2002; 22.500 nel 2012; 30.000 nel 2021, dopo un significativo ma inevitabile calo nei due anni di Covid.

Questi dati e questa storia dovrebbero consentire a tutti di affermare che la strada intrapresa deve e può essere perseguita anche nel tempo presente, dal momento che ha consentito di contenere o quanto meno attenuare le tendenze alla crescita di comportamenti verificatisi in altri paesi anche vicini a noi. Penso, come esempio, alla Francia, che vede ristretti in diversi tipi di istituzioni penali di contenimento e privative della libertà, circa 3.600 minorenni, 10 volte tanto i nostri.

Eppure, nonostante queste evidenze e l’impegno di gran parte dei giudici minorili e di molti operatori delle istituzioni, oggi

¹ Tutti i dati possono essere agevolmente reperiti sul sito del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e nei rapporti di Antigone dedicati ai minori.

² Fonte: Ministero di grazia e giustizia, Ufficio minorenni, *cit.* in C. Rugi (2000).

sembra non facile mantenere questa direzione, per il “riflesso condizionato” per cui ai segnali di aggravamento della situazione sociale e della diffusione di forme di devianza e criminalità minorile che paiono più problematiche e gravi di un tempo (e che per questo trovano grande risonanza nei media e nel dibattito politico), occorre rispondere con l'estensione dell'area della penalità nella declinazione di nuovi reati, più arresti, aumento delle pene. È la strada, ispirata dal “senso comune penale”, secondo cui a ogni problema sociale, a ogni comportamento considerato “deviante” si risponde con nuove e più severe sanzioni penali e con più carcere. Nel caso delle scelte che riguardano i minori, dando spazio a una facile “narrazione”, per la quale ci sono ragazzi e giovani non rieducabili, portati a delinquere senza alternative, da trattare come adulti e solo con la contenzione attraverso l'assimilazione – sul piano strutturale, organizzativo e delle relazioni con l'esterno – degli Istituti Penali Minorili alle carceri per adulti, rafforzandole funzioni di sorveglianza a scapito di quelle educative o “trattamentali”. E questo nonostante l'enorme mole di dati e ragionamenti sul fallimento di tale approccio, non a caso rifiutato da tante Convenzioni internazionali in materia e da gran parte della cultura giuridica minorile in Italia e in tanti Paesi del mondo.

Sappiamo che orientamenti di questo tipo si esprimono a livello politico e normativo. Si affacciano proposte che sono state sempre fin qui respinte: l'abbassamento dell'età dell'imputabilità, la limitazione alle possibilità di ricorso alle M.A.P. e la

riduzione degli automatismi che rendono più residuale il ricorso alle carcerazioni. E, sebbene l'impianto complessivo del processo penale minorile non sia stato (ancora) del tutto “smantellato”, nell'ultimo anno sono state promulgate diverse norme che, almeno in parte, incidono sui principi e le prassi che abbiamo descritto. Lo si vede ancora una volta nei numeri. A partire dal secondo semestre del 2023, per effetto delle disposizioni normative contenute, in particolare nel D.l. 15 settembre 2023, convertito con modifiche in L. 13 novembre 2023, n. 159 (il cosiddetto Decreto «Caivano»), assistiamo a una rilevante crescita delle presenze negli Istituti: se la media del 2023 è di 425 presenze, passa alle 540 del primo semestre del 2024 (e a 552 il 31/10/2024), tetto mai raggiunto dal 1990, con una percentuale di minorenni oggi pari al 60%.

Numeri, mai così alti, non dovuti a una improvvisa esplosione di delinquenza minorile, bensì a norme che vincolano la Magistratura in particolare nelle decisioni relative alle misure cautelari in carcere e limitano le possibilità di applicare misure alternative, in particolare la permanenza in casa e l'affidamento a comunità. Misure cui, peraltro, non sempre è possibile ricorrere – come diremo più oltre – per assenza o debolezza di un contesto familiare in grado di contenere un adolescente difficile, per la prima; per carenza di posti e per le difficoltà delle stesse a gestire i ragazzi più problematici, la seconda.

3. Comprendere il presente

Certo non possiamo negare che il sistema della giustizia penale minorile e le sue istituzioni si trovi, in questi ultimi anni, ad affrontare situazioni che presentano elevate criticità, sul piano delle personalità dei minorenni e di quella che è stata chiamata la loro “indocilità”, della gravità dei reati che alcuni di essi compiono e delle reazioni che manifestano nel momento dell’incontro con le persone e le strutture che li prendono in carico. Come in tutti i periodi di cambiamento segnati da profonde trasformazioni e da nuove dinamiche sociali, le giovani generazioni, o parti di esse, appaiono manifestare con più forza e problematicità il disagio, lo smarrimento, le fragilità e le contraddizioni che tutti si trovano a sperimentare. Ma chi si trova oggi a “gestire” i minorenni che compiono reati non dovrebbe mai dimenticare che anche in altri periodi si sono vissute fasi in cui le problematiche minorili e giovanili sono apparse gravi e difficilmente affrontabili. Pensiamo alle città del Nord, negli anni 60/70 e alle conseguenze sul piano dei problemi sociali della grande immigrazione dal sud (gli istituti come il Ferrante Aporti di Torino o il Beccaria di Milano erano abitati quasi solo da figli degli immigrati, più alcuni “zingari”, in genere sinti) o, negli anni ’80, alla drammaticità ed estensione delle tossicodipendenze.

Nel tempo presente, come in altri periodi, il carcere e più in generale l’ambito penale minorile è il “precipitato” dell’accresciuta problematicità di alcune condizioni di

adolescenti e giovani che vivono condizioni di disagio psicologico più diffuse e che si confrontano con prospettive di futuro altamente incerte. In un periodo, peraltro, caratterizzato da minori investimenti in servizi educativi, sociali e sanitarie, dunque, in prevenzione e sostegno alle famiglie e alle altre agenzie chiamate ad accompagnare e orientare la crescita di bambini e adolescenti.

Il reato minorile – ma questo vale anche per gli adulti – è sempre segno di qualche cosa d’altro che non ha funzionato prima del suo compiersi, con riferimento soprattutto alle funzioni educative e alle possibilità negate ai ragazzi di realizzazione, di integrazione, di speranza nel futuro. Insieme è risultato delle tante pressioni culturali e sociali forti cui è sempre più difficile resistere, soprattutto se si è privi di strumenti critici: pensiamo alla spinta al consumo o al possesso a tutti i costi di beni simbolicamente rilevanti, all’origine di tanti reati predatori compiuti da chi non ha altri mezzi per procurarseli.

In carcere o in comunità si trovano oggi a convivere forzatamente ragazzi di famiglie problematiche sul piano sociale e culturale, ragazzi italiani e immigrati di seconda generazione cresciuti senza riferimenti educativi solidi, consumatori abituali di sostanze psicoattive, minorenni che vivono un disagio sul piano psichico non preso in carico dai servizi specialistici.

Soprattutto al Nord, in misura rilevante, si incontrano minori stranieri non accompagnati che compiono reati per impellenti bisogni materiali cui rispondere con guadagni immediati, sfruttati da parte di reti

criminali, senza prospettive reali di integrazione. I loro comportamenti e le loro reazioni sono esito di vicende esistenziali segnate da deprivazioni, esperienze relazionali problematiche con adulti e istituzioni nelle varie fasi dei percorsi di vita (pensiamo all'esperienza dei viaggi dai paesi di origine), speranze di realizzazione in un altrove mitizzato e poi deludente e frustrante. Ragazzi e ragazze che vivono, nei nostri contesti, opportunità reali limitate e molte volte tali solo se connotate in senso "deviante", all'interno di relazioni di sfruttamento sistematico, come nel mercato delle droghe. A questi dati, possiamo dire "oggettivi", si aggiungono – a spiegare le reazioni e i comportamenti di tanti – la percezione di una identità sociale quasi solo derivante da definizioni e reazioni istituzionali (straniero, clandestino, delinquente, violento, ecc.), lo sperimentare sentimenti di ingiustizia nel trattamento e nella considerazione sociale connotata da pregiudizi e sentimenti di ostilità e di rifiuto, a volte di odio, da almeno una parte del contesto sociale in cui sono approdati. In alcuni casi, tutto ciò determina traumi psichici seri o induce al ricorso a sostanze psicoattive per lenire le sofferenze, sopportare il disagio, cercare stordimento o piacere, darsi coraggio nell'affrontare la durezza della vita quotidiana, sentirsi invincibili e sconfiggere tutti "i nemici".

I reati che compiono sono sì scelte razionali (in genere per ottenere beni diversamente inaccessibili o per guadagnare il più possibile), ma sempre anche un modo di esprimere la propria rabbia, mostrare la

propria durezza, avendo la percezione che non si ha nulla da perdere. Per tutto questo i reati predatori sono spesso accompagnati da agiti aggressivi e da violenza che va interpretata perché è sempre anche una forma di comunicazione al mondo, agli adulti, ai coetanei che hanno ciò che non si ha, alle istituzioni. La violenza, in questo ambito, come forma di espressione reattiva per una sofferenza e un disagio psicologico profondi, come mezzo di difesa in un ambiente percepito come ostile e violento, come sfida alle istituzioni percepite come nemiche. Ma anche come dimostrazione di coraggio, come modalità di comunicazione di esistenza e di bisogno di attenzione e accoglienza, come modalità per rappresentare sé stessi agli occhi degli altri, in particolare quando – attraverso i *social* – la si può mostrare sperando in una approvazione dei coetanei o in un aumento della propria reputazione di "ribelle" e capace di qualsiasi impresa.

L'indisponibilità, a volte radicale, a entrare in un rapporto con chi rappresenta le istituzioni della giustizia, la violenza agita su persone e cose, è una forma di reazione, appresa in anni di lotta per la sopravvivenza. Una reazione istintiva alla violenza subita spesso da adulti interessati a sfruttarli, quando non anche da rappresentanti di istituzioni incontrate nel viaggio che hanno affrontato e nel nostro contesto.

4. Come superare la crisi delle Istituzioni Penali Minorili

Sappiamo che oggi tutte le istituzioni (gli I.P.M., ma anche le forme di accoglienza non detentive come le comunità convenzionate) fanno fatica a “contenere” e, soprattutto, a motivare al cambiamento minorenni e giovani adulti con i più gravi problemi personali e relazionali. Le difficoltà di chi le istituzioni gestisce, degli operatori smarriti e incapaci di dialogare e costruire una relazione significativa con questi ragazzi così problematici, fanno correre il rischio di rinunciare alla ricerca di strade costruttive e diverse dal ricorso a modalità di contenimento e trattamenti che sappiamo non fanno altro che provocare in essi il rafforzamento della percezione di un destino ineluttabile.

Da molte parti (a partire dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ma anche a livello decentrato in molti istituti) si vanno sviluppando iniziative di riflessione e confronto. V'è la consapevolezza che servono cambiamenti nei modelli di funzionamento delle stesse istituzioni, servono progettualità innovative e cambiamenti nelle prassi operative.

Ma per questo occorrono investimenti seri in personale (dal punto di vista numerico) e nella sua formazione, così come un serio supporto ai contesti di accoglienza (e di contenimento) devono essere offerti dal territorio e dalle sue risorse (*in primis* i servizi sanitari). Con un ruolo fondamentale della mediazione culturale e delle competenze etno-psichiatriche.

Nel quadro di una giustizia minorile che voglia continuare ad essere fondata sul principio del ricorso alla carcerazione come *extrema ratio*, gli I.P.M. debbono poter continuare a offrire ai minori la possibilità di interrompere cicli di comportamenti negativi, etero e autodistruttivi, ma soprattutto a garantire, magari per la prima volta, un'occasione di confronto con adulti interessati alle loro vicende, in grado di offrire opportunità mai sperimentate.

Non manca chi ritiene che questo un obiettivo non si può raggiungere dati i comportamenti e gli agiti di ribellione distruttiva e violenta di cui si sono resi protagonisti alcuni di questi minorenni e giovani adulti negli Istituti e nelle comunità. Che, dunque, meritano di essere trattati come adulti responsabili, nelle carceri per adulti, soprattutto se hanno compiuto 18 anni e sono ancora in I.P.M.

L'esperienza e l'impegno di molti operatori dimostra, invece, che quando si riesce a scalfire la corazza di indocili e di duri senza paura, che i ragazzi di questo tipo quasi sempre indossano, quando si mostra interesse ad ascoltarli e a comprendere i loro bisogni, si scoprono adolescenti fragili, sofferenti sul piano psichico, disperati per le condizioni di vita che sperimentano o per l'impossibilità di vivere il sogno o di rispondere ad aspettative di invio di soldi da parte di chi è rimasto al paese d'origine.

Per gestire l'indocilità, incontrare la disperazione, dare significato ai gesti, rendere possibile e positivo l'incontro tra ragazzi e operatori nelle situazioni di contenimento e

limitazione della libertà (C.P.A., I.P.M., Comunità), serve conquistare la loro fiducia e ripensare agli aspetti organizzativi e alle metodologie di lavoro che hanno caratterizzato gli anni passati e che oggi, come sempre, vanno ripensati e rinnovati.

Questo è possibile a patto di non negare le difficoltà reali che si incontrano, cercando di “leggere” e interpretare i significati delle reazioni dei ragazzi alle situazioni vissute, i loro comportamenti, l’uso della violenza etero e auto diretta, l’indisponibilità al confronto e all’“aggancio”, il fascino del possesso di beni simbolici, l’aspirazione al guadagno a tutti i costi, il ruolo delle famiglie e delle reti, ecc. Insieme è necessario inventare – sia nell’I.P.M. che nelle comunità – nuovi strumenti, nuove attività, nuova strutturazione e nuovi utilizzi degli spazi, soprattutto elaborando metodologie innovative per pervenire a conquistare la fiducia dei ragazzi, premessa indispensabile per fare dell’esperienza di “contenimento” – come è stata spesso in passato – una opportunità per fermarsi, interrompere cicli di comportamenti negativi o autodistruttivi, riflettere su sé e costruire qualche forma di progettualità per il futuro condivisa con chi, come gli operatori, possono essere considerati non più “nemici”, ma alleati.

La fondamentale sfida di oggi è come fare in modo che le proposte di rottura con la vita e la quotidianità “deviante” siano accettate in quanto appaiano dotate di senso agli occhi di chi ne è destinatario, a partire da una relazione che sappia conquistare la fiducia, anche e soprattutto, di chi è ostile,

oppositivo, refrattario a ogni stimolo. Ma che dietro la maschera spesso non è altro che un minorenne o un giovane adulto fragile, vulnerabile e bisognoso di sostegno. Una persona che, come tale, potrebbe essere sostenuta anche attraverso la valorizzazione di “risorse” positive (parentali, amicali, come quelle rappresentate dai tutori volontari.) con cui ha contatti e relazioni significative.

Per fare questo serve anche più personale, sia interno all’Amministrazione penitenziaria, sia messo a disposizione dal territorio (educatori, mediatori culturali, psicologi, neuropsichiatri), altamente preparato a questo specifico compito. Presente sempre al fianco della Polizia penitenziaria, anch’essa da potenziare e meglio formare, in particolare nel momento dell’ingresso in Istituto e in ogni situazione in cui vi siano avvisaglie di crisi, evitando reazioni che non le risolvono, ma producono facilmente escalation di agiti distruttivi. Analoghi discorsi si possono fare per le comunità che debbono essere in numero maggiore e dotate di più personale, cui si riconosca anche concretamente il ruolo molto delicato e impegnativo che è chiamato a svolgere.

La scommessa per la giustizia minorile e per le istituzioni come gli I.P.M., apertasi con l’affermazione dei principi sopra evocati, potrà continuare a essere vinta se tutto il sistema continuerà ad essere ispirato alla ricerca di risposte non produttive di effetti di rinforzo della rabbia e della esclusione sociale e se il sistema intero avrà la capacità di “re-inventare” le opportunità di accoglienza e “incontro”. Cosa possibile, come

dimostrano tanti progetti in diversi contesti territoriali, se il sistema penale minorile continua ad essere fortemente interconnesso, attraverso i servizi dei CGM, al territorio, ai suoi servizi sociali e sanitari, alle risorse che animano le comunità locali. In altre parole, se può contare nuovamente su robuste politiche sociali e educative rivitalizzate e aggiornate rispetto alle nuove condizioni sociali (e culturali) in cui crescono le nuove generazioni e gli adulti con ruoli educativi che li accompagnano. Politiche e servizi che assicurino anche – per chi esce dal carcere o dalla presa in carico dei servizi o alla maggiore età – un accompagnamento educativo e risorse concrete per l’abitare, per la formazione professionale, il lavoro, indispensabili per il positivo inserimento sociale e l’allontanamento dalla devianza e dalla microcriminalità.

5. Investire in prevenzione e nei percorsi di integrazione e promozione di processi di integrazione e responsabilità

Oltre alla riflessione sui cambiamenti necessari nelle strutture come gli I.P.M., molti sono gli impegni e gli investimenti che la situazione richiede se non si vuole ridurre tutto a mera repressione. È possibile delineare alcune piste di lavoro, non senza due premesse.

La prima: è diffusa la percezione di dover affrontare una “emergenza” e dall’essere smarriti e, per molti versi, impotenti. Se si adotta uno sguardo “lungo” come ha chi da tanti anni si confronta con un problema o

una questione, possiamo dire che sempre e ovunque ci confrontiamo con cambiamenti e dunque novità, ma che al tempo stesso ci è utile riconoscere persistenze e ricorrenze perché ci permettono di relativizzare il contingente e di attingere alle esperienze del passato (o di altri contesti che prima di noi hanno sperimentato problemi analoghi) e ai modi in cui si è stati capaci di affrontarli per trovare i modi di gestire il presente e di guardare avanti, sempre sapendo innovare approcci e metodi.

La seconda: si deve cogliere appieno – oggi come sempre in passato – la complessità della questione devianza minorile e dunque sollecitare la responsabilità di tanti, delle istituzioni e della società civile, ovvero, delle “città” (in senso ideale e di comunità), chiamando a raccolta e mettendo in rete risorse e competenze, non lasciando soli gli operatori della giustizia, delegando loro di gestire i minorenni che entrano in contatto con il penale con i soli strumenti del contenimento e del controllo.

Se si condividono queste prospettive si può provare a delineare un orizzonte di impegni e di lavoro che si possono utilmente collocare su due piani: la prevenzione e il sostegno al superamento delle difficoltà e delle condizioni che hanno indotto alla commissione di reati.

5.1. Rafforzare le politiche e i servizi di prevenzione nel territorio per ridurre i rischi di approdo a comportamenti-reato e alla risposta penale.

Operare in questo campo concretamente significa impegnarsi su più fronti. Innanzitutto, per i ragazzi e le ragazze che vivono in famiglia (italiani, ricongiunti, seconde generazioni), appare indispensabile prendersi cura e sostenere nelle loro difficoltà educative, sempre più evidenti a tutti gli operatori, le figure di adulti che li hanno in carico, attraverso servizi “dedicati” e accessibili di ascolto, consulenza, accompagnamento. Insieme si pone l’esigenza di sostenere fattivamente – con più personale, risorse specialistiche di supporto (educatori, psicologi, mediatori, neuropsichiatri, ecc.), formazione permanente e supervisione – le scuole e gli insegnanti nel loro compito di istruzione, ma anche educativo nei confronti proprio dei ragazzi e delle ragazze in maggiore difficoltà, quelli che più sono a rischio di allontanamento e di devianza, nonché delle loro famiglie.

Per le tante situazioni in cui ragazzi e giovani sono considerati come responsabili di insicurezza sociale sulla strada, nei territori, investire in prevenzione significa porre attenzione alle modalità, ai luoghi (le strade e le piazze, i luoghi di aggregazione cosiddetti “naturali”, ma anche quelli “virtuali”), agli strumenti in grado di incontrare – prima del verificarsi di reazioni istituzionali o penali – il disagio esistenziale e sociale di questi

ragazzi. Le molte esperienze delle unità che operano sul territorio (educative di strada e di comunità, servizi di accoglienza “a bassa soglia”, con *équipes* miste di educatori, mediatori, psicologi) mostrano che è possibile incontrare i ragazzi – soprattutto quelli senza supporti familiari come i M.S.N.A. – nei loro contesti di vita, “agganciarli” per offrire prospettive di resilienza, in termini di crescita equilibrata e realizzazione delle proprie aspirazioni. Affrontare con loro – responsabilizzandoli e rendendoli protagonisti di attività e progetti – le difficoltà legate alle condizioni di vita, ai consumi, alle interazioni con situazioni di sfruttamento. Proprio quelle esperienze di *équipes* di educative di strada e di comunità e di servizi a bassa soglia, vanno rafforzate ed estese, mettendo in campo le migliori competenze professionali (relazionali, comunicative, progettuali) necessarie.

Infine, non si deve dimenticare l’importanza di denunciare e lottare contro le diverse forme di sfruttamento dei minorenni (prostituzione, spaccio, lavoro nero, ecc.), accogliendo chi ne è vittima e sottraendolo alle condizioni loro imposte da reti di criminalità organizzata o da contesti relazionali vincolanti.

5.2. Accompagnare percorsi di responsabilizzazione e di integrazione sociale con il lavoro congiunto dei servizi della giustizia, dei servizi sociosanitari del territorio, delle risorse e disponibilità presenti nelle comunità locali.

Nello spirito e nella lettera del processo penale minorile, in particolare se si vuole mantenere la “residualità” del ricorso al carcere, centralità assoluta devono continuare ad avere i servizi e i progetti fuori e oltre i luoghi e i momenti di privazione della libertà (in specifico l’U.S.S.M. e i servizi sociali e sanitari dei territori). Ma pure qui si impone – anche per effetto dei recenti cambiamenti normativi – un momento di ripensamento, opportunamente sostenuto da confronti tra operatori e con la magistratura e da mirati momenti formativi, sui significati e sulle pratiche relative alla “presa in carico”, all’elaborazione e accompagnamento in un “progetto” (ad esempio nelle messe alla prova, anche nella forma “anticipata” dettata dalle nuove norme), al rapporto tra sostegno e controllo, agli strumenti utili per gestire la complessità e le criticità di percorsi mai scontati.

Ma soprattutto si impone la necessità di coinvolgere con intelligenza il territorio, di attivare disponibilità di famiglie e di contesti di accoglienza, di responsabilizzare le comunità migranti di appartenenza, di rinnovare e rendere fruibili a questi ragazzi i percorsi di formazione professionale, di promuovere sensibilità nel mondo del lavoro e delle

imprese per dare loro opportunità reali di integrazione e la possibilità di pervenire, nel tempo, ad esercitare pieni diritti di cittadinanza.

6. Conclusioni: una diversa narrazione

Come in ogni situazione di crisi dovuta a cambiamenti delle modalità di porsi dei problemi e delle caratteristiche delle persone che ne sono portatrici, si può provare smarrimento e senso di impotenza e cercare scorciatoie, affidandosi al senso comune che, nel campo delle problematiche sociali, vede quasi sempre come soluzione il ricorso all’uso dello strumento penale, alla repressione e alla separazione e gestione in istituzioni totali (così trasformando ancor più il carcere in una “discarica sociale”).

Si può, al contrario, fare di una situazione di crisi una occasione e una opportunità di cambiamento e di crescita, partendo da un percorso di confronto e riflessione critica e propositiva per pervenire a nuove progettualità che sollecitino l’impegno del sistema sociale e delle sue istituzioni a condividere la responsabilità di rinnovarsi e affrontare insieme problemi e difficoltà.

In questo scenario pare indispensabile, anche per chi studia e osserva fenomeni e politiche, affinare le analisi e contribuire a una “narrazione” pubblica equilibrata e costruttiva, impegnandosi a raccogliere adeguatamente e condividere dati capaci di rappresentare, seriamente e quanto più possibile “oggettivamente”, la situazione, senza enfasi

su presunte emergenze e allarmi da situazioni fuori controllo, sul territorio e nelle istituzioni. Per questo è utile anche valorizzare le conoscenze dal basso, le storie e vissuti dei protagonisti e quelle degli operatori, facendo parlare i ragazzi, dando loro la parola, anche con l'uso di linguaggi diversi (pensiamo al teatro, al rap, ai video, all'uso costruttivo dei *social*). Si potrebbero così opportunamente evidenziare differenti condizioni e condizionamenti cui sono sottoposti i minorenni e i giovani adulti, le loro problematiche personali e relazionali, i vincoli cui sono sottoposti, legati ai diversi percorsi esistenziali, ma anche – in positivo – il loro bagaglio di sentimenti, aspirazioni, valori, risorse, competenze, potenzialità. Insieme potrebbero trovare valorizzazione le esperienze positive, le storie connotate da una evoluzione in direzione dell'equilibrio personale e dell'integrazione sociale, frutto di impegni dei soggetti, ma anche del lavoro di tanti operatori, in contesti diversi, lavoro che non viene quasi mai raccontato.

Su tutto questo è importante il ruolo dei *media* il cui contributo potrebbe essere decisivo nel non appiattare le storie solo su quelle più problematiche e negative (ad esempio, di I.P.M. si parla solo per le aggressioni alla polizia penitenziaria o agli eventi critici...) o sulla cronaca di *routine* (tutto è... *baby gang*), per gli effetti che producono di diffusione del "panico morale" e, spesso, anche di rinforzo e di emulazione da parte degli stessi adolescenti e giovani.

In un'epoca in cui la comunicazione è decisiva, anche l'impegno di chi opera per la

prevenzione e la gestione e la presa in carico delle situazioni più problematiche dovrebbe essere accompagnato da un insieme di messaggi chiari e positivi che pongano all'attenzione dell'opinione pubblica le ragioni e i contenuti di una volontà, condivisa dalle istituzioni e da espressioni diverse della comunità del territorio, di lavorare concretamente, in rete, a un progetto anche simbolicamente rilevante. Un progetto che esprima e manifesti apertamente una visione ideale e "politica" dei rapporti tra i territori e i loro Istituti Penali Minorili e, prima ancora, dei rapporti tra le città e tutti coloro che le abitano, anche i ragazzi più problematici. E questo non per generico "buonismo", ma per convenienza di tutti, dal momento che i minorenni e i giovani i cui comportamenti e le cui azioni sollecitano le istituzioni della giustizia penale sono e saranno – in forme diverse – parte integrante delle nostre comunità, abitano e abiteranno i nostri territori: dare loro opportunità di allontanamento da situazioni favorevoli reati e devianza e il rischio recidiva è nell'interesse di tutti.

BIBLIOGRAFIA

Prina, F. (2018), *Le procès des mineurs en Italie: trente ans d'application du code de procédure pénale des mineurs*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, IX (Special Edition), pp. 363-404.

Chiara, R. (2000), *La decarcerazione minorile*, in *L'altro diritto*, reperibile in <https://www.adir.unifi.it/rivista/2000/rugi/>



LA GIUSTIZIA MINORILE: UN'ANALISI DEI DATI DI LUNGO PERIODO

*Roberta Rao**

Abstract

After an introduction on the provisions governing juvenile criminal proceedings and the execution of sentences against minors, the author offers an in-depth overview of the functioning of the Juvenile Social Service and the Juvenile Penal Institutions. The contribution, through an important reading of the data in possession, represents a reflection of the situation within these facilities. In fact, it gives an account of both the number of young adults in the charge of the Social Service and those in the penal institutions, the age and the countries of origin of these youngsters, over a period of about twenty years. The look is also directed at understanding for which offences these persons are reported and what are the percentages of those who are discharged.

Keywords: data analysis, Juvenile Social Service, Juvenile Penal Institutions, offences under investigation, nationality.

* Roberta Rao è Funzionario della professionalità pedagogica presso il Centro Europeo di Studi (C.Eu.S.) di Nisida facente capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

1. Premessa

Questo studio si colloca in un settore specifico istituzionale del fenomeno della devianza giovanile e della criminalità minorile quale quello della giustizia minorile che interviene, a vari livelli, con azioni di prevenzione e contrasto, mettendo in campo programmi e progetti volti all'inclusione sociale dei giovani autori di reato.

Esso è presentato in un periodo storico molto difficile. Negli ultimi trenta anni nella storia della giustizia minorile forse è uno dei momenti più critici in assoluto. Sono, infatti, all'ordine del giorno comunicazioni ufficiali delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, ma anche dei *mass media*, che segnalano negli Istituti Penali Minorili eventi critici (rivolte, evasioni, incendi) e conflitti tra gruppi di diversa appartenenza culturale. Ma non solo. Nel corso dell'anno 2024, come segnalano, a varie riprese, le organizzazioni nazionali dedicate alla tutela dei diritti dei minori detenuti (Associazione Antigone, Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, etc.), gli Istituti Penali Minorili sono "sovraccarichi" di minori e giovani adulti¹, con tutti i disagi ed esposizione ai rischi che l'affollamento inevitabilmente crea e

riproduce. A queste criticità si aggiunge il fatto che negli ultimi anni negli Istituti Penali Minorili del sud e del centro Italia sono stati trasferiti un numero considerevole di minorenni stranieri, provenienti dagli Istituti del Nord Italia, portatori di gravi disagi psichici ed esperienze pregresse di violenze e abusi subiti².

A fronte di questi nodi problematici, in questa sede solamente accennati, questo lavoro intende "parlare" di giustizia minorile. E lo vuole fare attraverso l'analisi nel tempo delle sue fonti principali e cioè le statistiche ufficiali del Dipartimento giustizia minorile e di comunità. Questa scelta di campo nasce in quanto si ritiene che sia utile, forse in misura maggiore in questo momento storico, apprendere e presentare quelle che sono le caratteristiche, per certi versi, "essenziali" della giustizia minorile, analizzando i tratti salienti che i dati "esprimono" e, al contempo, provando a far emergere, sebbene solo a tratti, quella che è la storia della giustizia minorile, con tutte le sue incongruenze e questioni aperte.

Questo lavoro, attraverso l'analisi longitudinale delle statistiche, intende così evidenziare gli "eventi" tipici dove si concentrano i dati in maniera prevalente ed

¹ È di pochi giorni fa la notizia relativa alla prossima istituzione sul territorio nazionale di tre nuovi Istituti Penali per i Minorenni (L'Aquila, Lecce, Rovigo e S. Maria C. Vetere), Roma, 15 ottobre 2024.

² Ministero della giustizia, Gabinetto del Ministro, *Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026* (PIAO), Roma, 2024. Si veda, ad esempio, questo articolo della giornalista Donatella Stasio: *I giovani del carcere di Nisida dove i giorni sono scanditi da psicofarmaci*, La Stampa, 23 ottobre 2024.

esplorare l'andamento dei dati nel tempo con la finalità di far emergere "eventuali" tendenze di lungo periodo.

Si è scelto di focalizzare questo studio su due servizi minorili centrali della giustizia. Il primo rappresentativo dell'area penale "esterna" e cioè l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni, il secondo, esemplificativo dell'area penale "interna", l'Istituto penale minorile. L'arco temporale prescelto di osservazione dei dati è di dieci anni: dal 2013 al 2023.

Obiettivo trasversale di questo lavoro è quello di "tenere insieme", da un lato, il contesto istituzionale dei servizi minorili, in parte descritto prima di presentare l'analisi dei dati e, dall'altro, le informazioni tratte dalle statistiche, inerenti alle caratteristiche dei giovani *offender* (sesso, età, nazionalità, tipologia di reato, sesso, paese di provenienza dei minori stranieri) insieme agli elementi di natura giuridica e procedurale che li coinvolgono.

Per poter meglio contestualizzare i dati che saranno presentati, questo studio prova a rappresentare la dimensione normativa attraverso gli elementi fondamentali che caratterizzano le principali modifiche legislative che si sono succedute negli anni.

Come è noto, l'utilizzo delle statistiche ufficiali nella ricerca sociale presenta diversi limiti ed ostacoli conoscitivi. È indubbio che questo lavoro riflette in pieno tali limiti. Sia perché, in generale, le statistiche

ufficiali sono "selettive" in quanto rappresentano, come affermava Gaetano De Leo, solo una immagine stereotipata della devianza minorile, sia perché le statistiche, in quanto tali, non considerano il cosiddetto numero oscuro della devianza e cioè il numero effettivo di giovani *offender* che commettono i reati e che non sono stati né denunciati, né tanto meno arrestati e sottoposti al procedimento penale. Inoltre, questo lavoro ha effettuato una ulteriore selezione dei soggetti in quanto esso si basa non tanto sui minori denunciati a piede libero, ma sui soggetti che sono stati presi in carico da questi due servizi minori della giustizia. A questi limiti conoscitivi si aggiunge anche il fatto che le statistiche elaborate dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità, sono prevalentemente raccolte per fini amministrativi e solo parzialmente per fini conoscitivi. Questo è il motivo per cui diventa oltremodo difficile poter comparare i dati in quanto, a seconda del servizio della giustizia esaminato, sono utilizzate diverse unità di raccolta. Con la consapevolezza di tali limiti, questo studio, senz'altro non esaustivo e rappresentativo del fenomeno della criminalità minorile, intende mostrare le sue caratteristiche principali così come esse si presentano nei servizi minorili della giustizia, attraverso le statistiche ufficiali.

1. La dimensione normativa: riflessioni in *itinere*

1.1. Le Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni: la filosofia di base

In Italia, dalla nascita dei primi Tribunali per i minorenni degli anni '30 fino ai nostri giorni, i cambiamenti nella sfera sociale, politica, economica e culturale e nei sistemi normativi che in qualche modo riflettono le tendenze degli orientamenti sul “quel di modo di pensare e agire” della società nei confronti dei minorenni autori di reati, sono stati di grande portata al punto da poter senz'altro affermare che essi hanno comportato un cambiamento radicale di paradigma, sul modo di concepire il disagio e la devianza giovanile e nel modo in cui poter intervenire rispetto a questa problematica sociale.

Come è noto, la legge istitutiva del Tribunale per i minorenni (R.D.L. del 20 luglio 1934, n. 1404), nata in sintonia con il contesto europeo del tempo, aveva come obiettivo principale quello di istituire un nuovo organo giuridico, completamente autonomo rispetto agli altri Tribunali penali e civili, con competenze specialistiche in materia di tutela e rieducazione dei soggetti minorenni. È indubbio che questa legge ha realizzato una profonda trasformazione del sistema giudiziario italiano, i cui effetti sono stati di lungo periodo nel sistema della giustizia.

Eppure, nonostante i cambiamenti di ampio respiro che sono intervenuti nel corso degli anni, sembra essere presente un elemento comune che in qualche modo caratterizza e rende tipica la giustizia minorile. Tutte le leggi di questo settore sembrano essere state basate sempre su una convinzione fondamentale. E cioè sul fatto che la giustizia minorile sia fondamentalmente “diversa” da quella ordinaria degli adulti. A torto o a ragione, non è questo il punto, la giustizia minorile si presenta, dunque, fin dalle origini, come altro da sé, nel suo carattere di “eccezionalità” (Betti, Pavarini, 1985), nel fatto di essere “ontologicamente” differente dalla giustizia “ordinaria” degli adulti.

La giustizia minorile, nel presentarsi diversa dalle altre “giustizie”, costruisce la sua identità sulla base di questo presupposto, e, così facendo, utilizza, uno dei meccanismi di “alleggerimento” che la società pone in essere su sé stessa, quando comincia ad osservare la violenza come un problema. In tal modo rassicura la collettività e delega il problema della violenza, spostandola nei luoghi della “certezza” e della sovranità del diritto, con dispositivi di veleno ed antidoto insieme, agendo come *pharmakon* della violenza, come malattia e cura (Resta, 1992).

Non è un caso, infatti, che i termini “malattia e cura” sono i principali strumenti utilizzati dal modello “correzionale” che ha caratterizzato la nascita della giustizia minorile. Fin dalle origini la giustizia minorile presuppone che i minorenni “delinquenti”

vadano “trattati” in modo differente dagli adulti e collocati in servizi “alternativi”, applicando specifici dispositivi normativi e altrettanto specifiche metodologie di “cura” orientate a “correggere” il soggetto. Nel modello correzionale, come scriveva Massimo Pavarini, le parole d’ordine sono: separare, escludere, isolare, segregare, “sequestrare” (Betti, Pavarini, 1984) il giovane dal sociale, dal suo contesto di vita, privilegiando, dunque, dispositivi di separazione ed esclusione del “diverso” dalla società e attivando, nelle sue forme più evolute, processi di “psichiatizzazione” del disagio.

La normativa principale che forse è riuscita, meglio di altre, ad interpretare quello che possiamo indicare come l’*humus* della crisi del modello correzionale, i cui retaggi sono ancora oggi evidenti, sono le “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” (D.P.R. n. 448/1988) il suo Decreto attuativo (Decreto legislativo n. 272/1979). Il D.P.R. n. 448/1988³ nasce, infatti, un contesto culturale e politico a livello nazionale e internazionale particolarmente

importante sul piano delle politiche di cura della persona. Studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale avevano messo in luce gli effetti negativi e stigmatizzanti dei processi di istituzionalizzazione nei confronti dei soggetti internati e dei detenuti, centrati su approcci spersonalizzanti e scarsamente inclusivi. In questo contesto, di particolare importanza (solo per citarne alcuni) sono stati, ad esempio, i diversi lavori di Foucault⁴, gli studi di Goffman sullo stigma e sulle istituzioni totali⁵, così come il movimento culturale dell’antipsichiatria con il gruppo Basaglia che hanno messo in rilievo i dispositivi “violenti” delle pratiche terapeutiche nelle istituzioni totali (Basaglia, 1968).

Anche nel campo penale minorile, a partire degli anni ‘70, è sempre più avvertita l’esigenza di avviare una riforma della giustizia minorile con istituti depenalizzanti dedicati e prevedere un maggiore utilizzo delle misure alternative alla detenzione minorile. La diffusione di una crisi profonda di legittimità del carcere minorile emerge chiaramente quando Piercarlo Pazè, all’indomani

³ Di particolare importanza è stato il recepimento nel D.P.R. n. 448/1988 della Direttiva 2016/800 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

⁴ Vale la pena di ricordare che Foucault, in una delle sue più importanti opere, mise in evidenza come la modernità avesse costruito un nuovo volto alla punizione penale: giustificandola “non più semplicemente dalle infrazioni, ma dagli individui; non più da ciò che hanno fatto, ma da ciò che sono, possono essere, saranno” (Foucault M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976, p. 21).

⁵ Di particolare importanza sono a questo proposito sugli effetti mortificanti, stigmatizzanti e violenti delle istituzioni totali che agiscono con un potere inglobante, simbolizzato nell’impedimento all’uscita verso il mondo esterno, creano meccanismi di spoliamento del sé, facendo venire meno quello che Goffman nomina come il “corredo personale per la propria identità” (Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali*, Einaudi, Torino, 1968, p. 49).

dell'entrata in vigore della nuova cornice normativa, apre un convegno dell'Associazione Italiana dei giudici per i minorenni, enfatizzando l'inizio di una nuova era per la giustizia minorile in cui si prevede l'avvio di un vero e proprio "tramonto del carcere" (Pazè, 1989, p. 11).

Uno dei principi chiave della riforma avviata nel 1988 è, infatti, quello che prescrive la residualità della detenzione penale minorile: secondo il quale le limitazioni della libertà personale dei soggetti minorenni sono adottate dopo una attenta valutazione e solo in ultima istanza (*extrema ratio*) e quando non si intravedono soluzioni alternative.

Ma forse il punto nevralgico della nuova filosofia che sta alla base delle "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e che rappresenta, per certi versi, la scommessa che è stata portata avanti dal 1988 fino ai nostri giorni, è la realizzazione di un quadro normativo nel quale si introduce, per la prima volta, l'ipotesi che sanzione penale e (ri)-educazione possano coesistere, sovrapporsi o addirittura integrarsi tra loro. E non si tratta esclusivamente della finalità rieducativa della punizione penale, sancita all'art. 27 della Costituzione, secondo la quale la prospettiva di recupero entrerebbe in rapporto diretto solo con la sanzione (ma mai con il processo). Bensì è nella celebrazione del processo, nei suoi principi ispiratori e nei suoi istituti giuridici, che le norme processuali entrano, a pieno titolo, nei processi educativi del minore autore di reato.

La centralità dei processi educativi nel dettato normativo è stata ben descritta da Federico Palomba. La finalizzazione educativa del processo penale minorile va intesa nel suo triplice significato: il processo penale minorile è un'occasione educativa, esso non deve, inoltre, interferire sulla continuità educativa ed è considerato come occasione per (ri)attivare relazioni educative (Palomba, 1991).

Con questo orientamento, il processo di differenziazione della giustizia minorile dalla Giustizia ha raggiunto il suo punto massimo incorporando il codice dell'educazione nella sfera penale minorile. Molti sono gli effetti di questa contaminazione di settori.

Uno di questi effetti riguarda la presenza di uno spostamento di attenzione delle politiche e pratiche di intervento. Si è cioè passati da una idea tipica del modello correzionale, secondo la quale l'intervento istituzionale si doveva basare essenzialmente su obblighi e prescrizioni, ad una idea basata sulla convinzione che la risposta alla devianza debba avvenire attraverso l'inserimento del minore in programmi e progetti educativi che fanno parte di una rete di rapporti sociali diversi da quelli che hanno determinato il suo disagio (Pepino, 1989). Ma la partecipazione del minore ai progetti e programmi di recupero, affinché sia efficace, non può essere "solamente" imposta (come in passato si faceva con il modello correzionale), ma, bensì, essa deve essere, in qualche modo, "offerta" e soprattutto accettata dal

minore. In altri termini, corollario di questo approccio è stata l'introduzione di una nuova concezione dell'intervento in cui prevale la centralità del consenso del minore, requisito fondamentale per alcuni istituti giuridici (ad esempio: l'art. 28 del D.P.R. n. 448/1988⁶). Ciò ha dato vita ad un *modus* di operare, alquanto singolare, e forse talvolta difficile da comprendere agli stessi minori (per non parlare dei minori stranieri), nel quale prima si prescrive poi si richiede il consenso, o meglio, si chiede il consenso prescrivendo (imponendo) obblighi. Non è un caso che, a questo proposito, Livio Pepino definisce questo meccanismo come una vera e propria "ideologia del consenso" (Pepino, 1989, p. 67).

1.2. La legge n. 117 dell'11 agosto 2014: le modifiche sui "giovani adulti"

Una tappa significativa dei processi di cambiamento nel sistema della giustizia penale che costituisce, per certi versi, un tassello fondamentale della riforma della giustizia, anche nel campo minorile, è stata la nota sentenza "Torreggiani" dell'8 gennaio 2013 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che

ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che vieta i trattamenti inumani e degradanti (De Stefani, 2013).

Le modifiche introdotte con il Decreto-legge del 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge n. 117 dell'11 agosto 2014, oltre a predisporre una riduzione di pena ed un risarcimento del danno per chi ha subito un trattamento non conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel settore della giustizia minorile hanno esteso dai 21 anni a 25 anni le norme sull'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei soggetti maggiorenni che hanno commesso il reato in minore età. Con questa legge nella categoria dei "giovani adulti" sono compresi così i giovani che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni⁷. Fino a tale limite di età l'esecuzione dei provvedimenti penali rimane affidata al personale dei servizi minorili della giustizia. La legge in questione ha anche introdotto delle modifiche al codice di procedura penale, ponendo delle limitazioni nell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e degli

⁶ La messa alla prova è un istituto giuridico che consente all'Autorità giudiziaria minorile di sospendere il giudizio e mettere alla prova il ragazzo per un periodo di tempo definito dal giudice. In questo periodo il minore deve attenersi a un progetto educativo, in accordo con il Servizio Sociale. Al termine di tale periodo, qualora l'osservazione sia stata positiva, il giudice può disporre l'estinzione del reato e della pena. Per un approfondimento: *Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità*, Numero unico, 2015.

⁷ In Europa 14 Stati dell'Unione hanno previsto come limite massimo dei "giovani adulti" il compimento del 25°esimo anno di età; sono, invece, 12 gli Stati che hanno fissato come limite massimo 20 anni (Esiti del monitoraggio a cura dell'*European Union Agency for Fundamental Rights*, April, 2018).

arresti domiciliari per i soggetti maggiorenni e minorenni, come si avrà modo di osservare anche dall'analisi dei dati.

1.3. La disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni: il Decreto legislativo n. 121/2018

In tempi recenti, uno dei più importanti interventi normativi realizzati nel campo della giustizia minorile, atteso da molti anni, è stato il Decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 121 sulla "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni" in vigore dal 10 novembre 2018. Questa normativa sopperisce a un vero e proprio vuoto legislativo in quanto la legge in vigore in precedenza era priva di norme dedicate al trattamento e all'esecuzione penale specifica a favore dei soggetti minorenni. Nelle disposizioni finali e transitorie della legge originaria dell'Ordinamento penitenziario del 1975 (Legge n. 354), e cioè ancor prima che entrasse in vigore il D.P.R. n. 448/1988, era stata, infatti, prevista l'emanazione, che sembrava prossima, di un Ordinamento penitenziario minorile.

La "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni" costituisce un adeguamento del

quadro normativo italiano alle numerose pronunce della Corte costituzionale e agli impegni assunti dall'Italia con la sottoscrizione di atti internazionali ed europei. Essa si sviluppa, infatti, a partire dall'ampia diffusione di nuove regole e atti di indirizzo che pongono le basi dei requisiti essenziali dei sistemi di giustizia minorile in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

Il Decreto legislativo n. 121/2018 definisce e rimodula le misure che rientrano nell'area penale esterna e introduce delle importanti modifiche nella disciplina dell'esecuzione penale dei soggetti minorenni e dei giovani adulti. I principi ispiratori della nuova normativa per tutti i minorenni in area penale sono la responsabilizzazione, educazione e realizzazione del pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la prevenzione di ulteriori reati, il potenziamento ulteriore dei percorsi di istruzione, formazione professionale, di inserimento lavorativo, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, anche con attività di utilità sociale, culturale, sportiva e di tempo libero⁸.

Un aspetto trasversale delle modifiche introdotte riguarda la scelta del legislatore di proporre un nuovo lessico terminologico. Il Decreto legislativo n. 121/2018 utilizza, ad esempio, l'uso del termine

⁸ Ulteriori approfondimenti in: Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile e di comunità, *Linee di indirizzo*, Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, Roma, 2020.

“educativo” al posto di “rieducativo” o “inserimento” al posto di “reinserimento”, sottolineando il fatto che i minori sono in crescita e non vanno rieducati ma sostenuti nello sviluppo della loro personalità. Adeguandosi, in tal modo, anche alla terminologia utilizzata nell’ultimo Commento delle Nazioni Unite no. 24(2019) sui diritti dei minori nei sistemi di giustizia minorile⁹.

Il cambiamento del lessico emerge anche dalla scelta del legislatore di denominare come “misure penali di comunità”, le misure alternative alla detenzione, ad indicare, come segnalato, “la prospettiva verso cui devono tendere: non sono alternative al carcere, bensì la scelta prioritaria operata dal legislatore, che punta sull’esecuzione penale aperta, con il coinvolgimento nel progetto di intervento sul minore della comunità esterna, per tentare così di superare la visione carcerocentrica dell’esecuzione penitenziaria” (Pulito, 2023, p. 58)¹⁰. Il campo applicativo di queste misure è stato, inoltre, esteso e riformulato. Le misure penali di comunità sono state così declinate: affidamento in prova al servizio sociale (prevedendo anche una sua nuova articolazione: l’affidamento in prova con detenzione domiciliare), detenzione domiciliare (con la possibilità di

renderla esecutiva anche presso le comunità), semilibertà e affidamento in prova in casi particolari (c.d. affidamento terapeutico).

Il Decreto legislativo n. 121/2018 sull’ordinamento penitenziario minorile introduce significative modifiche sull’intervento educativo e sull’organizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni. Nei confronti dei minori e dei giovani adulti la legge prescrive la formulazione di un progetto di intervento educativo (PEI), condiviso con il minore e predisposto dall’*équipe* multidisciplinare e condiviso con il minore che possa valorizzare le sue potenzialità e dotarlo di competenze utili per il suo recupero.

La legge, inoltre, ha previsto, tra i punti salienti, modifiche alle procedure di assegnazione dei detenuti, alla durata della permanenza all’aperto, alla composizione del consiglio di disciplina per le sanzioni più gravi. Essa, inoltre, dedica particolare attenzione alle relazioni con il mondo esterno, prevedendo, ad esempio, l’estensione dei colloqui e l’istituzione di luoghi dedicati per la tutela dell’affettività in carcere con visite prolungate. Di particolare importanza sono anche le indicazioni sulla fase di preparazione delle dimissioni dagli Istituti al di fine di garantire una continuità tra l’area penale

⁹ United Nations, *General comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system*, Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/24, 18 September 2019.

¹⁰ Sempre delle modifiche del lessico e procedurali si segnala che la Riforma “Cartabia” della giustizia (D. lgs. n. 149/ 2022), ha previsto la soppressione del Tribunale per i minorenni e l’istituzione del “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, al quale verranno attribuite, oltre alle competenze civilistiche minorili, anche quelle penali ed in materia di sorveglianza.

interna e quella esterna al carcere sul territorio. Infine, nel campo dell'esecuzione penale, la nuova normativa ha introdotto alcune modifiche rilevanti relative alla possibilità di adottare provvedimenti di trasferimento¹¹ dei soggetti presso gli istituti penitenziari degli adulti.

Infine, è importante sottolineare che il Decreto n. 121/2018 riconosce per la prima volta a livello normativo le esperienze e le pratiche di giustizia riparativa¹² che il settore della giustizia minorile sperimentava già da diversi anni (Mastropasqua, Buccellato, 2022). La giustizia riparativa ha ricevuto successivamente un pieno riconoscimento normativo con il Decreto legislativo n. 150/2022 con l'attuazione della cosiddetta "Riforma Cartabia"¹³ del 2022.

1.4. Il Decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123: il cosiddetto Decreto «Caivano»

Il Decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto Decreto «Caivano»), convertito con modifiche nella legge del 13 novembre 2023 n. 159, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile e alla sicurezza dei minori in ambito digitale, costituisce una delle più recenti modifiche legislative introdotte nel campo della sicurezza e della prevenzione della criminalità e della violenza minorile.

Le novità di rilievo penale di questo decreto sono numerose ed ampie, di cui si rimanda ad un approfondimento tecnico giuridico mirato¹⁴. Una delle principali novità del Decreto «Caivano» è stata, ad esempio,

¹¹ Il trasferimento è applicabile nei confronti di coloro che abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età (in passato era previsto dai 21anni in poi), qualora ricorrano particolari motivi di sicurezza e quando le finalità rieducativa non sono perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento. Indicazioni che in parte sono state modificate dalla legge n. 123/ 2023 (cfr. par. 1.4.).

¹² La giustizia riparativa è definita normativamente come "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore" (art. 42 Legge n. 150/2022),

¹³ Il filo conduttore degli interventi della riforma della giustizia contenuti nel Decreto legislativo n. 150/2022 è rappresentato dalla volontà del legislatore di: a) migliorare l'efficienza del processo e della giustizia penale, attraverso la transizione digitale e sviluppo del processo penale telematico e modifiche all'area delle indagini; b) modificare il sistema sanzionatorio e renderlo più tempestivo incentivando la definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi; c) disciplinare in modo organico gli interventi di giustizia riparativa per gli adulti e minori, in modo esaustivo ed organico la materia, definendo i suoi principi, gli attori, i programmi, i servizi, le metodologie ed i programmi di giustizia riparativa.

¹⁴ Marietti S., *Il Decreto Caivano: un commento puntuale*, Prospettive minori. VII Rapporto di Antigone, Roma, 2024; Bernardi S., *Convertito in legge il D.L. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili di interesse per il penalista*, *Sistema Penale*, novembre 2023; Camere dei Deputati, Provvedimento D.L. 123/2023, Servizio studi, XIX Legislatura, 6 novembre 2023, Roma.

l'introduzione di un nuovo reato, quale quello di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei soggetti minori, trasformando in tal modo in delitto quella che in precedenza era una contravvenzione. Ci interessa, tuttavia, sottolineare come, ai fini del nostro discorso, questo decreto introduce norme "restrittive" nell'area penale in generale ed in quella minorile.

Sebbene questo decreto non sia specifico per i soggetti minorenni, nell'introdurre delle restrizioni in merito alla violazione delle norme contenute nel Testo unico sulle droghe (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con l'innalzamento dei limiti edittali per il reato di spaccio per lieve entità (da 4 a 5 anni), coinvolge i giovani minorenni che, come è noto, solo soliti svolgere attività di spaccio di lieve entità. Come scrive Susanna Marietti: "portando il massimo edittale a cinque anni si vanno a includere i comportamenti legati alla lieve entità tra i reati per i quali si prevede, per minori e adulti, l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere" (Marietti, 2024).

Nel settore della giustizia minorile questa legge introduce modifiche "restrittive" che implicano una maggiore possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere e parallelamente minore possibilità di attuazione delle misure penali di comunità. Per quanto riguarda la misura della custodia cautelare, le nuove norme hanno abbassato il limite edittale massimo per l'applicazione

della custodia da 9 a 6 anni. Analogamente per quanto riguarda le misure cautelari non detentive il loro limite massimo edittale di pena detentiva è passato da cinque a quattro anni.

Nell'area degli interventi socioeducativi, la norma in esame ha introdotto un nuovo istituto giuridico (art. 27-*bis*, rubricato "Percorso di rieducazione del minore") che costituisce una nuova forma di definizione anticipata del procedimento penale del minore, simile per certi versi all'art. 28, in quanto prevede l'estinzione del reato. Questo nuovo articolo *prevede l'obbligatorietà* dei lavori socialmente utili o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. Diversamente dalla messa alla prova, tuttavia, questo istituto può essere disposto dal pubblico ministero ed è applicabile *durante le indagini preliminari* se i reati contestati non sono gravi. Relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/1988 la legge di conversione del Decreto-legge n. 123/2023 ha escluso l'applicabilità di questo istituto giuridico nei procedimenti che riguardano *reati di una certa gravità* (in particolare, per i delitti di omicidio doloso aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* c.p., rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, nn. 2, 3 e 3-*quinqüies* c.p.).

Il Decreto «Caivano» ha, inoltre, abolito le disposizioni che prevedevano l'ingresso del minore in I.P.M. per

aggravamento (per un periodo di un mese) dalla misura del collocamento in comunità, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla struttura. In questi casi può essere disposta la custodia cautelare in carcere senza limiti di tempo.

Nel campo della sicurezza degli Istituti Penali per Minorenni, sono state inserite nuove disposizioni sulla sicurezza degli Istituti che prevedono la possibilità per il magistrato di sorveglianza, su istanza del Direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni, di adottare provvedimenti di trasferimento agli adulti del detenuto maggiorenne che abbia causato disordini compromettendo la sicurezza dell'istituto oppure che abbia, con violenza o minaccia, impedito le attività degli altri detenuti, anche avvalendosi di uno stato di soggezione da lui indotto.

2. I minorenni ed i giovani adulti in carico al Servizio Sociale Minorenni

2.2. Il Servizio Sociale Minorenni: un'introduzione

L'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni (U.S.S.M.) è un servizio storico del Ministero della Giustizia. Le sue origini risalgono agli anni '30 con la Legge istitutiva del Tribunale per i minorenni. Ma è soprattutto con l'entrata in vigore della Legge n. 1085 "Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio" del 1962 che questo Ufficio è stato formalmente istituito con competenze in ambito amministrativo, civile e penale. Il trasferimento delle funzioni amministrative e civili agli enti locali, realizzato dal D.P.R. n. 616 del 1977 ha fatto sì che le sue competenze siano diventate quasi esclusivamente di natura penale¹⁵ (Caccia, 2015).

Il Servizio Sociale Minorenni nasce, in tal senso, come un servizio specialistico della giustizia minorile in quanto si occupa, nella gran parte dei casi, di ragazzi segnalati dall'Autorità Giudiziaria e dei minorenni e dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti limitativi della loro libertà personale per aver

¹⁵ L'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni a seguito di interventi normativi svolge alcune competenze anche in sede civile: in particolare assistenza ai minorenni vittime di reati sessuali (Legge n. 66 del 1996) e alle vittime di altre forme di sfruttamento sessuale e maltrattamento (Legge n. 172/2012).

commesso uno o più reati¹⁶. Come si avrà modo di evidenziare in seguito, la maggior parte dei minorenni che hanno fatto ingresso nel sistema penale rientrano in questa area penale esterna. Essa rappresenta, infatti, il settore nel quale i flussi di utenza sono quantitativamente più numerosi rispetto agli altri servizi minorili della giustizia.

Il Servizio Sociale Minorenni interviene a favore di tutti i minorenni che entrano nel circuito penale: dalla fase iniziale fino alla conclusione del percorso giudiziario. Tale attività si esplica nei confronti di tutti i minori sottoposti ad un procedimento penale che si trovano nell'ambito del Distretto di Corte d'Appello.

Sul territorio nazionale sono operativi 29 Uffici di Servizio Sociale Minorenni, di cui quattro sono collocati nelle Regioni del Nord-Ovest, cinque nelle Regioni del Nord-Est, quattro nel Centro Italia, dieci nelle Regioni del Sud e sei nelle Isole.

In linea con la finalizzazione educativa del processo penale minorile, l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni svolge un delicato compito che si colloca nella duplice cornice che oscilla tra due dimensioni che nell'operatività si intrecciano tra loro:

l'attività di controllo e quella di sostegno. La prima è espressione del mondo istituzionale della giustizia, della sanzione penale ma anche del percorso di responsabilizzazione del minore rispetto al reato commesso; la seconda dimensione, rimanda, invece, alla relazione di aiuto e all'accompagnamento socioeducativo. Essa rimanda all'agire delle comunità educanti nell'ambiente "libero" finalizzato alla promozione della crescita e autonomia del soggetto minorenne. In quest'ottica, l'assistente sociale valuta in *itinere* le esigenze educative del minore, adottando interventi socio educativi secondo un approccio integrato con la rete del sistema dei servizi sociali locali, così come delineato dalla legge quadro sul sistema dei servizi sociali (Legge n. 328/2000) e dalle ridisegnate competenze istituzionali con la Riforma del Titolo V della Costituzione in materia di servizi alle persone (Legge Costituzionale n. 3/2001), in un'ottica di prossimità, promozione e tutela dei diritti del minore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2021).

Tra le funzioni svolte dal Servizio Sociale Minorenni una delle più importanti riguarda l'accertamento delle caratteristiche di personalità del minore ai sensi dell'art. 9 del

¹⁶ In materia di organizzazione tecnica e funzionale degli U.S.S.M. si segnalano le seguenti circolari: Dipartimento giustizia minorile, Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Disciplinare N.°1, Uffici di Servizio Sociale Minorenni, Allegato alla circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013, *Modello di intervento e revisione dell'organizzazione dell'operatività del sistema dei servizi minorili della giustizia*; Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Direttiva del Capo Dipartimento, *Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per adulti*, 17 gennaio 2017 (Circolare n. 2/2017); Dipartimento giustizia minorile, *Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni*, Circolare Dipartimentale n. 5351 del 17 febbraio 2006, Roma.

D.P.R. n. 448/1988. Con questo termine si intende la realizzazione di un percorso di valutazione della personalità del minore di natura psico-sociale nella quale sono considerati gli aspetti e dinamiche intra-personali, familiari, sociali e ambientali, non intesi separatamente, ma nella loro interazione attiva e costruttiva (De Leo, 1990). Essa è, in altri termini, una valutazione dinamica che si sviluppa durante il processo e finisce solo al termine del percorso penale. Con la valutazione psico-sociale della personalità del minore sono forniti all'Autorità Giudiziaria gli elementi informativi/valutativi affinché la magistratura minorile abbia tutti gli elementi utili per prendere una decisione e adottare un provvedimento adeguato.

Va sottolineato che la complessità e la multifattorialità del fenomeno della devianza minorile, ampiamente evidenziata dalla letteratura, richiedono ai servizi operativi di privilegiare una metodologia, tra l'altro tipica della cultura del sociale, di stampo multidisciplinare che si struttura in lavoro in gruppo, in *équipe* multiprofessionali¹⁷ nelle quali la dimensione pedagogica dell'intervento si integra con quella, psicologica e socio-

ambientale. Secondo un'ottica multidimensionale in cui la dimensione individuale si intreccia con quella familiare e sociale e con l'implementazione di percorsi integrati fra sociale, sanitario, agenzie educative e servizi sociali territoriali (secondo un modello *multi-agency*¹⁸ e di sviluppo dell'*empowerment* di comunità).

Tutto ciò implica un impegno congiunto tra le diverse organizzazioni istituzionali e sociali che interagiscono insieme per un fine comune, grazie ad un lavoro persistente di "co-costruzione di reti" di inclusione sociale (Sanicola, 1994; Mastropasqua, 2004).

Il Servizio Sociale Minorenni svolge, infatti, una funzione importante di stretto collegamento tra il minore autore di un reato, la sua famiglia, la magistratura minorile, gli altri servizi minorili e le organizzazioni istituzionali (*in primis*: l'Ente locale, la scuola, le agenzie formative), il privato sociale ed il volontariato che operano nelle

¹⁷ Va segnalato che l'*équipe*, sotto sistema polispecialistico del lavoro sociale, dovrebbe, come affermavano Gaetano De Leo e Patrizia Patrizi diversi anni fa, è quella di ribadire, non tanto una sorta di "tuttologia" del sapere, peraltro poco funzionale rispetto all'interazione dei ruoli e alla messa in atto degli interventi", ma bensì considerare la necessità di una "differenziazione dei ruoli, alla luce però di quella competenza sovra-funzionale capace di individuare il punto di vita dell'altro nel proprio ragionamento specialistico" (*La formazione psico-sociale per gli operatori della giustizia*, a cura di Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi, Giuffrè, Milano, 1995, p. 16).

¹⁸ Come esempio di approccio *multi-agency* si veda il modello ecologico di "collaborazione a catena" tra servizi e organismi di diverse competenze professionali, che risulta essere molto efficace per le situazioni complesse e di particolare gravità adottato nel campo della cura e dei servizi contro la violenza all'infanzia (Wyckmans *et. al.*, 2015).

comunità territoriali di riferimento per l'educazione formale e non dei soggetti minorenni¹⁹.

L'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni interviene nell'attuazione delle misure cautelari non detentive (la misura delle prescrizioni e della permanenza in casa previste dagli artt. 20-21 del D.P.R. n. 448/1988), delle misure penali di comunità, delle pene sostitutive brevi e delle misure di sicurezza. Ed – inoltre – svolge un ruolo centrale nella progettazione e attuazione, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, del progetto socioeducativo previsto dall'istituto giuridico della “Sospensione del processo e messa alla prova del minore”, come sancito dall'art. 28 del D.P.R. n. 448/1988. Sebbene questo istituto sia stato recentemente modificato (*cf.* par. 1.4.), i provvedimenti di messa alla prova dei minorenni imputati costituiscono, ormai da moltissimi anni, uno dei principali capisaldi degli interventi a favore dei minori in area penale.

Infine, a conclusione di questa breve presentazione del servizio, va messo in evidenza che l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni si occupa anche nell'attuazione delle

misure cautelari detentive della custodia cautelare in carcere, del collocamento in comunità nell'esecuzione penale in carcere, in collaborazione con gli operatori degli Istituti Penali Minorili e delle comunità per minori; attività che è stata, per certi versi, rafforzata con l'attuazione del Decreto legislativo n. 121/2018 (*cf.* par. 1.3.).

2.3. Uno sguardo alla serie storica: i minorenni in carico dal 2002 al 2023²⁰


Nel corso della serie storica che considera gli anni che vanno dal 2002 fino al 2023 il numero di minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale Minorenni risulta essere complessivamente in aumento, ad eccezione dell'anno della pandemia (2020) che, come vedremo oltre, ha registrato un decremento generalizzato in tutti i servizi, specie quelli di natura residenziale.

Solo per fornire un'idea dei valori assoluti che stiamo presentando possiamo rilevare che i valori più elevati registrati nella serie storica risultano essere 21.848 soggetti nel 2016, 21.551 nel 2022 e 21.824 nel 2023. Tale

¹⁹ Il Decreto legislativo n. 121/2018 ha rinforzato questo ruolo assegnando agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni compiti di controllo, assistenza e sostegno durante l'esecuzione delle misure penali di comunità, rafforzando, inoltre, il ruolo dell'U.S.S.M. in qualità di referente diretto per l'Autorità giudiziaria.


²⁰ I dati di questa sezione, ove non indicato, si riferiscono ai minori in carico agli Uffici U.S.S.M. e sono riportati sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?frame11_item=1. Le fonti dei dati e dei grafici riportati, ove non espressamente indicato, sono una nostra elaborazione delle statistiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Sezione statistica, relative all'analisi dei flussi di utenza dei Servizi della giustizia minorile negli anni indicati.

aumento emerge anche dal calcolo delle singole variazioni percentuali calcolate per anno, dalle quali risulta che nell'arco degli anni si registrano quasi sempre valori positivi (ad esempio; +13%: 2007; +21%: 2008; +6%: 2009; +10%: 2011). Nei casi in cui le variazioni percentuali risultano negative esse non sono mai superiori al -6%.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Dall'osservazione dei dati della serie storica secondo la nazionalità, un aspetto importante riguarda il fatto che l'area penale esterna, di cui l'Ufficio di Servizio Sociale incarna – e la rappresenta in tutta la sua valenza –, è caratterizzata da un flusso di utenza prevalentemente composto da giovani di nazionalità italiana. Nel corso di venti anni l'incidenza più elevata di giovani stranieri è stata nel 2018 pari al 26% delle prese in carico. Gli italiani sono sempre in netta maggioranza: nel 2023, ad esempio, essi coprono il 78% delle prese in carico.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Un altro elemento rilevato, correlato a quest'ultimo aspetto, si riferisce all'aumento crescente registrato di italiani di sesso maschile. Quest'ultimi, a partire dal 2007 fino a 2011 hanno registrato variazioni percentuali sempre positive. Dal 2012 al 2015 si rileva un lieve decremento degli italiani che risulta maggiore nel 2017 con una variazione percentuale del -7%. Negli anni, i flussi dei soggetti stranieri, invece, sono più stabili e ciò almeno fino al 2011. Da questo anno fino al 2018 sono in aumento per poi diminuire in modo significativo con la pandemia (-17%).

Il periodo della post-pandemia, come in tutti i servizi minorili della giustizia, è stato caratterizzato da un aumento dei flussi di utenza. L'aumento presso gli U.S.S.M. ha riguardato in particolare gli italiani (+10,4), e, in forma minore, i giovani stranieri (+6%). Nel 2022 le variazioni percentuali sono minori e sostanzialmente analoghe tra i due gruppi (+4%: italiani: e +3%: stranieri). Nel

2023 solo gli stranieri crescono con un +3%, gli italiani, invece, sono stabili.

Le statistiche della serie storica mettono anche in evidenza l'andamento dei flussi di utenza transitati in questo Servizio secondo il genere e la nazionalità. Da questi dati si desume anzitutto la componente molto residuale della devianza femminile minorile che, come è noto, riguarda e coinvolge tutta l'area penale²¹. L'utenza femminile, infatti, rispetto a quella maschile oscilla da una incidenza del 12% nel 2002 all'11% nel 2013 fino ad arrivare a 9% nel 2023.

In secondo luogo, in questo Servizio l'utenza femminile italiana risulta essere superiore a quella straniera, diversamente dalla tendenza che si rileva nei servizi residenziali della giustizia minorile nei quali emerge che l'utenza femminile è in misura maggiore straniera.

Nel corso degli anni si rileva, inoltre, una diminuzione delle donne straniere: nei primi anni dal 2002 al 2007 l'incidenza percentuale delle straniere sul totale delle donne era intorno al 44-30%, negli anni successivi è

diminuita notevolmente, non superando, ad esempio, nel 2023, il 20%.

L'andamento dei flussi sul territorio nazionale, infine, mostra una variabilità secondo gli anni in esame. A titolo esemplificativo, se prendiamo come riferimento l'anno 2022, risulta che ai primi posti, fino a mille unità, ritroviamo in graduatoria i seguenti U.S.S.M.: Roma (VA: 2.111), Bologna (VA: 1.602), Palermo (VA: 1.350), Brescia (VA: 1.341), Napoli (VA: 1.328), Bari (VA: 1.324), Catania (1.244) e Firenze (VA: 1.086).


2.3. L'età dei soggetti in carico all'U.S.S.M.²²

Gli Uffici di Servizio Sociale del Ministero prendono in carico prevalentemente soggetti di minore età. Quest'ultimi rappresentano negli anni un'incidenza percentuale che oscilla, ad esempio, dal 73% nel 2014 al 68% nel 2022. Tra i soggetti minorenni, l'età prevalente è quella dei diciassettenni, seguiti dai sedicenni, dai quindicenni, con una

²¹ Se consideriamo il numero complessivo delle persone segnalate dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale Minorenni dell'anno 2022 risulta che su un totale di 12.524 soggetti solo 1.431 erano di sesso femminile, pari al 13% del totale dei soggetti segnalati (Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della giustizia minorile*. Anno 2022, Sezione statistica, Roma, 2023). Per un approfondimento: 2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia (a cura di) Isabella Mastropasqua e Maria Stefania Totaro, *I numeri pensati*, in *Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa*, Gangemi Editore, Roma, 2013. Per quanto riguarda gli adulti si veda anche, Capobianchi A., *Gli imputati adulti: un profilo* in Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma, 2020.

²² Si fa presente che i dati relativi all'età rappresentano i soggetti che risultano essere in carico per la prima volta agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni. Per questa variabile, inoltre, si segnala che il periodo di riferimento è stato dal 2014 al 2022 poiché i dati relativi agli anni: 2013 e 2023 non sono comparabili.

frequenza massima del 15% e quattordicenni che riportano un valore massimo del 6%.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Dall'osservazione nel tempo delle prese in carico dei soggetti dall'U.S.S.M. secondo l'età si evince che i giovanissimi di 14 anni italiani sembrano registrare un lieve aumento. Va tuttavia sottolineato che questo gruppo presenta una incidenza percentuale molto bassa: nel 2022 esso copre solo il 5% dei casi. I quindicenni mostrano fino al 2020 una diminuzione (eccetto per il 2018) ed un aumento, dopo la pandemia, di italiani e stranieri. Anche se nel 2022 l'aumento coinvolge maggiormente gli stranieri (variazione percentuale: +32%) rispetto ai minori italiani (+9%). Gli italiani sedicenni, specie negli ultimi anni, sono in diminuzione, mentre, gli stranieri in aumento (2022: +33% rispetto al 2021). L'andamento nel tempo dei

diciassetenni sembra essere piuttosto stabile sia tra gli stranieri che tra gli italiani. I giovani adulti, invece, evidenziano una maggiore variabilità e sembrerebbe che essi siano tendenzialmente in aumento²³, specie per quanto riguarda gli italiani. Nel corso del periodo 2014-2022 l'incidenza dei giovani adulti varia dal 35% al 27%. Nel 2022 essa è aumentata al punto da superare in valori assoluti i soggetti diciassetenni.

2.4. I minori stranieri: il paese di provenienza

Come indicato da diversi studiosi, i minorenni stranieri costituiscono un "universo" di categorie di ampio respiro, molto eterogenee tra loro (Balestrieri, 2013). Essi costituiscono delle vere e proprie realtà "al plurale" che difficilmente emergono dalle statistiche ufficiali. Alcuni studi di settore hanno, a questo proposito, provato a delineare alcune tipologie che rientrano nelle caratteristiche dei minori immigrati, facendo emergere significativi profili dei giovani stranieri nella giustizia espressione di diverse condizioni psico-sociali, caratteristiche e tipologie di reati commessi.

Ai fini del nostro lavoro, per meglio evidenziare i dati in esame, possiamo riprendere in particolare uno studio realizzato in questo campo (Totaro, 2013), distinguendo i minori stranieri secondo l'area geografica di

²³ Ciò può essere in parte attribuibile alla legge n. 117 dell'11 agosto 2014 (cfr. par. 1.2.).

provenienza. Nel primo gruppo, ritroviamo i minori stranieri “comunitari” provenienti dai paesi dell’Unione europea. Storicamente sono soggetti provenienti dalla Romania, come si vedrà a breve. Il secondo gruppo comprende i minori stranieri provenienti dai paesi europei non comunitari, soprattutto quelli dell’Est europeo (Ex Jugoslavia e Albania). Relativamente a questi due gruppi, studi precedenti hanno ipotizzato che si tratta spesso di soggetti stranieri nati in Italia, solitamente indicati come minorenni di “seconda generazione” appartenenti a famiglie radicalmente inserite da tempo nel territorio italiano (Massaro, 2023). Ma non solo: sono inclusi anche minori di prima generazione che sono entrati in Italia da piccoli con le loro famiglie. Questi ragazzi sono spesso espressione di diversi disagi che, a vari livelli, condizionano il loro percorso di crescita educativa e di integrazione culturale; laddove appare, ad esempio, essere in aumento il contrasto tra appartenenze identitarie “multiple”, dissonanti tra loro ed il legame crescente di questi ragazzi con realtà territoriali periferiche multietniche e gruppi di *gang* giovanili ad alta intensità criminogena.

Al terzo gruppo appartengono i minori nomadi caratterizzati da una forte presenza femminile di giovane età. Dai dati

disponibili sappiamo che i nomadi sono abitualmente provenienti dalla Croazia, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Serbia e dalla Romania, solitamente indagati per reati di furto.

Al quarto gruppo, rientrano i minorenni stranieri soli, indicati nella letteratura come “Minori Stranieri Non Accompagnati” (M.S.N.A.). Come è noto, si tratta di ragazzi che, giunti in Italia senza i loro genitori, sono stati spinti a migrare dalla povertà dei paesi di origine e/o dalle calamità naturali, guerre e persecuzione politiche o religiose. Spesso hanno vissuto esperienze migratorie molto traumatiche con attraversamenti via mare e via terra nel corso dei quali hanno messo a rischio la loro stessa incolumità personale²⁴.

Come si evince dal grafico in basso, le aree geografiche di provenienza dei soggetti stranieri in carico all’U.S.S.M. sono cambiate nel corso degli anni. Il primo punto di osservazione che emerge dai dati riguarda l’aumento crescente dei minorenni e giovani adulti provenienti dal continente africano che registrano variazioni percentuali di anno in anno sempre positive (ad eccezione dell’anno della pandemia). Va segnalato che tale aumento coinvolge in particolar modo i giovani stranieri maschi che, ad esempio, nel

²⁴ Sulle problematiche di integrazione socioculturale dei Minori Stranieri Non Accompagnati molto utile è il volume: UNICEF, UNHCR and OIM, *A un bivio. La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, Fondazione ISMO, 2019; ed i Rapporti sull’Osservatorio Nazionale M.N.S.A. curati dal Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI). Argento G., De Rosa, *Minori sulla carta, adulti nella vita: leggere i bisogni e le competenze dei MSNA*, Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019.

2023 coprono il 49% dei giovani stranieri in carico all'U.S.S.M.


Un altro elemento di interesse conoscitivo riguarda la forte diminuzione dei giovani stranieri, sia maschi che femmine, provenienti dai paesi dell'Unione europea, che varia da un valore percentuale del 28% nel 2013 fino ad un valore del 17% registrato nel 2023.

I flussi dei minorenni provenienti da altri paesi europei, sia per quanto riguarda i maschi che le femmine, presentano un andamento simile al gruppo precedente: in decremento con un lieve scarto rispetto al gruppo degli stranieri provenienti dai paesi dell'Unione europea. I giovani americani costituiscono una minoranza rispetto agli altri gruppi: nel 2023, rappresentano solo il 5% dei giovani stranieri in carico ai servizi. I giovani asiatici, inoltre, sebbene rappresentino una minima quota sul totale (con un'incidenza percentuale che oscilla dal 4% al 7%) sembrano essere in lieve aumento, soprattutto dopo la pandemia (+ 14% nel 2022 rispetto al 2021).

Dalla graduatoria sui paesi di provenienza più ricorrenti dei minori stranieri emerge l'incidenza in tutti questi anni, fino alla pandemia, dei giovani rumeni che si collocano al "primo" posto dal 2013 fino al 2019; dal 2020 in poi essi sono stati

"sostituiti", per così dire, dai giovani provenienti dal Marocco che precedentemente occupavano la seconda posizione. Al terzo posto in graduatoria si collocano i giovani albanesi con un andamento stabile nel tempo con un lieve decremento nel 2023. Al quarto posto in graduatoria prevale l'area del nord Africa con i minori provenienti dalla Tunisia e dall'Egitto, quest'ultimi sembrano aver in qualche modo sostituito i giovani provenienti dalla Croazia e dalla Bosnia²⁵.


Per le ragazze straniere prese in carico da questo Servizio risulta che l'area geografica di provenienza prevalente sono i paesi dell'Unione. Sul totale delle straniere questo gruppo incide, infatti, nella misura del 38% nel 2023, del 49% nel 2015 e nel 45% nel 2021. In particolare, esse provengono dalla Romania e dalla Croazia. Le ragazze che provengono da altri paesi europei sono, inoltre,



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

²⁵ Vedasi dati presenti sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?frame11_item=1.

in prevalenza provenienti dall'Albania, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Serbia e dall'Albania. Le ragazze straniere provenienti dal continente africano sono in misura maggiore marocchine o nigeriane.




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

2.5. I Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)

Dal monitoraggio del Dipartimento giustizia minorile e di comunità risulta che, nel corso degli anni, i minori stranieri soli sono stati particolarmente incidenti soprattutto nel triennio 2017-2019. In termini di variazioni percentuali rispetto all'anno precedente l'anno più critico è stato il 2017 (+75%). Nel 2018 è stato, inoltre, raggiunto il valore massimo finora di M.S.N.A. presi in carico da questo Servizio (VA: 1.292).

Nel 2023 i M.S.N.A. in carico presso gli Uffici U.S.S.M. comprendono il 22% dei casi rispetto al restante 78% di stranieri non comunitari. Questi minorenni comunemente




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

provengono dal continente africano. In particolare, dalla Tunisia, dall'Egitto e dal Marocco. Nel campo della giustizia minorile, questi giovani sono portatori di problematiche psicosociali complesse, con comportamenti molto oppositivi nei confronti delle istituzioni, e maggiormente esposti a disagi psico-sociali, spesso correlati all'assunzione e abuso di farmaci e di sostanze stupefacenti.


2.6. Le tipologie di reato²⁶

Come è noto, i reati contro il patrimonio costituiscono la tipologia più frequente dell'area penale in generale così come in quella minorile²⁷. Relativamente ai minorenni e giovani adulti seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale Minorenni risulta che rientrano in questa tipologia poco meno della metà dei reati commessi dai giovani seguiti dall'U.S.S.M. Nel 2016, ad esempio, il 50% dei reati si concentra in questa tipologia di reato, nel 2023 l'incidenza percentuale scende al 43%.



Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai servizi minorili. Approfondimento sui minori stranieri non accompagnati. Anno 2023, Sezione statistica, Roma, 2024.*

Se consideriamo l'andamento dei delitti contro il patrimonio nel tempo si osserva che, rispetto alle altre tipologie di reato, esso appare più dinamico: in crescita fino al 2016, specie degli stranieri, per poi diminuire fino alla pandemia (-10%). Dal 2021 si rileva un lieve aumento (+3%) che sembra coinvolgere maggiormente gli italiani maschi e, con una incidenza variabile, gli stranieri. Nel 2023, ad esempio, ritroviamo il 37% di reati commessi dagli stranieri contro il 67% dei reati degli italiani.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

²⁶ I dati di questo paragrafo si riferiscono al totale dei reati a carico dei soggetti in carico all'U.S.S.M. e che nei confronti di un minore possono essere possibili più imputazioni di reato.

²⁷ Ciò risulta anche dai dati recenti raccolti nelle seguenti pubblicazioni dell'Istat: Istat, *Annuario statistico italiano, Sezione giustizia, criminalità e sicurezza*, Roma, 2023; Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma, 2020.

In questa tipologia sono più frequenti i reati di furto, rapina, danni a cose, animali e terreni, ricettazione ed estorsione. Nel corso degli anni emerge una diminuzione dei reati di furto che sono passati dal 53% al 41% nel 2023 e, parallelamente, un aumento dei reati di rapina dal 21% al 28%. I reati di danno a cose, animali, terreni, quello di ricettazione ed estorsione (5%) sembrano essere più stabili nel tempo.


Ai reati contro il patrimonio seguono i reati commessi contro la persona. Questa tipologia di reato, rispetto a quella precedente, presenta un andamento più lineare e crescente negli anni, con una incidenza percentuale che varia dal 24% (triennio: 2013-2014), al 33% nel 2023.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Nel decennio in esame, infatti, ad eccezione del 2017 e dell'anno della pandemia (2020), i valori delle variazioni percentuali per anno sono sempre positivi. L'aumento

sembra coinvolgere sia i giovani italiani che stranieri. I reati commessi dagli stranieri, inoltre, sembrano essere in aumento, sebbene essi siano meno numerosi rispetto ai reati commessi dagli italiani, con un'incidenza che oscilla dal 20% nel 2013 al 27% nel 2017. E ciò si evince dall'andamento crescente dei loro valori assoluti che si attestano, ad esempio, nel 2023, ad un valore che risulta essere il più alto negli ultimi dieci anni (VA: 4.695).



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.


Le fattispecie di reato più rappresentative di questa tipologia sono soprattutto i reati di lesioni personali volontarie con valori percentuali che oscillano dal 40% al 44%, seguono i reati di violenza privata e minaccia (dal 20% nel 2023 al 25% nel 2013), i reati di ingiuria e diffamazione²⁸, i reati di violenza sessuale (6-7%), percosse (4-5%) e rissa (5-6%). A questi reati, si aggiungono i reati di

²⁸ Il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) è stato depenalizzato con il Decreto legislativo n. 7/2016.


stalking con un'incidenza del 5% dal 2020, i reati di pornografia e prostituzione minore²⁹ (con un'incidenza del 3% nel biennio 2022-2023 ed i reati di omicidio (volontario e tentato) che presentano un'incidenza del 2%. Al terzo posto ritroviamo i reati contro l'incolumità pubblica. Questa tipologia oscilla tra il 9% ed il 13% sul totale dei delitti. Fino al 2019 l'andamento dei delitti di questa tipologia è stato in aumento: le variazioni percentuali per anno sono, infatti, sempre positive anche se di lieve entità, ad eccezione dell'anno 2016 che registra +13%. Con la pandemia i valori diminuiscono (-11%) per poi aumentare nel 2021 e diminuire del 4% nel 2022. Complessivamente sembrerebbe che questa tipologia sia in decremento, ma di lieve entità. In essa sono, inoltre, prevalenti gli italiani rispetto agli stranieri, anche se, come per i reati contro la persona, gli stranieri in valori assoluti sono aumentati quasi

del doppio rispetto al 2013. Nel dettaglio, in questa tipologia rientrano essenzialmente i reati connessi alla violazione della legge sulle sostanze stupefacenti (T.U. n. 309/1990) che rappresenta quasi la totalità dei reati contro l'incolumità pubblica.

In quarta posizione si rilevano reati commessi contro lo Stato, le altre istituzioni e l'ordine pubblico con valori percentuali che variano negli anni dal 5% all'8%. L'andamento nel tempo di questa tipologia di reato mostra un aumento crescente, ad eccezione dell'anno della pandemia. Dopo la pandemia, l'incremento ha coinvolto sia gli italiani (+20%) che gli stranieri (+16%). Tra i reati maggiormente frequenti ritroviamo in questa tipologia il reato di violenza, resistenza e oltraggio al Pubblico Ufficiale.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

In quinta posizione ritroviamo i reati commessi contro la fede pubblica, in

²⁹ In questa categoria sono maggiormente frequenti i reati di pornografia minorile.

particolare il reato di falsità in atti e persone, che presenta un'incidenza massima del 2%. L'andamento di questa tipologia di reato è crescente fino al 2019 (ad eccezione dell'anno 2017 con -8%.) per poi aumentare, soprattutto dopo la pandemia (nel biennio 2021-22 rispettivamente del 13% e 10%).



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Per questa tipologia di reato, negli anni, i valori degli italiani e degli stranieri quasi si equivalgono. Nell'ultimo triennio sembrano, invece, essere maggiormente presenti gli italiani, gli stranieri sembrano in decremento. Tra i reati contro la fede pubblica ritroviamo soprattutto il reato falsità in atti e persone. Infine, l'ultima tipologia di reato esaminata è quella relativa ai reati commessi contro la famiglia, la moralità e il buon costume che registrano nel corso degli anni un'incidenza percentuale che varia dall'1% al 2%. L'andamento negli anni di questa tipologia mostra una crescita dei valori, almeno fino al 2021 per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Essa copre in misura maggiore i


giovani italiani, gli stranieri sono, infatti, presenti nella misura del 17% circa. Come potevamo aspettarci, l'anno della pandemia ha registrato un aumento complessivo di questa tipologia del +20%. Aumento che assume un valore del 21% per gli italiani e del 13% per gli stranieri. Per gli stranieri, inoltre, l'anno 2021 registra un aumento del 37%, contro il 10% degli italiani. In questa tipologia i reati più frequenti sono i maltrattamenti in famiglia che nel 2023 coprono circa il 90% dei reati contro la famiglia. In conclusione, il reato prevalente, in tutti gli anni in esame, è quello di furto, seguito dal reato di lesioni personali (anni: 2013-2016; e 2020-2022). Al terzo posto si rilevano i reati connessi alla violazione legge sulle sostanze stupefacenti (anni: 2014-2016; 2020-2021) ed il reato di lesioni volontarie (anni 2017-2019). L'anno 2023 presenta al terzo posto il reato di rapina che è prevalente nella posizione successiva del quarto posto. In quinto posizione si rilevano i reati di violenza private e minacce, ricettazione. Sempre in quinta posizione nell'ultimo triennio si rilevano i reati di violenza resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

2.7. Le tipologie di reato delle ragazze in carico all'U.S.S.M.

Le giovani ragazze in carico agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni, come per i maschi, sono soprattutto coinvolte nei reati contro il patrimonio, sebbene esse

presentino una incidenza molto più bassa che oscilla dall'11% (nel 2013-2014; 2019) all'8% nel 2023. Tradizionalmente nella giustizia minorile le ragazze in area penale sono sempre state in misura maggiore straniere. Dall'analisi dei dati si evince che questa tendenza si sta modificando: in tempi a noi più recenti, il divario sempre esistito tra le ragazze straniere e ragazze italiane, che vedevano le prime maggiormente indagate per questa tipologia di reato, specie quello di furto, sembra essere in forte diminuzione. Come si evince dal grafico, le femmine mostrano sia una sostanziale diminuzione sia un allineamento tra il gruppo delle italiane con quello delle straniere.

Come per i maschi, anche per le giovani donne, i reati contro la persona si collocano al secondo posto. Le ragazze, tuttavia, sono coinvolte sempre meno in questa tipologia di reato (11% nel 2013; l'8% nel 2023). Si osserva inoltre che, quando accade, risultano essere in misura maggiore italiane.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Le ragazze, rispetto ai maschi, sono maggiormente coinvolte nella tipologia di reati contro lo Stato e le altre istituzioni e l'ordine pubblico che si colloca al terzo posto. Si tratta di reati commessi in misura maggiore dalle ragazze italiane. Questa tipologia ha raggiunto il suo valore massimo nel 2021 sia per quanto riguarda le ragazze italiane (VA: 304) che per le straniere (VA: 121).

Per quanto riguarda i reati contro l'incolumità pubblica si segnala che sono commessi in prevalenza dai giovani maschi e, se sono commessi da donne, molto probabilmente sono italiane. I reati contro la fede pubblica, complessivamente in lieve aumento anche per le femmine, hanno visto fino al 2020 una prevalenza di giovani straniere, superate poi dalla pandemia dalle giovani italiane. Infine, i reati contro la famiglia quando sono coinvolte le ragazze, quest'ultime risultano essere in misura maggiore italiane.


2.8. I provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria

Dall'analisi dei provvedimenti adottati nei confronti dei minori e giovani adulti in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni risulta che, in netta maggioranza, in tutti e dieci anni, è stato applicato l'istituto giuridico della "Sospensione del processo e messa alla prova del minore" (art. 28 D.P.R. n. 448/1988; *cfr.* par. 2.8.1.), al quale seguono i provvedimenti di applicazione delle misure

cautelari non detentive (artt. 20 e 21, D.P.R. n. 448/1988), le misure penali di comunità, le sanzioni sostitutive e le misure di sicurezza.

2.8.1. La sospensione del processo e messa alla prova del minore (art. 28 D.P.R. n. 448/1988)

La rilevanza educativa della messa alla prova del minore, fiore all’occhiello delle “Disposizioni sul processo penale minorile”, emerge in maniera evidente dall’andamento delle statistiche che mostrano una continua crescita di tali provvedimenti dal 1993 fino ai nostri giorni. Se distinguiamo i dati per nazionalità dei minori emerge che l’incidenza percentuale di questo dispositivo è nell’80% dei provvedimenti emessi in tal senso a




Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile e di comunità, *La sospensione del processo e messa alla prova del minore (art. 28 D.P.R. 448/88), anno 2023, Roma, 2024*

favore di minori/giovani adulti italiani e nel 20% stranieri (dato riferito al 2023).

L’andamento crescente di applicazione dell’art. 28 risulta anche dal monitoraggio del Dipartimento dal quale si evince che, soprattutto dopo la pandemia, il numero di minori in art. 28 aumenta notevolmente (+48%: italiani) per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Nel 2021, ad esempio, si rileva il valore assoluto più alto di minori in art. 28 nel corso del decennio 2013-2023 pari a 4.190 soggetti³⁰.

Un altro elemento da segnalare che non fa altro che confermare quello che da tempo gli studiosi ed i tecnici del settore hanno messo in evidenza riguarda la maggiore presenza di giovani italiani rispetto agli stranieri. I minori stranieri sottoposti ad un provvedimento di art. 28, nel periodo 2013-



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

³⁰ Questi dati considerano come unità di raccolta i soggetti nei confronti dei quali è stato applicato questo dispositivo.

2023, oscillano mediamente come valori percentuali tra il 18 % ed il 22%. Nel 2023, ad esempio, solo il 22% dei giovani in messa alla prova è straniero. È da evidenziare, tuttavia che, nonostante la bassa incidenza generalizzata di minori stranieri in messa alla prova, si registra nel tempo un loro aumento che è stato considerevole nel 2016 e dal 2020 in poi (+30% nel 2021; +15% nel 2023).


2.8.2. Le misure cautelari non detentive e le misure penali di comunità³¹

I provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria di applicazione delle misure cautelari non detentive³², diversamente dall'art. 28, risultano essere in netto calo. Essi variano da un valore assoluto registrato nel 2013 di 3.538 provvedimenti ad un valore di solo 663 dispositivi emessi nel 2023. Tale diminuzione coinvolge sia gli italiani che gli stranieri.

Analogamente i provvedimenti di applicazione delle misure penali di comunità sono anch'essi abbastanza esigui, aspetto che conferma la residualità dell'area dell'esecuzione penale minorile. Si rilevano, ad esempio, 594 provvedimenti di questo tipo nell'anno 2023. Quest'area, tuttavia, sembra evidenziare nel decennio in esame un lieve aumento di applicazione di queste misure

che ha coinvolto fino a prima della pandemia sia gli italiani che gli stranieri, facendo diminuire la forbice tra questi due gruppi. Dopo la pandemia, tuttavia, l'aumento è stato esclusivamente dell'utenza italiana.

I provvedimenti relativi alle sanzioni sostitutive e alle misure di sicurezza presentano valori molto bassi. Le misure sostitutive registrano un valore minimo di 20 nel 2023 e un valore 49 provvedimenti nel 2013; analogamente le misure di sicurezza sono state solo 58 nel 2013 fino ad un valore di 99 nel 2019. L'unica eccezione a questo valore è rappresentata dall'anno 2023 che ha registrato 113 provvedimenti, di cui 92 riferiti a italiani in misura di sicurezza.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

³¹ I dati in questa sezione si riferiscono ai provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria.

³² Le misure cautelari non detentive sono la prescrizione e la permanenza in casa ai sensi degli artt. 20-21 del D.P.R. n. 448/1988.

3. I minorenni ed i giovani adulti negli Istituti Penali Minorili³³

3.1. L'Istituto penale per i minorenni: un'introduzione

Gli Istituti Penali per Minorenni (I.P.M.) sono stati previsti nel Decreto legislativo n. 272 del 1989, contenente le “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448 recante disposizioni sul processo minorile a carico di imputati minorenni”. Gli Istituti Penali per Minorenni con la normativa degli anni '90 hanno, di fatto, preso il posto delle strutture e dei servizi minorili che accoglievano, a livello residenziale o diurno, i minorenni in area amministrativa, civile e penale. Prima della nascita degli I.P.M. erano previsti: le Case di rieducazione, gli Istituti di osservazione, le prigioni-scuola, gli istituti e i gabinetti medico psico-pedagogici³⁴ ed i riformatori giudiziari. Questi servizi, regolamentati dalla legge sui Tribunali per i minorenni, erano

governati a livello locale dai Centri di rieducazione per i minorenni (attualmente denominati *Centri di giustizia minorile*).

Con la nuova legge del 1989 gli Istituti Penali per i Minorenni sono diventati, dunque, i nuovi spazi e luoghi di esecuzione della punizione penale minorile. Nel corso degli anni, il loro funzionamento è stato principalmente normato dalla legge sull'Ordinamento Penitenziario (Legge del 26 luglio 1975, n. 354), ancora in vigore per le parti che non sono state modificate dalle norme più recenti, in particolar modo dal D. Lgs. n. 121/2018 (*cf.* par. 1.3.)³⁵.

Gli Istituti Penali per i Minorenni ospitano soggetti minorenni e maggiorenni fino al venticinquesimo anno di età secondo la loro posizione giuridica: soggetti in custodia cautelare oppure giovani condannati alla pena detentiva. La finalità istituzionale degli I.P.M. è quella di dare attuazione ai provvedimenti privativi della libertà personale da un'Autorità Giudiziaria, garantendo il rispetto dei diritti soggettivi dei minori

³³ I dati di questa sezione, ove non indicato, si riferiscono agli ingressi negli I.P.M. e sono riportati sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?frame11_item=1.

³⁴ Come scrivono Massimo Pavarini e Matilde Becchi di fatto non sono state mai costruite né le prigioni scuola, né tanto meno i laboratori. Gli istituti medico psico-pedagogici hanno avuto una vita breve e ne fu disposta la loro chiusura agli inizi degli anni '70. (Becchi M., Pavarini M., *Potere giudiziario e governo locale nell'amministrazione della giustizia minorile: il quadro normativo e le diverse ipotesi interpretative*, *Potere giudiziario, enti locali e giustizia minorile*, (a cura di) Bergonzini, L., Pavarini, M., Il Mulino, Bologna, 1985.

³⁵ Sull'assetto organizzativo degli Istituti Penali Minorili si vedano, ad esempio, le seguenti circolari: Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile, *Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni*, Circolare del 17 febbraio 2006, Roma; Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile, Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Disciplinare N.º2, *Istituti penali per i minorenni*, Allegato alla circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013, *Modello di intervento e revisione dell'organizzazione dell'operatività del sistema dei servizi minorili della giustizia*, Roma.

detenuti (diritto alla salute e alla crescita psico-fisica, diritto all'istruzione, al lavoro, alla socializzazione, diritto al mantenimento dei legami significativi). Gli Istituti Penali Minorili operativi sul territorio nazionale sono in totale 17, di cui cinque Istituti sono collocati nelle Regioni del Nord, due nelle Regioni centrali, cinque nel Sud Italia e cinque nelle isole.

L'attività di osservazione e trattamento in Istituto è svolta da un *équipe* multidisciplinare che elabora il programma educativo personalizzato in grado di favorire i processi educativi di responsabilizzazione e socializzazione del minore autore di reato prevedendo la partecipazione del giovane ad attività scolastiche, formative, culturali e di animazione, effettuate in collaborazione con Enti e associazioni del privato sociale e del volontariato.

C'è da dire che questa misura cautelare, sebbene sia eseguita in un contesto altamente specializzato con figure professionali specialistiche, disciplinato secondo le norme del regime penitenziario minorile e organizzato in aree specifiche (area amministrativa, educativa, contabile e della sicurezza), orientato, per quanto possibile, a considerare in modo prioritario le esigenze educative del minore, è pur sempre una misura restrittiva grave, che priva completamente (anche se temporaneamente) il minore della sua libertà personale, sottoponendolo ad una privazione che può avere delle conseguenze negative per la sua crescita e per il raggiungimento

di una autonomia personale ed un sano equilibrio psico-fisico. Da questo punto di vista, la nuova normativa indicata nel D. Lgs. n. 121/2018 ha provato a costruire una organizzazione interna ed esterna al carcere pensata in funzione dell'obiettivo educativo che assume una valenza prioritaria grazie anche all'ausilio degli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio, attraverso modalità operative che privilegiano l'interdisciplinarietà, la multi-professionalità, l'interconnessione e valorizzazione delle risorse sociali e il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno.

Va sottolineato che, al là delle norme, il carcere minorile, forse oggi molto di più del passato, è "un carcere vivente" fatto di un insieme di persone che una per una, nessuno escluso, determinano l'essenza dell'istituzione stessa e quindi ne hanno la responsabilità" (Lombardi Vallauri, 2008, p. 63). Possiamo forse affermare che "è carcere", nel senso che si produce e si elabora un'idea, una rappresentazione, ma anche una operatività del "carcere" alla luce delle visioni (anche talvolta dissonanti), delle immagini, dei pensieri e delle azioni delle persone che in esso interagiscono nelle loro singolarità e appartenenze comuni.



3.2. Gli ingressi di minori e giovani adulti in I.P.M.: uno sguardo alla serie storica (1991-2023)

I primi dieci anni della serie storica sugli ingressi negli I.P.M. sono anni in cui si registrano i valori assoluti più elevati degli ultimi 30 anni. È, infatti, il decennio in cui i valori assoluti dei minorenni e dei giovani adulti negli Istituti minorili oscillano da 2.314 nel 1993, valore più alto in assoluto nella storia della giustizia minorile, fino a 1.644 ingressi nel 2001.

Se esaminiamo l'andamento nel tempo delle entrate in I.P.M., si evince, dopo un aumento dal 1991 al 1992 del 17%, una crescente diminuzione dal 1994 fino al 2001, anche se i numeri complessivi sono ancora abbastanza elevati con valori superiori a 1.600 ingressi. In questo decennio si rileva una presenza media di 617 unità nel 1994 contro 356 detenuti nel 1991, valore più basso del primo decennio.


Nel secondo decennio (2002-2012), i valori assoluti degli ingressi in I.P.M. sono sempre superiori alle 1.200 unità fino a raggiungere il valore più alto nel 2004 con 1.524 ingressi. In questo stesso periodo, l'andamento nel tempo degli ingressi in I.P.M. sembra mostrare un lieve decremento. Se consideriamo le variazioni percentuali di anno in anno si rileva, tuttavia, che le diminuzioni sono state nel massimo del 9%. In questo arco temporale, la presenza media nelle carceri minorili oscilla da un valore più

elevato di 508 detenuti nel 2012 fino ad un valore più contenuto di 418 detenuti nel 2006.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Una modifica legislativa di questo decennio è stata la legge sull'indulto del 2006³⁶ che ha prodotto i suoi effetti a partire già dal secondo semestre del 2006 in termini di decremento del numero di entrate di giovani in esecuzione dei provvedimenti di condanna e, contestualmente, di uscite dal carcere minore.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

L'ultimo decennio (2013-2023) mostra una maggiore variabilità rispetto al periodo precedente. Nel 2013, ad esempio, si riscontra il valore più alto, con 1.201 ingressi, contro 713 nell'anno della pandemia, valore più basso in assoluto. La pandemia ha, infatti, comportato un decremento maggiore rispetto a quello che abbiamo visto nei servizi U.S.S.M. (variazioni percentuali: -30% rispetto al 2019) che ha riguardato in misura

maggiore gli italiani (-41%) e meno gli stranieri (con -17%).

Va, tuttavia, evidenziato che, a prescindere dalla pandemia, negli anni precedenti, i valori erano già scesi sotto le mille unità (nel 2014: VA: 992). Tale diminuzione è spiegabile in parte dall'entrata in vigore della legge n. 117 dell'11 agosto 2014 che, tra le varie modifiche, come si è affermato (*cf.* par. 1.2.), ha disposto per i minorenni dei limiti all'applicazione della custodia preventiva in carcere. Ciò risulta confermato anche dalla diminuzione delle presenze nel 2014³⁷. In questo anno sono, infatti, mediamente presenti sul territorio nazionale 365 detenuti.

Negli anni successivi alla pandemia si registra un aumento degli ingressi: nel 2021 l'aumento è del 17% e riguarda in prevalenza i giovani italiani (+32%), nel 2022 l'aumento è del 26% e, questa volta, si tratta in misura maggiore di giovani stranieri che incidono con una variazione percentuale del 47%.

Solo per dare un'idea della distribuzione degli ingressi dei soggetti presso gli I.P.M. distribuiti nei singoli territori i seguenti Istituti sono quelli che hanno registrato più di 100 ingressi nel corso del 2022: Milano (VA: 264), Torino (VA:164), Roma

³⁶ Legge del 31 luglio 2006, n. 241.

³⁷ Va tuttavia sottolineato che nello stesso anno si registra un aumento (+33% rispetto al 2013) degli ingressi per esecuzione pena come effetto parziale dell'innalzamento dell'età dei giovani adulti in attuazione della Legge n. 117/2014.

(VA: 151), Nisida (VA: 143), Bologna (VA: 142).

L'anno 2023, infine, segna un aumento del 15% per gli italiani contro il 3% degli stranieri. Gli ultimi mesi del 2023 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto «Cai-vano» che ha previsto, tra le varie modifiche, l'estensione dei requisiti per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per alcuni reati (*cf.* par. 1.4.). Gli effetti di questo decreto emergono in maniera evidente anche se consideriamo i dati provvisori del Dipartimento sulle presenze dei detenuti alla data del 31 agosto 2024. Dove risultano presenti in totale, sul territorio nazionale, 580 detenuti (di questi 300 italiani e 280 stranieri)³⁸, contro il dato sulle presenze medie, riferite all'intero anno (2023), che è stato pari a 425 unità.

3.3. L'utenza femminile negli I.P.M.

Come si è visto per l'U.S.S.M., l'utenza dei servizi minorili della giustizia è prevalentemente di sesso maschile.

Dai dati della serie storica si rileva che sono soprattutto le ragazze di nazionalità straniera ad essere collocate presso gli Istituti Penali Minorili³⁹. In dieci anni, ad esempio,

l'incidenza degli ingressi delle straniere è stato dell'80% sul totale degli ingressi delle ragazze. Le ragazze italiane sono sempre scarsamente presenti con ingressi molto stabili negli anni (circa il 2%). Nel 1997 si registrarono, ad esempio, 371 ingressi in carcere di ragazze straniere, valore che risulta essere il più elevato nella storia. Nel corso della serie storica le ragazze straniere in carcere oscillano da una incidenza del 20% negli anni 1997 e 1999 fino ad arrivare all'9% nel 2011. Dopo ventisei anni, nel 2023, i valori assoluti degli ingressi in I.P.M. delle ragazze straniere sono scesi vertiginosamente a 36 unità, con un'incidenza del 3%.

3.4. L'età dei detenuti presso gli I.P.M.




Nel decennio 2013-2023 i giovani detenuti che entrano in Istituto sono in prevalenza minori. In prevalenza sono diciassetenni, seguiti dai sedicenni (che non superano il 21% degli ingressi) e dai giovani di 14 e 15 anni che non oltrepassano mai un'incidenza percentuale del 2%. I maggiorenti hanno, solitamente, un'età compresa tra i 18 ed i 21 anni.

Dall'osservazione nel tempo dell'età dei giovani minorenni si rileva che i giovani quattordicenni, ad eccezione di un aumento

³⁸ Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Analisi statistica dei dati, Dati riferiti alla data del 31 agosto 2024, Dati di flusso dell'anno 2024, fino al 31 agosto*, Sezione statistica, Roma, 2024.

³⁹ Come risulta anche da altri studi, le ragazze straniere detenute in I.P.M. solitamente sono di origine rom. Si veda, ad esempio: *2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia* (a cura di) Isabella Mastropasqua e Maria Stefania Totaro, *I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma, 2013.

nel 2018 e, in misura minore nel 2015 e 2017, risultano essere in calo. Lo stesso vale per i minori di 15 anni (ad eccezione del 2016 che ha registrato un aumento +21% rispetto al 2015), almeno fino alla pandemia. Dal 2021 al 2023 sono, invece, in netto aumento (variazione percentuale per anno: 2023 con +21,4%).




L'andamento nel tempo degli ingressi dei sedicenni è abbastanza stabile, sebbene le variazioni percentuali per anno mostrino una diminuzione dei valori degli ingressi (di anno in anno, ad esempio, si osserva: -12%; -25%; -21%; -9%; +1%; -1%). I giovani diciassetenni, oltre al significativo decremento del 2014 (del 31%), presentano un andamento variabile: aumentano fino al 2016 (del 12% e del 17%), per poi diminuire nella misura massima del 12% nel 2019 ed aumentare di nuovo nel periodo post Covid.

3.5. I paesi di provenienza degli stranieri in I.P.M.

Come si è visto anche per gli U.S.S.M., in questo servizio i flussi di utenza straniera nelle carceri minorili sono stati caratterizzati nel tempo da un'elevata diminuzione di minorenni provenienti dai paesi dall'Unione Europea, in particolare dalla Romania (comunemente di sesso maschile) e dalla Croazia (solitamente di sesso femminile) che tradizionalmente rappresentavano una componente significativa dell'utenza straniera presente anche negli I.P.M. Il decremento di flussi di questa utenza è, inoltre, diventato particolarmente significativo specie negli ultimi anni. Se consideriamo le variazioni percentuali per anno risulta, infatti, che questo gruppo ha registrato dal 2021 al 2022 un significativo decremento del 37%.

Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Analogamente sono in diminuzione anche i giovani che provengono da altri paesi che non appartengono all'Unione Europea, in particolare dalla Bosnia-Erzegovina (specie le ragazze) e dalla Serbia (sia maschi che femmine). Tale decremento, tuttavia, sembra essere di minore entità rispetto a quello precedente, in quanto registra una variazione percentuale di -13% nel 2016, -19% nel 2019 e -13% nel 2023.

Molto meno numerosa è la presenza di minori provenienti dall'Asia e dall'America. Tra i primi prevalgono i minori del Pakistan e del Bangladesh, tra i secondi quelli del Brasile e del Perù. Attualmente, invece, il paese più significativo, in misura maggiore rispetto ai valori riscontrati negli U.S.S.M, è l'Africa che ha registrato un aumento crescente, specie negli ultimi anni, raggiungendo nel 2023 un totale di 557 ingressi di minori


stranieri, di cui 521 maschi e 356 femmine. Questi giovani provengono, in misura maggiore, dai paesi del Nord Africa e dal Senegal, dall'Algeria, dal Gambia, Nigeria e Costa d'Avorio.

I cambiamenti nel tempo dei principali paesi di provenienza dei minori stranieri detenuti emerge anche dalla graduatoria che riporta in ordine di frequenza assoluta i paesi più incisivi. Come si evince dalla tabella, prima della pandemia, al primo posto in graduatoria ritroviamo stabilmente i minori provenienti dalla Romania (anni 2013-2019). Al secondo posto, sempre molto stabili, si rilevano i minori provenienti dal Marocco (anni: 2014-2019). Con la pandemia e negli anni successivi, al primo posto in ordine di frequenza, il paese più frequente diventa il Marocco (anni: 2020-2021-2022) e, nel 2023 il Marocco è stato superato dalla Tunisia che raggiunge il primo posto.

3.6. I Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A)

Come si evince anche dal grafico in basso, è soprattutto nell'ultimo triennio, che i minorenni stranieri soli (M.S.N.A.) presenti negli Istituti sono aumentati in modo considerevole. Nel 2022, ad esempio, sono entrati in carcere 511 ragazzi italiani, 540 stranieri, di questi 197 sono M.S.N.A. con un tasso del

36% sul totale degli stranieri⁴⁰. Analogamente nel 2023 su un totale di 557 ingressi di minori stranieri, 250 sono M.S.N.A., con una incidenza del 45%. Questi giovani detenuti sono in prevalenza provenienti dalla Tunisia, Marocco e, nell'ultimo anno, anche dall'Egitto. La loro incidenza e presenza negli Istituti minorili emerge in modo evidente dai dati: nel 2013 sono stati registrati 84 ingressi di M.S.N.A., quest'ultimi diventano 250 nel 2023.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

3.7. I provvedimenti di ingresso in I.P.M.

Tradizionalmente i giovani che entrano negli Istituti Penali Minorili sono ancora giudicabili con provvedimenti di attuazione della misura di custodia cautelare in carcere. I dati del decennio in esame di questo studio confermano questa tendenza. Nell'anno 2013 risultava che l'82% degli ingressi di giovani in I.P.M. riguardava soggetti in misura cautelare, contro solo il 18% degli ingressi nei confronti dei quali era stato disposto un provvedimento di "esecuzione" della sentenza di condanna. Nel corso degli anni successivi, la percentuale dei giovani in custodia cautelare sembra essere in parte diminuita, almeno fino al 2019 (72%) per poi aumentare di nuovo nel 2023 (79%).


Se consideriamo le entrate per custodia cautelare si evince che la motivazione principale riguarda l'aggravamento della misura del collocamento in comunità. Al secondo posto, si rilevano gli ingressi dal C.P.A. e quelli dalla libertà. In misura minore, incidono gli ingressi dalla comunità per trasformazione della misura.

Dalla distribuzione dei dati distinta per nazionalità dei giovani emerge che il provvedimento di aggravamento è adottato in misura maggiore nei confronti di soggetti

⁴⁰ Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai servizi minorili. Approfondimento sui minori stranieri non accompagnati*. Anno 2023, Sezione statistica, Roma, 2024.

italiani. La prevalenza di italiani si registra anche nell'adozione di provvedimenti emessi per trasformazione di misura dalla comunità al carcere (ad eccezione del 2014 e degli anni della pandemia).

Se consideriamo gli ingressi in carcere direttamente dai Centri di Prima Accoglienza (C.P.A.), si rileva una differenza significativa tra italiani e stranieri. Questi ultimi, infatti, provengono in misura maggiore dai C.P.A. rispetto agli italiani⁴¹. In modo analogo, i giovani che fanno ingresso in carcere dalle strutture per adulti sono in prevalenza stranieri.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Per quanto riguarda, invece, gli ingressi dei giovani per “esecuzione” della

pena detentiva la maggioranza di essi proviene dalla libertà. Al secondo posto, risultano gli ingressi provenienti da misure che, a vario titolo, sono state sospese o revocate (sospensione o revoca affidamento servizio sociale; sospensione revoca della detenzione domiciliare; revoca libertà controllata ecc.). I dati riferiti a questa motivazione, sebbene siano di lieve entità, sembrano essere in crescita.

Se osserviamo i dati per nazionalità si evince che l'ingresso in I.P.M. per esecuzione pena avviene in misura maggiore dalla libertà per gli stranieri, specie negli ultimi anni e, da revoca delle misure, per quanto riguarda il gruppo degli italiani.

3.8. I reati a carico dei minori e dei giovani adulti in I.P.M.

Nel corso del decennio in esame, come in tutti i servizi, la tipologia di reato prevalente dei soggetti in I.P.M. è quella dei reati contro il patrimonio. Negli anni questa tipologia di reato presenta un'incidenza percentuale variabile (58% nel 2013; 62% nel 2020; 55% nel 2023). Essa riguarda prevalentemente i reati di furto e rapina che nel corso del decennio si collocano sempre ai primi posti nella graduatoria.

In ordine di importanza, seguono i reati contro il patrimonio e i reati contro la persona. Essi presentano un'incidenza molto

⁴¹ Si veda a questo proposito: Scivoletto C., *Per i minori stranieri solo accoglienza in carcere*, *Minori giustizia*, n. 1, 2000.


più bassa, che si attesta, ad esempio, al 12% nel 2013, al 17% nel 2020 e al 23% nel 2023. La fattispecie di reato più frequente in questa tipologia è il reato di lesioni volontarie che mediamente nella graduatoria, almeno fino al 2019, occupava la quarta posizione, ma, che dal 2020, si colloca in terza posizione.

Ai reati contro la persona seguono i reati contro l'incolumità pubblica, con un'incidenza che oscilla dal 9% al 13%. Il reato più frequente è quello correlato alla violazione della legge sugli stupefacenti che copre quasi la maggioranza dei reati di questa tipologia. L'importanza di questo reato emerge anche dalla graduatoria, dalla quale si evince che, nel corso degli anni, ha occupato solitamente la terza posizione.

I reati contro lo Stato presentano una frequenza percentuale che varia dal 3% al 6%. In questa tipologia il reato di violenza, resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale risulta essere quello più frequente. Questa fattispecie di reato, se nel 2013 era in una posizione minore, nel corso agli anni, la sua frequenza sembra essere aumentata.


Se osserviamo l'andamento dei dati nel corso del decennio secondo la nazionalità, si rileva che i reati contro il patrimonio mostrano un andamento stabile nel tempo, soprattutto per quanto riguarda i giovani italiani. Il decremento degli ingressi causato dalla pandemia, inoltre, ha riguardato, per questa tipologia di reato, in misura maggiore gli italiani (-47%) rispetto agli stranieri (-

14%). Nel 2021 sono soprattutto gli italiani ad essere più frequenti (+36%). Nel 2022, la situazione si inverte con un aumento del 53% degli stranieri; mentre nel 2023 gli stranieri sono stabili e gli italiani, invece, diminuiscono (-8%). I dati, inoltre, confermano il maggiore coinvolgimento degli italiani in I.P.M. per il reato di rapina, rispetto agli stranieri, solitamente detenuti per furto. Inoltre, si rileva che il 2022 rappresenta l'anno in cui, per la prima volta in dieci anni, gli stranieri hanno superato gli italiani per il reato di rapina, reato che sembra essere diventato più frequente rispetto al delitto di furto.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Relativamente ai reati contro la persona si evince che essi coinvolgono maggiormente i giovani di nazionalità italiana rispetto ai giovani stranieri. Questa tipologia registra negli anni un graduale aumento, specie dal 2013 al 2018. Dal 2018 in poi si rileva un decremento fino a raggiungere nel 2020 il valore più basso degli ultimi dieci anni (-40%: italiani; -20%: stranieri). Nel 2021 i dati mostrano un netto “recupero” sia di italiani che di stranieri (rispettivamente +59% e +44%).




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

L'anno 2022, invece, mostra un andamento contrario e, per certi versi, meno


atteso: gli stranieri, pur mostrando una frequenza assoluta minore rispetto agli italiani, aumentano del 30% rispetto ad essi. In particolare, l'aumento riguarda il reato di lesioni volontarie, che in generale sembra essere più frequente tra gli italiani, ma che dal 2022 aumenta soprattutto tra gli stranieri (22%).

Come è noto, il reato correlato alla violazione della legge sugli stupefacenti coinvolge maggiormente gli italiani. Questa tipologia, rispetto alle altre, mostra nel tempo una maggiore variabilità. La pandemia ha causato un calo del 57% di questa tipologia ed un effetto “recupero” nel 2021 con un aumento del 67% (che diventa del 93% se consideriamo gli italiani). Questi reati, sebbene siano diminuiti nel 2022 (-40% rispetto al 2021), mostrano già dal 2023 un aumento che sembra considerevole (+72%).



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

I reati contro lo Stato, le altre istituzioni e l'ordine pubblico, dopo un picco registrato nel 2017, evidenziano una diminuzione fino alla pandemia, per poi aumentare dal 2020 in poi e superare la frequenza registrata nel picco del 2017. Questi reati tradizionalmente riguardano maggiormente gli italiani rispetto gli stranieri. Tuttavia, nel 2021 si rileva un aumento maggiore per gli stranieri, specie per quanto riguarda il reato di violenza, resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale.




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

3.9. Le dimissioni dei giovani dall'I.P.M.

Nel corso degli anni i provvedimenti di dimissione dal carcere minorile sembrano essere in diminuzione, almeno fino al periodo pandemia. Le variazioni percentuali

calcolate per anno sembrano confermare questa tendenza: dal 2013 al 2019, ad eccezione dell'anno 2015 (che presenta un valore di incidenza percentuale di +10% rispetto al 2014), i valori sono sempre negativi.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità


Dalla lettura del grafico riportato, che distingue le uscite secondo la posizione giuridica dei soggetti (in misura o in esecuzione pena), sembrerebbe che la diminuzione registrata negli anni sia maggiore tra i provvedimenti di esecuzione pena, rispetto a quelli di custodia cautelare. Quest'ultimi, infatti, sembrano essere più dinamici, nel senso che mostrano negli anni anche andamenti positivi. O meglio, si osserva che, nei primi anni (2013-2015) sono soprattutto le uscite dei soggetti in custodia che tendono ad essere in diminuzione rispetto alle uscite per esecuzione pena. Di contro, negli anni successivi, avviene il contrario: i soggetti in esecuzione

pena escono più raramente rispetto ai giovani in misura cautelare.

Distinguendo i flussi di uscita secondo la nazionalità dei giovani detenuti risulta che gli italiani tendono ad uscire dal carcere più frequentemente rispetto ai giovani stranieri, anche se si segnala che le differenze percentuali tra questi due gruppi sono di lieve entità, ad eccezione di qualche anno dove la forbice è più elevata (ad esempio: nel 2019).

3.9.1. Le uscite da misura cautelare

Un dato strutturale sui flussi di provvedimenti in uscita delle statistiche riguarda il fatto che la maggioranza dei soggetti in uscita sono in misura cautelare e ciò non solo nel decennio in esame ma anche negli anni precedenti.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità


I flussi di uscita in misura cautelare secondo la nazionalità dei soggetti mostrano un decremento dal 2013 fino al 2016 che sembra coinvolgere in misura maggiore gli italiani rispetto agli stranieri. Le uscite degli italiani dalla misura cautelare passano, ad esempio, dal 42% nel 2013 al 27% nel 2015.

Nello stesso periodo, le uscite degli stranieri, invece, si attestano intorno al 34%. Di contro, dal 2016 al 2019 la situazione si inverte: le uscite degli italiani aumentano (36% nel 2017; 42% nel 2019), mentre le uscite degli stranieri diminuiscono. Dal 2020 le uscite dal carcere da misura cautelare tendono ad essere uguali in entrambi i gruppi che si posizionano nel 2023 intorno al 40%.

Solitamente i soggetti escono dall'I.P.M. con un provvedimento di collocamento in comunità. La motivazione di tale fenomeno è da ricondurre al rientro in comunità per fine periodo di aggravamento in carcere. Nel corso degli anni, l'incidenza percentuale di questa misura cautelare ha, infatti, sempre assunto un valore significativo: 72% nel 2014, 73% nel 2017 e 76% nel 2019 e nel 2023. Come motivazione all'uscita, molto distante dal collocamento in comunità, ritroviamo la permanenza in casa, e ciò almeno fino al 2015. Questa misura cautelare, che, come è noto, risulta essere stata maggiormente applicata nei confronti dei giovani italiani rispetto agli stranieri e, negli ultimi anni, sembra essere stata applicata in modo più uniforme tra questi due gruppi.

3.9.2. Le uscite da “espiiazione” pena

Fino alla pandemia, il motivo ricorrente dei provvedimenti di dimissione dal carcere per “esecuzione pena” era da riscontrare nell’aver finito di scontare la pena detentiva. Ad esempio, nel 2013, la motivazione all’uscita “espiiazione della pena” copriva il 28% dei casi fino a raggiungere il 34% nel 2017.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Dal 2020 l’applicazione di un provvedimento di detenzione domiciliare assume quasi gli stessi valori delle motivazioni per “fine pena”. La detenzione domiciliare, come è noto, è più frequentemente applicata nei confronti degli italiani rispetto ai giovani stranieri, anche se, in tempi recenti, anche in questo caso, il divario tra due gruppi sembra essere minore rispetto agli anni precedenti.

La misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, inoltre, ha raggiunto un valore percentuale massimo del 25% con lievi

oscillazioni. Dalla pandemia in poi, appare essere più frequente tra gli italiani rispetto agli stranieri. Tuttavia, anche in questo caso, sembra essere presente una tendenza di allineamento tra i due gruppi.

Infine, va sottolineato che nel corso degli anni si registra un aumento considerevole delle uscite dal carcere minorile per trasferimento in strutture per adulti con valori che variano dal 19% (sul totale delle uscite) nel 2013, al 23% nel 2018 e al 41% nel 2023.

4. Osservazioni conclusive

Al termine di questo studio proviamo ora a mettere insieme i punti conclusivi di questa analisi. Con la consapevolezza non solo dei suoi limiti conoscitivi, secondo i quali le nostre conclusioni sono senz’altro “incompiute”, direbbe Max Weber, ma anche in considerazione del fatto che, come tutte le analisi dei dati, esse vanno sedimentate e, per certi versi, assimilate nel tempo, motivo per cui le osservazioni che stiamo per presentare sono da considerare di fatto provvisorie. Va, inoltre, sottolineato il fatto che questo lavoro non ha “rappresentato” l’area penale che coinvolge i collocamenti dei giovani *offender* nelle comunità per minori che costituisce un’area “grigia”, molto variegata, e con una quota molto importante di flussi di utenza su tutto il territorio nazionale.

Questo lavoro ha messo in evidenza che gli interventi socioeducativi messi in campo dal sistema della giustizia minorile

sono prevalentemente effettuati durante il procedimento penale. Da questo punto di vista la giustizia minorile, si configura, sempre più, come una giustizia “di comunità” proiettata all'esterno delle mura carcerarie. E ciò emerge sia dall'elevata applicazione dell'art. 28 del D.R.R. n. 448/1988 che si configura, ancora una volta, come un istituto giuridico di gran lunga più utilizzato che comprende la maggioranza dei casi seguiti dall'U.S.S.M., sia dal forte decremento dei flussi di ingresso nelle carceri minorili.

L'analisi dei dati sugli I.P.M. ha messo in chiaro che il ricorso alla detenzione minorile appare come una decisione di “ultima istanza” della magistratura minorile. Da questo punto di vista non possiamo non affermare che in Italia il carcere minorile è senz'altro residuale a fronte del numero e della consistenza dei procedimenti penali che riguardano direttamente l'area penale esterna. Sicuramente c'è da dire che l'aumento degli ingressi e delle presenze in I.P.M. registrato da quando è entrato in vigore il Decreto «Caivano» è motivo di preoccupazione, in quanto possiamo presumere che i numeri sui minori detenuti, specie in custodia cautelare, aumenteranno in modo significativo.

Il carcere minorile, nonostante la sua residualità, nell'immaginario dei minorenni autori di reato sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale appare “distante” ma, al tempo stesso, “vicino”, sempre presente, conservando negli anni una funzione importante. Soprattutto nei

confronti dei ragazzi collocati nelle comunità per minori, il carcere agisce come minaccia di pena, se non si seguono le norme prescrittive, comportamentali e normative imposte dalla misura cautelare. Minaccia che non è esclusivamente simbolica: molti sono i ragazzi che entrano, infatti, in carcere dalle comunità, in applicazione della procedura di “aggravamento”. Abolita la procedura di aggravamento, con il Decreto «Caivano», resta sempre la possibilità di trasformazione della misura del collocamento in comunità in custodia cautelare. Possiamo forse affermare che la funzione della minaccia di pena, invece di affievolirsi, in tal modo si è rafforzata.

La centralità e la residualità del carcere emergono anche dall'andamento delle uscite dal carcere che sono in diminuzione, in particolare per quanto riguarda le dimissioni per i provvedimenti di esecuzione della pena. Se sulla durata della detenzione non abbiamo molte informazioni che ci possono aiutare a formulare ipotesi plausibili, sicuramente possiamo affermare che, chi entra in Istituto per esecuzione della condanna, raramente esce con un provvedimento a lui favorevole, ad esempio, una misura penale di comunità. Nella maggioranza dei casi esce dall'Istituto quando ha finito di scontare la pena.

Nell'ambito dell'esecuzione penale all'esterno dell'Istituto, si sottolinea che le misure di penali di comunità, per quanto in lieve aumento, sono ancora molto residuali. Uno snodo centrale di questa area di

intervento (art. 28; misure penali di comunità) riguarda il fatto che questi istituti giuridici sono fondamentalmente adottati nei confronti di giovani italiani. Questo aspetto sembra essere un dato strutturale della giustizia minorile nei confronti del quale è necessario individuare soluzioni che possano ridurre la loro disomogeneità di applicazione, o meglio, offrire uguali opportunità nei confronti di tutti i minori in area penale.

C'è da dire, tuttavia, che relativamente ai minori stranieri detenuti la loro situazione sembra essere in parte migliorata negli anni. Sembrerebbe, infatti, che negli ultimi anni le differenze tra gli stranieri e gli italiani, almeno in riferimento a questa fase penale, si siano molto ridotte.

Il divario in termini di opportunità di poter usufruire di "maggiore libertà" tra i due gruppi, invece, persiste, se consideriamo gli ingressi in carcere dal C.P.A. dai quali emerge una netta prevalenza degli stranieri rispetto agli italiani. Possiamo ipotizzare, al di là della tipologia di reato commesso tale da giustificare la custodia cautelare in carcere, la presenza di un orientamento diseguale di distribuzione di opportunità educative, più facilmente accessibili agli italiani rispetto agli stranieri.

Un aspetto, inoltre, ricorrente che sembra appartenere ad un *trend* di lungo periodo, emerso in tutti i servizi esaminati, riguarda l'elevata diminuzione della

componente femminile della devianza penale sia quella italiana e soprattutto quella straniera.

In riferimento ai flussi di utenza straniera, l'incidenza di minori africani che è emersa dalle statistiche sia dell'U.S.S.M. sia dell'I.P.M. pone importanti interrogativi su come affrontare, sul piano dell'attivazione di reti interculturali di prossimità nei territori, e venire incontro, in prospettiva futura, alle esigenze educative dei giovani provenienti dal Marocco e dei minori stranieri soli.

Un'altra dimensione importante si riferisce alla tipologia di reati commessi dai minori. Se la commissione di un reato è un'azione intrinsecamente violenta è anche vero che i reati che sono contestati ai minori sembrano essere più violenti rispetto al passato. Questa caratteristica si rileva in tutti e due i servizi analizzati. Negli U.S.S.M., si è rilevato un aumento, anche se di lieve entità, delle rapine ed una diminuzione dei furti ed una incidenza significativa dei reati contro la persona, in particolare, del reato di lesioni volontarie. Analogamente negli Istituti Penali Minori, negli anni, si è registrato un aumento significativo delle rapine e dei reati di lesioni volontarie.

Al di là di queste considerazioni, il carcere minorile resta sempre un "contenitore" nel quale si osservano quei casi "sintomatici" della devianza minorile, come si diceva un tempo, e cioè quelli caratterizzati da soggetti molto svantaggiati e deprivati del

sottoproletariato urbano (*underclass*) con problematiche complesse e cariche di vincoli giuridici, educativi e psico-sociali che ostacolano l'intervento socio-educativo, per quanto esso si sforzi di essere "individualizzato", cioè centrato sulla persona, sui suoi diritti e sulle sue necessità. Basti solo pensare ai giovani del Marocco, o ai giovani Tunisini soli, oppure ai giovani appartenenti a culture criminali e ad organizzazioni mafiose. Ma il carcere è anche un luogo che accoglie giovani, che fino al momento del reato non avevano manifestato particolari segnali critici. Minorenni di appena 15 anni che si ritrovano improvvisamente "ristretti" per aver commesso reati violenti contro la persona.

In conclusione, ritornando alle nostre riflessioni sulla cornice normativa, possiamo ipotizzare che il processo di differenziazione che la giustizia minorile ha avviato fin dalle sue origini sembra essere arrivato ad un punto critico in cui incomincia a vacillare nei suoi punti di forza. La specificità del "trattamento" minorile, tanto promossa e valorizzata a livello nazionale ed internazionale, è una "prassi" consolidata ma "dura" fin quando non intervengono elementi critici e, di riflesso, "nuove" politiche di controllo sociale. Come dire, il diritto fraterno, che la normativa minorile incarna, incorporando il codice dell'educazione, della fratellanza, dell'amicizia, direbbe Eligio Resta, vacilla e con molta difficoltà prova a distinguersi, ad essere diverso dalla Giustizia.

BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V. (2015), *Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità*, Unico.
- A.A.V.V. (2024), *Le traiettorie della devianza giovanile*, TRASCROME, Università Cattolica Milano, Ministero della Giustizia.
- Argento, G. e De Rosa (2019), *Minori sulla carta, adulti nella vita: leggere i bisogni e le competenze dei MSNA*, *Dialoghi Mediterranei*, n. 38.
- Balestrieri, A. (2013), *I minori stranieri in Italia: uno sguardo sociologico, Seconda Chance. Prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.
- Basaglia, F. (1968), a cura di, *L'Istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico*, Einaudi, Torino.
- Bernardi, S. (2023), *Convertito in legge il D.L. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili di interesse per il penalista*, in *Sistema Penale*.
- Betti, M. e Pavarini, M. (1986), *Potere giudiziario e governo locale nell'amministrazione della giustizia minorile: il quadro normativo e le diverse ipotesi interpretative*, in *Potere giudiziario, enti locali e giustizia minorile* (a cura di) Luciana Bergonzini e Massimo Pavarini, Il Mulino, Bologna.
- Caccia, G. M. A. (2015), *Minori e reato: il ruolo dei servizi della giustizia minorile*, *Cittadini in crescita*, Unico.
- Camere dei Deputati, Provvedimento D.L. 123/2023, Servizio studi, XIX Legislatura, 6 novembre 2023, Roma.
- Capobianchi, A. (2020), *Gli imputati adulti: un profilo*, in Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma.
- Consiglio d'Europa (2012), *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, Strasburgo.
- De Leo, G. (1991), *Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile*, in Federico Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.
- De Leo, G. e Patrizi P. (1995), *La formazione psico-sociale per gli operatori della giustizia* (a cura di), Giuffrè, Milano.
- De Stefani, P. (2013), *La sentenza Torreggiani: una sentenza pilota contro il sovraffollamento delle carceri italiane*, Centro Diritti Umani, Università degli studi di Padova.
- Foucault, M. (1976), *Sorvegliare e punire* Einaudi, Torino.
- Goffman, E. (1970), *Stigma. L'identità negata*, Bari, Laterza.

Istat (2020), *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma.

Istat (2023), *Annuario statistico Italiano*, Sezione giustizia, criminalità e sicurezza, Roma.

Lombardi Vallauri, E. (2008), *Esperienza in un'istituzione autocritica. Le difficoltà di un organismo che combatte con sé stesso per capirsi e rifondarsi*, in *Nuove Esperienze di Giustizia Minorile*, n. 2.

Maggiolini, A. (2023), *Pieni di rabbia. Comportamenti aggressivi e bisogni evolutivi degli adolescenti*, Franco Angeli, Milano.

Marietti, S. (2024), *Il Decreto Caivano: un commento puntuale*, in *Prospettive minori. VII Rapporto di Antigone*, Roma.

Massaro, P. (2023), *Traiettorie di esclusione sociale e rischio di devianza nelle seconde generazioni di stranieri*, in *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversion processuale*, a cura di Nicola Triggiani, *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 26.

Mastropasqua, I. (2004), *Architettura delle reti sociali*, Carocci Faber, INS.

Mastropasqua, I. (2023), *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità*, Manuale, II edizione, Maggioni Editore.

Mastropasqua, I., Buccellato N. (2012), a cura di, *1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Mastropasqua, I., Buccellato N. (2022), a cura di, *2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Mastropasqua, I., Pagliaroli T., Totaro M. S. (2008), a cura di, *1° Rapporto sulla devianza minorile in Italia, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Mastropasqua, I., Pagliaroli T., Totaro M. S. (2013), a cura di, *2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Palomba, F. (1991), *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.

Pazè, P. (1989), *I minori e il carcere*, in *I minori e il carcere. Atti del convegno di Trento-Merano (19-22 marzo 1987) e degli incontri di studio di Torino (2, 9, 16 giugno 1988)*, (a cura di) Piercalo Pazè, UNICOPLI, Milano.

Pepino, L. (1989), *Educazione e punizione negli interventi sulla devianza minorile*, in *Piercarlo Pazè (a cura di), I minori e il carcere*, Atti del convegno di Trento-Merano (19-22 marzo 1987) e degli incontri di studio di Torino (2,9,16 giugno 1988), UNICOPLI, Milano.

Pulito, L. (2023), *Sfide di 'integrazione' in executivis: spunti per una esecuzione penale minorile più inclusiva ed accogliente. Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversion processuale*, a cura di Nicola Triggiani, *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 26.

Rao, R. (2023), *La precarietà cognitiva nella relazione educativa, Condividere Generare Mettere in comune*, Bollettino di informazione e collegamento interdistrettuale ad uso interno, Centro giustizia minorile Lazio, Abruzzo, Molise, n. 3 aprile.

Resta, E. (1992), *La certezza e la speranza*, Laterza, Roma-Bari.

Resta, E. (1992), *Pharmacon e punizione, Minori giustizia*, n. 9.

Resta, E. (2002), *Il diritto fraterno*, Laterza Roma-Bari.

Sanicola, L. (1994), a cura di, *L'intervento di rete*, Liguori, Napoli.

Scalia, V. (2023), *Incontri troppo ravvicinati? Polizia, abusi e populismo nell'Italia contemporanea*, Manifesto libri, Vignate.

Schiedi, A. (2023), *Criminalità minorile, povertà educativa e fenomeno migratorio: una riflessione pedagogica*, in *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversione processuale* a cura di Nicola Triggiani, Quaderni del Dipartimento Ionico, 26.

Scivoletto, C. (2000), *Per i minori stranieri solo accoglienza in carcere*, *Minori giustizia*, n. 1.

Totaro, M. S. (2013), *I minori stranieri nei Servizi della Giustizia minorile*, in *2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia* (a cura di) Isabella Mastropasqua e Maria Stefania Totaro, *I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

UNICEF, UNHCR and OIM, (2019) *A un bivio. La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, Fondazione ISMO.

United Nations, *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system*, Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/24, 18 September 2019.

Wyckmans, D., De Jong, R., Vossole, A.V., Delameillieure, I., Reggers, S. (2015), *Formare una catena per proteggere i minori. Guida ad un approccio multidisciplinare e focalizzato sulla famiglia nei casi di abuso su minori e violenza familiare*, Delegazione del Consiglio Provinciale del Limburgo.



LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE RIGUARDANTI I MINORENNI E LA LORO INCIDENZA SULLE PROCEDURE PENALI MINORILI

*Chiara Scivoletto**

Abstract

The essay questions whether the instruments introduced by Law No. 159/2023 – ratifying Decree-Law No. 123/2023, known as the “Caivano Decree” – can be geared to the goals that govern the juvenile criminal justice system on the basis of long-standing and established international principles. In the face of the purpose of safeguarding the educational processes typical of adolescence, which characterizes the juvenile procedural system introduced by Presidential Decree No. 448/1988, the essay raises the question of the adequacy of the legislative instrument for phenomena that require farsighted initiatives on the social as well as criminal policy level, focusing on the wording of the newly amended articles 27 and 28 of the same Presidential Decree.

Keywords: juveniles, criminal justice, deviance, criminality, probation.

* Chiara Scivoletto è Professoressa ordinaria di Sociologia del diritto e della devianza presso il Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e internazionali dell'Università di Parma.

1. Premessa: di cosa e di chi parliamo?

Numerose fonti statistiche sulla delittuosità e sulla criminalità ci restituiscono la consistenza e l'incidenza nel tempo dei comportamenti di rilievo penale riferiti a soggetti di età minore¹. La reportistica che ne deriva soggiace non solo al limite del numero oscuro, ma anche a quello della comparabilità dei dati provenienti da fonti eterogenee e, non ultimo, quello della rappresentazione del fenomeno derivante dalla costruzione stessa del dato (Kitsuse, 2020), dipendente dai criteri di indagine utilizzati da chi agisce il controllo formale e dalle intenzioni poste alla base delle scelte di politica criminale (Prina, 2019; Cornelli, 2023). Il tema dei comportamenti di rilievo penale messi in atto dalla popolazione minorile, peraltro, è un oggetto di studio tipico nel campo sociologico.

La prima sociologia nordamericana si condensava e riconosceva proprio per l'intenzione di studiare quei *social problems* – che si manifestavano nei tessuti sociali delle città che stavano affrontando dapprima gli effetti dell'inurbazione e delle migrazioni e poi quelli del sogno americano – tra cui furono presto inserite la devianza e la criminalità delle fasce più giovani della popolazione.

Più distintamente, la sociologia della devianza ci ha insegnato che un'analisi avvertita di questi fenomeni non può avvalersi solamente della dimensione quantitativa, ma deve poter contemplare l'incidenza dei processi di tipo selettivo che si pongono a monte del dato stesso, per coglierne gli aspetti più decisamente qualitativi. Inoltre, il limite della rilevazione statistica si combina talvolta con quello dell'allarme sociale, spesso acuito da fatti di cronaca particolarmente gravi, seppur sovente circoscrivibili. Questo scenario si definisce, insomma, tramite variabili che ben si prestano a veicolare interventi orientati verso un controllo formale di segno repressivo.

Proprio queste sembrano le dinamiche che hanno portato all'introduzione della l. n. 159/2023, che detta *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*. Proviamo allora a leggere i dati disponibili, pur con le avvertenze ora richiamate. L'andamento delle segnalazioni di reato a carico di soggetti minorenni nel *trend* degli ultimi anni non indica un aumento delle fattispecie portate all'attenzione delle agenzie del controllo, ma semmai un loro mutamento; cambiano infatti le tipologie dei comportamenti segnalati e le zone di maggior incidenza.

¹ Le principali elaborazioni sono curate periodicamente dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dell'interno e dall'Istat. Per una lettura integrata, relativamente recente, v. Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata dei dati*, 2000, in https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati_Riedizione.pdf.

Come riferito dal più recente Rapporto nazionale curato da Antigone, nel biennio 2021-2022 la maggior parte delle denunce a carico di minorenni si registra al nord ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta), con circa 10mila denunce e il *trend* appare in aumento anche nel nord est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto). Le regioni del centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria) fanno registrare un lieve incremento, con circa 6 mila denunce, mentre nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) si registra di contro un significativo decremento: da circa 7 mila nel 2015 a 5mila nel sud e a circa 3mila nelle isole (Marietti, 2024).

Pertanto, la statistica giudiziaria sembra non abilitarci a un allarme, tenuto conto oltretutto che il nostro Paese è tra quelli che registrano il minor numero di reati denunciati a carico di minorenni (De Caro, 2024). Varie analisi denunciano invece il mutamento della tipologia e della qualità dei comportamenti segnalati ed ascritti a carico dei minorenni, oltre ad una diversificata connotazione territoriale.

In conseguenza, l'attenzione degli studiosi, e non solo quella mediatica, è stata attirata nei tempi più recenti, da alcune forme di devianza grave (*serious crime*), che si configura per i comportamenti reiterati, le carriere

criminali già presenti, i reati consumati con l'uso di un'arma da sparo, specie in alcune zone del Paese (Di Gennaro, 2023, p. 13).

Eppure, oltre a questi aspetti del tutto peculiari, che meritano una attenzione approfondita, i dati ricavabili dalle fonti statistiche ufficiali rilevano che l'andamento della criminalità minorile nell'ultimo decennio rimane inalterato. Mette conto, peraltro, per quanto possa apparire ovvio, che spesso i dati che emergono dalle diverse reportistiche sono di diversa natura e dunque non facilmente assimilabili (segnalazioni/denunce; arrestati/indagati/condannati).

Con riferimento ai dati rilevati dall'Istat e dal Ministero dell'Interno relativi ai minorenni arrestati e/o indagati nel periodo 2010–2022, si può notare un picco nel 2015 seguito da un costante decremento². Dalla reportistica periodica elaborata da Antigone, su dati del Ministero della Giustizia e dell'Istat, i minorenni in carico agli U.S.S.M., gli Uffici di servizio sociale per i minorenni, al 31 dicembre 2023, risultano essere stati 14.245. La maggior parte (62,7%) erano minori per i quali si era conclusa l'esecuzione di una misura o era stata già evasa una richiesta dell'Autorità Giudiziaria, che erano però in attesa di un'udienza. Seguivano, per numerosità, i ragazzi e le ragazze sottoposti alla sospensione del processo con messa alla prova (18,8%) e i giovani in carico per indagini e

² Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, Servizio analisi criminale, *Criminalità minorile in Italia 2010-2022*, ottobre 2023, in <https://www.poliziadistato.it/statics/10/criminalita-minorile-in-italia-2010-2022.pdf>.

progetti (9,5%). Con percentuali molto inferiori, figuravano i minori e i giovani adulti detenuti all'interno degli I.P.M. (3,3%), quelli con una misura penale – cautelare, alternativa alla detenzione, di sicurezza o sostitutiva – (2,9%) e quelli ospitati in una comunità per misure diverse dalle precedenti (2,8%) (Antonelli, 2024).

2. Una Giustizia *Child friendly*

Proviamo ora ad allargare lo sguardo al contesto socio-giuridico in cui la nuova legge è stata promulgata. Gli interventi di *policy* inerenti ai comportamenti di rilievo penale messi in atto dai minorenni nel corso degli anni sono orientati, negli ultimi decenni, verso la c.d. *child friendly justice*, che mira ad intervenire in termini di presa in carico e di intervento psico-sociale. Questa centratura era già espressa nelle Linee guida promosse dal Consiglio d'Europa e adottate dal Comitato dei Ministri nel 2010 a proposito di «*una giustizia accessibile, adeguata all'età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all'integrità e alla dignità*».

Nel versante penale più specifico, ne trovavamo traccia già nella Raccomandazione adottata dal Consiglio d'Europa nel 2003 sulla delinquenza minorile e il ruolo della giustizia minorile. Si tratta, insomma, di una traiettoria che muove da lontano e che è divenuta via via sempre più pregnante nello

sviluppo dei sistemi che governano la giustizia minorile nei vari Paesi europei.

Altrettanto noto, l'impegno espresso in sede internazionale lungo gli anni Ottanta con le c.d. Regole minime dettate a Pechino (1985) e con la Convenzione ONU sui diritti del bambino e dell'adolescente (1989). Dalle Regole di Pechino il legislatore italiano ha tratto gli orientamenti fondamentali per la definizione del sistema penale minorile introdotto nel 1988. Ossia, la sua *specialità*, che comporta la presenza nel sistema di discipline e approcci pensati appositamente a misura di una personalità in evoluzione, diversi rispetto al trattamento dedicato alle persone maggiori di età; la *qualificazione umanista* del procedimento, che troviamo espressa in varie statuizioni: la spiegazione al minore delle attività processuali e delle ragioni etiche e sociali delle decisioni, il coinvolgimento e/o la presenza di figure e relazioni educative, la considerazione della personalità e delle vicende di vita ai fini della decisione, la presa in carico sociale del colpevole; la *benevolenza* che impronta il trattamento.

Ne sono significative manifestazioni: «la possibilità di diversione dal procedimento penale con il mettere l'imputato alla prova; le limitazioni nella qualità e nella durata delle misure cautelari; l'applicabilità di istituti indulgenziali che consentono di non punire; la pena, in caso di condanna, più contenuta rispetto a quella che sarebbe prevedibile se il medesimo fatto fosse stato commesso durante la maggiore età; la residualità della custodia in carcere» (Pazè, 2012, p. 7).

Dalla Convenzione Onu, invece, sono state recepite le previsioni previste nell'art. 40, che stabilisce «il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima».

Infatti, la stessa Convenzione prevede per il minore introdotto nel circuito penale «il rispetto della vita privata in tutte le fasi del procedimento». Come è evidente, l'assetto indicato nelle carte internazionali richiama i principi messi a fondamento delle disposizioni sul processo penale minorile introdotto dal D.P.R. n. 448/1988: l'adeguatezza educativa, la minima offensività, la de-stigmatizzazione, l'auto-selettività, l'indisponibilità del rito e del processo e, ultima ma non ultima, la residualità del carcere (Palomba, 1989).

Gli stessi principi sono stati ripresi dalla Raccomandazione R(2003)20 del Consiglio d'Europa sul trattamento della delinquenza minorile e sul ruolo della giustizia minorile «considerata come una componente di una più ampia strategia di prevenzione della delinquenza giovanile, fondata sulle strutture di base, che tenga conto del contesto generale (ambiente familiare, scuola, vicinato, gruppo

di appartenenza) nel quale la delinquenza si manifesta».

Tale assetto, determinato sia al livello sovranazionale che nell'impianto normativo nazionale, ci restituisce l'immagine del minore autore di comportamenti di rilievo penale come un soggetto titolare di diritti, che ha diritto di partecipare attivamente al processo che lo vede imputato; considerato innanzitutto come un soggetto con bisogni educativi propri dell'età adolescenziale, il minore imputato merita assistenza affettiva e non solo processuale (art. 6 e 12, D.P.R. n. 448/1988) in ogni fase del rito penale. La disciplina richiede, non a caso, la specializzazione minorile di tutti gli organi che interagiscono con il minore (difesa tecnica, personale della polizia giudiziaria, magistratura e servizi), a salvaguardia della sua crescita, in considerazione della fase evolutiva della sua personalità in via di formazione.

Ne discendono le interpretazioni giurisprudenziali che interessano la costruzione del giudizio sull'imputabilità/maturità (De Leo, 1978; Bonora, 2020) e la preferenza per decisioni tese a non interrompere i processi di crescita relegando l'impronta repressiva e custodiale al ruolo di *extrema ratio*, come dimostrano, negli anni, in modo costante, sia l'andamento delle decisioni giudiziarie che i dati di flusso sulle presenze in I.P.M., pur nelle fluttuazioni periodiche³. Tali riscontri confermano che a fronte di un sistema che

³ Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Sezione Statistica, a cura di, *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati*. Dati riferiti alla data del 15 marzo 2024. Dati

rinuncia alle soluzioni repressive i tassi di criminalità non aumentano⁴.

Il sistema costruito dal D.P.R. n. 448/1988, insomma, si è distinto per la tensione alla specializzazione e alla personalizzazione, che poggiano su risultanze scientifiche consolidate, sia di ambito psicologico, che criminologico e sociologico, che intendono il ragazzo imputato come il soggetto del *suo* processo, al quale pertanto vanno forniti strumenti per decodificarne le procedure e gli obiettivi (non a caso, posti nell'art. 1 del D.P.R. n. 448/1988)⁵.

Si tratta di «un modello di giustizia penale minorile a forma e dimensione di adolescente, confezionato su sua misura senza che mutui la logica perdente della giustizia penale degli adulti» (Gonnella, 2024). Queste stesse ragioni stanno alla base dell'orientamento favorevole assunto da molti anni dalla giustizia minorile italiana riguardo all'utilizzo della giustizia riparativa, di cui è divenuta, non a caso, fecondo terreno di sperimentazione.

Appare di tutta evidenza che se c'è un contesto adeguato alle istanze più tipiche del modello di giustizia fondato sui principi ora richiamati, questo è appunto quello della giustizia riparativa: ecco perché, già alla metà degli anni Novanta, la giustizia minorile italiana riesce ad allinearsi alle direttive e alle raccomandazioni internazionali in materia di *restorative justice* introducendola sia nell'ambito delle disposizioni dirette all'accertamento della personalità del minore (art. 9), sia nell'ambito della 'sospensione del processo con messa alla prova' (art. 28).

Le pratiche attuative che ne sono derivate, seppur sperimentali e disomogenee sui vari territori (Scivoletto, 2013), hanno dimostrato che queste esperienze sono adatte a favorire la responsabilizzazione delle persone indicate come autrici dei fatti di rilievo penale e al contempo a far spazio alla considerazione dei bisogni delle loro vittime. Se oggi l'assetto della giustizia penale viene decisamente sfidato dalla nuova previsione – di cui al D. lgs. n. 150/2022⁶ – di una disciplina organica della giustizia riparativa, applicabile

di flusso dell'anno 2024, fino al 15 marzo, in http://www.centrostudinisida.it/Statistica/Analisi/DATI_AGGIORNATI/dati_aggiornati_15mese.pdf. Cfr. anche Id., *Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile*, Elaborazione su dati statistici convalidati, 2021 in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Flussi_di_utenza_2021_1.pdf.

⁴ Il dato si conferma anche in prospettiva longitudinale: una costante del settore minorile, sin dagli anni Quaranta del secolo scorso, è il calo progressivo della popolazione detenuta a cui non è corrisposto finora un aumento della criminalità (Mannozi, 2019).

⁵ Ne troviamo ulteriore conferma nel commento del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia (Comitato CRC) del 2019 in cui si afferma a proposito del *rights-based approach with children*, che «*evidence shows that the prevalence of crime committed by children tends to decrease after the adoption of systems in line with these principles*» (par. 3).

⁶ Il D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, reca la «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*».

in ogni stato e grado del procedimento, di certo la giurisdizione minorile ha dimostrato efficacemente la praticabilità di quei programmi (Scivoletto, 2009)⁷.

3. Una *legge patchwork*: alla ricerca di un paradigma

Veniamo ora al testo della l. n. 159 del 13 novembre 2023, pubblicata nella G.U. del 14 novembre 2023, n. 266 ed entrata in vigore il 15 novembre 2023, già paragonata ad un composito *patchwork* (Triggiani, 2023, p. 15). La legge è rubricata: *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale* e si compone di quattro capi e do 16 articoli. Oltre agli interventi specifici per il Comune di Caivano⁸, la legge contiene disposizioni profilate più versanti: quello delle misure di prevenzione, quello delle misure penali e quello delle misure

processuali⁹, con misure orientate al supporto scolastico, educativo e di tutela del minore¹⁰, oltre che a specifici interventi sul piano del diritto penale, sostanziale e processuale.

Degna di nota appare anche la modifica al tenore dell'art. 6 del D.P.R. n. 448/1988 rubricato "Servizi minorili", che tanto aveva interessato, e diviso, la dottrina ai tempi della sua introduzione, per la complessa collaborazione richiesta tra servizi sociali di uffici diversi per appartenenza e per ubicazione (U.S.S.M. e Enti locali), per cui oggi "l'autorità giudiziaria può avvalersi – in ogni stato e grado del processo – non solo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, ma anche dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale, purché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

⁷ Cfr. la Sezione III del Capo I, in cui l'art. 46 prescrive che la disciplina organica sia applicata al minore in modo adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze, in coerenza coi principi dell'intero processo penale richiamati; ed il Capo VI del Titolo V che detta modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile.

⁸ Gli artt. 1, 1-*bis* e 1-*ter* prevedono la nomina di un Commissario straordinario per predisporre e attuare un piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e la riqualificazione del territorio dell'ente.

⁹ Per una disamina tecnica dell'articolato, v. Silvia Bernardi, *Convertito in legge il D.l. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d'interesse per il penalista scheda*, in *Sistema Penale*, 15 novembre 2023, consultabile al link: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/bernardi-convertito-in-legge-il-dl-caivano-in-tema-di-contrasto-al-disagio-e-alla-criminalita-minorili-una-panoramica-dei-numerosi-profil-d-interesse-per-il-penalista?out=print>.

¹⁰ Si tratta della previsione di percorsi di orientamento universitario, finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado, situate nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi (art. 2); interventi diretti a supportare le istituzioni scolastiche del Mezzogiorno (artt. 10 e 10-*bis*); un nuovo piano per asili nido (art. 11); una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico (art. 12). Per il perseguimento di tali finalità è prevista la promozione del supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore (Chiara Meoli, *Disagio giovanile, anche il Terzo settore nelle misure del decreto "Caivano"*, in *Cantiere terzo settore*, 17.11. 2023).

L'obiettivo manifesto delle disposizioni in esame poggia sul contrasto del disagio, della dispersione scolastica e della devianza minorile. La varietà di ambiti e di strumenti previsti dalla legge è pertanto riconducibile all'obiettivo di ampliare le facoltà attribuite delle agenzie del controllo formale, che vengono dotate di nuove misure restrittive, ora applicabili a coorti di ragazzi più giovani e per un novero di fattispecie più ampio.

Queste modifiche sono già state stigmatizzate come una estensione ai minorenni di un «sistema costruito sugli adulti e ispirato a esigenze di difesa sociale», mentre «la specificità minorile avrebbe richiesto un intervento calibrato (...) sulle dinamiche evolutive della minore età» (Triggiani, 2023, p. 22), posto che dall'articolato non pare emergere una specifica funzione educativa delle disposizioni introdotte, né delle modifiche che, per mezzo di queste, vengono applicate alle norme pre-esistenti. Ecco che il mini-Daspo,

il Daspo semplice, il Daspo aggravato (o da recidiva) diventano applicabili anche ai minorenni ultraquattordicenni, con un evidente, ed immediatamente segnalato, «regresso delle garanzie procedurali» (Triggiani, 2023, p. 22).

Allo stesso modo, il foglio di via e l'avviso orale, misure di prevenzione tipiche contenute nel codice antimafia, diventano applicabili ai minori che abbiamo almeno 14 anni, a cui vengono combinati nuovi e suggestivi divieti: il *divieto di internet* e il *divieto di cellulare*¹¹.

Inoltre, si estende ai minori ultraquattordicenni, responsabili di violenze nei confronti di altro minorenne, la procedura amministrativa dell'ammonimento¹². La normativa allarga, inoltre, i presupposti per applicare la misura precautelare

¹¹ Gli articoli 13, 13-*bis* e 14 introducono poi disposizioni per la fruizione gratuita di applicazioni per il controllo parentale per i dispositivi di comunicazione elettronica (con l'obbligo per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di assicurare la disponibilità di tali applicazioni nei contratti di fornitura, nonché l'obbligo per i produttori dei dispositivi di assicurare che i sistemi operativi consentano l'utilizzo delle applicazioni). Si prescrive un divieto generale per i minori di accedere a contenuti a carattere pornografico, imponendo ai gestori dei siti *web* l'obbligo di verificare la maggiore età degli utenti, attraverso modalità tecniche che saranno individuate dall'AGCOM, alla quale sono devoluti anche poteri di vigilanza sulla corretta applicazione della norma. Per garantire il rispetto del Regolamento UE 2022/2065, AGCOM è individuata come Coordinatore dei Servizi Digitali, con poteri sanzionatori per le violazioni del Regolamento stesso (art. 15). Il Dipartimento per le politiche della famiglia dovrà dare corso alla promozione di studi e l'elaborazione di linee guida per gli utilizzatori dei dispositivi di comunicazione elettronica e delle applicazioni di controllo parentale e dovrà avviare annualmente, insieme al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi. I Centri per la famiglia dovranno fornire consulenza sulla alfabetizzazione mediatica dei minori, per tutelarli dall'esposizione a contenuti pornografici e violenti. Per attivare l'implementazione di tali e tanti obiettivi e ancor più per valutare l'efficacia dell'azione attuativa conseguente occorrerà ovviamente attendere.

¹² Se il fatto punito con la reclusione non inferiore a cinque anni è commesso da un minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni.

dell'accompagnamento a seguito di flagranza¹³. Aumenta, inoltre, la possibilità di far ricorso alla custodia cautelare (con l'abbassamento del limite di pena di sei anni, anziché di nove anni) e alle altre misure cautelari non custodiali (portato a quattro anni, in luogo dei cinque anni previsti in precedenza).

I termini di durata massima di queste misure vengono ampliati¹⁴ e si reintroduce il pericolo di fuga tra le esigenze cautelari che legittimano l'adozione della custodia cautelare¹⁵. Sul versante penale si introducono anche inasprimenti sanzionatori in materia di armi e di sostanze stupefacenti, che riverberano sulle misure di prevenzione (anche patrimoniali) e sulle misure cautelari personali.

Nel contesto penitenziario, compare un nuovo art. 10-*bis*, rubricato *Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti*, applicabile al detenuto che abbia compiuto i 21 anni (e addirittura i 18, per le situazioni indicate dalla norma), in luogo dei 25 anni previsti dalla l. n. 117/2014 (pur dettata da esigenze di riduzione del sovraffollamento). Si introduce un nuovo delitto contro l'assistenza

familiare di *inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori* (art. 570-*ter* c.p.), che sostituisce l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., che lascia trasparire la fiducia del Legislatore per la funzione deterrente della pena, oltre che una discutibile analisi della realtà socioeconomica in cui quella norma prevede di poter dispiegare i propri effetti.

Alle norme penali e processuali vengono aggiunte anche disposizioni volte a istituire presso il Ministero dell'Interno un Osservatorio sulle periferie (art. 3-*bis*) ed a incrementare i fondi statali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni (art. 3-*ter*). Da questo impianto emerge insomma una «priorità onnivora» della legge in termini securitari (Triggiani, 2023, p. 14), ed un sistema penale orientato a porre la criminalità minorile come un problema di sicurezza urbana (Martello, 2024), anziché – come avremmo preferito, con accento sociologico – a sostenere «il diritto a non avere paura» (Ceretti e Cornelli, 2019).

Sappiamo che il binomio paura-insicurezza attanaglia ciclicamente il discorso

¹³ Il trattenimento del minore fino a dodici ore diviene praticabile per i delitti non colposi per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (in luogo dei precedenti cinque anni) e per alcuni reati specificamente indicati (lesione personale, furto, danneggiamento aggravato, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere). Sulle incongruenze procedurali, v. Laura Bartoli, *Il processo al minore nel decreto Caivano*, in *Legislazione penale*, maggio 2024, p.36.

¹⁴ Potranno essere pari ai 2/3, in luogo della metà, dei termini previsti per i maggiorenni per gli ultra-sedicenni e della metà, invece che di 1/3, per i 14/sedicenni.

¹⁵ De Caro, E. *Non arrestate i processi educativi*, in VII° Rapporto Antigone, *op. cit.*, in <https://www.ragazzidentro.it/non-arrestate-i-processi-educativi/>. Il dibattito aperto dalla legge in questione potrebbe invero riportare l'attenzione della comunità scientifica sulla opportunità di pensare il sistema delle pene minorili e la praticabilità di un Codice penale specifico per i minorenni, che si era riavviato al varo del nuovo ordinamento penitenziario minorile del 2018, senza significativi effetti.

politico, ma anche che questo provoca effetti distorsivi e soprattutto che le scelte di politica criminale che ne derivano non trovano riscontro, salvo talune eccezioni, nell'andamento dei tassi di criminalità (Mannozi, 2019, p. 290).

4. Nuovi assetti per l'irrelevanza del fatto e per la 'sospensione del processo con messa alla prova'

Gli interventi del legislatore su cui ci soffermiamo in questa sede sono quelli introdotti tra le formule del *proscioglimento per irrilevanza del fatto* e della *sospensione del processo con messa alla prova*. La l. n. 159/2023 riduce l'utilizzo della sospensione e introduce un nuovo art. 27-bis, rubricato come *percorso di rieducazione del minore*, che raffigura una particolare *figura di mezzo* che ibrida dispositivi preesistenti e istanze contrapposte¹⁶.

Vogliamo focalizzare l'attenzione su questi dispositivi e riportare nuovamente l'attenzione sulle figure originali, che rappresentano tuttora le formule processuali più caratterizzanti il sistema penale minorile introdotto con la riforma del 1988 nel nostro Paese. Ne richiamiamo quindi i tratti essenziali (requisiti, finalità) oltre che i *trend*

applicativi, accostandoli all'andamento del fenomeno criminale minorile ricavabile dalle fonti istituzionali, ritenendo che questa operazione di comparazione possa aiutarci a comprendere quali istanze possono aver favorito l'intervento del legislatore di cui stiamo discutendo provocando l'esigenza di ridefinire i profili normativi della *messa alla prova* e dell'*irrilevanza*, nei termini delineati più sopra.

Le nuove norme, infatti, impattano – o per meglio dire, precipitano – sulla disciplina del D.P.R. n. 448/1988, che, com'è noto, si caratterizzò per aver introdotto nuovi strumenti decisamente orientati alla responsabilizzazione del minore imputato, in equilibrio (o in oscillazione, a seconda delle esigenze politiche sottese) tra le istanze repressive e quelle educative.

4.1. Il proscioglimento per irrilevanza del fatto

L'art. 27 del D.P.R. n. 448/1988 introdusse il proscioglimento per irrilevanza del fatto, una decisione utilizzabile qualora il fatto che ha dato origine al procedimento sia ritenuto tenue e la sua realizzazione possa ritenersi una condotta occasionale, a

¹⁶ La figura ha meritato varie definizioni: quella di *messa alla prova semplificata* (Dossier XIX Legislatura, A.S. n. 878, 25 settembre 2023, consultabile in www.senato.it, p. 62) e quella di *diversion processuale* (Lucio Camaldo, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in *Sistema penale*, Scheda, 29.3.2024, in https://www.sistemapenale.it/it/scheda/camaldo-al-vaglio-della-corte-costituzionale-il-percorso-di-reinserimento-e-rieducazione-del-minore-ai-sensi-dellart-27-bis-dpr-n-448-1988-cd-messa-alla-prova-semplificata-recentemente-introdotto-dal-decreto-caivano#_ftn2.

condizione che la prosecuzione del rito appaia pregiudicare le esigenze educative del minore (del tutto assenti nella nuova figura di cui all'art. 27-*bis*, di cui diremo a breve). Le funzioni della formula in esame sono correlate alla possibilità di favorire la rapida uscita del minore dal «circuitto penale», secondo i principi dell'auto-selettività e della minima offensività, già richiamati.

Abbiamo altrove rilevato che – pur a fronte di tali inclinazioni educative – il proscioglimento per irrilevanza può ben essere utilizzato a fini strumentali di deflazione del carico pendente degli uffici giudiziari, anziché come veicolo di risocializzazione e come offerta di opportunità educative (Scivoletto, 1999). Già nella sua formulazione originaria, questa formula si palesava adatta all'obiettivo della depenalizzazione più che a che a quello educativo; essa, del resto, attiene al modello della *diversion*, metodo di politica criminale che consente di gestire attraverso definizioni di natura amministrativa materie altrimenti riconducibili alla sfera penale¹⁷.

La nuova figura di cui all'art. 27-*bis*, introdotta con la l. n. 159/2023, si annuncia per la finalizzazione ri-educativa e di re-inserimento (è rubricata come: *percorso di reinserimento e rieducazione del minore*) e prevede una definizione anticipata del procedimento, applicabile nella fase delle indagini preliminari,

subordinata alla condizione che il minore acceda a un *percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale*. Il PM può procedere (con proposta, anziché con istanza, come nel testo del D.l.) per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità.

Il programma rieducativo deve prevedere, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi, durante i quali si sospende il procedimento e il corso della prescrizione.

Nel caso di esito positivo del percorso, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato; la sua ingiustificata interruzione, o il rifiuto del minore ad accedere alla misura, sono valutati nel caso di una successiva istanza di sospensione del processo con messa alla prova (nel D.l. n. 123/2023 erano, invece, preclusivi per l'accesso alla 'messa alla prova').

¹⁷ L'utilizzo della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. n. 448/1988 nella serie storica 2005-2021 oscilla in termini assoluti tra le 5033 sentenze GIP del 2015 e le 2146 sentenze G.U.P. del 2019. Cfr. Ministero della Giustizia, 31 luglio 2023, *Dati statistici relativi all'attività degli Uffici giudiziari per i minorenni nel settore penale - Anni 2001-2022*, in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Penale_Analisi_Storica_G.pdf.

In attesa che si consolidi la giurisprudenza (immaginando che potrà focalizzarsi innanzitutto, ma non solo, sul requisito della ingiustificata interruzione), già *prima facie* è possibile avanzare due rilievi: che questo nuovo istituto riproduce i tratti della ‘sospensione con messa alla prova’ prevista per gli adulti (l. n. 67/2014), ivi comprese le difficoltà sistematiche dell’impiegare in un ‘lavoro’ un minore (atteso il disposto della legge l. n. 977/1967) e che in esso manca del tutto il riferimento alla vittima o a programmi di giustizia riparativa, che pur sono esplicitamente previsti all’art. 28, per effetto delle modifiche introdotte con la c.d. ‘riforma Cartabia’ (D.l. n. 150/2022) oltre che delle prassi ormai trentennali (Scivoletto, 2009).

Inoltre, la nuova fattispecie merita due ulteriori considerazioni: una, di tipo sistematico, per esser inserita tra due istituti fortemente caratterizzanti lo spirito del legislatore minorile; l’altra, in termini di contenuti, per lo stridore tra la rubricazione ed il testo della norma, subito stigmatizzata come un caso di ‘truffa delle etichette’ (De Caro, 2023): «non si prevede in alcun modo il coinvolgimento del minore nella definizione del programma, né sono previsti momenti per il suo ascolto, se non al momento dell’avvenuta definizione del programma.

Non vi è alcun riferimento alla possibilità per la difesa di argomentare in proposito o di poter richiedere modifiche allo stesso, né si prevedono consultazioni con la comunità scolastica o gli esercenti la potestà

genitoriale e non viene espressamente stabilito che tale *percorso di rieducazione del minore* non debba interferire o essere di ostacolo ai percorsi educativi, affettivi, di formazione e sviluppo del minore» (De Caro, 2023).

Di analogo tenore le censure immediatamente mosse sia dalla dottrina, che ne parla come di un ‘esercizio di enigmistica normativa’ (Bartoli, 2024) che dalla magistratura minorile: è il caso dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Trento che ha sollevato l’eccezione di costituzionalità del dispositivo di cui all’art 27-*bis*, poiché non permette «un’effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi», giacché «dietro la commissione del reato, non particolarmente grave né punito severamente dalla legge, possono celarsi significativi bisogni educativi, i quali esulano dall’attività di indagine penale propriamente intesa».

La novella, secondo il G.I.P., permette invece di valutare solo la proporzionalità tra il contenuto del programma rieducativo proposto e il reato contestato, in una «logica esclusivamente retributiva, anziché educativa», contraria «agli assiomi basilari del processo minorile», evidenziando una criticità intrinseca alla norma, che rischia di determinare «possibili disparità di trattamento».

Il G.I.P. ha, quindi, posto l’attenzione sui principi costituzionali di protezione della gioventù e di rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona, chiedendo alla Consulta di valutare la costituzionalità

dell'articolo 27-*bis* nella misura in cui prevede, per il minore sottoposto a procedimento penale, «una risposta giurisdizionale di tipo sanzionatorio piuttosto che di tipo educativo, in contrasto con quanto richiesto dall'articolo 31, comma 2, della Costituzione, così come sistematicamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui qualsiasi trattamento punitivo nei confronti di un minore è ammesso solo e solo se è sorretto, animato e orientato da fini educativi»¹⁸.

4.2. La (nuova) sospensione del processo con messa alla prova

Con riguardo all'istituto della *sospensione del processo con messa alla prova* (art. 28 D.P.R. n. 448/1988), finora caratterizzata dall'assenza di presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, va rilevato innanzitutto che la novella introduce ipotesi preclusive, che appaiono dettate da variabili del tutto indipendenti dall'utilizzo che finora è stato fatto di questa misura di *probation*.

Più precisamente, all'art. 28 è stato aggiunto il comma 5-*bis*, che esclude la possibilità di accedere alla misura per il minore imputato per alcuni reati di particolare gravità, quali l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo (limitatamente alle aggravanti di cui all'articolo 609-*ter* c.p.) e la rapina aggravata dalle circostanze di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 (fatto commesso ponendo

taluno in stato di incapacità di volere o agire), n. 3 (fatto commesso da persona che fa parte di un'associazione di tipo mafioso) e n. 3-*quinqüies* c.p. (fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne).

La formulazione originaria della misura consentiva al giudice, che ritenesse «di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova», senza alcun riferimento alla tipologia di reato sotteso, di sospendere il processo per un periodo di tempo variabile – e comunque non superiore ai tre anni (a seconda dell'entità della pena astrattamente prevista per i fatti di cui all'imputazione) – per lo svolgimento di un progetto che si sostanzia in una serie di attività (non predeterminate dal legislatore) a cui il minore si impegna ad aderire, una volta affidato ai servizi minorili (U.S.S.M.).

L'esito del progetto, al termine del periodo di tempo previsto per la prova, viene valutato ai fini della dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 29, secondo cui «decorso il periodo di sospensione il giudice [...] dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo» (Moro, 1996, p. 422).

Mette conto, in questa sede, ricordare che l'art. 28 derivò dalla maturata consapevolezza, da parte degli attori della cultura

¹⁸ Tribunale per i minorenni di Trento, Ufficio G.I.P., ord. 6.3.2024, consultabile al sito www.giurisprudenzapenale.com.

giuridica interna minorile (Friedman, 1978), della mancanza di uno strumento processuale capace di fondarsi su relazioni educative (De Leo, 1981).

Infatti, la misura fu descritta come «l'innovazione più rilevante rispetto al codice ordinario, il cuore della legge di riforma, lo strumento in grado di focalizzare le due diverse polarità del processo: educazione e punizione» (Sergio, 1993, p. 231). Si disse anche che «la sua introduzione avrebbe segnato profondamente la fisionomia della giustizia minorile» (Perozziello, 1991) e tuttora è possibile affermare che essa è adatta a realizzare le più tipiche funzioni del rito penale minorile: l'educazione e la responsabilizzazione del minore, nel rispetto del suo superiore interesse, sancito dalla Convenzione ONU del 1989.

Questa coerenza sistematica non ha impedito al legislatore odierno di intervenire in senso restrittivo, ridefinendo la portata dello strumento di *probation* che più di ogni altro ha racchiuso, finora, i significati più propri della disciplina minorile introdotta nel 1988. Possiamo cercarne (invano) le

motivazioni nei monitoraggi del Ministero della Giustizia, che non riferiscono affatto di un suo sovra-utilizzo, ma che indicano una elevata selettività in ingresso da cui deriva che la misura viene applicata a una porzione minima del carico pendente dei Tribunali per i minorenni e in prevalenza per ragazzi italiani (Scivoletto, 2023).

La riduzione, determinata dalla nuova legge, dei potenziali destinatari della misura, già ampiamente selezionati (la percentuale di utilizzo della misura non supera il 20% del carico pendente, lungo tutta la serie temporale), configura un sicuro stimolo a intraprendere nuove indagini socio-giuridiche: sarà, pertanto, particolarmente opportuno analizzare l'andamento della misura in relazione alla tenuta dell'esperienza riabilitativa (ricaduta criminale) (Di Gennaro, 2018, p. 26) e in termini di prevenzione della recidiva¹⁹, mancando tuttora, nonostante i 35 anni di vigenza della norma, indagini di *follow-up* in scala nazionale, indispensabili per avanzare compiute valutazioni di impatto.

I monitoraggi disponibili, di contro, fanno emergere più di una costante:

¹⁹ La diretta proporzionalità tra la giovane età in cui si manifesta la delinquenza primaria e l'insorgere della recidiva è nota sin dai primi contributi pionieristici sull'argomento: Adolphe Quételet, *Recherches sur le penchant au crime aux différents âges*, Hayez, Bruxelles 1833, a Sheldon Glueck, Eleanor T. Glueck, *Later Criminal Careers*, The Commonwealth Fund, New York 1937, e Idd., *Juveniles Delinquents Grown Up*, The Commonwealth Fund, New York 1940; Thorsten Sellin, *Recidivism and Maturation*, in *Crime and Delinquency*, 4, 1958, pp. 241; J. H. Laub, R. J. Sampson, *Crime in the making. Pathways and turning points through life*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1993. Nel contesto europeo e italiano, più di recente: D. P. Farrington, *Criminal career research in the United Kingdom*, in *British Journal of Criminology*, 32, 1992, p. 521; nel contesto italiano, Gilda Scardaccione, *Gli studi sul recidivismo: vecchi e nuovi modelli*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2, 2010, p. 283; Isabella Mastropasqua e Ninfa Buccellato (2013), a cura di, *La recidiva nei percorsi penali dei minori. Report di ricerca*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Collana I numeri pensati, Gangemi, Roma.

innanzitutto, la misura offre un'altissima percentuale di successo in senso strettamente processuale, poiché la maggioranza assoluta (asestata sull'80%) dei procedimenti si conclude con esito positivo e produce pertanto l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 29, già richiamato. Ora che l'ambito di applicazione della misura di cui all'art. 28 è stato ridotto, l'obiettivo di indagare la portata applicativa della misura assume un valore aggiunto e del tutto peculiare.

In assenza di analisi di *follow up*, infatti, la nuova fisionomia (restrittiva) della messa alla prova sembra invero configurarsi come una reazione a un fenomeno che non pare giustificarla. Di contro, a fronte dell'utilizzo parsimonioso ora richiamato²⁰ non è dato ritenere che il Legislatore del 2023 sia stato mosso dall'intenzione di arginare un abuso o un utilizzo eccessivo della misura, sia che abbia fondato la novella sul dato che rileva l'incremento delle fattispecie ascritte ai minorenni, sia che abbia inteso agire sul loro mutamento qualitativo, così come rilevato dalle differenti agenzie del controllo formale in alcune aree del Paese (Di Gennaro, 2023).

Va notato, poi, che anche per questa novella la magistratura minorile ha prontamente sollevato eccezione di incostituzionalità: il Tribunale per i minorenni di Bari, riguardo all'art. 28, comma 5-*bis*, D.P.R. n. 448/88, ha eccepito il contrasto con l'art. 31, secondo 2, della Costituzione, in quanto la

norma “impedisce al Collegio di valutare la presenza dei presupposti per la sospensione del procedimento e messa alla prova, con grave pregiudizio per le esigenze di recupero e di reinserimento sociale del minore, incensurato e senza altre pendenze, in violazione del secondo comma dell'art. 31 della Costituzione.

È di tutta evidenza che la nuova formulazione dell'art. 28, introdotta dopo i gravi fatti di Caivano, fondamentalmente mossa da comprensibili esigenze di sicurezza e ordine pubblico, impedisce il necessario bilanciamento tra le predette esigenze di sicurezza e ordine pubblico e quelle di «protezione dell'infanzia e della gioventù», privilegiando automaticamente le prime”. Tale emergenza – si aggiunge – “non può giustificare la compressione di diritti fondamentali della persona, in questo caso di minore età, nell'ottica di una asserita generica ed indiscriminata tutela della salute e della incolumità pubblica”²¹.

Nella vecchia come nella nuova formulazione, la misura richiede insomma altri interventi e altri investimenti: risorse e capacità dei servizi, energie del terzo settore, costruzione di reti sul territorio, che agiscano in senso proattivo ed inclusivo sugli attori del conflitto e che restituiscano senso alle relazioni e alla progettualità dei ragazzi, ai loro linguaggi ed alla loro significazione; azioni e impegni che nessuna norma penale sarà mai

²⁰ Per il report più recente, v. https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/MAP_2023_gius.pdf.

²¹ Tribunale per i minorenni di Bari, ord. 25.3.2024, consultabile al sito www.giurisprudenzapenale.com.

in grado di determinare, di per sé sola, indipendentemente dal fatto che il legislatore ne restringa o ne allarghi l'ambito di applicabilità²².

5. Argomenti, dal campo

Le politiche penali si muovono, non da ora e non solo in Italia, fra spinte espansioniste e scelte minimaliste: se le prime ripropongono la funzione retributiva e deterrente della pena (*justice model*), le altre suggeriscono di ampliare gli spazi della presa in carico in contesti extra-giudiziali, o quantomeno non penali, in direzione rieducativa e responsabilizzante (*diversion e probation*). In questa polarizzazione, che oppone quindi i bisogni (minimalismo) ai diritti (espansionismo), vediamo – da sempre – contrapporsi l'educazione e la punizione.

Come abbiamo rilevato in altre sedi, la funzione, difficile e preziosa, del giudice minorile penale appare quella di chi deve *saper punire*, in maniera rispettosa dei processi di crescita del minorenne e al contempo quella di chi deve *saper educare*, in un contesto, come quello penale, comunque contrassegnato dagli assetti punitivi. Lo stesso D.P.R. n. 448/1988 derivò dall'esigenza di contrastare l'uso indiscriminato dei proscioglimenti per immaturità (Ceretti, 1997, p. 134) e ad arginare il ricorso alla condanna verso i ragazzi

meno garantiti (Scivoletto, 2000; Sbraccia, Scivoletto, 2004).

I principi del rito penale minorile, già richiamati in apertura, ci descrivono, insomma, un sistema retto dall'intento di allontanare il carcere e di responsabilizzare il minore autore di reato, con formule procedurali tese a evitarne la stigmatizzazione e, insieme, a favorirne i processi di crescita (Prina, 1996).

Le riflessioni più mature su questo sistema convergono sulla necessità di interventi coordinati e sistematici e sulla opportunità di approcci interdisciplinari ed indagano su più versanti: sul versante 'macro' delle *policy* e, quindi, sui fattori sociali e sui contesti ambientali entro cui tali comportamenti si manifestano, senza dimenticare che vi sono specificità e culture locali con caratteristiche differenti e mutevoli nei diversi ambiti territoriali (Di Gennaro, 2023); sul versante 'micro', inerente gli aspetti personologici e psicologici correlati alle singole condotte, per integrare e coordinare il portato socio-relazionale che il D.P.R. medesimo richiede (Stefanelli e Moretti, 2018).

La letteratura più recente riserva una attenzione rinnovata agli aspetti motivazionali e rimette al centro la questione del trauma come aspetto irrinunciabile per la comprensione degli agiti da parte dei ragazzi imputati, tematizzando al contempo la necessità di una adeguata considerazione della

²² Al contempo, le indagini disponibili denunciano con costanza la scarsa applicazione della misura ai ragazzi stranieri, che sono per l'appunto sovra-rappresentati negli I.P.M., interessati dagli effetti della riforma, sul versante dell'esecuzione.

questione dei linguaggi; come dire, semplificando, che occorre essere compresi e non solo farsi comprendere dai ragazzi 'del penale'. In questa direzione, andrebbe riconsiderata anche la portata dell'art. 1 del D.P.R. n. 448/1988 che richiede al giudice, fuor di retorica, di «illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni» (Cheli, Busciolano, 2021; Scivoletto, 2022).

Nello stesso solco, diversi commentatori convergono oggi nel ritenere che la l. n. 159/2023 introduce «un approccio muscolare» (De Caro, 2023), che imprime «distorsioni al sistema della giustizia minorile italiana, che ci aveva abituati a costituire un modello per l'intera Europa» (Marietti, 2024), considerato, tra l'altro, che i principi sussunti nel D.P.R. n. 448/1988 hanno, poi, ispirato la Direttiva Europea 800/2016 sulle garanzie per i minori coinvolti in procedimenti penali. Infatti, gli interventi di tipo repressivo contenuti nella legge sembrano stridere rispetto ai principi che reggono le carte internazionali, già richiamate: la Convenzione ONU del 1989, per cui la giustizia minorile deve basarsi su un approccio pedagogico ed individualizzato, fondato sulla residualità del carcere e informato al principio del superiore interesse del minore; le Regole di Pechino del 1985, direttamente prodromiche all'entrata in vigore del D.P.R. n. 448/1988; e la

Convenzione de L'Avana del 1990, che ha dettato disposizioni sulla protezione dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà. Ciò che più vale, sono i rilievi che si fondano su dati di realtà, espressi anche dall'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (Zancaner, 2024), con l'autorevolezza che le è propria, quando afferma che «la possibilità di ricorrere maggiormente alla misura carceraria ha comportato un aumento vertiginoso della presenza di minorenni in carcere e questo significa da un lato che non vi è stato alcun effetto deterrente dell'inasprimento delle pene sulla condotta dei minorenni e dall'altro che gli effetti sono estremamente negativi perché il ricorso al carcere per i minorenni deve essere l'ultima *ratio*.

I minorenni sono persone che devono essere accompagnate con un percorso rieducativo, anche in una struttura contenitiva, ma il sovraffollamento, la mancanza di mezzi, la mancanza di personale, non consentirà di avere quei percorsi rieducativi dei quali i minorenni hanno assolutamente necessità per non ricorrere nuovamente nelle condotte illecite».

Il Rapporto Antigone pubblicato a pochi mesi dall'entrata in vigore della l. n. 159/2023 già evidenziava un raddoppio delle presenze in I.P.M., tra cui crescono in specie quelle di M.S.N.A.²³; in particolare, gli ingressi in I.P.M. per violazione del Testo

²³ Prospettive minori. VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti Penali per Minorenni. Cartella stampa, 20.2.2024, in associazioneantigone.it, 13; i dati sui singoli I.P.M. sono consultabili al sito ragazzidentro.it.

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti erano già aumentati del 37,4% rispetto all'anno precedente, ad effetto della possibilità prevista dalla nuova legge di disporre la custodia cautelare per tutti i reati di cui all'art. 73 del Testo Unico, comprese le fattispecie di lieve entità (piccolo spaccio).

Inoltre, si rilevava l'abbassamento dell'età con una maggioranza di ragazzi infra-diciottenne, mentre alla stessa data dello scorso anno le presenze più rappresentate erano quelle dei giovani adulti. Ciò dipende evidentemente dalla modifica che ha investito il D. lgs. n. 121/2018, che «facilita l'espulsione del giovane adulto dal circuito penitenziario “speciale”²⁴, senza che sia dato sapere se, come pare altamente probabile, tali interventi determineranno una interruzione dei percorsi educativi intrapresi, vanificandone gli effetti» (Pulito, 2024).

Sono, quindi, condivisibili le osservazioni di chi ha affermato che la l. 159/2023 «documenta l'ignoranza di quanto sinora prodotto in termini di efficacia con interventi di accompagnamento che creano opportunità di (r)inserimento sociale di singoli e formazioni sociali», laddove «gli interventi punitivi previsti (...) risultano inefficaci senza un accompagnamento educativo» (Sabatano e al., 2024, p. 20).

A poco vale il fatto che la legge sia improntata oltre che sull'azione penale pure su quella preventiva, posto che, come ci insegna

la scienza pedagogica «prevedere una soluzione repressiva non tenendo conto della specifica condizione del minore potrebbe produrre un cortocircuito educativo, ossia attivare processi di inibizione, piuttosto che di ri-elaborazione e ri-significazione dei comportamenti devianti», laddove «produrre un cambiamento significativo è l'obiettivo primario di un'azione educativa pedagogicamente fondata che tenda alla promozione della capacità di attribuire senso e valore al mondo» (Sabatano, 2024, p.17).

Ulteriori conferme giungono dalle elaborazioni più recenti. Il Dossier pubblicato da Antigone ad un anno dalla entrata in vigore della legge parla di 'impennata senza eguali' e documenta un aumento del 16,4% degli ingressi in I.P.M. rispetto agli ingressi di un anno prima. Dal febbraio 2024 le presenze in I.P.M. superano le 500 unità con una crescita del 48% in ventidue mesi.

Di particolare rilievo, il dato che segnala il diffuso sovraffollamento degli I.P.M. con un tasso di affollamento medio pari al 110%. Tra i 17 I.P.M. presenti sul territorio, ben 12 ospitano più persone di quelle che dovrebbero. Il Dossier segnala anche che i M.S.N.A. vengono più facilmente trasferiti da un istituto all'altro, rispetto agli italiani, in ragione del minore radicamento sul territorio. Ancora, le presenze in I.P.M. riguardano in prevalenza ragazzi minorenni (61%): infatti, il Dossier rileva che erano il 57,3% al 15 settembre 2023, mentre erano esattamente il

²⁴ Con riferimento all'art. 10-*bis*, rubricato “Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti”, già citato.

50% il 15 settembre 2022, in controtendenza rispetto al passato. Questo cambiamento è riferibile all'applicazione della legge 'Caivano', che, come abbiamo detto, consente maggiori possibilità di trasferire i maggiorenni detenuti negli Istituti penitenziari per adulti e dispone un ampliamento dell'uso della custodia cautelare. Infatti, i trasferimenti a strutture per adulti sono stati 123, ovvero il 15,5% sul totale delle uscite, mentre erano state 88 nel 2023 (il 12,7% delle uscite) e 58 nel 2022 (il 9,2% delle uscite). Il 65,7% dei detenuti in I.P.M. all'ottobre 2024 è in misura cautelare; in generale, poi, la crescita degli ingressi negli ultimi 12 mesi rimane quasi interamente rappresentata da soggetti in misura cautelare²⁵.

Insomma, la legge sembra ispirarsi a un paradigma del tutto diverso da quello consolidato nella giustizia penale minorile italiana degli ultimi 40 anni, teso a «educare per punire il meno possibile o addirittura per non punire affatto» (Gonnella, 2024), fin dal tempo della sua introduzione. Gli interventi in area penale e processuale, qui brevemente passati in rassegna, sembrano orientati in prevalenza alla logica interdittiva, più che a quella educativa e promozionale, mentre pare dimenticata la consapevolezza della portata stigmatizzante dello strumento repressivo su cui finora si sono rette le politiche penali minorili in Italia. Di questo, peraltro, s'è già avveduta la magistratura minorile,

come dimostrano le censure di incostituzionalità di cui s'è detto²⁶.

Quindi, nonostante la l. n. 159/2023 dichiarati di voler agire nei contesti delle politiche attive (Nussbaum, 2017) a contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico (spaziando dagli interventi per gli asili nido al sostegno all'istruzione universitaria) le disposizioni penal-processuali dirette ai minori indicati come autori di reato descrivono invero una sorta di 'resistenza armata' del sistema penale, in cui le agenzie del controllo sembrano avvinte (e forse vinte?) in una dinamica avversariale, anziché promozionale, nella quale diventa perfino accettabile far uso simbolico del diritto penale, se non addirittura guardare alle giovani generazioni con la logica distorta del diritto penale del nemico (Losappio, 2023; Garland, 1999).

Se, dunque, la scelta 'neutralizzante' (Antigone, 2024) che emerge dalla prima applicazione della legge (si pensi ai dati più recenti riferiti agli I.P.M., sopra citati) ci pone al riparo dai rischi adombrati con ironia da Pavarini quando etichettava provocatoriamente il D.P.R. 448/88 come il 'rito pedagogico' (Pavarini, 1991), occorre ricordare che – dopo oltre trenta anni di esperienza attuativa e di mutamenti demografici, culturali e socio-economici – le politiche di tipo repressivo e deterrente nei confronti delle giovani generazioni non sono ritenute efficaci neppure da coloro che lavorano nei territori

²⁵ Antigone, a cura di, *A un anno dal Decreto Caivano*, ottobre 2024, in www.antigone.it.

²⁶ Cfr. par. 4.

maggiormente caratterizzati dalla presenza di organizzazioni criminali che coinvolgono i giovanissimi con meccanismi di affiliazione facendo leva sulla costruzione identitaria e sulla logica prestazionale (Di Gennaro, 2018, p. 31; Di Bella, Zapelli, 2023).

BIBLIOGRAFIA

Antigone (2024), a cura di, *A un anno dal decreto Caivano*, 3 ottobre 2024, in www.antigone.it

Antonelli, S. (2024), *L'area penale esterna minorile*, in VII° Rapporto sulla giustizia minorile, *Prospettive minori. Approfondimenti*, in <https://www.ragazzidentro.it>

Bartoli, L. (2024), *Il processo al minore nel decreto "Caivano"*, in <https://www.la legislazione penale.eu/>.

Camaldo, L. (2024), *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in *Sistema penale*, Scheda, in https://www.sistema-penale.it/it/scheda/camaldo-al-vaglio-della-corte-costituzionale-il-percorso-di-reinserimento-e-rieducazione-del-minore-ai-sensi-dellart-27-bis-dpr-n-448-1988-cd-messa-alla-prova-semplificata-recentemente-introdotto-dal-decreto-caivano#_ftn2.

Ceretti, A. (1997), *Come pensa il Tribunale per i minorenni*, FrancoAngeli, Milano.

Cheli, M., Busciolano, S. (2021), *Il ruolo del Trauma e del Linguaggio nel sistema penale minorile*, in *Minori giustizia*, 2, p. 116.

Cornelli, R., Ceretti, A. (2019), *Il diritto a non avere paura. Sicurezza, populismo penale e questione democratica*, in *Diritto penale e processo*, 11, p. 1481.

Cornelli, R. (2023), *Quello che i dati non possono dire. Alcune avvertenze preliminari alla lettura del rapporto sulla criminalità minorile del servizio analisi criminale (Ministero dell'interno, ottobre 2023)*, in *Sistema penale*, fasc. 11.

Farrington, D. P. (1992), *Criminal career research in the United Kingdom*, in *British journal of Criminology*, 32, 1992, pp. 521-536.

De Caro, E. (2024), *Non arrestate i processi educativi*, in VII° Rapporto Antigone, in <https://www.ragazzidentro.it>

De Leo, G. (1978), et al., *L'osservazione della personalità nel processo penale minorile: limiti scientifici e prospettive di intervento*, in *Esperienze di Rieducazione*, 4, p. 9.

De Leo, G. (1981), *La giustizia dei minori*, Einaudi, Torino.

Di Bella, R., Zapelli, M. (2023), *Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*, BUR, Milano.

Di Gennaro, G. (2018), *La messa alla prova per i minori: la rassegnazione 'entusiasta' di una normativa incompleta*, FrancoAngeli, Milano.

Di Gennaro, G. (2023), *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile*, Franco Angeli, Milano.

Dossier XIX Legislatura, A.S. n. 878, 25 settembre 2023, consultabile in www.senato.it.

Friedman, L. (1975), *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, ed.it. 1978, il Mulino, Bologna.

Garland, D. (1990), *Pena e società moderna*, ed. it. 1999, il Saggiatore, Milano.

Glueck, S., Glueck, E. T. (1937), *Later Criminal Careers*, The Commonwealth Fund, New York.

Gonnella, P. (2024), *Contro la logica punitiva e disciplinare*, in S. Marietti (a cura di), VII° Rapporto Antigone, *Prospettive minori*, Approfondimenti, in <https://www.ragazzidentro.it/>

Kitsuse, J. I. (2020), *Il potere della definizione. Saggi di sociologia radicale*, a cura di Cirus Rinaldi, PM edizioni, Varazze.

Laub, J. H., Sampson, R. J. (1993), *Crime in the making. Pathways and turning points through life*, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Marietti S. (2024), a cura di, VII° Rapporto sulla giustizia minorile, *Prospettive minori*, in <https://www.ragazzidentro.it>

Losappio, G. (2023), *Inasprimenti sanzionatori, nuove fattispecie di reato e uso “simbolico” del diritto penale*, in Lorenzo Pulito (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile alla luce del D.l. n. 123/2023 (decreto Caivano)” e della disciplina organica della giustizia riparativa (D. lgs. n. 150/2022)*, Atti del Convegno di Taranto, Dipartimento Jonico, 9.11.2023, p. 50.

Mannozi, G. (2019), *Il “ruolo” della paura nel diritto penale e nelle scelte di politica criminale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 1, pp. 275-293.

Martiello, G. (2024), *Gli interventi del c.d. «decreto-Caivano» sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in *Legislazione penale*, 12.2.2024, p. 5.

Mastropasqua, I., Buccellato, N. (2013), a cura di, *La recidiva nei percorsi penali dei minori*, Collana I numeri pensati, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi, Roma.

Meoli, C. (2023), *Disagio giovanile, anche il Terzo settore nelle misure del decreto “Caivano”*, in *Cantiere terzo settore*, 17.11.2023, in <https://www.cantiereterzosettore.it/disagio-giovanile-anche-il-terzo-settore-coinvolto-nel-decreto-caivano/>

Ministero della Giustizia, 31 luglio 2023, *Dati statistici relativi all'attività degli Uffici giudiziari per*

- i minorenni nel settore penale - Anni 2001-2022*, in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Penale_Analisi_Storica_G.pdf
- Moro, C. A. (1996), *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna.
- Nussbaum, M. C. (2017), *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, Bologna, il Mulino.
- Palomba, F. (1989), *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.
- Paola, B. (2020), *Imputabilità del minore: educazione o rapida fuoriuscita dal processo penale? Una breve analisi della recente giurisprudenza in tema di accertamento dell'imaturità del minore autore di reato*, in *Diritto Penale Uomo*, fasc. 7/8.
- Pavarini, M. (1991), *Il rito pedagogico. Politica criminale e nuovo processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Dei delitti e delle pene*, 2, pp. 107-139.
- Pazè, P. (2012), *Prefazione*, in Chiara Scivoletto, *Sistema penale e minori*, Carocci, Roma.
- Perozziello, V. (1991), *Il processo minorile*, in Claudio Castelli, Giovanna Ichino, *Il nuovo processo penale*, FrancoAngeli, Milano, p. 137.
- Prina, F. (1996), *Giustizia e minori: il processo minorile tra rischio di riproduzione di dinamiche familiari problematiche e diritto alla sanzione*, in Guido Maggioni (a cura di), *Come il diritto tratta le famiglie*, Quattroventi, Urbino, p. 113 ss.
- Prina, F. (2019), *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, Carocci, Roma.
- Pulito, L. (2024), *Walking back wards: alcune considerazioni sulle modifiche apportate alla legge penitenziaria minorile dal "decreto Caivano"*, in *Archivio penale*, 1, p. 12.
- Quételet, A. (1833), *Recherches sur le penchant au crime aux différents ages*, Hayez, Bruxelles.
- Sabatano, F., Flavia, C., Moccia C. L. (2023), *Sulla cattiva strada. Quale orientamento per l'inclusione dei "ragazzi difficili"?*, in *Lifelong Lifewide Learning*, vol. 20, n. 43, p. 20.
- Sbraccia, A., Scivoletto C. (2004), a cura di, *Minori migranti: diritti e devianza*, L'Harmattan, Torino.
- Scardaccione, G. (2010), *Gli studi sul recidivismo: vecchi e nuovi modelli*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2, p. 283.
- Scivoletto, C. (1999), *Mediazione penale minorile. Rappresentazioni e pratiche*, FrancoAngeli, Milano.
- Scivoletto, C. (2000), *Per i minori stranieri solo accoglienza in carcere*, in *Minori giustizia*, 1, p. 24.
- Scivoletto, C. (2013), *La mediazione penale minorile in Italia. Un cantiere aperto*, in

Mastropasqua I, Buccellato N. (a cura di), *I Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile*. Collana I numeri pensati, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi, Roma.

Scivoletto C. (2022), *Sistema penale e minori*, Carocci, Roma.

Scivoletto, C. (2023), L'“*invenzione*” della messa alla prova minorile, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, p. 425.

Sellin, T. (1958), *Recidivism and Maturation*, in *Crime and Delinquency*, 4, pp. 241-257.

Sergio, G. (1993), *La messa alla prova come sottrazione al sistema penale*, in M. Cavallo (a cura di), *Punire perché*, Franco Angeli, Milano, p. 231 ss.

Stefanelli, C., Moretti, S. (2018), *Rileggere adolescenza e devianze: fare sicurezza e trattamento negli istituti penali e nei servizi minorili*, Alpes Italia, Roma.

Triggiani, N. (2023), *Prefazione*, in Lorenzo Pulito (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile alla luce del D.l. n. 123/2023 (decreto Caivano) e della disciplina organica della giustizia riparativa (D. lgs. n. 150/2022)*, Atti del Convegno di Taranto, Dipartimento Jonico, 9.11.2023, p. 12.

Zancaner L. (2024), *Garante dell'Infanzia: i diritti dei minori non sembrano una priorità politica*, in *Alley Oop*, Il sole24ore del 14.2.2024.



L'OSSERVATORIO DI ANTIGONE SULLA GIUSTIZIA MINORILE: UNO SGUARDO LUNGO QUINDICI ANNI*

*Susanna Marietti**

Abstract

Antigone's Observatory on Juvenile Justice and Juvenile Correctional Institutions was founded in 2008 and has since then recounted in periodic Reports the results of the observation of juvenile prisons conducted at-through monitoring visits and other tools. From such a perspective place, the article traces the latest years of the juvenile justice system, which, to the dating problems that were nevertheless part of an overall virtuous system, have seen alongside critical issues that are leading to its complete transformation. The new regulations for a juvenile prison system finally introduced in 2018 are analyzed with respect to their theoretical interpretation and concrete application. Finally, it is shown how the Caivano Decree of 2023 and the overall cultural push in the direction of a punitive approach to juveniles is leading to the unification of the juvenile system with that of adults.

Keywords: juvenile justice, juvenile penal institutions, juvenile penal system, «Caivano» Decree.

* Parti di questo articolo sono già apparse in alcuni contributi pubblicati nella rivista *Minori Giustizia*.

* Susanna Marietti è Coordinatrice nazionale di Antigone. Tiene un *blog* sulla giustizia penale ospitato dal Fatto Quotidiano. Cura e conduce, insieme a Patrizio Gonnella, la trasmissione radiofonica *Jailhouse Rock* in onda su Radio Popolare. È presidente della polisportiva Atletico Diritti.

1. Le mancanze di ieri, lo sfascio di oggi

Nel febbraio 2024, Antigone ha pubblicato il suo VII Rapporto sulla giustizia minorile italiana scegliendo il titolo *Prospettive minori*. Per la prima volta in oltre quindici anni di osservazione, la nostra associazione – che dal 2008 ha affiancato alla sua sistematica attività di monitoraggio delle carceri per adulti, iniziata dieci anni prima, anche quella degli Istituti Penali per Minorenni – ha lanciato un netto grido di allarme, criticando con forza la deriva che il sistema dell'esecuzione penale rivolto ai più giovani andava prendendo. Erano prospettive minori quelle che vedevamo rispetto agli anni passati. Prospettive minori per il sistema, che stava rinunciando a incontrare con pienezza quei principi ispiratori sui quali è stato costruito e che hanno fatto sì che la giustizia minorile nel nostro paese divenisse un modello a livello europeo; prospettive minori per gli operatori, che si ritrovano strumenti sempre più spuntati e inefficaci; e, soprattutto, prospettive minori per i ragazzi e le ragazze, che incrociano più sbarre – fisiche e metaforiche – e meno speranze riguardo al loro futuro.

Oggi quella deriva sta arrivando a un punto di non ritorno. Con l'insediamento dell'attuale governo, e in particolare con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto «Caivano», il sistema penitenziario minorile si sta avviando verso lo sfascio. I numeri stanno esplodendo e la vita interna è sempre più fuori controllo. Non possiamo sapere come

finirà questa storia, in quanto mai in passato si era assistito a nulla di simile. Ma, se non muterà radicalmente l'approccio, certamente non vedremo un lieto fine.

La giustizia penale minorile italiana ha costituito, almeno dall'introduzione del codice di procedura penale del 1988, un modello virtuoso nel residualizzare la risposta carceraria e nel mettere al centro un approccio educativo. Le nuove norme stanno distruggendo una storia alla quale l'intera Europa guardava. Una storia che, in linea con le più avanzate proposte culturali e con la normativa internazionale, ha voluto e ha saputo valutare l'interesse del minore, in considerazione della sua personalità ancora in evoluzione, come superiore rispetto a ogni altro interesse legato alla tranquillità pubblica, al decoro cittadino, perfino alla sicurezza urbana.

Ciò non significa che prima del Decreto Caivano la giustizia minorile italiana non avesse luci e ombre. Anche in passato è capitato che ne sottolineassimo le mancanze – legate soprattutto alla selettività del sistema, come andremo a breve a vedere – ma tra le mancanze e lo sfascio c'è tutta la distanza della realtà attuale rispetto al modello che conoscevamo.

2. Un carcere residuale: ma per chi?

Dei circa 14.950 ragazzi e ragazze in carico complessivamente ai servizi della giustizia minorile, meno del 4% si trova in carcere. Una percentuale oggi in crescita, ma pur

sempre una netta minoranza, frutto di quella residualizzazione della risposta detentiva alla quale abbiamo già accennato.

È, tuttavia, sorprendente il dato sui reati che portano i ragazzi a fare ingresso in uno dei 17 Istituti Penali per Minorenni d'Italia (parlo al maschile per semplicità, in quanto le ragazze detenute in I.P.M. sono solo poche decine, una percentuale di poco superiore a quella delle donne nelle carceri per adulti). I dati di flusso del 2023, ultimo anno compiuto, dicono che solo 22,7% dei reati che hanno comportato la carcerazione ha riguardato reati contro la persona, vale a dire la categoria generalmente più grave. Adirittura, il 55,2% ha riguardato la meno grave categoria dei reati contro il patrimonio. Dovendo la detenzione essere usata come misura estrema, si sarebbe pensato che venisse destinata solo agli autori dei reati più seri. Accade, invece, che i reati contro la persona siano stati il 30,3% dei delitti ascritti al totale dei giovani in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni, una percentuale 7,6 punti superiore a quella legata agli ingressi in I.P.M.

Se la gravità del reato non pare, dunque, il solo parametro che determina la selezione carceraria deve esservi allora qualche altro fattore. Continua purtroppo a essere vero, come già era in passato, che il sistema – pur capace nel suo insieme di minimizzare la carcerazione – funziona meglio per i soggetti già maggiormente garantiti a prescindere dalla commissione del reato. Uno sguardo alla situazione dei ragazzi stranieri,

che meno possono contare su reti sociali territoriali, ci offre una prova di ciò: sempre nel 2023, essi sono stati il 22,4% dei ragazzi complessivamente avuti in carico dai servizi della giustizia minorile, il 38,8% dei collocazioni in comunità, il 48,8% degli ingressi in carcere. Più la misura è contenitiva e più cresce la percentuale dei ragazzi stranieri.

Un problema nell'accesso alle comunità è dato sicuramente dallo scarso numero di comunità ministeriali e dalla scarsa disponibilità di posti nelle comunità private. Le strutture più articolate e qualitativamente migliori accettano soprattutto ragazzi provenienti dall'area civile ed effettuano una selezione più stringente dei ragazzi provenienti dal penale, che rischiano con più facilità di ritrovarsi in comunità qualitativamente inferiori. Le comunità possono, infatti, effettuare una valutazione del ragazzo e decidere in base all'andamento del gruppo se rendersi disponibili o meno all'accoglienza. Questo è ancora più vero nel caso dei minori stranieri non accompagnati che, avendo necessità specifiche, hanno bisogno di un supporto più importante. In generale, avendo la necessità di una sistemazione residenziale ed essendo minor disponibilità di posti in comunità, i minori stranieri hanno più difficoltà ad accedere ai benefici di legge. La mancanza di posti in comunità può causare l'allontanamento del ragazzo dalla regione di provenienza e questo capita soprattutto in relazione ai minori stranieri non accompagnati, che con più facilità vengono trasferiti per via del loro minore radicamento sul territorio.

I dati di flusso relativi ai venti Centri di Prima Accoglienza (le strutture che ospitano i minori essenzialmente in stato di arresto fino all'udienza di convalida da tenersi entro le 96 ore) mostrano che nel 2023 il 47,6% degli ingressi ha riguardato ragazzi stranieri. Per quanto concerne le uscite, che vedono quasi sempre l'applicazione di una misura cautelare, gli stranieri hanno rappresentato il 30,6% delle prescrizioni e il 24,8% delle permanenze in casa, mentre hanno pesato per il 41,3% sui collocamenti in comunità e addirittura per il 66,4% sulle custodie cautelari in carcere. Di nuovo: a mano a mano che ci si sposta verso misure maggiormente contenitive cresce la rappresentazione degli stranieri.

Oggi gli stranieri nelle carceri minorili rappresentano il 46,7% dei presenti. Alla fine dello scorso anno erano addirittura il 54,1%: più della metà. Il problema è risalente e dipende solo in parte dagli ultimi interventi governativi: nel dicembre 2022 i ragazzi stranieri costituivano il 50,2% dei ragazzi detenuti negli I.P.M., nel dicembre 2021 erano il 43,1%, un anno prima il 45,2%. Percentuali oscillanti, ma comunque altamente rappresentative di un'incapacità del sistema di trovare adeguate collocazioni alternative ai soggetti socialmente meno protetti.

3. L'ordinamento penitenziario minorile: quando ancora si sperava nelle riforme

Se è vero che andiamo denunciando questo genere di problemi da molto tempo, è anche vero che in anni recenti si era aperta una prospettiva riformatrice alla quale avevamo guardato con speranza. Dopo quarantatré anni di attesa, delle norme specifiche legate a un ordinamento penitenziario minorile erano state finalmente approvate con il Decreto legislativo 121 del 2018 recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, come previsto dal legislatore fin dal 1975. All'inizio del 2020 furono poi emanate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità le linee guida relative alla sua applicazione. Se la fase della pandemia aveva interrotto in parte la concretizzazione della riforma, speravamo che la ripresa della nostra osservazione diretta avrebbe assistito a modifiche importanti della vita interna nel segno dell'ulteriore decarcerizzazione e dell'apertura al territorio.

Erano molti anni che Antigone segnalava la necessità di approvare anche formalmente regole specifiche per la gestione dei minorenni e dei giovani adulti, le cui esigenze non possono venire assimilate a quelle degli adulti. Dal nostro luogo di osservazione, tuttavia, potevamo un tempo affermare che su tante cose negli I.P.M. la prassi fosse andata negli anni più rapida delle norme. Molte delle disposizioni del nuovo ordinamento penitenziario minorile le avevamo viste applicate

con naturalezza negli istituti già da molto tempo. Oggi tutto questo sta cambiando e la vita interna si va chiudendo e irrigidendo secondo percorsi che pericolosamente somigliano a quelli delle carceri ordinarie.

Fino a qualche anno fa durante le nostre visite accadeva di verificare come il direttore e gli altri operatori che ci accompagnavano nel percorso conoscessero personalmente i singoli ragazzi e le loro vicende giudiziarie e umane, sapendo farsi carico in maniera empatica dei sentimenti profondi – spesso di insicurezza, legata a stati di abbandono sociale e familiare – che si nascondono sotto la superficie di atteggiamenti ribelli e provocatori. È attraverso tale conoscenza e tale empatia individualizzate che, da ben prima del 2018, gli operatori penitenziari costruivano quel progetto di intervento educativo che ritroviamo all'articolo 14 del Decreto n. 121, progetto che, sotto il nome di piano educativo individualizzato, era già previsto dal disciplinare pertinente della circolare n. 1 del 18 marzo 2013 emanata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, che ne fissava la redazione entro trenta giorni dall'ingresso del ragazzo in I.P.M. (il Decreto del 2018 fissa un tempo di tre mesi). L'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario minorile, a detta degli stessi operatori con cui ci eravamo confrontati, non aveva mutato su questo il loro approccio. Le attività trattamentali proposte ai ragazzi non erano aumentate per impulso delle nuove norme inquanto ritenute già sufficienti.

Non vi è dubbio che molti aspetti dell'organizzazione interna, anche tra quelli più quotidiani, già rispondessero al nuovo ordinamento anche prima della sua entrata in vigore. La separazione dei minorenni dai giovani adulti, per fare un esempio, era sostanzialmente assicurata anche prima della sua esplicita menzione nella legge, così come quasi mai abbiamo trovato negli anni camere di pernottamento che ospitassero più di quattro ragazzi. Maggiore difficoltà ha creato la norma che innalza da due a quattro ore giornaliera il tempo minimo garantito all'aria aperta, poiché spesso l'organizzazione della giornata non le prevedeva. Si nota su questo, tra l'altro, un'ambiguità interpretativa da parte del Dipartimento, che nelle sue linee guida afferma che tale novità “non appare incidere particolarmente sull'organizzazione degli Istituti, dovendo essere ricompresi in tale ambito i momenti di *relax* o socialità, oltre che le attività fisiche e ricreative svolte in ambienti appositamente attrezzati – campi sportivi, aree verdi, etc. – ivi compresi quelli vissuti all'interno per motivi atmosferici”.

Se è vero che si citano gli agenti atmosferici, che possono ben determinare una necessaria rinuncia all'aria aperta, si menzionano anche i momenti di *relax* e socialità, spesso trascorsi in luogo chiuso a prescindere dal meteo. L'ambiguità dell'interpretazione formale si è innestata su una prassi precedente che Antigone aveva già percepito come essa stessa ambigua, ovvero quella secondo cui in vari I.P.M. la quotidianità non delinea una netta distinzione tra la

permanenza all'aperto e la permanenza fuori dalla stanza di pernottamento, cose che invece andrebbero tenute distinte. Capita che le direzioni invochino le molte ore trascorse fuori dalle celle e l'alto coinvolgimento dei ragazzi in attività scolastiche o di altro tipo come fattori di per sé adeguati a rispondere alla norma che prevede un certo numero di ore quotidiane in spazi aperti.

Ma la sostanziale attenzione che gli operatori dimostravano nei confronti dei ragazzi faceva comunque sì che non sorgessero preoccupazioni profonde sul rispetto della dignità dei detenuti seppure in deroga parziale alla lettera nella norma. Fino a un paio di anni fa, pur auspicando un'ancora maggiore apertura nella vita degli I.P.M., mai avevamo lanciato un allarme generalizzato rispetto ai diritti calpestati dei giovani detenuti e al sostanziale abbandono da parte dell'istituzione di qualsiasi progettualità nei loro confronti.

Sicuramente, quando ancora qualche speranza poteva venire dall'opera riformatrice, abbiamo con forza auspicato una lettura ampia e non minimale delle nuove norme. Alcune disposizioni del nuovo ordinamento penitenziario minorile avrebbero potuto, qualora interpretate e applicate in maniera estensiva, portare a rivoluzionare la vita condotta dai ragazzi nel periodo di detenzione, così da non creare una frattura con l'esterno ma anzi da usare il tempo della pena per riannodare al meglio i legami sociali più virtuosi.

L'articolo 18 del Decreto legislativo afferma, ad esempio, che i ragazzi detenuti sono ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione sul territorio. Ovviamente tale opportunità non era in precedenza preclusa, ma l'averla esplicitata la rende qualcosa di ufficialmente caldeggiata dal Legislatore. La possibilità per il ragazzo di fruire del servizio in assoluto più importante per la sua fascia di età, la scuola, in una modalità che lo accomuni a tutti gli altri giovani, piuttosto che relegarlo in un contesto tanto inconsueto come l'aula del carcere, avrebbe un grande impatto in termini di adesione alla vita comunitaria, di senso di normalità, di rafforzamento dei legami sociali e molto altro. Anche il Tavolo 5 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale che si occupava dei minorenni autori di reato e che molto aveva puntato sul tema dell'istruzione ha sostenuto nella sua relazione conclusiva che "tanto l'istruzione, quanto la formazione professionale dovrebbero essere svolte il più possibile all'esterno del carcere, inserendo il soggetto in gruppi di giovani che non hanno problemi con la giustizia penale". Purtroppo, la previsione contenuta nell'articolo 18 è stata fin da subito quasi del tutto disattesa rispetto alla scuola e lo è stata poco meno rispetto alla formazione professionale. Le stesse linee guida del Dipartimento già citate la raccomandano per le sezioni a custodia attenuata senza tuttavia proporla con nettezza per la generalità dei ragazzi detenuti, dimostrando una fallacia fin nella concezione esplicita della pena detentiva minorile.

Le sezioni a custodia attenuata cui si riferisce l'articolo 21 del Decreto legislativo del 2018, recepite con intelligenza dalle linee guida dipartimentali, avrebbero potuto affermarsi come un cuneo dal quale iniziare a scardinare concetti di detenzione più chiusi, fino addirittura a imporsi come il solo modello detentivo per i ragazzi e a invadere anche le sezioni formalmente classificate come ordinarie. La speranza era quella di veder attuare un intervento di sistema e non sporadico, capace di proporre al giovane un'offerta integrata in raccordo con il mondo della scuola, della formazione, del lavoro, dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali territoriali. Una simile offerta a tutto tondo avrebbe dato al minore o al giovane adulto gli strumenti per prendere in mano la propria vita fin dal periodo della detenzione, transitando verso una piena libertà emancipata dalla vita criminale. Di nuovo richiamando anche le riflessioni del Tavolo 5, ci si immaginava strutture sul modello di piccole case-famiglia il più possibile autogestite attraverso la responsabilizzazione dei ragazzi, dalle quali questi potessero muoversi verso l'esterno per frequentare attività del territorio immersi in un contesto di normalità.

Tutto questo, purtroppo, non è avvenuto allora quando era ancora possibile, e certo non potrà avvenire oggi che il sistema ha perso ogni baricentro di ragionevolezza. Qualche istituto, al tempo, si era formalmente dotato di una sezione a custodia attenuata, qualche altro aveva sostenuto di non poterlo fare a causa della mancanza di spazio,

qualche altro ancora aveva interpretato la propria vita interna come già sufficientemente attenuata quanto a custodia. Tutte risposte che mostravano tuttavia un fraintendimento di fondo rispetto a quanto il legislatore aveva immaginato – o, forse, a quanto tanti di noi avevano sperato che il legislatore immaginasse – pur continuando comunque a configurare una situazione lontana anni luce rispetto allo sfascio dei tempi presenti.

Per concludere questo sguardo sull'ordinamento penitenziario minorile, citiamo le visite prolungate introdotte dal Decreto 121 del 2018 e da effettuarsi in locali il più possibile simili a ordinarie abitazioni. Anche qui, gli I.P.M. adeguarono assai poco e in maniera non omogenea. Alcuni non le hanno mai introdotte per mancanza di spazi, altri hanno fatto qualche timido tentativo, in pochi hanno avuto maggiore costanza. Al di là di ciò, si è tuttavia persa un'occasione di fondo: quella di cogliere il gancio lanciato – consapevolmente o meno – dal legislatore con il parlare di visite piuttosto che di colloqui per sottrarre le prime al controllo visivo del personale di custodia previsto per i secondi. Le linee guida del D.G.M.C. sono nette nel precludere a monte ogni possibilità di questo tipo. La Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema nel gennaio 2024, sancendo il diritto a una vita sessuale da parte delle persone detenute. La vita penitenziaria per ragazzi fino ai venticinque anni di età avrebbe potuto imporsi come pionieristica in questo ambito.

4. Spietate rivolte e clamorose evasioni

Il giorno di Natale del 2022, sette ragazzi detenuti nel carcere minorile milanese intitolato a Cesare Beccaria – lo stesso rispetto al quale nell'aprile 2024 verranno disposti tredici provvedimenti di custodia cautelare in relazione a presunte violenze e torture nei confronti dei giovani detenuti – si sono allontanati durante una partita di pallone approfittando delle impalcature allestite sul muro per dei lavori di ristrutturazione. Non certo dei grandi professionisti dell'evasione, visto che il 29 dicembre erano tutti di nuovo in carcere. Il primo si era rifugiato dalla sorella che a pochi minuti dalla fuga aveva già avvisato la Polizia, il secondo è stato riportato in carcere dalla nonna, un altro è stato convinto dai genitori a rientrare, un quarto era andato dalla suocera, un quinto si è costituito alla Questura di Milano e gli ultimi due sono stati trovati a casa di un amico. Eppure, il più importante sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha parlato di “grave vicenda” e di “clamorosa evasione”, affermando che la gestione della giustizia minorile andrebbe assegnata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sottraendola a un Dipartimento a sé e uniformandola così a quella degli adulti. Ciclicamente, di fronte a fatti di cronaca che riguardano i più giovani, si accendono i toni e tornano proposte restrittive che invocano il pugno di ferro sui minori nel circuito penale.

L'adozione del Decreto «Caivano» ha brutalmente risposto a queste sguaiate richieste. E, in un circolo vizioso, ha peggiorato la vita penitenziaria al punto da veder nascere altre proteste negli I.P.M. in numero mai visto prima, da Torino a Milano a Roma. Non spietate rivolte, ma piuttosto richieste di ascolto da parte di ragazzini reclusi. I motivi per protestare certo non mancano, e sempre meno mancheranno se si continua in questa direzione. Ma, invece di ascoltare quel che tali proteste intendono comunicare, si continua a trasformare nella pubblica narrazione degli adolescenti adirati in pericolosi rivoltosi, a parlare di clamorose evasioni riferendosi a goffi tentativi di fuga durati poche ore, a concludere da tutto ciò che bisogna uniformare la gestione dei minori a quella degli adulti e stravolgere il senso costituzionale della pena.

5. Il carcere minorile dopo il Decreto «Caivano»

E veniamo, dunque, al giorno d'oggi. Al 15 settembre 2024, le carceri minorili italiane ospitavano 569 ragazzi, per 516 posti ufficiali. Numeri ai quali il sistema non ci aveva abituati: a fine 1999 i giovani detenuti erano 426, a fine 2009 erano 503 (il numero più alto registrato in quel decennio), a fine 2019 erano 382. È a questo punto che un fattore esterno, ovvero l'emergenza sanitaria, ha fatto calare ulteriormente il numero delle presenze. Tralasciamo, dunque, la considerazione del periodo pandemico e saltiamo

direttamente all'ottobre 2022, momento in cui si insedia l'attuale governo. Le carceri minorili ospitavano allora 392 persone, del tutto in linea con il dato immediatamente precedente la pandemia.

In nemmeno due anni il numero dei giovani detenuti è cresciuto del 45%. Un'impennata che non ha eguali e che non trova alcun fondamento in un parallelo aumento della criminalità minorile, che negli ultimi quindici anni ha avuto un andamento ondivago senza tuttavia particolari picchi e che nel 2023 ha visto addirittura diminuire del 4,15% il numero di segnalazioni di minori denunciati o arrestati rispetto all'anno precedente. Un'impennata che non si distribuisce uniformemente lungo l'arco dei mesi considerati, ma cresce esponenzialmente dopo l'entrata in vigore del Decreto «Caivano». E sarebbero ben di più i ragazzi oggi in carcere se non fosse che il decreto in questione, come vedremo a breve, ha permesso il trasferimento al sistema degli adulti di tanti ragazzi che, avendo commesso il reato da minorenni, avevano compiuto la maggiore età.

La legge che ha convertito il Decreto «Caivano» – introducendo automatismi nell'esclusione dalla messa alla prova, allargando le possibilità di applicazione della custodia cautelare, estendendo ai minorenni quell'amministrativizzazione del diritto penale che si sottrae a tante garanzie – torna indietro di anni luce su una strada che fin dagli anni Sessanta del secolo scorso era stata intrapresa con successo dalla politica, dalla società italiana, dalla stessa Corte

Costituzionale. È una risposta del tutto irrazionale e propagandistica, tesa a rispondere ad allarmi sociali generati da tragici fatti di cronaca che incidono sulla pubblica emotività, ma in assenza di emergenze oggettive legate alla criminalità minorile. E dunque, invece di puntare con ancora maggiore decisione nella direzione dimostratasi vincente, si inverte la rotta proponendo una pericolosa omologazione degli strumenti penali destinati ai minori con quelli destinati agli adulti. Invece di mantenere sempre e comunque aperto il dialogo con i ragazzi, unica via di trasmissione dei valori sociali, ci si affida ridicolmente a strumenti quali l'avviso orale del questore, che il giovane sente provenire da figure distanti e prive di ogni valenza educativa e che sarà incapace di comprendere.

Al magistrato viene ridotta la capacità di valutazione. Proprio quella capacità che dovrebbe essere al cuore del processo minorile, teso, ancor prima che all'accertamento del fatto di reato, alla considerazione della personalità del giovane, del suo contesto di vita e del percorso migliore per il suo recupero alla società.

Nel marzo 2024 il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto ai limiti alla messa alla prova introdotti in fase di conversione in legge del decreto. “Tutta la *ratio* della disciplina del processo penale minorile è in effetti basata sulle finalità del recupero del minore e della sua rapida fuoriuscita dal circuito penale”, si legge nell'ordinanza. “Al fine del perseguimento di tali finalità e

dell'individuazione della migliore risposta del sistema alla commissione del reato da parte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale è il soggetto di minore età, il giudice è chiamato, di volta in volta, ad esaminare la personalità del minore imputato". Di volta in volta, senza automatismi.

Pochi giorni prima era stato il Tribunale per i minorenni di Trento a trasmettere gli atti alla Consulta in relazione questa volta al percorso di rieducazione del minore che il decreto introduce all'art. 8. Tale percorso si sovrappone evidentemente all'istituto della messa alla prova, ma la sua proposizione diviene obbligatoria nei casi previsti. Il rifiuto da parte del giovane o la mancata riuscita del percorso va a determinare l'impossibilità di accesso a quest'ultima. A differenza della messa alla prova, tuttavia, il percorso di rieducazione prevede obbligatoriamente che il giovane svolga lavori socialmente utili o altre attività a titolo gratuito, impedendo così la valutazione caso per caso del magistrato rispetto a come sia meglio per lui o per lei impiegare il proprio tempo (dove lo studio ha un ruolo privilegiato data l'età dei soggetti di riferimento). La messa alla prova non impedisce che al giovane siano impartite prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato, ma neanche le rende obbligatorie, andando così a incontrare quel principio della valutazione caso per caso del superiore interesse del minore che deve costituire una guida costante. Il giudice di Trento nella sua ordinanza ribadisce come *"qualsiasi trattamento punitivo nei confronti di un minore è*

ammesso solo se è sorretto, animato e orientato da fini educativi".

E arriviamo adesso alla norma sopra citata, che facilita il trasferimento dei ragazzi maggiorenni alle carceri per adulti. L'art. 9 del Decreto prevede che il direttore dell'istituto, di fronte a comportamenti del giovane che vengono descritti in maniera del tutto vaga, possa rivolgersi al magistrato di sorveglianza al fine del trasferimento. A quest'ultimo, tuttavia, viene richiesto un semplice nulla osta, privo di qualsiasi valutazione. Tale nulla osta è obbligatorio, a meno che non sussistano ragioni di sicurezza. La legge n. 117 del 2014 ha avuto il merito di alzare da 21 a 25 anni l'età della possibile permanenza del ragazzo o della ragazza all'interno del circuito della giustizia penale minorile. Dopo un iniziale momento nel quale gli operatori degli I.P.M. avevano mostrato la loro preoccupazione di fronte alla prospettiva di dover gestire la detenzione di giovani più grandi e strutturati insieme ad adolescenti, abbiamo assistito durante le nostre visite a una generale tranquillizzazione e, anzi, a una valorizzazione da parte di direttori, educatori, assistenti sociali della possibilità offerta ai giovani adulti di usufruire per un tempo più prolungato delle opportunità maggiormente costruttive e individualizzate che la giustizia minorile riesce a prevedere rispetto a quella degli adulti. La norma introdotta dal governo cede, adesso, alla facile tentazione di fornire uno strumento di pronta risoluzione del problema all'istituto che si trovi anche momentaneamente ad affrontare un giovane

detenuto di difficile gestione, cosa che naturalmente accade non di rado nel contesto penitenziario.

La risoluzione viene, tuttavia, fondata sulla neutralizzazione del problema piuttosto che sulla sua autentica presa in carico, a scapito del percorso del giovane che verrà seriamente compromesso con il passaggio al modello carcerario degli adulti. Un momento di difficoltà, che si sarebbe potuto risolvere in tempi non lunghi con un approccio più costruttivo alle questioni in campo, rischia di vanificare un cammino complesso verso la reintegrazione sociale e compromettere l'intera vita del ragazzo. La vaghezza della norma nella determinazione dei comportamenti che possono dar luogo al trasferimento solleva inoltre il tema della mancanza di tassatività, che mette nelle mani della direzione dell'istituto una potenziale arma di ricatto nei confronti dei giovani ospiti.

Tale pratica di trasferimento è, dunque, aumentata enormemente. Con l'entrata in vigore del decreto si è spesso ricorso all'allontanamento dei giovani adulti. Tanto i problemi di affollamento quanto quelli legati a possibili tensioni interne trovano un finto e immediato beneficio da questi trasferimenti, con buona pace della tensione universalista verso il recupero dei ragazzi.

Paradossale è, infine, l'intervento operato sull'aggravamento della misura cautelare, ovvero la possibilità che veniva prevista di inviare in I.P.M. per un mese di tempo massimo i ragazzi collocati in comunità che

non ne rispettassero le regole. Antigone aveva proposto l'abolizione di tale misura, che grava l'I.P.M. di un'utenza indiretta e non facile da integrare e che propone al giovane un approccio punitivo e non dialogico. Durante una nostra conversazione con i vertici dell'amministrazione avvenuta nel periodo della conversione in legge del Decreto «Caivano» ci venne detto che la nostra proposta era stata accolta e che l'aggravamento era stato abolito. Bene: una volta pubblicata la legge, scoprimmo che l'abolizione era consistita nella soppressione del tetto massimo del mese di permanenza. Oggi dalle comunità è possibile inviare in carcere in misura cautelare i ragazzi negligenti senza un limite di tempo. Si tratta di percentuali importanti. Nel corso del 2023, tra coloro che sono entrati in I.P.M. in custodia cautelare ben il 35,2% è arrivato dalle comunità per aggravamento della misura, e questa percentuale sale addirittura al 44,1% se si guarda ai soli italiani.

Si tenga inoltre presente che negli ultimi anni è aumentata enormemente la percentuale di minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa che si trovano in stato di detenzione. Come si è già menzionato, infatti, il 48,8% degli ingressi in I.P.M. nel corso del 2023 ha riguardato ragazzi stranieri. Di questi, il 77,2% ha riguardato ragazzi provenienti da paesi africani, in particolare Tunisia, Egitto, Marocco. Non era così fino a qualche anno fa. Nel 2019, ad esempio, la percentuale di ingressi in carcere di ragazzi africani sul totale degli ingressi di

ragazzi stranieri si aggirava intorno al 40%, mentre la percentuale di ingressi di ragazzi da altri paesi europei era più di due volte e mezzo maggiore di oggi.

La carenza dell'accoglienza esterna ha costretto un gran numero di questi giovanissimi alla vita di strada, durante la quale cresce naturalmente la probabilità di incrociare la giustizia penale e il carcere. Si tratta di ragazzi con un vissuto tragico alle spalle e pochi riferimenti sul territorio, i quali spesso arrivano in carcere con dipendenze da alcol o da sostanze (prime tra tutte le droghe a basso costo costituite da farmaci quali il Rivotril o la Lyrica). Troppo spesso il carcere si limita a sostituire una dipendenza con un'altra, senza una vera presa in carico a tutto tondo che non sia esclusivamente farmacologica. Il ben comprensibile disagio sociale ed esistenziale di questi giovani viene medicalizzato e trattato come fosse un esclusivo disagio sanitario, con un evidente intento di neutralizzazione.

La dipendenza da sostanze viene sostituita dalla dipendenza da dosi spropositate e neutralizzanti di farmaci. Ci è capitato che ci venisse detto, di fronte a un'intera sezione di ragazzi minorenni buttati sui letti alle 11 di mattina con lo sguardo perso nel vuoto, che erano stanchi perché avevano fatto due ore di scuola. I trasferimenti collettivi, che riguardano in particolare i ragazzi stranieri, trasferiscono in altri istituti anche queste problematiche. Abbiamo avuto segnalazioni, da un carcere destinazione di vari di questi trasferimenti, di dinamiche violente innescate

dalla dipendenza da farmaci e dal bisogno di procurarseli. A ciò si accompagnerebbe un alto livello di autolesionismo sfociato addirittura in diversi tentativi di suicidio.

Sono, in particolare, gli I.P.M. del nord Italia a dover gestire questa nuova utenza subito dopo l'arresto. È al settentrione che si trova, infatti, il maggior numero di minori stranieri non accompagnati. Con il riempirsi degli istituti del nord, l'amministrazione dispone periodici trasferimenti collettivi verso le altre carceri, isole comprese, aumentando il malcontento e il malessere di chi si sente trattato come un pacco postale e percepisce ridursi ogni speranza di costruzione di un futuro.

Non stupisce che i vissuti tormentati di questi ragazzi possano portare a problemi comportamentali o a difficoltà nella gestione dell'aggressività. Problemi e difficoltà che chiamano l'istituzione a uno sforzo di sostegno, di indirizzo, di protezione nei loro confronti. La nostra osservazione diretta ci ha, invece, mostrato troppo spesso reazioni esclusivamente disciplinari – anche con un uso importante dell'isolamento, che le norme internazionali proibiscono per i più giovani – se non addirittura penali. Capita, infatti, che i ragazzi entrino in carcere accusati di un semplice furto e pochi mesi dopo abbiano ascritti numerosi reati. La ben comprensibile inquietezza di adolescenti privati di qualsiasi affetto familiare e di ogni indirizzo di vita si trasforma con grande facilità nelle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale,

danneggiamento, rissa. E, a breve, di rivolta penitenziaria.

È, infatti, in via di approvazione il disegno di legge governativo sulla sicurezza che introduce questa fattispecie di reato, la quale punisce con pene fino a otto anni ulteriori di carcere anche la resistenza passiva e pacifica all'esecuzione di ordini impartiti da personale penitenziario. Il testo in questione (D.d.l. n. 1660) non si ferma a questo, introducendo in chiave autoritaria ben tredici nuovi reati e prevedendo vari aumenti di pena per reati già esistenti, in un'ottica di criminalizzazione della marginalità sociale e degli spazi di dissenso. Dopo aver smantellato i principi ispiratori del sistema della giustizia minorile, ci si appresta a votare un pacchetto di norme che mina la nostra democrazia costituzionale e lo stato di diritto.

BIBLIOGRAFIA

Antigone Associazione (2024), *Prospettive minori. Settimo Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti Penali per Minorenni*, <https://www.ragazzidentro.it/>

Antigone Associazione (2022), *Keep it trill. Sesto Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti Penali per Minorenni*, <https://www.ragazzidentro.it/>

Carnevale, M. G. (2019), *Trattamento, diritti nuovi e progetto educativo*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Patrizio Gonnella, a cura di, Giappichelli, Torino, pp. 87-101.

De Caro, E. (2019), *Le nuove misure alternative e di comunità*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Patrizio Gonnella, a cura di, Giappichelli, Torino, pp. 103-113.

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (2020), Ministero della Giustizia, *Linee di indirizzo Decreto Legislativo 2 ottobre 2018*.

Marietti, S. (2018), *Carceri minorili: una riforma mancata*, in «Minori Giustizia», 1, pp. 29-37.

Marietti, S. (2022), *Il carcere minorile tra superamento e riforma*, in *Minori Giustizia*, 4, pp. 26-34.

Marietti, S. (2024), *Il Decreto Caivano: un commento puntuale*, in Associazione Antigone, cit., *Prospettive minori. Settimo Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti Penali per Minorenni*, <https://www.ragazzidentro.it/>



NO FUTURE – 1970S CULTURE WARS

*Matt Clement**

Abstract

Britain's cultural revolution began 50 years ago in 1976. The capital's Metropolitan Police Force had declared that black youth were the vanguard of the criminal classes, feeding both moral panic and also a powerful subcultural reaction from those labelled the new folk devils by the media and politicians. Linton Kwesi Johnson's poem All we doin is defendin featured on his groundbreaking album Dread, Beat and Blood, making the case for the right to self-defence which was then realised in the explosion of black youth counter-rioting against the violence of the police at the Notting Hill Carnival that year. This was characterised as an uprising against the forces of Babylon – a movement from below 'punching up' at their oppressors. White youth also celebrated and venerated this activism as The Clash released the song White Riot whose chorus declared I wanna riot of my own. From then on the youth subcultures of punk and reggae became major forces in a multicultural mashup of resistance to authority and new musical manifestos springing out of the grass roots of the inner cities and council estates of the UK.

Keywords: Subcultures, moral panics, Rastafarianism, social movements, crisis.

* Matt Clement è un criminologo critico, un sociologo della devianza presso la University of London. Ha lavorato come consulente, insegnante, operatore di comunità e operatore di giustizia minorile negli anni 2000. Da allora ha lavorato in numerose università pubblicando su diverse riviste.

1. Introduction

The late 1970s were years of crisis in Britain. The global slump began in 1973 and its result was to be the usual mixture of austerity, inflation of living costs combined with shrinking profit rates that drove economising of pay rates, job cuts and closures across industry; often in areas that became labelled as declining, precarious and crime-ridden, whilst demonising those who live there as the malign forces bringing in all these unwanted changes to what was an ‘established’ area. This phenomenon is endemic to capitalism – the booms and slumps affect decisions made by corporations and governments. They will always describe cut-backs they initiate as necessary bouts of austerity, required to allow the market-based system to recover from any slump by allegedly balancing its books through economising on the quality of employment and services they offer to their workers and consumers. This economic offensive on peoples living standards can of course be exacerbated by factors such as inflation driving up prices and thereby shrinking wages and benefits still further. In 1973 this was already happening as a result of a massive hike in the cost of oil following on from the Arab-Israeli conflict and the determination of gulf state leaders to maintain more of the profits at the cost of the multinational western oil companies. All of these factors ushered in an era which had the appearance of a crisis - especially in comparison to the years of the long economic boom of the 1950s and 1960s.

How this crisis played out over the course of the 1970s is of course the vital background to this story. Because I am contending that the austerity and authoritarianism, including the institutional racism was not necessary, but deliberately manufactured to justify itself I am calling these events a form of ‘moral panic’ – a term popularised in the 1970s to describe the sensational reactions that tend to accompany the emergence of these so-called deviant youth subcultures. The origin of the term is generally associated with Stan Cohen’s book *Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and the Rockers*, which he defines as: «In the gallery of types that society erects to show its members which roles should be avoided and which should be emulated, these groups have occupied a constant position as folk devils: visible reminders of what we should not be» (Cohen, 2011, 2). Who were the folk devils of this time?

Cohen concludes his introduction claiming that ‘cognition is socially controlled...That is why moral panics are condensed political struggles to control the means of cultural reproduction.’ (Cohen, 2011, xiiv) In one of the fullest treatments of the folk devil and moral panic phenomenon, Stuart Hall and his colleagues at the Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) at Birmingham University wrote 1978’s *Policing the Crisis*, which describes a process where the police, politicians and the media conspired to create a distorted racialised image of the ‘black mugger’ folk devil. As Hall

described its origin, it is clear that this was a study emerging not from the Centre itself, but from real events in Birmingham from the perspective of activists who were concerned about growing racism and its consequences. In a later interview, he explained:

«the reason it takes that particular form is because the impetus comes from outside – not from within the Centre at all. It comes from the fact that a lot of Centre people were involved in anti-racist youth groups and community groups in Birmingham. Charles Critcher [one of the contributors] ran, lived in, and was very active on the ground with young people and with social problems and with racial discrimination in the Handsworth area. And he came to us one day and said “D’you know what’s happened? Three boys, all of them from different cultural backgrounds, were involved in a small-scale crime. They saw a man, a drunk man coming out of a pub and attacked him. They wanted money. They got a very small amount of money, and they beat him up a bit.” So they were coming to court at the moment where what I described earlier as the moral panic, was ratcheting itself up, and this was called “The first mugging”, or “one of the early muggings”. OK, then well it entered a different empire altogether and the boys were given twenty years each. Twenty Years! Well what is that?

That’s not just a societal reaction to crime, that is a moral panic. That is people feeding into the legal process their fears, anxieties, nameless folk devils. Their feelings about race, their feelings about poverty, their feelings about people intruding into our neighbourhood, all these things were what produced, in the law, a kind of response which said “This mustn’t go on. We must stop this in its tracks”. So, that’s where it came from. We said “well, we should look into it”. So we started doing some *ad hoc research*, into the boys, into the event, and then into the law. Asking ourselves questions like “What did the judge say. Why did he give him 20 years. How was it

reported in the press?” In other words, how was this single event constructed, through social meaning, into a much larger phenomenon? How did it connect with the anxieties of the society, underlying anxieties of the society? Remember, this is a particular period where Birmingham is transfixed by the emergence of immigration, the impact of immigration.

But everybody was aware of it, we were going on anti-racist marches, it was a live political theme in the Centre. Not many of us would have been close to a particular community like Charles Critcher. He brought us the news, but only because people were receptive to this, they were watching all the events that were going on in Birmingham, from the time of the Enoch Powell “rivers of blood” speech onwards. At places, there was an anti-racist demonstration every week. The place was alert with questions, for the first time, about race and class, and race and equality, and city deprivation and in deprivation the relationship of crime to those questions. So there’s a fertile ground, receptive ground, for someone who says, “I’ve got an example of what you’re talking about. Yeah, it’s just happened in Handsworth» (Hall, 2012).

It wasn’t difficult to find more examples of how the moral panic was playing out. Mr Justice Caulfield’s summing up in Leicester Crown Court stated; ‘the newspapers have made it known that sentences for attacks on the open highway will no longer be light’ - to illustrate how all the parties involved are complicit in inflating the moral panic. (CCCS, 1976, 76). Highly dubious statistics alleged this folk devil to be the new public enemy, manufacturing an unjustified fear of crime. Such distortions fuelled the growth of racism, and openly racist organisations like the British National Front capitalised on the greater traction this institutionally racist

offensive created amongst sections of the majority white population. Panics by their nature are short-term – usually: but Stan Cohen explained there were exceptions: «Sometimes the panic passes over and is forgotten, except in folklore and collective memory; at other times it has more serious and long-lasting repercussions and it might produce such changes in legal and social policy or even the way society conceives itself» (Cohen, 2011, 1). The demonization of black youth through the mugging moral panic manufactured an image of a largely fictional ‘crime wave’ centred on the inner cities. This, in turn, was the justification for an increasingly authoritarian style of policing, prompted by the associated public ‘fear of crime’ generated by the institutions responsible for sending messages to the public via the media, the courts and policy statements. (Cohen and Young, 1981).

In May 1975, the *Daily Mail* reported the summing up of Judge Gwynn Morris as he sentenced five black youths to five years in jail, describing two south London inner-city areas Clapham and Brixton thus:

«Within memory these areas were peaceful, safe and agreeable to live in. But the immigrant re-settlement which has occurred over the past twenty-five years has radically transformed that environment. Those concerned with the maintenance of law and order are confronted with immense difficulties. This case has highlighted and underlined the perils which confront honest, innocent and hardworking, unaccompanied women who are in the street after nightfall. I notice not a single West Indian woman was attacked» (Hall *et al.*, 1978, 333).

For the judge, these once ‘peaceful, safe and agreeable’ areas had been tarnished by the presence of black people who he alleges were making life difficult for the police and white women. This is a classic example of the institutionalised racism present within the criminal justice system which unjustly persecutes those it stigmatises. Later that year the National Front (NF) organised a march against what they called ‘black muggings’, whilst in the same month Judge Morris claimed to have received ‘hundreds of letters’ from ‘petrified’ women and suggested perhaps ‘some form or other of vigilante corps ... would become necessary’ (Hall *et al.*, 1978, 333, 337). A new spectre was thus thrown up – the folk devil of the ‘black mugger’. As Hall put it, «the three themes subtly intertwined in the earlier treatment of “mugging” were now fused into a single theme: crime, race and the ghetto» (Hall *et al.*, 1978, 329). The message was clear, «the coupling of “social control” and “social-problem” perspectives appears to be flowing from highly contradictory forces within the urban race problem, as it is intensified and pressured by the crisis» (Hall *et al.*, 1978, 333). This explains how the rebellion initiated by black youth was a reaction to these stigmatising processes: (Clement and Scalia, 2016, 165).

«It is in the modality of race that those whom the structures systematically exploit, exclude and subordinate discover themselves as an exploited, excluded and subordinated class. Thus it is primarily in and through the modality of race that resistance, opposition and rebellion first expresses itself» (Hall *et al.*, 1978, 347).

In 1976, the CCCS published *Resistance through Rituals* (RTR) (Clarke *et al.*, 1976) – in many ways a parallel volume to *Policing the Crisis* (PTC) – which came out two years later: RTR investigated British youth subcultures in the thirty years since World War Two, clearly building on Stan Cohen's earlier exploration 'Folk Devils and Moral Panics'. The youth subcultures known as Mods, Rockers, skinheads and Rastafarians were new cultural phenomena from the 1960s and '70s in their chapter headings - And punk was just arriving on the scene that year. It was a combination of these 'outsiders' stigmatised position within the social hierarchy – created by the 'established' classes' fear of so-called deviant groups - that created the media storms which in turn solidified and defined the stereotyped image of these 'folk devils' (Becker, 1963; Elias and Scotson, 2007). However, the CCCS was about celebrating the subversive power of subcultures as well as explaining how establishment moral panics labelled these groups as a deviant other. The late 1970s certainly felt full of the atmosphere of protest and rebellion. Besides the rising tide of anti-racism described above, 1976 was also the year of rising fears as the government appeared to lose control of the economy: Sterling collapsed on the money markets and the International Monetary Fund dictated terms for their bail out loan. The UK's traditional conservative culture of complacency was under threat. Even the weather seemed harsh and unpredictable that summer. As chronicled in

'Subculture: The meaning of style' by CCCS contributor Dick Hebdige:

«It was during this strange apocalyptic summer that punk made its sensational debut in the music press...punk claimed a dubious parentage. Strands from David Bowie and glitter-rock were woven together with elements from American proto-punk (the Ramones...Iggy Pop) ...inspired by the mod subculture of the 60s ...from northern soul and from reggae» (Hebdige, 1979, 24).

Reggae, punk and ska music were all subversive and revolting youth subcultures, many with overtly political and protest-focused themes that reflected the atmosphere of crisis in creative and inspiring ways Besides the various youth subcultures that were associated with music and other 'styles' that mark identity, there were all the hybrid forms and figurations linked to 'resistance' such as anti-racism expressed as movements of people assembling on the streets and at carnivals to celebrate their culture, and resist fascist and racist mobilisations. For Garrison, «Such is the turning point in attitude of the younger black generation, who increasingly reject all forms of symbols of white domination. A confrontation between the black youths and the British Police at a West Indian Carnival in the suburbs of London at the end of August 1976, brought a serious outburst of violence. Such an experience showed a new kind of defiance and urban resistance against established authority» (Garrison, 1979, 35). Although the spark that caused the Notting Hill uprising was organised police violence, it was a transformative moment as black youth fought back collectively and celebrated

their power on the streets. Paul Gilroy recalls:

«[T]hat riotous crowd, mindful of what had been going on in the embattled schools of apartheid South Africa, began to chant “Soweto, Soweto” at London’s bewildered and defeated police force.’ Adding ‘Youth’s battle to be free from “shit work” was affirmed in the unruly, dissident (sub)culture that they improvised from the residuals of insurgent Ethiopianism, Black Power, and democratic anti-racist sentiment» (Gilroy, 2013, 552).

It was the institution tasked by the government to maintain control over the capital, London’s Metropolitan Police (the Met) that took the initiative. In a memo to the parliamentary *Select Committee on Race Relation and Immigration* in March 1976 they stressed: «already our experience has taught us the fallibility of the assertion that crime rates amongst those of West Indian origin are no higher than those of the population at large». The Met had discovered that the rising wave of crime that they were responsible for measuring in the course of their duties was disproportionately located in one particular group, described in the same passage as ‘West-Indian type persons both over and under 17 when compared to the rest of the population’.

A crucial aspect of the story of policing in the 1970s and 1980s is the evolution of squads of officers with a focus on controlling the public rather than being ‘on the beat’ in a defined locality. The Metropolitan Police Special Patrol Group (SPG), formed in 1965 as a mobile reserve, developed a paramilitary

role in dealing with public order and terrorism.

The SPG carried out 18, 907 stop searches in the greater London area in 1975, some 14,000 of which took place in Lambeth and Lewisham over a two-month period and resulted in 403 arrests. Of the 5,000 or so stop and search incidents in the rest of the Metropolitan area, some 3,700 resulted in arrests (Rollo, 1980, 189-192). The implication is obvious: «In other parts of London, the police degree of ‘suspicion’ was credible enough for them to be able to arrest the bulk of those stopped, but in ‘black’ areas those 14,000 people were overwhelmingly harassed not because the police had cause, but *despite* the fact that they had none» (Clement, 2025).

The police riot was the *modus operandi* in August 1976 at Notting Hill Carnival. The police were used to employing repressive tactics at this annual event, stopping and searching and intensive patrolling due to their cultural intolerance towards the free expression of Caribbean culture on the streets of ‘their’ city. Taking their cue from the new police manifesto that declared black people to comprise their chief crime threat, their operation at Notting Hill was famously described as a ‘police carnival’ by Darcus Howe:

«Along Pembridge Road, into Chepstow and left into Westbourne Park, there are policeman everywhere. [Howe’s steel band] *Ebony* is turning into Lancaster Road still chaperoned by forty-odd, uniformed policemen. They are definitely not looking

for pickpockets; they have come expecting a confrontation. The bands are chaperoned along a defined route, forty policemen to a band. Along that route vanloads of policemen are strategically placed. At the first sign of trouble, the forty officers form a cordon, a long line across the street. At the other end, reinforcements are called in and the crowd is sandwiched between two lines of police officers. It is a military strategy to defeat a hostile rebellion» (Howe, 2020, 106).

The Notting Hill Carnival had grown in size every year since it was first staged in 1965. By the 1970s it was Europe's largest street festival with all the traditional carnival associations with entertainment and revelry. It still attracts negative media attention even in the 2020s as institutional racism ensures that this black-led event garners very different publicity to more white middle class festivals such as Glastonbury. The vast numbers attending Notting Hill remind society how large and multicultural is British society. The police have always viewed the event with suspicion and in 1976, according to Gary McFarlane:

«1,600 officers were mobilised for the clampdown. By the third day of the carnival at around 5pm the police made one arbitrary arrest too many. The youth turned on them and fought back in what turned out to be the biggest explosion of civil unrest seen in mainland Britain since the Battle of Cable Street that drove Mosley's Blackshirts off the streets of east London in 1936. The zone of insurrection spread to encompass the area round Ladbroke Grove and fighting with the police went on well into the night. Over 300 police officers were injured and 35 police vehicles damaged or destroyed... They had no riot equipment and were unable to reply effectively to the constant fusillade of rubble raining down

on their heads and vehicles» (McFarlane, 2013, kindle loc, 1310).

It was an uprising, labelled in the press the Notting Hill carnival riot; the police were successfully resisted, and the crowd celebrated their new confidence and exuberance at having faced down their oppressors. Was this the moment that working class youth cultures started to move beyond the symbolism of music and identity and towards embracing opposition to the capitalist system? We had witnessed something of this spirit in the late 1960s, especially in the US where anti-war and pro-civil rights themes had featured in some material from Motown artists such as Marvin Gaye and Martha and the Vandellas, as well as the psychedelic and Hippy subcultures that had spawned The Doors, Jimi Hendix, Crosby, Stills Nash and Young and many more. As Peter Gabriel put it, «Rock music was the dominant force in the cultural revolution of the 1960s» (Gabriel, 2023). Of course, this claim could ably be contested by blues and soul music both of which shaped popular music fundamentally in these years. The subcultural style of some of the punks certainly empathised with this spirit of revolt, but by the mid-1970s this included revolting against the new "dinosaurs" of rock such as Led Zeppelin, Yes and Genesis.

«Punk sought a relevant, urgent alternative to "the bollocks" on the radio, something that reflected their generation's experiences and something that could be said in a three-minute song, using *only* three chords... what defined punk was not so much what it *was* but more of what it *wasn't*. It wasn't long hair,

it wasn't flares and it wasn't "fashion." Hair was short and spiky; the trousers were straight and the clothes were the antithesis of the High Street» (Blackman, 2021, 121-122).

One powerful ingredient in this whole process was epitomised by the words of Eric Clapton, the popular blues guitarist who delivered a drunken racist tirade at a concert in Birmingham on 5th August 1976, barely three weeks before Notting Hill's explosion of resistance. He shouted for 'foreigners' to «just leave. Not just leave the hall, leave our country...Stop Britain from becoming a black colony...Keep Britain white. I used to be into dope, now I'm into racism» (Blackman, 2021, 117-118). This outburst was accompanied by calls to 'vote for Enoch' and more 'Keep Britain white' slogans that shocked Clapton's audience. Two activist artists, photographer Red Saunders and illustrator Roger Huddle sent in a letter to the weekly music magazine 'Melody Maker' which was a call to organise against racism:

«What's going on Eric? You've got a touch of brain damage...Own up. Half your music is black. You're rock music's biggest colonist...You've got to fight the racist poison, otherwise you degenerate into the sewer...We want to organise a rank and file movement against the racist poison in rock music – we urge support – all those interested please write to:

Rock Against Racism

Box M8, Cotton's Gardens

London E2 8DN

p.s. 'Who shot the sheriff?' Eric. It sure as hell wasn't you!» (Blackman, 2021, 118-119).

The Clash's *White Riot* wanted white youth to take a leaf out of the book of their black compatriots, stating a crying need for what the Sex Pistols called *Anarchy in the UK*, whilst on the traditional side of society the violent racism of the National Front was winning votes and called for a militant anti-racist response: Saunders' and Huddle's appeal chimed with this mood and hundreds wrote in to help build this anti-racist social movement. These youth subcultures all came together in Rock Against Racism and its political expression, the Anti Nazi League, a series of carnivals were hosted under these labels including over 100 000 in Brixton's Brockwell Park in September 1978. Bob Marley's 1977 hit, *Punky Reggae Party* celebrated the shared outlook of black and white youth towards their oppression.

Paul Gilroy celebrated the advent of multicultural Britain:

«[A]spects of the organic relationship between blacks and whites which has developed, unevenly, over a considerable period of time in the leisure institutions of urban Britain...As black styles, music, dress, dance, fashion and languages became a determining force shaping the style, music, dress, fashion and language of urban Britain as a whole...its significance is essential for the development of anti-racism in general. Black expressive cultures affirm while they protest» (Gilroy, 2002, 203-204).

Writing on *Rioting* in 1981, sociologist of deviance Paul Rock summed up the youth subculture debate as «yet another cycle of expressive deviance which will pass. Teddy Boys, Spivs, Cosh Boys, Mods, Rockers and others have appeared, disappeared and

reappeared in a long procession of deviant types», concluding «Selves, appearances and postures are actually more lightly assumed than their adult observers believe» (Rock, 1981). He is implying that during a moral panic these deviants are labelled by society and then accept the label, thus solidifying their identity, subsequently the power of the label will weaken as the moral panic subsides. His conclusion was that mainstream society creates these labels, but also that the subcultures so labelled will act out their resistance to the conformity of the dominant culture through their subcultural rituals and forms of expression. Their identity is shaped and reflected in the clothes, the language and above all the expressive form – the music which they make and relate to, its style and content reflect their social concerns. Earlier, the CCCS subculture theorists Tony Jefferson and John Clarke had painted a fuller picture of working class youth cultures that identified «three types of possible response – firstly ‘traditional delinquency’ defined as ‘petty thieving, vandalism, some fighting’; secondly the ‘mainstream’ or ‘incorporated version of the “deviant”, style ...sanitised, “made safe” and resold to the wider youth market: the “deviant” life style becomes “consumption” style: the commercial version of the real.’ Thirdly there is a more authentic “deviant style” where youth ‘assert a “moment” of originality in the formation of such a style...when we read the styles of the mods and skinheads.’ Even here they feel the need to qualify the degree of opposition to mainstream values, stating: “These styles, though

deviant, remain negotiated and not “oppositional” because they operate in only one area of life; the leisure area...a symbolic critique of the established order» (Clarke and Jefferson, 1973, 10).

Perhaps the most distinctive of the youth subcultures from this era were the skinheads. Originally the children of the declining industrial working class from the post-war world where jobs on the docks and in the factories were less available and they formed new identities to attempt the ‘magical recovery of community’ (Clarke *et al.*, 1976), including embracing Jamaican ska music with songs like the *Guns of Navarone* and the *Skinhead Moonstomp*. By the late 1970s though they had become disillusioned with punk as it evolved into the more commercial ‘new wave’ at the end of the decade. The look became more brutal as they moved to the right politically, rejecting the left-leaning style of the new ska-based ‘two tone’ movement associated with bands like the Specials, The Beat and The Selector:

«An increasingly militaristic style was adopted. Shoes and Sta-prest trousers were replaced by army issue boots and fatigues and jeans were cut high to display the top of exponentially rising [Doctor Marten] boots...The hair was no longer closely cropped but shorn completely and with this new look skinheads became disparagingly known as boneheads» (Blackman, 2021, 184).

2. Reggae and Dub: Jamaican Rebel Music

Brixton's foremost champion of what he called 'Jamaican rebel music' was Linton Kwesi Johnson (LKJ) who epitomised its importance in words and music:

«[I]t reflects, and in reflecting, reveals, the contemporary state of the nation...it is the *spiritual* expression of the *historical* experience of the Afro-Jamaican. In making the music, the musicians themselves enter a common stream of consciousness, and what they create is an invitation to the listeners to be entered into that consciousness...the burden of their history» (Johnson, 2023, 4).

This was certainly true for LKJ himself, who was born in Jamaica in 1953 and moved to Brixton in the early 1960s. Whilst studying Sociology at London Goldsmiths College he published his book of poems *Dread Beat and Blood* which were later to become his first album as a dub musician. One poem, *Bass Culture* describes how when the 'bad bass bounce' - your «blood leap an pulse a pounce, bass history is a moving/ is a hurting black story» (Johnson, 2023, 5). The reggae or dub subculture was vital to explaining the patterns of everyday life in Jamaica but was also carried by Afro-Caribbeans migrating to Britain «part of the wider Caribbean experience of colonialism and neo-colonialism...the violence of the people's existence persists like a naked light in a house full of dynamite» (Johnson, 2023, 11).

Whereas the moral panics affecting Britain's white youth subcultures were short-lived experiences that shifted with changes in

fashion for many participants, the black youth resisting arrest, skirmishing and marching against injustice in places like Brixton were facing long-term stigma conferred by a society determined to see these folk devils as a brand of hooligan, a cartoon stereotype conjured up by the fears of 'respectable society'. To the police, the politicians and the media these were the new 'dangerous classes', a term that had been around for centuries to describe variously 'the mob', the 'underclass' who may revolt at any time, thus attention turns to what measures the state will take to confront this 'social problem.' For those with a heritage linked to the Caribbean diaspora, their demonisation in the UK was a continuation of the lives of previous generations struggling to survive a colonial existence on their Caribbean small island. LKJ chronicles how the Jamaican struggles against slavery and exploitation by the British bred resistance – «a history characterized by slave uprisings and repression; riots and repression; betrayal, rebellion and repression» (Johnson, 2023, 15). The island's riots of 1938 began with an island-wide series of strikes by workers employed by Tate and Lyle, the British sugar-refining corporation and led to the creation of a Trade Union movement and the legalising of political parties and the right to vote which was granted in 1944. These occurred at the same time as their rulers and upper classes became fixated with the threat represented by the new protesting social movements of workers and the unemployed, and the cult of Rastafarianism.

Stuart Hall's memoir describes how the first Rastafarian community, The Pinnacle, was founded by Leonard Howell in 1940. «These scattered communities, where the Rastas with their locks spoke and “reasoned” in apocalyptic language based on a counter-reading of the Old Testament, began to appear in small numbers everywhere...Rastas were regarded by polite society as menacing excluded outcasts roaming the streets, begging...They smoked ganja which, it was said, turned their eyes red and drove them crazy...they came to be perceived as the most terrifying visible proof of the nameless poor black threat which pressed in on middle-class Jamaica» (Hall and Schwarz, 2016, 47-48). Rastafarianism tempted many rebels to see their situation as an apocalyptic struggle against the evil of 'Babylon' i.e. the money-worshipping society that degraded their existence. They retreated from this society, reasoned out their objections and spoke with what LKJ describes as a «lyricism which laments the human suffering...whose imagery is blood and fire, apocalyptic and dread – images that are really pictures of a brutal existence in the “land of Sodom and Gomorrah”. Songs of hope in suffering, songs of utter despair...songs that are as prophetic as they are true – such is the nature of the poetry of Jamaican music» (Johnson, 2023, 19).

For the Rasta, Jamaica itself was no solution to their problems. As a colonised country formed through slavery it represented oppression – an oppression that was not

resolved through independence as the country remained economically dominated by imperial powers. Therefore Jamaica also represented the problems associated with colonisation and attracted the term 'Babylon' to describe it using Rastafarian language. Dick Hebdige recounts:

«As the locksmen began to clash regularly with the police in the late 40's, a liaison developed between locksmen and hardened criminals. The dreadlocks of the Rastamen were absorbed into the arcane iconography of the outcast and many Rastas openly embraced the outlaw status which the authorities seemed determined to thrust upon them. Still more made permanent contacts in the Jamaican underworld whilst serving prison terms for ganja (cannabis) offences. This drift toward a consciously anti-social and anarchist position was assisted by the police who attempted to discredit the movement by labelling all locksmen as potentially dangerous criminals who were merely using mysticism as a front for their subversive activities. As has been observed so often elsewhere, predictions such as these have a tendency to find fulfilment» (Hebdige, 1976, 118).

Reggae emerged in Jamaica in the 1960s amidst the rising unemployment, strikes and police violence. Independence had come in 1962, but the Jamaican Labour Party government headed by Hugh Shearer was corrupt and repressive. LKJ notes how in 1968, Jamaica saw an uprising when the Guyanese Marxist historian Walter Rodney was banned from taking up a post at the University of the West Indies. 50 buses were overturned and burnt out, and 14 different fires started across Kingston. Walter Rodney himself said these 'Rodney riots' as they were known, were 'part of the whole social

malaise, that is revolutionary activity.’ Another song banned by the Shearer regime was Junior Byles, *Beat down Babylon* whose lyrics include «Oh what a wicked situation/ I an’ I starvin for salvation / this might cause a revolution / and a dangerous pollution’ from which LKJ concludes the song ‘immediately caught the imagination of sufferers in Jamaica and the brutalized black youth in Britain, for it was a song which sounded out their defiance and gave fire to their rebellious fervour» (Johnson, 2023, 16, 24). The Rasta culture migrated from the fields to the island’s urban slums, literally creating the ‘Trenchtown Rock’ of Marley and others. Reggae, according to another artist, Big Youth, is ‘the sounds of screeching tyres, bottles breaking, wailing sirens, gunfire, people screaming and shouting, children crying. They are the sounds of the apocalyptic thunder and earthquake of chaos and curfews. The sounds of reggae are the sounds of a society in the process of transformation (Johnson, 1976).

Of course, Britain, the original coloniser, was also anathema: The pains of a colony’s ‘underdevelopment – unemployment, corruption, crime and violence migration from the fields to the urban slums blighted Jamaica, Trinidad and the other West Indian islands. Therefore the British society to which so many Caribbeans migrated was also Babylon. Just as in Jamaica, the authorities made their situation impossible and unsustainable, driving them outside the law and

towards the association with crime, as Hebdige epitomises this trend:

«The crime and music of West Kingston were thus linked in a subtle and enduring symbiosis...The embittered youth of West Kingston, abandoned by the society which claimed to serve them, were ready to look to the locksman for explanations, to listen to his music, and to emulate his posture of withdrawal» (Hebdige, 1976, 120).

Only ‘blood and fire’ could save black people from its oppression. Garrison sees this as «a renewal process...an essential part of any people’s experience on the road to self-discovery...it produces disruption in the accepted norms and values, it is also helping to forge a new black self-image and secure identity...parental authority is seen as too compromising and conformist, and that maintained by the police as unjust and morally stifling» (Garrison, 1979, 35). Of course, not everyone agreed that this was a positive development. In his 1970s study of *West Indian life styles in Bristol* Caribbean sociologist Ken Pryce pointed out «relationships with elders enter a period of strain – over matters of late hours, choice of friends and entertainments, involvement with the law and repeated work failure...They regard the emerging disreputable orientation of their children as utterly irrational and quite definitely a disgrace...They react by rejecting them completely» (Pryce, 1979, 26). Doubtless Pryce saw examples of such family histories as he carried out his study into the subculture of St Paul’s in Bristol, but not all parents rejected or blamed their children; and all generations tended to heal their divisions in the face of

the greater enemy that was police and societal racism in ways that meant they stood together in the 1980s uprisings. The conformity of the first generation had been challenged by police violence against their children and this, combined with the greater expectations of the second generation meant they would not be prepared to accept permanent second-class status in the new Babylon. For Rick Blackman:

«The growth of the Black Power movement alongside the ongoing civil war in Jamaica and the rise of Rastafarianism saw rock steady superceded and reggae become an increasingly dominant *and* politicised music» (Blackman, 2021, 107).

The lyrical poetry on LKJ's albums translate the Jamaican experience into life in the British inner city. They describe the low wage economy that exploits: «Wen dem gi you di likkle wage packit/ Fus dem rub it wid dem big tax racket» (*Inglan is a Bitch*). In *Sonny's Lettab*, he describes the all-too familiar pattern of police harassment on the streets using the hated SUS law: «One a dem hol awn to Jim/seh him tekin him in...dem lik him pan him back/ and him rib get pap' climaxing when big brother Sonny's anger is so great he attacks and kills an officer. The form of the song – a letter from jail portrays the fate of the martyr for justice: 'dem charge Jim fi sus/ dem charge me fi murdah».

In *Song of Blood*, the overall climate of repression and resistance is laid bare: «there are robbers in the gullies on the streets/ there are wicked men sitting in the seat of judgement' Clearly the police are labelled as

the robbers – using their devious sus law to entrap black youth whilst the courts, the media and the politicians abuse their power. Judgement will fall upon this wicked society intones LKJ; 'there are sufferers with guns movin' breeze through the trees/ there are people waging war in the heat and hunger of the streets» (Johnson, 2008). These poetic images of revolt hunger for social justice. The electoral breakthrough by the fascist National Front party was pulling the opposition Tories further into openly racist anti-immigration tirades to prove their 'loyalty' to the voters. In July 1976, the month before the Notting Hill carnival MP John Stokes claimed «Great Britain had [not] won [World War Two] only to hand over parts of our territory to alien races» (Blackman, 2021, 113). Black youth and anti-racists were prepared to resist. Other songs, like *All we doin is defendin* are more direct still: «we will fite yu in di street wid we han/ wi hav a plan/ so lissen man/ get ready fi tek some blows'. LKJ spells out how police violence will be vanquished: 'doze days of di truncheon/ ... doze blow dat caused my heart to swell/ were well numbered/ and are now at an end...di Special Patrol will fall/ like a wall force down/ or a town turn to dus...all wi need is bakkles an bricks an sticks».

After the 1981 uprisings it was noted that songs like these had explained and predicted these UK riots. In this LKJ was the spokesperson for a rising 'second generation' who were becoming increasingly clear that they were fighting back to win the equal

opportunities to which they were entitled. In 1976 he wrote:

«[T]he oscillation between the psychic states of despair and rebellion does not necessarily oppose the quest for liberation. The historical phenomenon called Rastafarianism which is saturating the consciousness of the oppressed Jamaican – which represents a particular stage in the development of the consciousness of the oppressed – is in fact laying the spiritual and cultural foundations from which to launch a struggle for liberation.’ He quotes the world’s most famous rasta - Bob Marley – in words that neatly sum up the universality of the reggae message: ‘slave driver/ the table is turned/catch a fire/ you gonna get burned» (Johnson, 2023, 24).

The phenomenal success of Marley gained a worldwide audience for reggae in the 1970s and was, of course, a source of pride. Marley was literally a role model as he had been raised in a Rastafarian community in the slums of Trenchtown in Kingston Jamaica and saw it as his mission to spread the faith. LKJ recalls «For second – and third-generation young blacks in Britain, reggae music was an important factor in the formation of new identities of un/belonging. Reggae music, through sound systems, provided a nexus for a culture of resistance to racial oppression. So expression of African consciousness in the Jamaican reggae we socialized around were an important influence. It facilitated the growth of Rastafari in Britain» (Johnson, 2023, 84). Other bands formed in Britain creating their own music and lyrics that reflected the experience of ‘Babylon’ in Britain rather than Jamaica, the likes of Birmingham’s Steel Pulse, Misty in Roots from Southall, West London and Aswad from

Ladbroke Grove. At the same time West Indian artists such as Althea and Donna, Dennis Brown, Gregory Isaacs, Lee Scratch Perry, Culture, Black Uhuru, Eddie Grant, Sly Dunbar and Robbie Shakespeare alongside many others played and promoted their music in Britain. Of course, the British-born youth sporting dreadlocks are not all religious in the way of the original Jamaican Rastafarian communities. John La Rose claims:

«Rastafarianism was never one movement there are whole series and layers of movements...the generation of the 1950s-1960s which became active in politics were part of the black power, black consciousness movement – Afros – “black is beautiful”, all that – this new generation, the younger generation, self-confident, full of thrust, they tend in the majority to be Rastafarian... either religious, which is the minority, secular or popular...he [sic] has his hair, he buys the posters, and things of that sort and he thinks it significant because he is against Babylon» (La Rose, 2011, 37).

3. Living on the Front Line

Ever since 1948 the black presence had been growing and transforming British society. The birth of the Notting Hill carnival in 1965 symbolised this process, growing through the 1970s as a celebration of the Trinidadian carnival form in the old imperial capital. The transformation and cultural radicalisation of the 1960s and beyond was rooted in protest and the struggle for civil rights that was so visibly strengthened and emboldened in the US. Although we should not automatically make analogies between the

experience of empire, slavery and racism in the US and the UK, alongside the differences there are many points of similarity. The roots of rock and roll and the 1960s pop culture were in black music, both the blues of the American deep south and their northern echoes, as well as the Caribbean element that played its part in importing musical form and performers into the US. Of course, all pop cultures were transformed in the process, creating multicultural values not just in allegiance with the struggles for justice but also through shared affiliations with soul, blues and other new musical and cultural forms as they blossomed and infected the old ways of living. It accompanied the explosion of musical subcultures – rock and roll, pop, blues and soul, reggae and punk rock, that were challenging and changing the old values, tastes and fashions of youth across the Western world and beyond. Although the percentage of the black population was a little larger in other London boroughs such as Lewisham, Hackney and Brent, Brixton was the district where black people were more concentrated into particular streets and council wards. With its sound systems, she beens and black businesses, it had become the spiritual heart of multicultural Britain.

Railton Road in Brixton was known as the Front Line. LKJ recalls:

«It consisted of a row of old derelict two-storey houses and shopfronts with damp basements and peeling plaster' He describes what sounds like the ideal locale for the amalgamation of the 'revolting subcultures' of the late 1970s and early 1980s: 'In addition to the mostly black residents, the front line was

peopled by workers, the unemployed, hustlers, pimps and prostitutes, rude boys, rebels, Rastas, con artists and police informers...the centre of black street life in Brixton, an oasis of Caribbean cultural identity, resistance and rebellion. People came from all over – blacks and whites – looking for thrills and excitement or just to score some dope.' He concludes 'in many ways the days of the front line were my halcyon days. These were exciting times, full of laughter and tension, hope and apprehension, confrontation and celebration» (Johnson, 2023, 213-215).

CLR James, the Marxist historian who was related to Darcus Howe and spent his final years living upstairs from the office of the *Race Today* Collective on Railton Road reflected on the UK's political prospects when interviewed in 1980. He claimed «The Rastafarians are leftists with no particular programme. But their critique of everything the British left behind, and those blacks who follow it, is very sophisticated». Like LKJ he sensed the struggle was rising, arguing «More and more people, especially black people, are alert. They reject the political choices offered to them and are looking for a new way out of the mess» (Widgery, 2017 kindle loc., 1964, 1990). Perhaps he was referring to the view of academic activists like Len Garrison who wrote *Black Youth, Rastafarianism and the Identity Crisis in Britain* concluding «Among the large body of dispossessed urban youth, many find hope and challenge in the Ras Tafari creed...as a counter-cultural protest. They now seek social and political change within the society» (Garrison, 1979, 30). This was also true of the experiences those other subcultures that bloomed at the time – such as the punks, and followers of 'Two-Tone'

the record label that popularised a new UK-based version of Jamaican ska. The Clash followed up 1976's *White Riot* with other songs that celebrated anti-system resistance and imitated the reggae style such as *Bank Robber*, *Armageddon Time*, *The guns of Brixton* and their popular cover of Junior Murvin's hit *Police and Thieves*, whilst *The Specials*, *Ghost Town* sat at number one through the period of summer uprisings across the UK in 1981.

Novelist Alex Wheatle moved to Brixton at the age of 16 after having been brought up in residential care in nearby Croydon and revelled in the subcultural realities of life. In his memoir, *Sufferah* he recalls:

«Reggae was played on pirate radio stations, hi-fis and 'Brixton suitcases' on every street corner, tower block balcony, barbershop, hair salon, domino club, building site. Launderette, park, garage, market stall, Brixton Town Hall and on one memorable morning the employment exchange...The top party/blues sound systems in Brixton included Soferno B (who had a weekly residence in Villa Road), Sir Lloyd, Studio One, Front Line International and Dread Diamonds...Soferno B would board up the windows with black-painted chip and plyboard. Reggae-heads would pay their fee at the door and rave until 6 in the morning. They'd rave until noon Sunday. Girls left straight to church after washing off their makeup in the bathroom» (Wheatle, 2023, 103-105).

The sufferah clearly identified with his new surroundings and sought to become part of the culture. Alex frequently includes stories of building a reggae sound system so as to be an active part of the subculture, and how he solidified his identity as the poet of the 1981 events through his poem *Uprising*

and his arrest and imprisonment in the wake of the 1981 riots, as portrayed in Steve McQueen's *Small Axe* film series. He recalls: «I was fast approaching eighteen years old. Shopkeepers and reggae heads now recognised me. They nodded to me in the street as I passed by in a semi-swagger. I had perfected my strut. I could understand Jamaican patois and Brixtonian slang. I was becoming more confident with every passing day. I now considered myself a ripe Brixtonian» (Wheatle, 2023, 108). Besides the Soferno B sound system, there was also Soferno B's record shack:

«populated by sound men and idlers who were all nodding their heads like stepping chickens...leant over the counter giving affirmative nods to the busy assistant whenever they liked a tune...Jamaican patois filled the air as sound men tried to make themselves heard over the murderous bassline. Reggae album sleeves covered the walls, along with flyers promoting the gigs of untold sound systems» (Wheatle, 2001, 61-2).

4. Conclusion

The punk/reggae fusion of youth subcultures played a fundamental part in establishing the identities and values of many young people in this generation. It was a practical celebration of multiculturalism that challenged the narrow nationalism and rising far right politics of that era. In 1976 these subcultures exploded into national consciousness as black youth began to actively resist their criminalisation by the police – a process that built up to the series of uprisings in the

inner cities of Britain in 1981 (Clement, 2025). Punk began as a rejection of the old stale rock culture and an experiment in new musical forms and identities that celebrated this rejection whilst looking to identifying with anti-racism and the new musical forms of reggae and the dub subculture. When the Clash chose to record Junior Murvin's *Police and Thieves*, a song which had been the soundtrack to the Notting Hill riots of 1976, they popularised this crossover with punk, a moment that Bob Marley celebrated with his *Punky Reggae Party* recorded the following year. Arguably this climate of resistance and anti-racism was a key ingredient in preventing the triumph of the right over the next few years - despite the election of Margaret Thatcher.

REFERENCES

- Becker, H. (1963), *Outsider: Studies in the sociology of deviance*, New York.
- Blackman, R. (2021), *Babylon's Burning: Music, Subcultures and Anti-Fascism in Britain 1958-2020*, London.
- CCCS Mugging Group (1976), *Some notes on the relationship between the societal control culture and the news media: The construction of a law and order campaign*, in S. Hall, T. Jefferson, Eds., *Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain*, London.
- Clarke, J., Jefferson T. (1973), *Working Class Youth Cultures*, Paper to Conference on Working class culture and social change, Cardiff.
- Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., & Roberts, B. (1976), *Subcultures, cultures and class: A theoretical overview*, in S. Hall, T. Jefferson, Eds., *Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain*, London.
- Clement, M., Scalia, V. (2016), *1968: Protest and the Growth of a Critical Criminology*, in Clement, M., *A People's History of Riots, Protest and the Law: The Sound of the Crowd*, London.
- Clement, M. (2025), *Brixton 1981*, London, forthcoming.
- Cohen, S. (2011), *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*, Abingdon.
- Cohen, S., Young, J. (1981), *The manufacture of news: Social problems, deviance and the mass media*, London.
- Elias, N., Scotson J. (2007), *Established and Outsiders*, Dublin.
- Gabriel, P. (2023), *'Foreword' to Powell, Aubrey, Vinyl. Album. Cover. Art*, London.
- Garrison, L. (1979), *Black Youth, Rastafarianism and the Identity Crisis in Britain*, London.
- Gilroy, P. (2002 [1987]), *There Ain't no black in the Union Jack*, London.
- Gilroy, P. (2013), *Against the Day, 1981 and 2011: From Social Democratic to Neoliberal Rioting*, *The South Atlantic Quarterly*, 112 (3), pp. 550-558.
- Hall, S. (2012), *Audio Extract: Policing the Crisis*, Interviewed by Paul Thompson, [BSU BRAND 30s LANDSCAPE 1080p 1920p \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)
- Hall, S., et al., (1978), *Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order*, Basingstoke.
- Hall, S. (with B. Schwarz) (2016), *Familiar Stranger: A Life Between Two Islands*, London.
- Hebdige, D. (1976), *Reggae, Rastas and Rudies* in S. Hall, T. Jefferson, Eds., *Resistance through*

Rituals: Youth subcultures in postwar Britain, London.

Hebdige, D. (1979), *Subculture: The meaning of style*, London.

Howe, D. (2020 [1988]), *Is a police carnival*, in *From Bobby to Babylon: Blacks and the British Police*, London, pp.102-106.

Johnson, L. K. (2023), *Time Come: Selected Prose*, London.

Johnson, L. K. (2008), *Selected Poems*, London.

Johnson, L. K. (1976), *The Reggae rebellion*, *New Society*, 18th June.

La Rose, J. (2011), *The New Cross Massacre Story*, London.

McFarlane, G. (2013), *From confrontation to compromise: Black British politics in the 1970s and 1980s*, in B. Richardson, Ed., *Say it Loud: Marxism and the Fight against Racism*, London.

Pryce, K. (1979), *Endless Pressure*, Harmondsworth.

Rock, P. (1981), *Rioting*, *London Review of Books*, Vol. 3 (17), 17th September.

Rollo, J. (1980), *The Special Patrol Group*, in P. Hain, Ed., *Policing the Police*, Volume 2, London.

Wheatle, A. (2023), *Sufferab: Memoir of a Brixton Reggae Head*, London.

Wheatle, A. (2001), *East of Acre Lane*, London.

Widgery, D. (2017), *Against Miserablism: Writings 1968-1992*, Glasgow.



IL MODELLO RECLUSO: DAL BRANCO AL GRUPPO. PROSPETTIVE PSICO-EDUCATIVE E INTERVENTI NEL GRUPPO DI ADOLESCENTI

*Rosa Vieni e Celeste Giordano**

Abstract

The authors describe a psycho-educational project carried out at the Airola Juvenile Penal Institute in Airola in the period between 2016 and 2024 with the involvement of both juvenile inmates and prison police personnel. This project consisted of two levels of intervention. The first was sociological/educational, the second psychological/therapeutic. The educational strategy focused on transformation processes capable of creating the conditions for the gradual transition from the “pack” mode of relationships, typical of juveniles orbiting in the context of organized crime, to those of the “group.” In the context of group dynamics, there has been a particular focus on the concept of the juvenile’s identity, seeking to modify his or her perception of Self, with a view to bringing out those elements of positive projection of the future capable of fostering choices to reject criminal careers.

Keywords: minors, prison, prison police, self-perception, criminal career.

* Rosa Vieni è Sociologa e *counselor*, si occupa di formazione, politiche sociali e devianza. Conduce gruppi di sensibilizzazione e di ricerca locale sulla condizione sociale e la promozione del benessere individuale. Lavora come funzionario della professione pedagogica presso l’Istituto penale per minorenni di Airola (BN). È collaboratrice scientifica in numerose ricerche sociologiche sulla condizione giovanile e il disagio sociale. Celeste Giordano è psicologa e psicoterapeuta specializzata in “Psicologia del Ciclo di Vita”, ha lavorato nei consultori familiari pubblici. È specialista ambulatoriale dell’ASL di Benevento presso L’Istituto Penale per Minorenni di Airola e componente del Nucleo Regionale della Campania per il piano di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei servizi residenziali minorili del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

1. L'abilità *switch* nel modello di intervento psico-sociale

Dal branco al gruppo è l'approccio psico-educativo gruppale, sperimentato nell'Istituto Penale per Minorenni di Airola, tra il 2016 ed il 2024. Il modello di intervento nasce dall'incontro professionale tra una Sociologa Funzionaria della Professionalità Pedagogica e la Psicologa e Psicoterapeuta dell'ASL, esperta in dinamiche adolescenziali, entrambe interessate ad un approccio relazionale integrato che potesse essere utilizzato per migliorare le dinamiche interpersonali nei sistemi complessi e, in particolare, in un'Istituzione totale quale il carcere. Questa metodologia integrata è stata utilizzata nelle esperienze di gruppalità per lo svolgimento dei compiti evolutivi dell'adolescente in diversi momenti:

- nei gruppi di *De-sensibilizzazione alla cultura deviante*, rivolto ai ragazzi;
- nel progetto *Welcome Sharing and Care*, rivolto agli agenti di polizia penitenziaria nell'ambito della sensibilizzazione e applicazione del Piano Locale per la prevenzione del rischio autolesivo suicidario;
- nel gruppo MOOD, rivolto ai ragazzi ammessi al lavoro all'esterno.

Il lavoro svolto è stato articolato su due livelli di analisi: sociologico/educativo e psicologico/terapeutico. Secondo l'analisi e la nostra sperimentazione, proprio l'utilizzo di questi due livelli di analisi e di azione ha permesso la realizzazione di un "gruppo di

lavoro". Uno spazio dove la visione binoculare degli interventi ha determinato un'osmosi tra i saperi, tra i livelli di ricerca, permettendo la sperimentazione, progressivamente e in relazione alla crescita esperienziale dei gruppi, di tecniche differenti in accordo con la metodologia da noi utilizzata. Nella fase iniziale, abbiamo selezionato i riferimenti teorici e la struttura metodologica a cui attenersi per la conduzione dei gruppi. Questa esigenza ha stimolato la ricerca di un metodo che utilizzasse il gruppo nelle sue diverse applicazioni: ampliare gli stili relazionali, stimolare il pensiero critico, creativo, riflessivo e dare la possibilità ai partecipanti di sperimentare spazi di pensiero "altri" che portassero ad una percezione nuova di sé stessi, dell'altro e del contesto istituzionale e sociale.

Il *Sistema* che abbiamo usato è il *Gruppo* e la funzione è lo *Switching*, un termine mutuato dal linguaggio informatico. Lo *switch* connette due nodi di rete, la funzione agisce in maniera trasparente: i due nodi comunicano come se lo *switch* non ci fosse. In questo senso l'intervento gruppale non mira a mantenere la dipendenza, ma sostenere i processi di crescita e maturazione attraverso la comunicazione, l'apertura e l'integrazione che ha la finalità di restituire il minore al tessuto sociale con nuove abilità. Questo processo dinamico in un'istituzione totale che per definizione tende al controllo, alla sanzione e all'immobilismo, è diventata una sfida trattamentale integrata, finalizzata alla

rieducazione dei minori attraverso l'esperienza di gruppo con le figure istituzionali.

Da un punto di vista cronologico, i primi incontri di gruppo all'interno dell'Istituto Penale per Minorenni sono iniziati nella primavera del 2016 per intervenire sulla gestione dell'aggressività, affrontare le dinamiche tipiche del contesto detentivo e quelle nascenti, soprattutto in seguito all'inasprirsi degli scenari sociali relativi alla lotta esterna tra *clan*, che si stava consumando nel centro storico di Napoli. Tali dinamiche aggressive, nonostante il lavoro costante degli operatori, continuavano ad avere delle ripercussioni sul clima interno, creando momenti di conflittualità e di refrattarietà al trattamento soprattutto per l'avvicinarsi di detenuti affiliati ai diversi *clan* camorristici, spesso in guerra, che esercitavano un'azione carismatica e talvolta di sopraffazione nei confronti dei detenuti comuni.

I gruppi, quindi, sono stati ideati e progettati al fine di reintegrare e garantire agli utenti dei vari *clan* che si fronteggiavano, degli spazi trattamentali comuni, per non rischiare di creare separazioni, ulteriori divisioni e inasprimenti del conflitto, ma accompagnarli all'integrazione, laddove fosse percorribile, nel contesto carcerario. I gruppi, infatti, sono stati configurati come spazio di ascolto, confronto e riflessione, finalizzati ad una sana convivenza. Al contempo, essi si sono proposti di iniziare un processo di modifica degli stili relazionali rendendo questi ragazzi più capaci di gestire e contenere

quella rabbia e quella violenza che troppo spesso viene agita. Infatti, il pensiero e la riflessione possono far diminuire esponenzialmente i passaggi all'atto, facendo sperimentare ai partecipanti una percezione ed una dimensione di sé diversa, che potrà poi costituire un punto di partenza per il cambiamento individuale e per il processo di riconciliazione con il sociale.

L'assetto branco che caratterizza i comportamenti devianti, le dinamiche della criminalità organizzata o le ideologie estreme in senso lato, durante l'adolescenza rappresenta un *escamotage* perché toglie il soggetto dall'*impasse* di confrontarsi con la propria dimensione soggettiva, con le proprie contraddizioni, con i propri limiti, con il proprio inconscio. Nell'assetto branco l'adolescente pone la parte problematica al di fuori di sé, identificandola con un nemico esterno che viene attaccato e combattuto, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri e perdendo di vista completamente le conseguenze delle proprie azioni. In questo stadio c'è un'abdicazione totale al pensiero e la prevalenza di processi primitivi, dove la complessità della realtà viene negata in favore dell'assetto branco che sembra liquidare tutte le difficoltà della crescita, della differenziazione e dell'autorealizzazione. Non c'è più spazio per la valutazione del rischio, per il dialogo, per il confronto, per la negoziazione. Si abbandona il senso critico a favore di una dimensione ideale ed "onnipotente" che realizza il ritorno a una fusione infantile e primitiva. Infatti, non vi è pietà per il

debole percepito come diverso, come appartenente ad un'altra fazione, razza, o specie, proprio perché portatore di molteplicità. La diversità viene vissuta come un indebolimento, un dubbio, un'esitazione che toglie forza all'agito e alla compattezza del pensiero collusivo. Il branco odia l'alterità in quanto determina la percezione della debolezza fisica e psicologica e soprattutto l'emergere della paura, un'emozione da tenere lontana, da scindere e proiettare sull'altro visto come "pericoloso". Ed ecco che taluni individui si difendono illudendosi di condurre una vita da superuomini, fatta di azioni violente frutto di pensieri veloci e risolutivi.

Il gruppo in adolescenza rappresenta un'indispensabile esperienza al servizio della crescita ed è proprio a partire da questo dato, che abbiamo utilizzato la "gruppalità" per stimolare nei ragazzi l'accesso a forme di funzionamento mentali più mature, caratterizzate dal pensiero e dalla condivisione con i pari dell'angoscia connessa allo svolgimento dei compiti evolutivi. Il gruppo, infatti, è considerato non come unione di più individui singoli ma come un insieme unico, in cui è importante collegare, unire e mettere insieme gli interventi in un tessuto pensante più articolato e complesso (E. Biondo, 2008; F. Corrado, 1998).

Durante lo svolgimento dei gruppi sono emerse le storie singole caratterizzate da un elemento ricorrente: è stato, quindi,

evidente come la mancanza di sicurezza interna, fondamentale per affrontare i compiti evolutivi, che determina quella fiducia di base che si alimenta durante l'infanzia¹ sia stata minata nella storia di questi ragazzi. Tale vissuto di insicurezza appare visibile non solo a livello familiare, ma anche sociale in senso lato: i ragazzi vivono ai margini della società, quasi spettatori di chi detiene agiatezza e potere e si trasforma in "rabbia" nei confronti delle istituzioni che avvertono come "nemiche", "disinteressate" e "non curanti". La rabbia diventa "distruttiva", moltiplica gli agiti e gli *acting out*, determinando un comportamento attivo che dà loro l'illusione di essere finalmente attori protagonisti della propria vita e "visibili". Tale distruttività procura sollievo e crea inevitabilmente una forte dipendenza. I ragazzi parlano dell'"adrenalina" come di uno stato psichico di euforia, benessere, onnipotenza che sperimentano nell'azione deviante e che crea una coazione a ripetere difficile da interrompere. Si pensi allora ai kamikaze, agli attentati o anche ai ragazzi che continuano a delinquere, fuggendo dalle comunità, interrompendo messe alla prova, troncando percorsi di recupero; a quei ragazzi che spesso utilizzano l'espressione "*che tenim a perd*" come se la loro vita fosse già scritta e con una conclusione tragica. Parlano di destino come di una forza superiore che decide le loro vite e contro cui non possono fare nulla. Ed ecco spiegate le ragioni per le

¹ Le famiglie di questi ragazzi, infatti, sono spesso caratterizzate dal padre in carcere, da separazioni conflittuali, sovrapposizione di altre unioni familiari, confusione generazionale, etc.

quali, durante gli incontri con questi ragazzi, emergono espressioni generali, pregiudizi, luoghi comuni quali: *“non c'è lavoro... i politici sono corrotti... solo con la violenza si ottiene qualcosa... come si fa a campare con 70 euro a settimana... sono gli extracomunitari a rubarci tutto...”*. Si tratta di stereotipi che sembrano avere la funzione di giustificare le loro azioni come se non si fossero alternative all'attaccare, al deprecare e al distruggere.

All'interno del gruppo emergono anche voci discordi, sempre espressione del gruppo come organismo unico, ma che timidamente esprimono la possibilità di fare altro; si elabora un nuovo pensiero, si intravede un cambiamento e, infatti, il gruppo diventa una rete di identificazioni proiettive multiple, dall'analisi della quale l'individuo può riconsiderare la costituzione del suo Sé, dato che ogni individuo è in realtà costituito da un insieme di parti individuali. In questo modo, il ragazzo immerso nel gruppo acquista la consapevolezza della sua struttura multipla e del suo essere multiplo, anziché singolo. Ecco l'aspetto evolutivo del gruppo, ancora più importante perché formato da adolescenti, da individui che stanno affrontando il processo di individuazione e differenziazione, da ragazzi che troppo spesso sono “in corsa”, come se tollerare l'indefinita frammentazione e la disintegrazione dell'adolescenza fosse insopportabile, e quindi cercano di balzare all'età adulta, avendo figli, guadagnando tanto e dimostrando di non avere paura. La paura viene

proiettata sull'Altro cercando di vivere in questo modo un'onnipotenza pericolosa.

I gruppi non sono stati solo un'occasione di osservazione, ma anche il tentativo concreto di far confrontare i partecipanti con altri modi di pensare e soprattutto di dare contenuti alle loro affermazioni. I ragazzi, infatti, impegnati con le operatrici istituzionali specializzate (psicologa e educatrice) nella lettura di articoli, libri, visione di cortometraggi, incontri con autori e registi hanno potuto fare esperienza di ambiti diversificati. In modo applicativo si è pensato all'uso dello psicodramma per smuoverli dalle loro posizioni radicali e determinare un aumento dell'empatia e della fiducia in sé stessi. Lo psicodramma è stato un modo efficace per riattivare l'empatia attraverso la messa in scena di tipo teatrale del proprio vissuto, più o meno problematico, per giungerne alla rielaborazione e, nel caso di conflitti e problemi, alla loro risoluzione attraverso la possibilità di rivedere e rivivere il proprio problema sia dall'interno come protagonista, sia dall'esterno come spettatore. All'interno di una sessione psicodrammatica si possono osservare e sperimentare vari fenomeni, normalmente interrelati fra di loro, quali la catarsi, intesa come liberazione delle emozioni legate ad un vissuto più o meno profondo; la presa di coscienza (*insight*) di contenuti rimasti fino a quel momento latenti all'interno della propria consapevolezza; la ripetizione attiva dell'esperienza più o meno traumatica e la rielaborazione del proprio vissuto. Tale procedura psicodrammatica ha permesso ai

ragazzi di mettersi a confronto con ciò che effettivamente provano, dandosi così la possibilità di una rielaborazione e presa di coscienza successiva. La rielaborazione viene favorita dalla opportunità ulteriore, intrinseca alla metodologia psicodrammatica, di veder interpretato il proprio ruolo in scena da un altro membro del gruppo e poter, quindi, osservare l'interazione dall'esterno, come spettatore di sé stesso, riuscendo così a notare sfumature della propria e dell'altrui interazione che dall'interno, come sul piano reale, possono sfuggire. Abbiamo sperimentato all'interno dei gruppi, questa tecnica nella relazione detenuto-agente e abbiamo constatato quanto la drammatizzazione e lo scambio di ruolo abbia reso possibile, per entrambi, una maggiore conoscenza dell'Altro, superando pregiudizi e stereotipi e provando ad indossare i panni dell'Altro nel senso di ampliare la prospettiva e comprendere il ruolo dell'Altro, persino di un agente.

Tale esercizio emotivo è di fondamentale importanza per i giovani autori di reato, essi spesso realizzano quel distacco emotivo forte che gli impedisce di provare le emozioni della vittima e di realizzare l'azione deviante. Lavorare sull'empatia significa credere, in primo luogo, che questi ragazzi siano in possesso di tali risorse emotive; in secondo luogo, provare a "scongelarle" e fluidificarle in modo che l'aspetto affettivo si integri nella loro personalità. Un giovane dopo questi esercizi ha affermato: *"ma se lavoriamo sull'empatia come li facciamo i reati?"*.

Non vi è dubbio, quindi, che la dimensione del gruppo con l'integrazione degli agenti della polizia penitenziaria, durante la fase matura del percorso di de-sensibilizzazione alla cultura deviante, abbia dato la dimensione della validità a questo strumento di *switching*. Il lavoro effettuato ha avuto una ricaduta anche rispetto al tipo di relazione che si instaura solitamente tra gli operatori penitenziari e le persone detenute. Talvolta la relazione individuale, per il fatto stesso di essere tale, non consente di sperimentare modalità trattamentali capaci di creare momenti esperienziali di riflessione e confronto costruttivo tra i ragazzi; invece, il gruppo, con la presenza consapevole dell'adulto, ha definito uno spazio garantito emotivamente, anche all'interno di un'istituzione rigida come il carcere.

Un aspetto significativo del lavoro di gruppo è stato quello di far vivere ai ragazzi la dimensione del dentro e del fuori, adottando come metodo didattico la riflessione su tematiche specifiche; questo in linea con le direttive del D.P.R. 448/88 e il D.L. 2 ottobre 2018, n. 121 – 123, nelle quali il processo penale minorile rappresenta un momento di riflessione e di opportunità di esperire buone relazioni che possono facilitare la risocializzazione e la reintegrazione nel tessuto sociale con esiti positivi anche in

momenti successivi della crescita del minore². I gruppi, in quest'ottica, rappresentano uno spazio istituzionale, dove vige un clima positivo, ma sempre regolamentato e condotto da operatori istituzionali che segnano i limiti e le possibilità. È uno "spazio temporale" dove si può favorire un ampliamento di prospettive e sperimentare relazioni "sane" per un reale cambiamento nella vita dei ragazzi coinvolti nelle attività. La speranza, la fiducia nell'attesa e il desiderio, devono essere sempre vivi e alimentati continuamente negli operatori penitenziari e dagli operatori sociali che lavorano in questi contesti.

Il modello psico-educativo gruppale, *Dal branco al gruppo*, è stato utilizzato nel progetto *Masters Of his Own Destiny* con i ragazzi che beneficiano dell'art. 21 o.p. e che sono formalmente passati dalla vita in sezione detentiva a quella prossima alla scarcerazione sia per fine pena, sia per misura alternativa che per espiazione del residuo pena e in vista delle opportunità legislative relative alla ri-socializzazione e alla reintegrazione psico-socio-lavorativa.

I numerosi incontri, tenuti nell'ambito di questo progetto denominato MOOD, con un numero di ragazzi variabile per le dimissioni, i trasferimenti e le necessità lavorative, hanno avuto una buona tenuta e il gruppo di ragazzi ha avuto continuità anche

in fasi di criticità, rimanendo uno strumento di lavoro indispensabile per la crescita e il reinserimento dei giovani adulti. Gli incontri di gruppo sono stati finalizzati al conseguimento di risultati concreti in un periodo di passaggio legato alla fine delle "borse lavoro" e alle possibili ed eventuali proroghe e/o cambiamenti lavorativi. La condizione di incertezza e la successiva proiezione nel futuro necessitavano di uno spazio immediato di accoglienza e significazione di tipo gruppale con caratteristiche di *omogeneità*.

La *ricerca dell'identità*, attraverso il tentativo di rispondere alle domande "chi sono io?", "chi posso diventare?", la percezione del Sé (S. Freud, tr. it., 2013) e la sua graduale costruzione hanno costituito il *focus* del Gruppo MOOD. Il percorso di gruppo ha dato vita ad uno spazio (multidimensionale) di accoglienza delle nuove esperienze all'esterno, di elaborazione e di collegamento con i comportamenti passati legati allo "stare dentro", di supporto alla progettualità futura fuori dal carcere. Tale lavoro di *integrazione tra il dentro e il fuori il carcere*, tra l'intrapsichico e il gruppale, tra il passato e il presente hanno tessuto una trama di identificazioni multiple che hanno consentito, attraverso la sperimentazione di attività lavorative, sportive e di volontariato, una proiezione positiva nel futuro, facendo emergere finalmente la possibilità di scegliere "bene".

² In tale prospettiva, gli "incontri di gruppo" sono stati gestiti dal funzionario della Prof. Pedagogica e dalla Psicologa ASL con modalità integrata, in applicazione della normativa vigente relativamente alla multidisciplinarietà e interistituzionalità degli interventi.

Nell'ambito dei lavori gruppalì, sono state programmate delle uscite all'esterno, adottando come metodo maturativo la riflessione su tematiche specifiche attraverso il racconto di esperienze dirette e vissute, la lettura di testi, la visione di cortometraggi e l'incontro con i protagonisti delle storie nei loro ambienti di vita. Proprio in uno di questi incontri in modo spontaneo e apparentemente casuale è emersa la curiosità di incontrare un'artista come Emanuele Geolier, definito "*uno come noi!*". La sua conoscenza ha permesso ai ragazzi di sperimentarsi fuori e di sorprendersi nel constatare che quando il talento incontra l'occasione il successo esplose. E che il successo non ferma... si può continuare ad avere fame, a porsi degli obiettivi, a ricercare e a sperimentare mantenendo viva la passione. La sfida della crescita può, quindi, realizzarsi senza rituali di passaggio negativi (reati, droghe, alcol etc.). La rabbia, la tristezza, l'euforia e l'impulsività non vanno negate né represses, ma incanalate per determinare una sana affermazione ed espressione del Sè rendendo possibile una comunicazione positiva proprio come è riuscito a fare Emanuele con le sue canzoni. Usando le stesse parole dell'artista riferite direttamente nell'incontro con ragazzi: "*Nun ve mettite scuorno*" di farvi vedere nei vostri personali talenti, nelle brillanti abilità e nelle passioni!

Tali esperienze vissute sono state condivise dal gruppo dei ragazzi lavoranti all'esterno, con il resto della popolazione detenuta dando una prospettiva progressiva ai ragazzi delle sezioni, dei percorsi di legalità e del cambiamento possibile in sede di incontro plenario, anche con la testimonianza dell'artista. In un'ottica "avanguardista", il modello di intervento psico-sociale presentato nel nostro libro (R. Devi, C. Giordano, 2019) potrebbe costituire una tecnica di intervento di tipo preventivo che, sulla base dell'esperienza in istituto possa essere esportato, personalizzato e implementato in altri ambiti sociali ed istituzionali sulla base dell'analisi dei bisogni dei vari contesti.

Una serie di interventi integrati fra di loro³ possono, se usati sapientemente, intervenire e costituire lo *switch* sui diversi fattori, individuali e gruppalì, validi sia per gli adolescenti che per gli adulti, che si intrecciano all'interno dei sistemi relazionali a vari livelli. In concreto, tale modello di intervento si potrebbe implementare nei contesti educativi, formali e informali, ove crescono i ragazzi con dispositivi che perseguano, utilizzando l'animazione e l'educazione, lo sviluppo delle capacità di simbolizzazione, la ripresa della funzione riflessiva, la soggettivazione e il rilancio nella realizzazione dei compiti evolutivi adolescenziali. Si rileva, infatti, un bisogno estremo di nuovi incontri

³ Si pensi alla lettura critica delle varie realtà sociali, all'individuazione degli stereotipi, alla psicodinamica di gruppo, ad uno sportello psicologico e educativo, all'accompagnamento individualizzato, a gruppi esperienziali, a supervisioni psicodinamiche e di mediazione interistituzionale, a *peer tutoring* etc.

interdisciplinari e di nuove strutture intermedie, di servizi non più organizzati sulla base dell'elenco delle psicopatologie, ma soprattutto sull'utilizzo della gruppalità come unico antidoto all'assetto branco. La delinquenza e la criminalità dovrebbero essere affrontate in modo efficace e proficuo, in sincronia con i cambiamenti sociali e in linea con le varie nuove sfaccettature, peculiarità, bisogni, problematicità e tendenze del mondo adolescenziale/giovanile, attualizzando la lettura delle cause sociopsicologiche delle devianze disfunzionali (P. Gutton, 2009).

Ad un'analisi sociologica approfondita, infatti, lo stile relazionale della società odierna si modella sempre più intorno ad un tipo di comportamento denominato appunto "branco": l'eccessivo narcisismo, l'onnipotenza, l'egoismo la trasgressione ad ogni costo, il protagonismo, l'aggressività che caratterizzano il comportamento e gli agiti del corpo sociale a discapito dell'interesse pubblico è un tratto caratteristico dell'Italia e più in generale della società postmoderna o, come l'ha definita Bauman (2019; 2000), "la società liquida". Ne costituisce evidenza la prevalenza dell'interesse privato contro l'interesse pubblico e, in particolare, la depredazione delle risorse pubbliche (aria, acqua, suolo, vegetazione) da parte di poche oligarchie economiche che sfruttano oltremodo l'ambiente, attaccano la vivibilità e il futuro dell'ambiente stesso, lasciando solo desolazione alle future generazioni. Quando l'interesse privato annienta quello pubblico siamo in una società di tipo "branco", dove il bene

comune non è riconosciuto come valore prevalente il comportamento auto conservativo e gli scopi individuali si pongono in contrasto con l'interesse pubblico. L'effetto principale della *post-modernità* è stato quello di trasformare il cittadino politico in semplice consumatore e procacciatore del benessere individuale ottenuto, in alcuni casi, anche con l'affermazione violenta del proprio potere pulsionale (L. Gallino, 2005).

I comportamenti di tipo "branco" dei ragazzi protagonisti dei fatti di cronaca sono, ad una lettura sociologica, coerenti con i riferimenti culturali dell'attuale momento storico. In adolescenza, l'attacco ai sistemi di convivenza civile si esprime attraverso il tepismo, il vandalismo, il razzismo, l'aggressione all'Altro, mentre negli adulti assume le forme istituzionalizzate della razzia delle risorse pubbliche, della corruzione e dello strapotere della finanza su ogni altro interesse (J. Dagnes, A. Salento, 2018). Il dilagare di tali agiti tra i giovanissimi è collegato, quindi, anche ai processi di decadimento dei valori sociali stessi, con il contemporaneo indebolimento delle istituzioni democratiche e del loro disconoscimento da parte dei cittadini. È questo un segnale chiaro del deperimento e del declino dei valori morali nella società postmoderna; dilaga un modello di pensiero primitivo e rudimentale, arrogante, mirante all'espressione immediata della violenza e della rabbia al fine di raggiungere un benessere effimero e individualista.

I mezzi d'informazione di massa negli ultimi anni stanno dando sempre più spazio alle notizie riguardanti le bande minorili e i reati di branco. Gli episodi riportati, tuttavia, non dicono nulla circa la sostanza del fenomeno, ma si riferiscono, piuttosto, alla sua percezione sociale. Spesso i termini di branco e *gang* vengono usati indistintamente, ma tra questi due termini ci sono delle differenze sociologiche sostanziali. La parola «branco», nella lingua italiana, indica una moltitudine di animali della medesima specie, ad esempio un branco di lupi. Tale termine, tuttavia, è utilizzato, nel nostro caso, in modo estensivo e in senso dispregiativo indicando un insieme di persone che si uniforma ai comportamenti dominanti di un gruppo, seguendoli passivamente. Dal punto di vista sociopsicologico il branco è un insieme di adulti o adolescenti che agiscono insieme con un funzionamento primitivo della mente, dissociativo, frammentato egoistico, demoralizzato, che giustifica l'uso della violenza e della sopraffazione (G. Bon, tr. it., 2013).

La parola *gang*, in ambito sociologico, sta ad indicare invece un gruppo di ragazzi la cui unione è legata all'antagonismo che provano, a livello reale o ideale, verso la società in cui vivono. Il fenomeno delle *gang* giovanili in realtà è un universo molto complesso ed eterogeneo. La sociologia americana si è occupata approfonditamente dell'argomento, già dall'inizio del '900, conducendo numerose ricerche empiriche sul campo.

A tal proposito, uno studio pionieristico è quello di F. Thrasher (1927) che riguardava l'analisi di 1313 *gang* giovanili di Chicago. Il sociologo definì la *gang* un tipo specifico di gruppo primario che nasce spontaneamente quando si realizzano alcune condizioni sociali favorevoli che ne consentono lo sviluppo e la moltiplicazione. L'Autore, coerentemente con la Scuola di Chicago (R. Park, E. Burgess, R. McKenzie, 1925), vede nella formazione delle *gang* giovanili la risposta alla disorganizzazione sociale; la *gang* offre un sostituto, un mezzo per realizzare ciò che la società non riesce a fornire. Egli ne individua diversi tipi: *gang* che bighellonano, cioè vanno in giro senza meta e senza programmi precisi, essenzialmente composte da giovani inattivi e inconcludenti; *gang* che si scontrano sistematicamente con altre per marcare il territorio di appartenenza e rinforzare la propria identità di quartiere; *gang* criminali dedite a comportamenti violenti, attività illecite e al controllo del territorio per scopi di dominio malavitoso.

Alcune *gang* giovanili attuali, chiamate impropriamente *babygang* per via dell'età assai ridotta dei suoi membri, rientrano in questa terza categoria e sono legate ad alcune delle caratteristiche della società postmoderna, o società liquida *à la* Bauman, dove "nulla" è destinato a durare per sempre; le persone sono usate come oggetti e quello che appare indispensabile oggi, domani sarà gettato nei rifiuti. Non c'è la certezza o la speranza di un futuro migliore, esiste solo un oggi o un istante, il qui ed ora.

La funzione sociale delle *gang* giovanili consiste nell'assicurare protezione ai suoi membri e un senso di appartenenza. Secondo diversi studi di sociologi statunitensi sono molteplici i fattori che spingono il minore a cercare nella banda giovanile una via di fuga dai propri malesseri e dalle proprie difficoltà sociali ed economiche: impossibilità a poter accedere a modelli di vita culturali ed economici lontani dal proprio contesto sociale e relazionale, la prossimità a strati sociali e culturali devianti, alternativi a quelli dominanti nella società civile, instabilità della vita familiare, scarsa stima di sé, necessità di raggiungere mete sociali altrimenti inaccessibili.

L'ingresso di un adolescente in una *gang* diventa più probabile, proprio perché il gruppo rappresenta una compensazione affettiva o una reazione oppositiva a condizioni di vita marginali o ad un ambiente familiare non adeguato, ma più in generale quando, come in questo particolare momento storico, lo scambio generazionale si è impoverito e il presente, l'apparire, il possedere e il consumare sono le dimensioni intorno alle quali gli adulti, e di conseguenza gli adolescenti, si formano. Questa situazione può dar vita a forme di aggregazioni che in alcuni casi sono organizzate esclusivamente intorno all'attacco agli Altri, all'adulto, alla società.

Appartenere a una specifica *gang* innalza l'immagine di sé stessi come membri di un insieme che fornisce un "senso" alla

realtà, procurando, inoltre, una "identità sociale" superiore alla percezione di Sé come singolo individuo. I membri delle *gang* giovanili delinquenziali compensano il loro "complesso di inferiorità" strutturale frustrante, causato dalla loro condizione di marginalizzazione ed emarginazione che fa sperimentare loro un forte stato di precarietà e incertezza esistenziale, attraverso l'espressione di rabbia e aggressività.

Le differenze individuali di personalità che esistono all'interno di una *gang* non spiegano l'uniformità del comportamento violento collettivo agito in gruppo. Il branco non ha uno scopo razionale preciso, è un gruppo emotivo che si spinge oltre tutti i limiti possibili nel tentativo di provare una sensazione di "potenza" e "superiorità", attraverso la dinamica del "capro espiatorio", colpisce le persone (in genere coetanei) ritenute "deboli". All'interno del branco si attua, in tal modo, una negazione delle differenze individuali dei componenti, si afferma una mentalità patologica da branco che consiste nel credere che ci sia coincidenza tra le attese dei singoli e la soddisfazione dell'intero gruppo; il bene del gruppo è posto al di sopra di quello individuale con il rischio di arrivare ad una sorta di annullamento del singolo ragazzo all'intero della dimensione gruppale.

Attraverso l'esperienza di gruppo i ragazzi si sono sperimentati, invece, in un luogo "protetto", in uno spazio di ascolto, condivisione e confronto che non determinasse automaticamente passaggi all'atto e

radicalizzazioni, come accadeva quando erano “soli” nel branco e che stimolava la risposta repressiva dell’istituzione nella quale prevale l’elemento mortifero e dove ogni azione è tesa a confermare e riprodurre lo *status quo*. Nella modalità gruppo la rabbia e la paura possono essere gestite con gli altri, ricorrendo ad un linguaggio di rispetto reciproco e non di separazione. Si sperimentano emozioni distruttive attraverso gli esempi di chi ha saputo trasformarli in una forza costruttiva per far valere i bisogni autentici, le idee e i valori anche per i più poveri ed emarginati. Nel gruppo si impara soprattutto che l’AZIONE non è l’unico modo per dimostrare di esistere. L’esperienza di gruppo che abbiamo realizzato ha rappresentato un’entità terza che proponga loro esperienze che si innestino sulle relazioni di “AGGREGAZIONE BRANCO” di cui solitamente sono portatori i ragazzi.

2. Conclusioni: carcere come *limen*

Concludiamo questa nostra disamina ponendo particolare attenzione ai multipli significati della parola «Luogo», intesa come spazio virtuale, naturale, familiare o istituzionale dove avviene l’incontro tra gli esseri umani. Considerando che gli esseri umani abitano e vivono i luoghi, ogni delimitazione, ogni luogo vive della duplicità di *limen* e *limes*. Il *limen* è la soglia che implica il dentro e il fuori è una “porta” da cui si entra e si esce. Il *limes*, invece, è un “posto di frontiera” quando il fuori è considerato nemico. Il

punto di contatto, di confine, che implica l’incontro, rappresenta il punto di dialogo con il confinante.

Si auspica che il “luogo carcere” diventi un *limen*, ossia una soglia che implica una relazione tra il dentro ed il fuori, non un luogo di *limes* cioè di isolamento, ma un luogo di relazioni e scambio, dove l’immobilità diventi fluidità per permettere alle parti creative e sane dei ragazzi di emergere e non congelarsi. I luoghi sono contenitori della cultura e le persone sono contenitori di luoghi, al di là dei contesti di provenienza e di vita; essi possono nascere ovunque ci siano delle idee che mettono in movimento la creatività. È proprio da un luogo, da un incontro, da una relazione è nata una nuova idea, un progetto, una sperimentazione integrata e multiprofessionale che, al pari della crescita dell’adolescente, ha sviluppato un processo creativo e artistico capace di liberare la pulsione epistemofila, troppo spesso bloccata nei contesti istituzionali dall’immobilismo. Proprio da questa esperienza entusiasmante per tutti i partecipanti è nata la promessa di portare ovunque ci siano occasioni educative questa testimonianza: “*Non si smette mai di scegliere chi siamo*”.

BIBLIOGRAFIA

Bauman, Z. (2019), *Modernità liquida*, Laterza, Bari-Roma.

Bauman, Z. (2000), *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli, Milano.

Biondo, D. (2008), *Fare gruppo con gli adolescenti. Fronteggiare le "patologie civili" negli ambienti educativi*, Franco Angeli, Milano.

Bon, G. (2013), *Psicologia delle folle*, Ed. clandestine, Cinisello Balsamo.

Corraro, F. (1998), *Contributi alla psicoanalisi di gruppo*, R. Cortina, Milano.

Dagnes, J., Salento A. (2018), *Presentazione*, in *Quaderni di Sociologia*, n. 76, pp. 7-9.

Freud, S. (2013), *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, Einaudi, Torino.

Gallino, L. (2005), *L'impresa irresponsabile*, Einaudi, Torino.

Gutton, P. (2009), *Il genio adolescente*, Ed. Magi, Roma.

Park, R., Burgess, E., McKenzie, R. (1925), *The City*, The University of Chicago Press, Chicago.

Thrasher, F. (1927), *The Gang. A Study of 1313 Gangs in Chicago*, The University of Chicago Press, Chicago.

Vieni, R., Giordano, C. (2019), *Il modello recluso: dal branco al gruppo, prospettive psicoeducative e interventi nel gruppo di adolescenti*, Sensibili alle Foglie, Roma.

ALTRI SAGGI



CARCERE, FABBRICA DI PROLETARI NEL PIEMONTE DELL'OTTOCENTO?*

*Stefano Feyles**

Abstract

When we talk about modern detention, i.e. the prison as a metaphysical reality aimed at the expiation of the punishment of deprivation of personal liberty and the correction of the offender, in accordance with the theoretical provision of Article 27 of our Constitution, we are talking about a relatively recent invention, dating back to the period between the end of the 18th and the first half of the 19th century, since, in previous centuries, the prison had never been considered as a place of punishment. It served, in fact, to ensure the public authority's physical availability of the accused during the course of the trial, to torture them, to guard debtors until they had fulfilled their obligations or to confine prisoners and political or religious opponents for life. However, less well known are the theories that have been developed, over time, regarding the genesis of the modern prison. These theories differ from one another; after all, it is evident that there can be several reconstructions of the same object of study, depending on the angle of view and underlying interests. In addition to the idealist approach, that of the history of reforms, humanity, sensitisation, civilisation and religion, and the disciplinary approach, which can be traced back to M. Foucault (1976), there is another, very particular and

* Estratto rielaborato dalla tesi di laurea intitolata *Genesis e utopia del carcere moderno nel Regno di Sardegna: un ceto di funzionari riformatori al servizio dello stato sabaudo* e discussa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino il 28 aprile 2023

* Stefano Feyles è Dottore in Giurisprudenza.

interesting approach to the birth of modern imprisonment, the instrumentalist-economic approach of Marxist inspiration (F. Vianello, 2019, p. 11 e 16). We know, moreover, that in the context of the pre-unitary Italian states, it was the Kingdom of Sardinia that was the first (as early as 1824) and most zealous in reforming its prison structures in a modern sense, together with the other closely related reform, that of criminal law according to the principles advocated by the legal Enlightenment. One of the aims of my dissertation was to understand, by analysing the writings of those reforming officials-scholars who made a decisive theoretical and practical contribution to the modern prison in Piedmont by elaborating, deepening, implementing and advocating its founding principles, what theoretical approach was applicable to the Savoy prison reform, and today I would like to devote a few words to the relationship between the instrumentalist approach and the modern prison in the Savoy State.

Keywords: prison, factory, instrumentalist approach, modern detention.

1. L'approccio strumentalista-economicista

In breve, l'approccio strumentalista, sostenuto da studiosi come G. Rusche e O. Kirchheimer (1978) e in Italia dai professori D. Melossi e M. Pavarini (1977), ricostruisce la storia della pena detentiva attraverso la sua relazione con le congiunture economiche e gli interessi delle classi borghesi-capitaliste dominanti. Il punto di partenza è che i mutamenti nel sistema e nei rapporti di produzione economica, in un determinato momento storico, determinano nuovi interessi di classe e di conseguenza promuovono mutamenti nelle forme e nelle ideologie della pena, finalizzati a supportare quegli interessi (F. Vianello, 2019, p 16 e 21). Sintetizzando il loro pensiero, questi autori evidenziano che i modi di produzione costituiscono il fattore condizionante di forme punitive specifiche in date epoche storiche e solo uno specifico sviluppo delle forze produttive permette

l'introduzione delle pene ad esso proprie. Ogni modo di produzione tende a scoprire delle forme punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione. Questi autori hanno, dunque, cercato di dimostrare come il significato della pena e la sua funzione sociale vadano ben oltre lo stretto campo del controllo del crimine (E. Santoro. 2004, p. 70).

Concentrandosi sulla nascita dell'istituzione penitenziaria moderna, in Germania, Francia, Olanda e Inghilterra, i paesi *leader* del capitalismo emergente, in base all'ideologia secondo la quale ogni società adotta forme punitive che corrispondono ai propri modi e rapporti di produzione economica, l'andamento del rapporto tra domanda e offerta di manodopera, ovvero sia del mercato del lavoro (insieme alla crescita e decrescita demografica), sarebbe in grado di determinare il valore sociale ed economico della vita umana, il quale è più elevato quando l'offerta di manodopera è scarsa, mentre si riduce

quando l'offerta di forza lavoro è troppo numerosa. Nel primo caso, cioè in caso di scarsità di manodopera, il diritto penale si fa mite, risparmia la vita dei condannati e tende a risocializzarli ed addestrarli al lavoro, in particolare quello manifatturiero nelle fabbriche. Come avvenne all'inizio del XVII secolo, quando si cominciò a considerare con attenzione la crescente possibilità di sfruttare coattivamente il lavoro dei criminali, dei poveri, vagabondi etc. (R. Canosa e I. Colonnello, 1984, p. 11) e il calo demografico (dovuto ad alcuni fattori malthusiani del secolo precedente, quali guerre, malattie e carestie) rese la forza lavoro una merce rara.

Il mercantilismo si trovò a fronteggiare una carenza di forza lavoro e alti salari, mentre, contemporaneamente le dottrine calviniste nei paesi della riforma protestante e quelle cattoliche nei paesi della controriforma ispiravano nuove politiche economiche e sociali, le quali sostenevano l'etica del lavoro (cioè il dovere di lavorare come scopo dell'esistenza umana), la criminalizzazione

dell'ozio (il rifiuto di lavorare divenne un crimine) e la stigmatizzazione della povertà (considerata una punizione divina per i propri misfatti) e della carità, fino ad allora concepite, dalla dottrina cattolica medievale, come dotate di una positività mistica¹ (D. Garland, 1999, p. 138-139; T. Buracchi, 2004, p. 95).

I sistemi punitivi, di conseguenza, cominciarono ad obbligare e ad addestrare, tramite il regime detentivo, al lavoro manifatturiero produttivo e alla disciplina del salario e della fabbrica i criminali, i poveri, i vagabondi e i mendicanti oziosi, la cui vita e forza lavorativa non potevano essere sprecate, ma sfruttate razionalmente per arricchirsi (cioè per arricchire lo Stato e gli imprenditori privati che gestivano i lavori nelle case di correzione e nelle carceri), fornendo loro anche un'istruzione professionale e qualificata, introducendo la pena dei lavori forzati produttivi, retribuiti e in buone condizioni per chi vi era sottoposto, soprattutto nelle case di correzione o di lavoro² e nelle prime carceri

¹ Con la nuova etica del lavoro protestante si iniziò a screditare le tradizionali istituzioni religiose e caritatevoli di assistenza ai poveri, accusate di favorire l'ozio improduttivo. I poveri vennero divisi in due categorie: i poveri meritevoli d'aiuto, poiché inabili al lavoro per condizioni indipendenti dalla loro volontà, da affidare ad un limitato sistema territoriale di assistenza finanziato con le tasse, e i poveri, mendicanti e vagabondi, che, pur essendo perfettamente abili al lavoro, si rifiutano di svolgerlo per una predisposizione morale all'ozio e preferiscono vivere di assistenza, da correggere con il lavoro obbligatorio in apposite istituzioni segreganti (G. Caputo, 2020, p. 15-16).

² Secondo l'approccio strumentalista, le case di correzione o di lavoro (*workhouse o house of correction*), sorte in epoca mercantilistica, nei paesi della riforma protestante, come Olanda, Inghilterra, Belgio e Germania, ma anche in paesi cattolici sulla spinta della controriforma, per riformare e condurre ad una condotta di vita migliore, attraverso la disciplina, l'educazione religiosa e il lavoro obbligatorio (e a volte salariato), il quale era considerato uno strumento di rieducazione, di coazione psicologica e di apprendimento dell'operosità e della professionalità, disoccupati cronici, poveri, mendicanti, vagabondi oziosi e abili al lavoro, prostitute, ragazzi orfani o abbandonati, giovani dissoluti e irrequieti (a volte anche giovani indisciplinati o parenti prodighi su richiesta delle proprie ricche famiglie) e criminali (prima solo autori di reati bagatellari e poi anche autori di gravi crimini), sarebbero le progenitrici della moderna prigione, il luogo dove nacque il binomio tra privazione della libertà e lavoro forzato che percorre l'idealtipo

moderne, una pena economicamente vantaggiosa per gli Stati e per le classi sociali dominanti, cioè il ceto mercantile e capitalista.

Dunque, il carcere moderno affonda le sue radici nell'epoca del mercantilismo, in

uno scenario particolare, contraddistinto dalla scarsità dell'offerta di manodopera e da politiche sociali focalizzate sull'utilizzo e lo sfruttamento di ogni forza lavoro disponibile (D. Garland, 1999, p. 143).

del penitenziario liberale, e il luogo dove si sperimentarono modalità punitive educative e dolci che, rispetto ai supplizi, potevano essere applicate su vasta scala e che poi sarebbero state riprese dai riformatori del XIX secolo (G. Caputo, 2020, p. 16-17). Il Seicento e il Settecento avrebbero, dunque, delineato quel tipo di istituzione che poi l'illuminismo e i riformatori ottocenteschi avrebbero proposto e completato nella forma del carcere moderno e che la rivoluzione industriale avrebbe molto condizionato (D. Melossi e M. Pavarini, 1977, p. 94; M. Portigliatti-Barbos, 1985, p. 202). L'adozione di metodi più umani per la repressione del vagabondaggio, della mendicizia e dei criminali considerati minori, vale a dire l'istituzione delle case di correzione rappresentò l'espressione compiuta di un nuovo atteggiamento verso la devianza criminale e para criminale. Servendosi della propria legislazione e burocrazia e di ricchi e intraprendenti appaltatori privati alla ricerca di un facile profitto, lo Stato cominciò a fare regolare uso della forza lavoro ribelle rispetto al nuovo ordine economico-sociale, che tramite queste nuove istituzioni veniva a trovarsi nella sua disponibilità, allo scopo di perseguire nuovi obiettivi: coloro che hanno infranto le leggi dello Stato, lavoreranno per arricchirlo. Nasce per questa via, l'idea del carcere moderno, l'idea di porre in detenzione i criminali al fine di sfruttare in modo razionale la loro forza lavoro. Tra tutte le motivazioni che contribuirono a rafforzare l'idea del carcere come pena in senso tecnico, la più importante fu quella del profitto, sia nel senso di rendere produttiva la stessa istituzione detentiva, sia nel senso di trasformare l'intero sistema penale in una parte del programma mercantile dello Stato. Lo scarso interesse che lo Stato aveva, fino ad allora, riposto nella giustizia penale era dovuto principalmente al fatto che esso non riceveva alcun profitto dall'esecuzione della pena e cercava di trattare i detenuti nel modo meno costoso possibile. Il passaggio da questo sistema scarsamente redditizio ad un sistema (le case di lavoro o di correzione e le prime carceri) parzialmente autosufficiente dal punto di vista dell'erario pubblico e che tendeva a divenire un settore vantaggioso dell'economia dal punto di vista delle politiche mercantili spianò la strada all'introduzione e alla futura affermazione del carcere come sanzione penale fondamentale (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 133-134; R. Canosa e I. Colonello, 1984, p. 11). Inoltre, le case di correzione permettevano di recuperare a fini produttivi la forza lavorativa ribelle, vale a dire i poveri, i vagabondi e i criminali, attraverso la forzosa trasmissione dell'etica del lavoro di ispirazione calvinista (A. Marcianò, 2014, p. 6), cioè di addestrare forzatamente alla disciplina della manifattura (e poi della fabbrica) e al lavoro subordinato e salariato come unico mezzo possibile di sostentamento, per il fine del reinserimento lavorativo e della trasformazione in lavoratori coatti ma qualificati e professionali, di coloro che erano restii a sottomettersi ai nuovi meccanismi di produzione, in particolare le masse di ex contadini e di sbandati che, a causa della definitiva crisi della società feudale, si riversavano nelle città e non potevano essere assorbiti dalla nascente manifattura con la stessa rapidità con cui si realizzava l'esodo dalle campagne (G. Neppi Modona, 1985, p. 58). Si pensava, in altre parole, in un momento di scarsità della forza lavoro, che addestrando i poveri e criminali detenuti a mansioni lavorative retribuite e sorvegliate nel rispetto di un regime di regole strettamente disciplinato, essi avrebbero assunto costumi industriosi e appreso un'istruzione professionale e qualificata per una determinata occupazione lavorativa, di modo che, una volta liberati, sarebbero andati volontariamente a ingrossare il mercato libero delle braccia (D. Garland, 1999, p. 142). Infine, l'argomento della produttività e degli utili del lavoro all'interno delle case di correzione e delle carceri poteva essere usato per motivare, agli occhi dell'opinione pubblica (la quale lamentava spesso lo sperpero di denaro pubblico per il mantenimento in buone condizioni dei condannati), il trattamento umano dei prigionieri, sostenendo che in questo modo i costi dell'istituzione sarebbero stati contenuti, essendo la stessa economicamente autosufficiente, e non avrebbero gravato sul bilancio dello Stato (G. Caputo, 2020, p. 34).

Nel secondo caso, cioè in caso di eccedenza di manodopera, invece, il sistema penale si irrigidisce, tiene meno in considerazione la vita umana e promuove pene puramente afflittive ed intimidatorie. Infatti, successivamente, dopo la rivoluzione industriale (la quale, con l'introduzione delle macchine a vapore, rese il lavoro libero nelle fabbriche più fruttuoso a livello di utili e di quantità di merci prodotte e meno costoso, richiedendo meno forza lavoro, rispetto a quello coatto nelle case di correzione³ e nelle carceri) e l'aumento demografico, il diritto penale rispose alla forte eccedenza di forza lavoro, alla disoccupazione e ai conseguenti aumenti del tasso di criminalità e del pauperismo, con il carcere, il lavoro forzato, coatto, improduttivo e terroristico, ma comunque retribuito anche se scarsamente, al suo interno⁴, e le pessime condizioni materiali di vita al suo interno, i quali avevano il solo obiettivo, oltre

a quello di eliminare l'eccedenza di manodopera, contribuendo ad abbassare l'offerta di forza lavoro, di insegnare, alle masse di poveri e detenuti, l'abitudine all'ordine e alle gerarchie sociali, il rispetto dell'autorità costituita, la disciplina della fabbrica e il lavoro sottopagato in deprecabili condizioni (ma pur sempre migliori di quelle carcerarie) come unica modalità possibile di sostentamento (in modo da essere pronti ad essere sfruttati dal potere capitalista secondo le sue esigenze), e di evitare che tali masse intraprendessero la strada del crimine o, ancora peggio, della rivoluzione sociale, grazie al principio della *less eligibility*, cioè alla prospettiva, per le masse disoccupate, di condizioni di vita all'interno del carcere ben peggiori di qualunque condizione di vita e di qualunque situazione lavorativa assumibile all'esterno di esso⁵ (F. Vianello, 2019, p.21-22).

³ Le case di correzione o di lavoro (già divenute *house of terror o deterrent workhouse* a causa della nuova concezione del lavoro improduttivo e terroristico al loro interno) scomparvero nel momento in cui vennero trovate migliori e più redditizie fonti di profitto e le trasformazioni economiche e sociali, tra cui la presenza di un folto esercito industriale di riserva, resero le loro funzioni, come il controllo dei salari (con l'elevata disoccupazione gli individui senza lavoro si offrivano volontariamente in cambio del minimo vitale) e lo sfruttamento, l'addestramento e la correzione di tutta la forza lavoro possibile, inutili (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 167), come, del resto, erano divenute inutili le spese per la reclusione e la custodia in queste case (T. Buracchi, 2004, p. 157).

⁴ Il lavoro coatto in carcere era improduttivo, poiché non si creavano beni da porre in vendita e il ceto capitalista, vista l'abbondanza di manodopera, non aveva bisogno di sfruttare anche i criminali per arricchirsi, e terroristico, cioè uno strumento di persecuzione fisica, tormento e tortura che imponeva al condannato un'attività monotona, violenta, faticosa e, in alcuni casi, mortale, a causa delle disumane condizioni, imposte ai condannati, in cui veniva svolto (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 191).

⁵ Il punto focale, il *leitmotiv* per così dire, delle opere di Melossi e Pavarini e di Rusche e Kirchheimer è il principio della *less eligibility* (minore desiderabilità rispetto alla condizione del lavoratore libero dello strato sociale più basso), cioè un principio regolatore del regime detentivo carcerario, formulato soprattutto dagli scrittori sociali inglesi del settecento (T. Buracchi, 2004, p. 160) ed enunciato, peraltro per le case di lavoro per poveri, dal *Poor Law Amendment Act* inglese del 1834 (C. Sarzotti, 2020, p. 217). Nelle società capitaliste, le condizioni e i livelli di vita delle classi più basse, non possidenti, sono strettamente legate alle fluttuazioni del mercato del lavoro, cioè alla crescita o alla diminuzione della domanda di lavoro. In genere, si sostiene che le classi economicamente più svantaggiate siano

Tutto ciò, senza però conferire al detenuto un'istruzione professionale e qualificata per una determinata occupazione lavorativa, come invece avveniva in passato, di modo che egli potesse essere flessibilmente adattato a ogni necessità del mercato del

lavoro e dell'economia. Il lavoro carcerario, per questa via, si trasforma da strumento di addestramento professionale e da fonte di reddito a tormento costante e fine a sé stesso⁶ (D. Garland, 1999, p. 145).

poco rispettose delle norme giuridiche e dell'ordine morale dominante, e che i loro comportamenti siano determinati più dall'indigenza economica che non dal senso di affiliazione morale. È in queste situazioni alienate che la criminalità può diventare un potenziale strumento di sopravvivenza, specie durante i periodi di recessione economica. Di conseguenza, il diritto penale e le sue sanzioni devono comunicare a questi soggetti l'impossibilità di mantenersi con i proventi della criminalità e minacciare l'applicazione di severe punizioni, spingendoli ad accettare le condizioni di lavoro imposte, la loro attuale situazione economica e sociale e le leggi del libero mercato. Dunque, come strumento coercitivo al servizio del mercato del lavoro, le istituzioni penali devono adottare regimi ancora più afflittivi delle condizioni di vita sperimentate quotidianamente dalle classi più svantaggiate. Le pene devono essere tali da incutere in questa classe sociale il timore di un declino ulteriore delle proprie situazioni di esistenza (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 46). In questo senso, il mercato è l'elemento che struttura non solo le condizioni di vita normali delle classi lavoratrici, ma anche le condizioni interne delle istituzioni penali, che vengono minacciate e usate contro di loro ogniqualvolta esse delinquono o fanno ricorso all'opposizione politica (D. Garland, 1999, p. 133-134). In pratica, nella logica della *less eligibility*, la detenzione e il lavoro forzato in carcere, soprattutto nei periodi di elevata disoccupazione, devono svolgersi in condizioni, anche economiche e remunerative, peggiori, più faticose, più gravose e più sfavorevoli rispetto a quelle garantite in libertà alle classi più povere, in modo da garantire un livello minimo di afflittività, senza il quale una pena non può dirsi tale e non può garantire un adeguato effetto deterrente, spingendo i poveri a preferire, rispetto alla criminalità, il lavoro subordinato in condizioni di libertà come unico mezzo di sussistenza e, rispetto alle condizioni detentive, le proprie attuali condizioni di vita. Le condizioni di vita e il lavoro in carcere non devono essere in alcun modo desiderabili, altrimenti i poveri, commettendo reati ed essendo poi condannati, potrebbero migliorare la propria condizione e ciò gli spingerebbe a delinquere. Di conseguenza, il condannato non può godere in prigione di condizioni di vita migliori di quelle dei gruppi sociali più poveri della società esterna, altrimenti viene meno ogni efficacia deterrente della pena e del carcere (C. Sarzotti, 2020, 217). In questo modo, le classi povere sono indotte a temere e disprezzare la situazione di reclusione e il lavoro forzato che si svolge in carcere, secondo la logica del terrore, nonché a biasimare i condannati che hanno scelto la via del crimine invece che quella rassicurante del lavoro onesto e legale, fonte di apprezzamento sociale e di stabilità. In altre parole, le classi povere non dovevano percepire la reclusione in carcere e, dunque, la precedente commissione di reati, come strumenti con cui migliorare le proprie condizioni di vita. Contemporaneamente, in base allo stesso principio, un miglioramento delle condizioni detentive e del lavoro forzato sono possibili solo nella misura in cui si verifica un analogo, ma maggiore (mantenendo, cioè, una differenza di valore), miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel mondo libero (G. Caputo, 2020, p. 12, 21 e 33-35). Riprendendo, per riassumere questo principio regolatore della vita detentiva, un concetto elaborato da Pietro Costa (1974), cioè, se era necessario spiegare a chi sceglie la "facile" strada del crimine che, invece, deve percorrere quella "faticosa" del lavoro subordinato, le cattive e faticose condizioni di vita e di lavoro forzato all'interno delle carceri, prospettate come inevitabile conseguenza del crimine, avevano proprio questo obiettivo, quello di creare consenso, fra i poveri, i proletari, sulle attuali modalità del lavoro subordinato svolto in libertà (E. Santoro, 2020, p. 2).

⁶ In questo periodo, alla fine del settecento, di fronte ad una sovrabbondanza della forza lavoro disponibile sul mercato, cioè di un esercito industriale di riserva, non fu più necessario sfruttare economicamente anche il lavoro coatto di criminali, vagabondi e mendicanti, la vita umana aveva un ridotto valore economico e sociale (quindi le condizioni di vita dei detenuti non avevano alcun motivo per essere ottimali) e la fabbrica rimpiazzò

In altre parole, il carcere moderno aveva l'obiettivo di disciplinare questi soggetti e di spingerli, una volta rientrati in società, a sottomettersi al destino e ad accettare il ruolo a loro riservato dall'economia e dalle gerarchie sociali della società borghese e capitalistica, cioè un'esistenza rispettosa dell'autorità, sottomessa alle regole giuridiche, morali e sociali, tranquilla, regolare e laboriosa nelle fabbriche e manifatture (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 184).

Inoltre, nella visione economico-politica della genesi della detenzione moderna, il lavoro forzato in stato di internamento o detenzione aveva un ruolo fondamentale nel controllo dei livelli dei salari nel mondo del lavoro "libero": il lavoro forzato e l'addestramento al lavoro qualificato potevano essere utilizzati quando aumentava la domanda e diminuiva l'offerta di lavoro, cioè quando saliva il costo del lavoro, come avvenne nel XVII secolo, al fine di aumentare l'offerta di lavoro, tramite la creazione coatta di nuovi operai qualificati, prima all'interno delle

istituzioni segreganti e poi nel mercato del lavoro libero, comportando, di conseguenza, la decrescita dei salari. L'attività lavorativa forzata finiva, quindi, per svolgere una funzione calmieratrice sull'andamento dei costi del mercato del lavoro (A. Marcianò, 2014, p. 6).

Dunque, il carcere vive di riflesso le vicende del mondo della produzione esterno: i meccanismi interni e le pratiche penitenziarie risultano così sospese tra il prevalere di istanze distruttrici e terroristiche e di istanze produttive e rieducative (D. Melossi e M. Pavarini, 1977, p. 266-267).

In poche parole, il carcere è una fabbrica, ma il carcere-fabbrica non produce merci (o almeno questo non è il suo obiettivo primario), bensì produce uomini, uomini disciplinati alle regole della società borghese e capitalista, nel senso di conversione del criminale ribelle in soggetto disciplinato e addestrato al lavoro di fabbrica. Il carcere-fabbrica, sia quando la forza lavoro è scarsa che

definitivamente le case di lavoro o di correzione (mentre queste ultime richiedevano spese troppo alte per l'amministrazione e il mantenimento della disciplina, il lavoro libero in fabbrica produceva di più, meglio e a costi più bassi) (R. Canosa e I. Colonello, 1984, p. 12). Di fronte all'aumento della criminalità, alcuni, per contrastarla, proposero di tornare alle antiche e brutali pene corporali del Basso Medioevo, ma il pensiero illuminista volto a delegittimare le punizioni corporali e a ricercare la rieducazione del reo, insieme a questioni di coscienza e di opportunità politica scongiurarono un ritorno al passato e indussero le autorità a preferire la ristrutturazione delle vecchie carceri, intese però come sistema razionale di deterrenza basato sul terrore e la degradazione (D. Garland, 1999, p. 144). Dunque, per punire i criminali e distogliere i poveri dal commettere reati per sopravvivere, si cominciò ad usare solo il carcere (proposto dai riformatori del sette-ottocento), con al suo interno condizioni pessime, poiché la vita umana non aveva più un grande valore economico, e un lavoro coatto faticoso, brutale e improduttivo, ma retribuito anche se scarsamente, che non era più economicamente sfruttabile in modo vantaggioso e il cui unico obiettivo era aumentare le condizioni miserevoli e afflittive dei detenuti e la loro efficacia deterrente nei confronti della commissione di reati da parte di coloro che andavano a comporre gli strati sociali più infimi della nuova società capitalistica. Il carcere, in poche parole, doveva essere una pena così spaventosa da terrorizzare "anche le masse che morivano di fame" (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 224).

quando è eccedente, è un laboratorio di trasformazione degli uomini, di trasformazione del povero ozioso e del criminale, la c.d. forza lavoro ribelle nella nuova società nata dalle rovine del modo di produzione feudale e dalla dissoluzione della struttura socio-economica in ranghi e ordini dell'*ancien regime*, dove il mercato del lavoro si stava trasformando e in cui una parte deviante della popolazione, mobile e senza lavoro, non più governata dalle tradizionali forme di controllo sociale (come la famiglia, la comunità locale e la religione) causava, mendicando o commettendo reati, in particolare contro la proprietà privata, disordine pubblico e sociale (F. Vianello, 2019, p. 25), in un operaio docile e disciplinato, il quale era richiesto dal potere capitalista per i suoi scopi economici e sociali (M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 51 e 91; G. Caputo, 2020, p. 10).

La tesi centrale è quella secondo cui il carcere (anche nella precedente forma delle case di correzione o di lavoro), come sistema portante del controllo sociale della criminalità, nasce con il sistema di produzione capitalista e, in particolare nel momento di accumulazione originaria, adempiendo a una funzione precisa, nel momento in cui scarseggia la forza lavoro: educare le masse di ex contadini, di modo che si trasformino in proletariato, attraverso l'apprendimento coatto della disciplina del salario.

Il penitenziario, strumento di socializzazione primaria, si è strutturato, alle sue origini, sul modello produttivo allora dominante (inizialmente la manifattura e

successivamente la fabbrica) e da questo ha mutato la propria organizzazione interna, in particolare le forme e i modi di sfruttamento della popolazione detenuta (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 342).

Le prigioni moderne sono come una fabbrica, la cui funzione principale non è quella di mettere direttamente a lavoro i corpi dei detenuti, impiegandoli direttamente nella produzione, ma quella di produrre nuovi lavoratori qualificati e disciplinati, adatti alle mutevoli esigenze dell'ordine industriale capitalista, quando la forza lavoro nel mondo libero è scarsa.

Al contrario, quando la forza lavoro è eccedente, cioè in presenza di un'elevata disoccupazione, le inumane condizioni interne dell'istituzione detentiva con il lavoro improduttivo e terroristico, oltre ad eliminare l'eccedenza di manodopera, hanno la funzione di insegnare, alle masse di poveri e detenuti, l'abitudine all'ordine e alle gerarchie sociali, il rispetto dell'autorità costituita, la disciplina della fabbrica e il lavoro sottopagato in deplorevoli condizioni (ma pur sempre migliori di quelle carcerarie) come unica modalità di sostentamento e quella terroristica e deterrente nei confronti dei potenziali criminali, in base al principio della *less eligibility*, per evitare che tali masse intraprendano la strada del crimine o, ancora peggio, della rivoluzione sociale (F. Vianello, 2019, p- 21-22).

Il carcere moderno ha, dunque, il compito di produrre il docile ceto proletario, partendo dalla materia prima rappresentata

dal criminale (o dal povero ozioso). Si tratta di una mutazione antropologica del criminale violento, agitato e irriflessivo, in detenuto e poi in proletario, un soggetto disciplinato in modo meccanico, adatto alla società industriale, attraverso l'apprendimento forzato, da parte del carcerato, della disciplina della fabbrica e del lavoro salariato, dell'etica del lavoro (il lavoro come unico mezzo possibile di sostentamento), dell'obbedienza, della laboriosità e della sottomissione ai nuovi meccanismi di produzione economica-capitalista, riconfermando così l'ordine sociale borghese (ovverosia la subordinazione del ceto dei non proprietari a quello dei proprietari).

Il penitenziario rappresenta, in sostanza, un radicale mutamento nell'esercizio del potere da parte del ceto dominante, la borghesia: dall'eliminazione fisica del criminale, tramite i violenti e barbari supplizi del Basso Medioevo, alla sua integrazione nel tessuto sociale come classe subalterna, come non proprietario socialmente non violento e non pericoloso per la proprietà altrui. Per questo motivo il carcere-fabbrica deve essere il modello della "società ideale". Cioè deve creare al proprio interno il lavoratore subordinato e i rapporti sociali come essi devono essere nella società capitalista esterna.

Attraverso l'educazione al lavoro salariato deve creare una comunità di detenuti e poi di operai silenziosa e laboriosa, il cui tempo sia scandito solo dal lavoro subordinato e dalla preghiera e in cui ogni soggetto, consapevole che i suoi bisogni materiali possano essere soddisfatti solo con il lavoro

alienato, sia individualizzato, grazie all'isolamento che distrugge ogni relazione parallela fra internati (e contemporaneamente rende il detenuto fragile e dipendente dall'amministrazione carceraria, come il lavoratore che deve essere dipendente dal suo datore di lavoro), in modo da rendere impossibile qualsiasi associazione fra detenuti e quindi fra operai, la quale potrebbe essere pericolosa all'esterno delle mura carcerarie per l'ordine costituito e per gli imprenditori, e sia disciplinato, cioè pronto ad eseguire meccanicamente, senza protestare, i comandi che gli sono imposti dai suoi superiori, grazie ai rapporti verticali gerarchici con lo staff di sorveglianza (il quale ha il potere di punire il detenuto indisciplinato) che il carcere crea ed enfatizza. La comunità interna del carcere diviene, quindi, il modello ideale di quella che dovrebbe essere la comunità operaia al suo di fuori, secondo la concezione borghese-capitalista. (D. Melossi e M. Pavarini, 1977, p. 266).

2. Carcere, fabbrica e terre sabaude

Nelle terre sabaude l'idea del carcere moderno giunse durante gli anni della dominazione franco-napoleonica e si concretizzò con l'apertura, il 9 Dicembre 1828, sotto il Regno di Carlo Felice, della *Casa di reclusione e di lavoro* nel castello chiamato *La Castiglia* a Saluzzo e con le riforme penitenziarie di Re Carlo Alberto e di Re Vittorio Emanuele II, ma possiamo dire che la storia del carcere moderno nel Regno di Sardegna non pare

aderire all'approccio strumentalista della pena detentiva, poiché tale tesi non è in grado di spiegare, né sul terreno delle ideologie penitenziarie, né su quello delle reali condizioni di vita dei detenuti, salva la ritenuta necessità dei riformatori piemontesi (e italiani) del carcere di mantenere la funzione deterrente e la funzione punitiva della pena detentiva in base al principio della *less eligibility*, regolatore della situazione materiale dei detenuti in base a quella della popolazione libera più svantaggiata e povera, e salva la provenienza dell'assoluta maggioranza dei reclusi sabaudi dal mondo agricolo-rurale, la genesi del carcere moderno nel contesto degli stati italiani preunitari, quindi anche del Regno di Sardegna, e del primo Regno d'Italia *post* unificazione, mancando, in tali contesti, i presupposti economici e sociali su cui la predetta teoria si fonda e che rendono plausibile la spiegazione della nascita del carcere moderno in funzione delle esigenze del

mercato del lavoro e del sistema di produzione capitalista.

Difatti, nel contesto italiano, la manifattura, la fabbrica, la meccanizzazione, il sistema di fabbrica, il capitalismo e la rivoluzione industriale si sono sviluppati con notevole ritardo rispetto agli altri stati europei, in particolare rispetto agli stati del nord Europa. Di conseguenza, è mancata in Italia quella fase storica in cui il carcere può aver svolto una funzione di addestramento del nascente proletariato alla disciplina e alle esigenze capitalistiche del lavoro di fabbrica e di controllo del mercato della forza lavoro.

Il penitenziario, dunque, non è stato utilizzato, in Italia, nel quadro delle esigenze produttive della nascente economia capitalista. Basta dire, per dimostrarlo, che il sistema penitenziario prescelto dalla maggioranza degli studiosi italiani ottocenteschi (ma non propriamente da quelli del Regno di Sardegna), il sistema Filadelfiano⁷, era quello che

⁷ Il sistema penitenziario Filadelfiano, sistema di organizzazione dello spazio e della vita detentiva e modalità di esecuzione della pena carceraria per realizzare il trattamento umano e il riadattamento del condannato alla vita sociale, correggendolo ed emendandolo, nato a fine settecento a Philadelphia, nello stato americano quacchero della Pennsylvania, era basato sull'isolamento assoluto e continuo dei detenuti nella propria cella, progettata in modo da garantire comunque la soddisfazione dei bisogni primari (A. Capelli, 1988, p. 8), sulla separazione totale dal mondo esterno, sull'obbligo del silenzio, sul lavoro individuale, sull'istruzione, sull'educazione morale e religiosa, sulla preghiera e sulla meditazione, il tutto, secondo orari rigidamente stabiliti, sempre all'interno delle celle individuali, come del resto anche i pasti. Addirittura, fuori dalle celle, i detenuti uscivano solo bendati e per il passeggio e l'attività fisica dei detenuti, due volte alla settimana, erano previsti appositi cortili individuali, adiacenti alle singole celle, separati da alte mura, con orari fissati in modo tale che i detenuti di celle vicine fra di loro non si trovassero mai a passeggiare nello stesso momento (R. Canosa e I. Colonnello, 1984, p. 142). Per quanto riguarda il lavoro, esso veniva organizzato e gestito secondo la modalità del *public account*, cioè esclusivamente dall'amministrazione penitenziaria, a cui andavano totalmente i suoi prodotti economici e i prigionieri non ricevevano alcun salario (M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 241 e ss.). I detenuti impagliavano sedie, tagliavano e cucivano divise, fabbricavano scarpe e stivali, lavoravano la stoppa e arrotolavano sigari (T. Buracchi, 2004, p. 198). Si trattava, quindi, di un lavoro manuale e artigianale, esercitabile da un solo individuo, a causa del poco spazio a disposizione nelle celle in cui veniva svolto, che impediva l'utilizzo di grandi e complessi macchinari e che, di conseguenza,

meno si prestava a fungere da laboratorio di addestramento al lavoro collettivo in fabbrica. Per di più, l'internamento carcerario ha sempre avuto ad oggetto una fetta di persone troppo scarsa per esercitare una notevole influenza sul mercato del lavoro e dei salari e la produttività del lavoro dei detenuti, oltre ad avere quasi sempre alti costi, ha sempre avuto risultati scarsi e inidonei a competere qualitativamente e quantitativamente con le produzioni simili del mercato libero (G.

Neppi Modona, 1985, p. 58; M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 48; V. Lamonca, 2012, p. 59; A. Capelli, 1988, p. 139; R. Canosa e I. Colonnello, 1984, p. 179; G. Nalbone, 1988, p. 6-7).

Inoltre, possiamo ricordare che secondo Paola Casana (1998, p. 189) la scelta piemontese per il sistema penitenziario di Auburn⁸ fu determinata, oltre che dalle opinioni dei riformatori e studiosi sabaudi, dal fatto che questo sistema richiedeva per la sua

permetteva solo l'uso di pochi e rudimentali strumenti. Motivo per cui, questa forma di lavoro era incapace di produrre su larga scala e, dunque, era praticamente improduttivo e non autosufficiente a livello economico (A. Capelli, 1988, p. 216 e ss.). Difatti, per i sostenitori di questo sistema il lavoro carcerario era solo uno strumento terapeutico di livello spirituale e morale, poiché, per le sue caratteristiche, non poteva insegnare agli internati quelle abilità e capacità professionali che erano richieste all'operaio moderno (T. Buracchi, 2004, p. 199 e 201).

⁸ Nel sistema penitenziario di Auburn, dal nome del luogo, nello stato americano di New York, in cui si trovava il carcere dove esso venne sperimentato per la prima volta, per armonizzare le esigenze rieducative dei prigionieri e l'esigenza di produttività del lavoro carcerario, i detenuti venivano isolati nelle loro celle individuali solo durante la notte, mentre di giorno lavoravano, in grandi laboratori, mangiavano e ricevevano l'istruzione scolastica e religiosa in comune, ma rispettando, per evitare ogni interazione fra i reclusi, la regola del silenzio più assoluto, salvo per rispondere alle domande dei carcerieri o per chiedere loro delucidazioni riguardanti il lavoro. Questa regola del silenzio richiedeva una sorveglianza continua e severissima e una ferrea disciplina di stampo militare, la quale pianificava ogni istante della giornata dei detenuti, cadenzando i tempi di riposo e di lavoro per mezzo del segnale di una campana. La più minima infrazione dell'obbligo del silenzio veniva immediatamente repressa con pene corporali, tra le quali la più usata era quella delle percosse con la frusta o con il bastone (A. Capelli, 1988, p. 118-119). Il sistema di Auburn riusciva, dunque, a combinare le istanze pedagogiche e rieducative del sistema Filadelfiano (grazie all'isolamento notturno e all'obbligo del silenzio per evitare la corruzione morale e criminale del recluso e costringerlo forzatamente alla meditazione e riflessione) con il lavoro produttivo e economicamente autosufficiente (T. Buracchi, 2004, p. 201-202). Il lavoro in comune in grandi laboratori (c.d. *common work*), infatti, permetteva l'introduzione delle macchine, consentendo una produzione su larga scala concorrenziale a quella nel mondo libero. Di conseguenza, il lavoro carcerario poteva coprire i costi di gestione del carcere, produrre utili e insegnare ai detenuti le capacità professionali richieste nel mondo libero, in modo da aiutarli nel percorso di reinserimento sociale alla fine della pena. Non a caso, nel sistema di Auburn, il lavoro era organizzato e gestito con il sistema del *contract system*, cioè veniva dato in appalto a un imprenditore privato contraente, il quale si occupava anche del mantenimento della popolazione detenuta, e i reclusi lavoratori venivano parzialmente retribuiti (M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 241 e ss.). Un altro vantaggio economico del lavoro in comune era la riduzione delle spese di costruzione, poiché le celle, essendo destinate al solo isolamento notturno e non al lavoro, potevano essere poco attrezzate e di dimensioni ancora più ridotte di quelle del sistema Filadelfiano (A. Capelli, 1988, p. 118). Infine, il lavoro in comune, che, secondo Tocqueville, poteva indurre il reo ad acquisire l'abitudine al rispetto delle norme sociali e della legge (G. Caputo, 2020, p. 26), per i suoi sostenitori, poteva risvegliare il senso sociale e rappresentare una soluzione al problema degli effetti dannosi prodotti sulla psiche dei condannati dalla segregazione cellulare rigida del sistema di Philadelphia (A. Borzacchiello, 2005, p. 87).

attuazione, rispetto a quello di Filadelfia, una spesa inferiore e meno spazio (particolari non insignificanti data la condizione non sempre rosea delle finanze dello Stato Sabaudo) e, ulteriormente, permetteva di riadattare stabilimenti detentivi già esistenti, come effettivamente avvenne nell'edificio della *Generala* e nel penitenziario femminile di Pallanza⁹.

Secondo Pavarini e Melossi (1977, p. 174), invece, rifacendosi alle tesi di Rusche e Kirchheimer, il Regno di Sardegna optò per il sistema di Auburn, dato che questo sistema, permettendo “il lavoro in collettività e, quindi, produttivo, venne ritenuto particolarmente adatto agli sforzi industriali del Piemonte, ove l'industria manifatturiera era

realmente ancora ai primissimi passi”. Questa tesi non è, però, persuasiva, perché, in questo periodo storico, questi sforzi industriali del Piemonte erano quasi inesistenti.

A Torino, nel Regno di Sardegna e nel resto d'Italia, la rivoluzione industriale fu avviata anni dopo, alla fine del XIX secolo, l'opificio e la fabbrica erano fenomeni del tutto eccezionali, in uno sfondo dominato dal piccolo esercizio commerciale, dall'artigianato, dal lavoro a domicilio e soprattutto dall'agricoltura, e la piccola borghesia industriale aveva un peso politico molto limitato, il quale non poteva di certo influenzare le scelte governative in materia penitenziaria come in altri settori¹⁰.

⁹ Inoltre, Carlo Alberto, dopo essersi personalmente informato in materia di riforma delle carceri, leggendo molti scritti sull'argomento, come quelli di Charles Lucas, Charles Grellet Wammy, Alexis de Tocqueville, Gustave Beaumont e Nicolaus Heinrich Julius e aver promosso numerosi studi, espresse fin da subito la sua preferenza per il sistema di Auburn, che riteneva idoneo all'emendazione dei detenuti se spogliato dalle implicazioni violente e se integrato da una buona educazione religiosa. Infatti, questo era un requisito che il Re considerava imprescindibile per un sovrano cattolico e che determinava la sua preferenza per la regola Auburniana, dato che quest'ultima permetteva lo svolgimento del culto cattolico, mediante funzioni religiose collettive (S. Rapetti, 1998, p. 324).

¹⁰ Solo per fornire alcuni dati a proposito dell'arretratezza economico-industriale del Regno di Sardegna e dell'intera Italia, nel 1861 le attività agricole concorrevano per ben il 58% del totale del prodotto interno lordo, contro il 20% delle attività del secondo settore e il 22% delle attività terziarie. Il 60% dei lavoratori era occupato nel settore agricolo, contro il 23% delle attività secondarie (ma, comprendendo anche artigiani, manovali e lavoratori stagionali, oltre ai veri e propri lavoratori salariati a tempo pieno o parziale) e il 17% delle attività terziarie. L'agricoltura, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, aveva subito un deciso incremento produttivo, creando una media e piccola proprietà contadina della terra, ma anche un aumento dei contadini-affittuari, coloni, compartecipi, mezzadri o lavoratori salariati nei poderi, nelle fattorie e nelle colonie, nonché il primo sorgere dell'impresa agraria capitalista, incentrata sul “modello abitativo-produttivo della cascina”. Invece, per quanto riguarda il settore industriale-manifatturiero, in ragione dei limitati interventi di alcuni governi come quello Piemontese nel periodo “Cavouriano”, era fortemente sottosviluppato, anche a causa della mancanza di materie prime, della drammatica carenza di carbone, della mancata introduzione delle nuove tecnologie, della pochezza del capitale fisso sociale, della fragilità del sistema creditizio e del basso sviluppo dei livelli di alfabetizzazione e di istruzione. In Italia esistevano, in ordine sparso, ma soprattutto nel nord, alcuni esigui insediamenti industriali e manifatturieri ed opifici di qualche entità medio-piccola e con una discreta organizzazione finanziaria e dotazione di macchinari, ma non in grado di costituire un sistema industriale “auto-propulsivo” e in grave ritardo dal punto di vista di capacità manageriali, produttive e tecnologiche, rispetto al resto d'Europa. La maggioranza di questi insediamenti era attiva nel settore

Per di più, il funzionario riformatore piemontese Giovenale Vegezzi-Ruscalla, più volte ispettore generale delle carceri sabaude, preferiva nettamente, anche poiché poteva facilitare il controllo disciplinare sul territorio dei liberati e dell'intero buon ordine sociale e, contemporaneamente, favorire lo sviluppo economico e agricolo del Piemonte,

l'applicazione dei condannati nei lavori agricoli, piuttosto che nei lavori manifatturieri, da lui considerati lavori che si svolgevano in degli ambienti immorali ed inadatti a mantenere sulla retta via gli ex detenuti rieducati in carcere.

In particolare, Vegezzi, appassionato studioso del settore agricolo¹¹, nei suoi scritti

tessile e in quello della trasformazione dei prodotti alimentari, anche e soprattutto tramite il sistema del lavoro a domicilio delle donne e dei contadini inattivi nel periodo invernale. La pluriattività della manodopera rurale era, quindi, molto elevata. Il processo di separazione delle attività industriali da quelle agricole e i livelli di specializzazione produttiva erano ancora molto arretrati. I veri e propri operai, nel senso classico del termine, ossia i prestatori d'opera in fabbrica retribuiti con un salario da cui traevano in modo esclusivo i propri mezzi di sussistenza, erano veramente pochissimi. Il settore più importante per il valore della produzione e il numero di occupati era quello della seta con 200.000 addetti. Dove, tuttavia, il confronto con l'estero era praticamente improponibile era nel settore delle industrie metallurgiche e meccaniche, decisive nella rivoluzione industriale inglese e centrali nelle economie di tutti gli altri paesi che avevano intrapreso lo stesso percorso. In questo settore, il panorama italiano di arretratezza organizzativa, finanziaria, tecnologica e produttiva era veramente imbarazzante, anche a causa della mancanza di carbone. Nel 1861, l'Inghilterra produceva e consumava 85 milioni di tonnellate di carbone, la Francia 9,4 milioni, la Germania 18,7 milioni e l'Italia solo 34.000 tonnellate. All'indomani dell'unità nazionale, la composizione dei consumi energetici italiani era ancora quasi interamente basata sulla legna da ardere e sulla forza idrica, mentre quella dei paesi nord e centro europei era ormai spostata quasi esclusivamente sul carbone. Vi erano inoltre ritardi nei sistemi infrastrutturali, stradali, navali, portuali e ferroviari (all'inizio degli anni Sessanta del XIX secolo, l'Italia aveva solo 2.400 Km di binari, quasi tutti nel nord, mentre l'Inghilterra ne aveva 14.600, la Francia 9.000 e la Germania 11.000), nell'alfabetizzazione (gli analfabeti rappresentavano il 50% della popolazione nazionale, in Emilia-Romagna il 78%, in Toscana il 74% e nel sud addirittura l'88%), nello sviluppo tecnologico e creditizio. L'assenza di una moderna siderurgia nazionale era poi a sua volta un *handicap* grave per l'industria meccanica italiana, le cui pochissime imprese, tranne nel settore dei cantieri navali, non erano in grado neppure di far fronte alla limitatissima domanda interna di prodotti meccanici complessi. In definitiva, l'industrializzazione in Europa, e oramai anche negli U.S.A., stava cambiando in modo radicale la vita di enormi masse di individui, mentre il territorio italiano era quasi completamente tagliato fuori da queste trasformazioni economiche e sociali.

¹¹ Giovenale Vegezzi-Ruscalla, difatti, oltre a curare per alcuni anni una rubrica intitolata *Dell'influenza dell'agricoltura nel miglioramento sociale* sul periodico *Lecture di Famiglia* di Torino, scrisse altri saggi sull'argomento dei correzionali per minori e dei lavori agricoli dei detenuti. Ad esempio, possiamo citare: *Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*, pubblicato nel *Calendario pe' Regi Stati* (1840a, p. 569-588); *Istituzioni penitenziarie presso Torino* (dove descrive sia il carcere minorile della *Generala* sia il correzionale delle prostitute e l'ospizio celtico presso l'Ergastolo), pubblicato in *La descrizione di Torino* di Davide Bertolotti (1840b); *Delle istituzioni agrarie per i giovani delinquenti, i discolti, gli esposti, gli abbandonati ed i vagabondi, e dell'insegnamento alle classi rurali* (1850); *Casadi correzione industriale-agricola di Marsiglia*, nella rubrica intitolata *Dell'influenza dell'agricoltura nel miglioramento sociale* e curata dallo stesso G. Vegezzi-Ruscalla, in *Lecture di Famiglia*, anno 2, n. 9, del 1843; *Dell'applicazione dei condannati ai lavori agricoli*, in *Repertorio d'agricoltura e di scienze economiche ed industriali* del 1850; *Della convenienza di erigere nell'Eremo di Lanzò una scuola rurale di riforma per i giovani oziosi e vagabondi* (1857). Vegezzi, inoltre, durante le sue visite presso le carceri europee, poté visitare anche penitenziari destinati ai minori o in cui i detenuti erano impiegati nei lavori agricoli e ricopri, seppur temporaneamente, la carica di direttore del carcere minorile agricolo-industriale della

sul carcere agricolo minorile della *Generala* e sull'applicazione dei condannati nei lavori agricoli¹² (1840a, 1840b e 1850), dopo aver ricordato che all'interno della riforma delle carceri, promossa ed attuata negli ultimi vent'anni in America e in Europa, in base ai diversi sistemi penitenziari, la necessità di far lavorare, all'interno delle prigioni, i detenuti era sempre stata posta come principio universale ed incontrastabile, poiché questo lavoro era riconosciuto come necessario ed utile per agevolare il mantenimento dell'ordine nelle prigioni, per fortificare la salute dei condannati, per contribuire alle spese che il governo doveva sostenere per il

mantenimento del sistema carcerario, per dare ai reclusi la possibilità di procurarsi un vitto ulteriore e per offrire ai detenuti liberati una modalità di guadagnarsi da vivere onestamente, prevenendo di conseguenza le recidive, ma anche che gli operai liberi avevano iniziato a lamentarsi della concorrenza sleale posta nei loro confronti dalle manifatture penitenziarie, dato che le mercedi molto più basse percepite dai detenuti rendevano il loro lavoro economicamente più competitivo rispetto a quello nel mondo libero, espone, per prima cosa, le economie che lo Stato avrebbe potuto realizzare se avesse deciso di realizzare penitenziari agricoli.

Generala, nel 1850, con il compito specifico di renderlo un istituto detentivo e correzionale destinato esclusivamente all'agricoltura e all'orticoltura. Infine, Vegezzi si occupò dell'agricoltura in modo generale, compiendo studi su questo argomento, non solo a livello teorico ma anche a livello pratico (utilizzando, ad esempio, il giardino della sua villa detta del *Meschià*, ancora oggi esistente nel comune di Pecetto Torinese con il nome di Villa del Sacro Cuore, e poi donata come dote alla figlia Emeranziana, detta Emma, in occasione del suo matrimonio con il politico e diplomatico Costantino Nigra), scrivendo o traducendo saggi sull'agricoltura, ad esempio *Tre lezioni sull'agricoltura dette ad Oxford il 22 luglio e 25 novembre 1840, e 26 gennaio 1841 nelle quali le funzioni dei concimi sono particolarmente considerate, e chiariti i principi scientifici da cui pare derivi la loro efficacia* (1843); *Insegnamento agronomico in Germania* (1844); *Dei concimi artificiali* (1846); *Delle malattie delle piante rotive* (1846); *L'applicazione della geologia all'agricoltura* (1846); *L'applicazione dei concimi e l'uso del soprassolfato di calce* (1847); *La chimica resa facile agli agricoltori* (1847); *Nuova teoria vegetale* (1849); *Catechismo di geologia e chimica agraria* (1847); *Istruzione popolare sui concimi* (1847); *Storia, composizione e qualità dei fertilizzanti del guano peruviano* (1848 e 1853), e partecipando, insieme a Cesare Alfieri, a Carlo Ilarione Petitti, a Camillo Benso di Cavour e ad altri trentadue fra politici, intellettuali e possidenti agrari appartenenti alla nobiltà e alla borghesia piemontese, alla costituzione dell'*Associazione Agraria Subalpina* (la quale cambiò più volte il proprio nome: *Associazione Agraria di Torino*, *Associazione agraria pe' Regi Stati*, *Associazione Agraria degli Stati Sardi* e *Associazione Agraria del Regno d'Italia*), della quale Vegezzi fu socio attivo per molti anni. Dell'*Associazione Agraria Subalpina*, i cui obiettivi erano migliorare le condizioni dell'agricoltura sabauda, favorire la diffusione delle nuove tecnologie agrarie e sostenere la crescita delle competenze degli agricoltori, Vegezzi fu membro della commissione incaricata delle pratiche necessarie per ottenere il consenso del sovrano (consenso regio concesso per la prima volta ad un'associazione proprio in quell'occasione), firmatario della petizione rivolta, a tal fine, al Re Carlo Alberto, consigliere residente e primo segretario. Anzi, la prima sede di questa associazione fu posta proprio al pianterreno della casa di Vegezzi in Via dei Ripari n. 9 (oggi via Plana) a Torino (V. Faninni, 1989, p. 29-30 e 32-35).

¹² Inoltre, in queste opere Vegezzi fa riferimento alle positive esperienze di molti correzionali agricoli per minori delinquenti o irrequieti, creati in Europa e negli U.S.A. anche per volontà di benefattori privati, e di carceri in cui i detenuti, di ogni età, venivano occupati nei mestieri agricoli. Non mancano, poi, cenni alle teorizzazioni su questi argomenti dei principali studiosi e riformatori delle carceri di livello internazionale. Il tutto dimostra l'incredibile livello di conoscenze che Vegezzi aveva raggiunto in queste materie.

In primis, oltre al fatto che il lavoro agricolo all'aria aperta e a contatto con la natura era considerato un ottimo strumento di rieducazione morale e sociale dei reclusi, poiché essi vedendo crescere e poi godendo dei frutti della loro fatica, avrebbero acquisito la positiva attitudine a vivere e a sostentarsi tramite la vendita o l'autoconsumo dei risultati di un lavoro irreprensibile ed utile per l'intera società, il costo di realizzazione di un carcere agricolo sarebbe notevolmente inferiore a quello richiesto per realizzare un penitenziario dove impiantare lavorazioni industriali da attuare con il sistema di Philadelphia o con quello di Auburn.

In secondo luogo, dal lavoro agricolo all'interno del penitenziario si potrebbero ottenere frumento, patate, ortaggi ed altri prodotti da utilizzare per il vitto dei detenuti, comportando un notevole risparmio nella spesa annua di mantenimento della struttura detentiva. Oltre a ciò, secondo Vegezzi, il lavoro agricolo all'aria aperta permetterebbe di fornire ai prigionieri, come vitto, una minore quantità di carne per mantenerli in buona salute, rispetto a quella necessaria in caso di lavori sedentari come quelli delle manifatture. Ecco un altro risparmio.

In terzo luogo, i lavori agricoli all'aria aperta potrebbero giovare alla salute dei detenuti, diminuendo l'incidenza delle malattie nelle carceri e, di conseguenza, la spesa pubblica destinata ai servizi dell'infermeria carceraria, la quale era sempre la più elevata nella contabilità delle prigioni. Infine, la fatica e la durata dei lavori agricoli potrebbero

combattere efficacemente il "vizio solitario" (cioè l'autoerotismo), il quale secondo le concezioni di quei tempi poteva provocare il marasmo, l'imbecillità e l'epilessia. Combatte efficacemente questo fenomeno, tramite il lavoro agricolo, a giudizio di Vegezzi, si potrebbe ottenere un risparmio, poiché gli inabili al lavoro erano solo un peso per l'amministrazione carceraria e gli imbecilli non potevano essere rieducati.

Inoltre, lagnanze degli operai liberi, comunque infondate, perché, se i detenuti non avessero commesso i delitti che avevano portato alla loro condanna, ora sarebbero in libertà e lì farebbero concorrenza agli operai liberi, non sarebbero mai esistite se i governi avessero deciso di destinare i condannati ai lavori agricoli, poiché l'agricoltura è un'arte che non teme la concorrenza ma, anzi, spinge i suoi lavoratori a migliorarsi, e, soprattutto, non crea concorrenza con il lavoro industriale libero.

Vegezzi enuncia, poi, un altro beneficio del lavoro agricolo dei detenuti. Partendo dalla constatazione che, nel Regno di Sardegna, la maggioranza della popolazione apparteneva alla classe rurale e, di conseguenza, dal fatto che la maggioranza della popolazione detenuta era composta da ex contadini, Vegezzi ritiene che per questa maggioranza di ex agricoltori, abituata ad una vita attiva e all'aria aperta, il soggiorno in un carcere ordinario sia nocivo ed equivalga, spesso, se di lunga durata, ad una sentenza di morte.

A tutto ciò, Vegezzi aggiunge anche la constatazione che le differenze di professione esercitate in passato dai detenuti, se non si impiantano lavori agricoli all'interno delle carceri, rendono l'uniforme applicazione della legge penale, in realtà, una nociva disuguaglianza. Nello specifico, il riformatore piemontese espone l'opinione secondo la quale per i condannati ex contadini risulta molto difficile imparare, all'interno della prigione, un nuovo mestiere industriale-artigianale, non avendo essi la necessaria predisposizione.

Infatti, se un condannato, proveniente dalla città, veniva impiegato in mestieri che già svolgeva in precedenza, come il calzolaio, il sarto o l'ebanista, egli poteva procurarsi una discreta mercede per migliorare il proprio vitto in carcere e per disporre di una buona somma di denaro da utilizzare una volta scontata la pena, mentre se un ex agricoltore veniva assegnato, in carcere, ad un lavoro di tipo artigianale o industriale, egli non aveva alcuna competenza in tali mestieri, difficilmente avrebbe potuto imparare a svolgerli e, di conseguenza, sarebbe stato obbligato ad eseguire piccole mansioni di poco conto, guadagnando pochi centesimi da investire successivamente per il suo futuro. Questa era un'ingiusta disuguaglianza, soprattutto quando, in carcere, il detenuto proveniente dalla città si fosse comportato in modo mediocre e l'ex contadino, invece, avesse tenuto una condotta lodevole.

Dunque, l'ex agricoltore, assegnato, in carcere, a lavori di tipo artigianale o

industriale, una volta tornato in libertà, a causa di ciò, avrà perso la forza e la capacità per i lavori agricoli e non avrà, di certo, imparato una nuova professione, capace di permettergli di guadagnare un buon salario per poter soddisfare tutti i suoi bisogni primari.

Di conseguenza, quel detenuto, per poter sopravvivere, dovrà necessariamente tornare a delinquere. Il sistema manifatturiero delle carceri, quindi, secondo Vegezzi, trasformava l'abile contadino in un cattivo operaio cachettico. Invece di porre il detenuto liberato in condizione di sopravvivere con oneste fatiche, lo forzava a delinquere per incapacità al lavoro.

Un tale sistema di lavoro carcerario, a giudizio di Vegezzi, non poteva assolutamente raggiungere l'obiettivo della riforma morale e sociale del condannato. Non restava che ammettere che, per risolvere questo problema, i condannati ex contadini dovevano essere assegnati, in carcere, a lavori di tipo agricolo. Anzi, Vegezzi sostiene anche che pure i condannati provenienti dalle città andrebbero assegnati a questo tipo di lavori, poiché, imparando un nuovo mestiere, una volta liberati, essi andrebbero a cercar lavoro nelle campagne, invece di far ritorno nelle città dove, per diversi motivi, era molto più probabile tornare a delinquere o comunque tornare a comportarsi in modo disdicevole.

Difatti, un detenuto, che in carcere abbia imparato a svolgere un'attività industriale, una volta liberato, per trovare lavoro e sfruttare al meglio le competenze acquisite

in carcere, dovrà necessariamente recarsi presso una manifattura dello stesso tipo di quella che aveva praticato all'interno delle mura della prigione. Queste manifatture, però, sono ubicate all'interno o comunque nelle vicinanze delle città popolate, poiché lì il traffico commerciale è più considerevole e la possibilità di vendere i prodotti è più elevata. Ma, un detenuto appena liberato, all'interno di una grande città, in mezzo alla folla del popolo e poco vigilato dalle autorità, viene pericolosamente esposto alle seduzioni del libertinaggio, del gioco e dei bagordi, e alle pericolose amicizie con mariuoli, truffatori ed altri ex detenuti, che facilmente si confondono tra la numerosa popolazione. Di conseguenza, per lui sarà molto difficile mantenersi rettamente sulla via della giustizia e dell'onestà, alla quale la rieducazione subita in carcere lo ha indirizzato.

Inoltre, anche se la manifattura si trovasse in un piccolo paese, diminuirebbero certamente i pericoli dell'aggregazione esterna, ma rimarrebbero "quelli dell'agglomerazione interna". Su questo aspetto, infatti Vegezzi, riportando anche l'opinione di Charles Lucas (ispettore generale e riformatore delle carceri francesi), sostiene che le manifatture, con qualche rara eccezione, anche a causa del loro miscuglio di sessi e di età, sono luoghi immorali, una scuola di corruzione reciproca inadatta a coloro che avevano appena scontato una pena a causa della commissione di un reato determinata dalla loro abiezione dei sentimenti e delle virtù, dove il lavoro manifatturiero attrae e

demoralizza non solo il singolo, ma l'intera sua famiglia.

A ciò, si deve aggiungere che nelle grandi manifatture si agevola la nascita di coalizioni fra gli operai pericolose per gli imprenditori, che gli scarcerati creano ulteriore concorrenza nel mercato del lavoro, già quasi saturo nel settore manifatturiero, agli operai da sempre onesti e che sarebbe impossibile dar lavoro nelle manifatture a tutte le persone liberate dalle carceri, anche perché se non crescono i consumi nessuno aumenterebbe la produzione e perché già si indirizzano nelle manifatture le persone ricoverate negli asili per i poveri, nelle opere pie, negli orfanotrofi e nelle altre istituzioni della pubblica carità.

Gli ex detenuti, addestrati in carcere al lavoro manifatturiero, non trovando, per queste ragioni, un lavoro, andrebbero semplicemente ad aumentare la popolazione disoccupata e bisognosa d'assistenza. Per di più nelle manifatture la vita è sedentaria e stipata in luoghi poco ossigenati e spesso dotati di poca luce, situazione che di certo avrebbe potuto generare a problemi di salute, anche per i figli degli operai. Vegezzi, in questo passaggio, sembra ritenere che lo stile di vita, sedentario e con poco tempo trascorso all'aria aperta, dei genitori operai possa in qualche modo influire negativamente sulla salute dei figli.

Difatti, sostiene che la prole con maggiori problematiche di salute sia quella di coloro che hanno trascorso gli anni migliori

della giovinezza in prigione, poiché essi, in carcere, hanno trascorso pochissimo tempo passeggiando all'aria aperta. Quindi, se non bastasse quanto già detto per ammettere l'utilità dei lavori agricoli dei detenuti, si poteva, per Vegezzi, anche aggiungere che il sistema manifatturiero delle prigioni, invece di scemare il numero dei malfattori e dei proletari nelle città, lo accresceva.

Vegezzi, contemporaneamente, espone anche altri benefici che possono derivare dall'impiego dei giovani detenuti nei lavori agricoli. Infatti, il lavoro agricolo, all'aria aperta e a contatto con la natura, anche se faticoso, favorisce la rigenerazione morale dei giovani, irrobustisce il loro corpo, "mantiene, anzi, accresce la vigoria di salute dei carcerati", è più sano di quello delle manifatture ed è adatto a tutte le forze.

Inoltre, nelle campagne, i lavori da eseguire non mancano mai e non vi sarebbe disoccupazione. I giovani reclusi, poi, istruiti non solo a scrivere, leggere e far di conto, ma anche, sia a livello teorico che pratico, nell'agricoltura, grazie ad un'apposita scuola agricola interna al carcere, dove riceveranno istruzioni "sulla fisiologia e nosologia vegetale, sulla cultura dei campi e sulla legge delle rotazioni, sull'arte di fare i vini, di elevare i boschi, sui vari sistemi di concimazione, etc.", una volta scarcerati, anche grazie all'attestato delle capacità acquisite e di buona condotta che verrà loro consegnato, potranno trovare molto facilmente un'onesta, stabile e proficua occupazione lavorativa

come manovali, coloni, mezzadri o direttori di poderi.

"Gli scarcerati (n.d.r. dunque) non andrebbero ad inurbarsi (n.d.r. nelle città e) nelle manifatture (n.d.r. dove i pericoli per la salute e le probabilità di tentazione criminale e di corruzione morale sono più elevate), ma anzi sarebbero per la natura dell'istruzione avuta, costretti a stare fuori dalle città, sarebbero nelle ville, nei poderi e nelle masserie meglio conosciuti dall'autorità politica, ed avrebbero una professione non soggetta a quante peripezie vanno soggette quelle delle arti meccaniche". Però, i lavori per i reclusi, specialmente se giovani, in un carcere agricolo non dovevano essere solo quelli agricoli dell'orto, del campo e della stalla, ma anche quelli industriali connessi con l'agricoltura o comunque derivanti direttamente da essa, come la fabbricazione degli attrezzi agricoli, di corde, di botti, di panieri etc. e la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Questo per rendere l'istituto autosufficiente e per avere lavori da far svolgere ai detenuti, in carcere ma anche una volta liberati, durante la stagione invernale e nei giorni di pioggia. Inoltre, in tal modo i giovani sarebbero stati istruiti anche in altre lavorazioni, accrescendo i loro possibili mezzi di sostentamento, anche per gli eventuali periodi di carestia o di possibile, ma improbabile, eccedenza di forza lavoro nelle occupazioni agricole. Il tutto doveva essere finalizzato a permettere a quei giovani detenuti di sfuggire dall'ozio, "il più forte incentivo al vizio, epperò al delinquere".

Vi sono poi altri benefici del lavoro agricolo. Ad esempio, l'agricoltore necessita di un minore guadagno per procurarsi il vitto, dato che può integrarlo direttamente ed agevolmente con il frutto del suo lavoro e inoltre, se la vecchiaia e i problemi di salute renderanno prima o poi inabile l'operaio della manifattura, costringendolo a ricorrere alle opere di carità, questo non può avvenire per il contadino, poiché l'agricoltura offre occupazioni per entrambi i sessi, per tutte le età e per tutte le forze, come i lavori nella stalla e lo "spannocchiare". Vi è, poi, un vantaggio legato al fatto che l'istruzione agricola fornita ai reclusi rende inutile l'istituzione di case di rifugio per gli scarcerati e rende agevole, invece, l'istituzione di società di patrocinio per gli scarcerati. Vegezzi, infatti, riteneva che, nelle carceri, con l'isolamento notturno e il lavoro in comune ma in silenzio, i condannati sono posti al sicuro dai "pericoli dell'associazione", ma, una volta liberati, essi potrebbero contaminarsi nuovamente, anche perché potrebbe succedere che alcuni di loro non siano stati corretti e rigenerati in carcere.

Di conseguenza, è necessario mantenere una costante vigilanza su di essi anche dopo la liberazione dal carcere. Vegezzi, riguardo alle modalità di questa sorveglianza, ritiene che l'applicazione dei giovani reclusi in carcere nei lavori agricoli potrebbe evitare di dover costruire case di rifugio dove

sorvegliare, assistere e dare un lavoro di tipo industriale agli scarcerati, e, contemporaneamente, permette invece di costituire società di patrocinio per i giovani liberati. Ciò, poiché l'addestramento al lavoro agricolo dei giovani reclusi rende più facile trovare piccoli proprietari terrieri, "dotati di vera carità cristiana", disponibili a prendersi l'impegno di dare lavoro, nel settore agricolo e come manovale, ad un giovane scarcerato, che già durante la sua detenzione abbia preso dimestichezza con le pratiche dell'agricoltura, e di vigilare "paternamente" sui suoi comportamenti, "con quell'occhio acuto e solerte che la polizia non può avere".

Comunque, Vegezzi si preoccupa subito di specificare che con questa sua affermazione non vuole assolutamente trasmettere il messaggio che fra gli imprenditori del settore industriale non ci siano filantropi ("sarebbe calunnia"). Il problema, a suo giudizio, risiede nel fatto che la moralità interna delle manifatture, ove i sessi sono confusi, è minore di quella del settore agricolo e, di conseguenza, è meno adatta e conveniente per quelle persone che hanno scontato una pena a causa delle loro precedenti "viziose tendenze"¹³. Inoltre, nello scritto sulla *Casa correzionale agricola di Marsiglia* (1843), Vegezzi, dopo aver detto che le società di patrocinio per i giovani liberati sono l'"indispensabile complemento di ogni riforma delle carceri",

¹³ La *Società Reale per i giovani liberati dalla casa di educazione correzionale* venne effettivamente costituita, tramite un partenariato pubblico-privato, con il Regio Brevetto del 21 novembre 1846 da Re Carlo Alberto, al fine di continuare a vigilare ed aiutare nel reinserimento sociale i giovani criminali scarcerati dal penitenziario minorile agricolo della *Generala*.

auspicava che l'*Associazione agraria pe' Regi Stati*, autorizzata col Regio Brevetto del 25 agosto 1842, diventasse anche una società di patrocinio per i giovani liberati dal carcere agricolo della *Generala*. In tal modo, questa associazione, secondo Vegezzi, “estenderebbe la sua azione morale e l'utile della patria, che sono i principali motivi che la fecero costituire”.

A giudizio di Vegezzi, il lavoro agricolo e il suo insegnamento ai giovani detenuti in un carcere poteva, poi e infatti, avvantaggiare l'intero settore agricolo e la scienza agronomica del Regno di Sardegna. Questo perché, in primo luogo, il carcere agricolo poteva diventare un podere modello e sperimentale, dove testare, magari nella qualità di succursale della *Regia Società Agricola*, nuove e migliori tecniche di coltivazione, le quali, in genere, i piccoli proprietari terrieri, diffidenti dalle novità e legati alle antiche tradizioni ereditate dai loro padri, non osano porre in essere, ma che erano fondamentali per accrescere o la natura o la quantità dei prodotti del suolo e che in altri stati già “furono talvolta fecondi di risultamenti importantissimi”. Il fatto poi che ai giovani detenuti si insegnino queste nuovi e migliori tecniche di coltivazione, dato che quegli stessi giovani troveranno, dopo essere stati scarcerati, un lavoro con un “tenue salario”, come braccianti o mezzadri o coloni, presso i piccoli proprietari terrieri, che rappresentano la maggioranza del Regno di Sardegna, permetterà di portare quelle stesse innovazioni anche nei poderi di quei padroni, i quali, come detto, sono restii

alle novità, legati alle tradizioni e non copiano i pochi grandi possidenti, che, invece, pongono alla direzione dei loro poderi persone istruite nell'agricoltura ed operano notevoli miglione.

Comunque, i giovani istruiti in carcere nelle nuove tecniche di coltivazione potrebbero essere assunti anche come direttori di poderi dai grandi possidenti terrieri, ottenendo così un lavoro prestigioso e ben remunerato. In tal modo, secondo Vegezzi, il carcere agricolo della *Generala* “potrebbe essere, presso di Noi, in mancanza di scuole speciali elementari di agricoltura, il veicolo, il modo di introdurre le riforme indispensabili al progresso di una buona coltivazione”, al fine di aumentare la produzione agricola e scongiurare possibili futuri periodi di carestia.

Dunque, per tutti questi motivi, a giudizio di Vegezzi, la destinazione dei reclusi, specie se di giovane età, ai lavori agricoli era il miglior sistema possibile. In poche parole, l'applicazione dei condannati ai lavori agricoli, diminuendo l'afflusso di nuovi proletari e malfattori dalle campagne alle città, permettendo di evitare la commissione di nuovi reati e l'aumento delle recidive, concorrendo ad incrementare la produzione agricola e consentendo di sfamare agevolmente tutta la popolazione, era uno strumento che poteva salvaguardare l'intera società. Usando le parole di Vegezzi, per riassumere il suo pensiero: “*Conviene, per rigenerar gli uomini, richiamarli (n.d.r. con il lavoro campestre) alla natura da cui il soggiorno nelle città allontana; nella vita de' campi nessuna professione è vile od abietta;*

il lavoro a cielo aperto invigorisce la persona e leva la mente a Dio; men costoso è il vitto; per ogni età, per ogni forza evvi l'opportuno lavoro; mentre nelle manifatture l'uomo vegeta come le piante chiuse negli stanzoni; è una macchina inchiodata sur un sedile; gl'incentivi ai vizj in quelle agglomerazioni di età e di sessi diversi sono maggiori; le peripezie molte, anche negli anni di abbondanza; la religione viene trascurata".

Vegezzi sostiene anche che i lavori di tipo manifatturiero, poi, in generale, si espongono a numerose problematiche, come "la chiusura di un luogo di scalo per politiche contingenze", la mancanza di materie prime, una guerra commerciale e gli sviluppi delle tecniche e delle scienze, le quali possono, in qualunque momento, arrestare una tipologia di lavori industriali o artigianali. Se ciò succedesse ad una lavorazione industriale praticata in un carcere, secondo il riformatore piemontese, bisognerebbe cambiare quella lavorazione e, di conseguenza, trovare nuovi appaltatori, istruire i detenuti, già abili nella precedente lavorazione, a svolgere quella nuova, "arrestare così il progressivo accrescimento del fondo di massa (n.d.r. il guadagno risparmiato) dei condannati", acquistare nuovi macchinari ed utensili e spendere molto denaro pubblico. Inoltre, anche le lavorazioni manifatturiere per l'autoconsumo del carcere, ad esempio la produzione di vestiti e lenzuola per i detenuti, presentano problematiche, *in primis* poiché non sempre ci sarebbe lavoro per tutti i reclusi. Ulteriormente, già in molte carceri i detenuti producono oggetti per i loro bisogni e per quelli dei

reclusi delle altre carceri. Di conseguenza, non sarebbe conveniente aumentare il numero di prigionie in cui si svolgono queste tipologie di lavoro.

In conclusione, Vegezzi, per rafforzare la credibilità delle proprie tesi, riporta quanto scrisse, nell'opera *De la réforme des prisons*, un riformatore delle carceri francesi suo contemporaneo, Leon Faucher, il quale sosteneva che i detenuti applicati ai lavori agricoli sono più docili e più rispettosi delle discipline ed amano i lavori faticosi e all'aria aperta. Per ottenere questo risultato, era sufficiente dare ai detenuti, sotto la vigilanza di buoni guardiani, zappa e vanga e farli lavorare nei campi, per poi rinchiuderli nelle loro celle singole di notte. Mentre, di giorno, il silenzio e la natura agricola dei lavori terranno i detenuti occupati ed isolati e i custodi, in caso di bisogno, impediranno ai detenuti stessi di confabulare utilizzando la loro forza morale e materiale.

Ulteriormente, Vegezzi (1839, n. 23) riteneva, al proposito del futuro economico-industriale del Piemonte e dell'Italia, che «presso di noi la difficoltà della coltivazione delle miniere, il difetto di combustibili fossili, la mancanza di colonie oltremarine, la natura, il clima e le abitudini nostre, fanno ostacolo al gareggiare ed entrare in concorrenza coi grandi Stati industriali dell'Europa». Inoltre, anche il maggior ideologo della riforma carceraria sabauda, l'altro funzionario riformatore piemontese, Carlo Ilarione Petitti (1842), sullo stesso argomento, il futuro economico della Penisola, scrisse che «l'Italia

essendo per condizione propria chiamata più alle imprese agricole che non a quelle dell'industria manifattrice, meglio e prima in essa conviene promuovere, favorire ed estendere quelle imprese, accrescendo con ogni maniera di sussidi la cultura delle feraci terre della penisola».

Dunque, se questo era il pensiero dei riformatori piemontesi delle carceri sul futuro industriale ed economico del paese, la tesi della scelta del sistema di Auburn per addestrare i reclusi ai lavori di fabbrica, al fine di sostenere quei limitati sforzi industriali del tempo, non pare corrispondere alla realtà (R. Audisio, 1987, p. 111-112). Inoltre, in virtù di tali parole e teorie dei riformatori, non si può sostenere che il carcere fosse lo strumento prescelto, nel Regno di Sardegna, per industrializzarlo, per impiantarvi manifatture e fabbriche moderne in quel momento scarsamente diffuse e prospere e per generare e plasmare un ceto proletario allora praticamente inesistente.

In Piemonte ed in Italia, il confronto sui sistemi penitenziari americani fu filtrato dalla consapevolezza delle diversità strutturali da cui i sistemi stessi traevano origine e della specificità delle situazioni sociali verso le quali essi intendevano essere funzionali.

L'assenza di quegli elementi che avevano agito da sfondo al consolidamento delle diverse ipotesi penitenziarie (rapida

industrializzazione, insufficienze del mercato del lavoro e necessità di addestramento di forza lavoro da destinare alla fabbrica) rende poco plausibile, per il Piemonte e l'intera Italia, una lettura strettamente economicistica che riconduce la funzione del carcere al suo legame, o meglio, alla sua funzionalità alle esigenze mutevoli della domanda di forza lavoro e del modo di produzione capitalistico. In questo senso, l'influenza esercitata dai sistemi penitenziari americani sulle iniziative dello Stato Sabauda e sul pensiero dei riformatori piemontesi (ma anche sulle iniziative governative e sulle teorizzazioni dei riformatori negli altri stati preunitari) assume un significato più marcatamente ideologico, legato alle loro capacità presunte di inasprire la portata punitiva e deterrente della pena, mantenendo comunque dignitose le condizioni dei detenuti, e che recupera l'aspetto teorico di tali sistemi, cioè la loro, sempre presunta, capacità di trasformare i criminali, attraverso il loro disciplinamento, eseguito tramite gli strumenti dell'isolamento, della classificazione, della separazione, della rottura di ogni forma di comunicazione orizzontale, del lavoro, dell'istruzione e della preghiera, in cittadini buoni, onesti, laboriosi, utili, obbedienti totalmente all'autorità e subordinati (cioè non pericolosi) all'ordine sociale costituito, rimanendo in sostanza estraneo da motivazioni economiche¹⁴.

¹⁴ Data l'assoluta necessità della riforma delle carceri, determinata dall'estensione dell'uso della pena detentiva e dallo loro generale deplorabile condizione, gli intellettuali, i filantropi, i governanti e i funzionari pubblici della prima metà dell'Ottocento, italiani ed europei, erano alla ricerca di nuove tecniche e modalità di esecuzione della

Il paradigma concettuale che informava la riforma penitenziaria sabauda e italiana e il suo inserimento in un più vasto ed articolato progetto di controllo sociale, si componeva, quindi, di istanze, che si richiama-
vano all'umanitario mito del recupero del deviante e del marginale, alla conservazione di un carattere comunque afflittivo della

pena, ma in condizioni umane e dignitose, ai progetti di controllo della devianza e alla fascinazione esercitata dall'utopica elaborazione di esaustivi spazi disciplinari finalizzata alla trasformazione sociale e morale dei delinquenti e al mantenimento dell'ordine costituito. Al centro, ed effettivo punto di riferimento, stavano le esigenze complessive

pena detentiva, in grado di garantire ai detenuti condizioni di vita più umane e dignitose, ma comunque severe per mantenere il valore punitivo, afflittivo e deterrente della pena, e in grado di compiere un'opera di rieducazione sociale e morale nei confronti dei detenuti stessi. Era dunque sorto un problema carcerario, sul quale le discussioni internazionali già si erano aperte negli ultimi decenni del settecento, grazie a uomini come John Howard e Jeremy Bentham, e si ravvivarono grandemente all'inizio dell'ottocento, in particolare a partire dal 1833, quando Alexis De Tocqueville e Gustave De Beaumont, i quali erano stati mandati dal governo francese in missione negli Stati Uniti, nel 1831, per studiare i sistemi penitenziari utilizzati in quel paese, pubblicarono la loro opera *Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France*, in cui spiegavano la storia, l'evoluzione e il funzionamento dei sistemi penitenziari americani, quello Filadelfiano e quello Auburniano, con annotazioni sul trattamento dei detenuti e interviste ai prigionieri e ai carcerieri, e il dibattito su di essi negli Stati Uniti. La descrizione dei sistemi americani, con i loro presunti effetti contemporaneamente punitivi e correttivi, suscitò grande interesse, entusiasmo, attenzione e un vivace dibattito in tutta Europa, Italia compresa, fra gli studiosi, i politici, i funzionari amministrativi, gli intellettuali, i medici, gli architetti, i giuristi, i filantropi e l'opinione pubblica, poiché tali modelli di organizzazione carceraria individuavano nella costrizione al lavoro, nell'isolamento, nella separazione in classi delle varie tipologie di prigionieri, nella predisposizione di precise e severe regole e precisi ritmi di vita, nella minuziosa regolamentazione di ogni istante di vita e di ogni movimento dei reclusi e nell'obbligo del silenzio i loro cardini fondamentali ed attribuivano ad essi valore di emenda, di correzione, di umanità, di punizione e di deterrenza. La separazione e l'isolamento rispondevano ad esigenze di controllo, di intimidazione e di impedimento delle relazioni fra i detenuti, potenzialmente corruttive a livello criminale, mentre il lavoro permetteva di organizzare e disciplinare la vita dei reclusi secondo precisi ritmi, poteva instillare in essi una salutare abitudine all'operosità e allo svolgimento di un lavoro onesto come unica fonte di reddito e contribuire ad abbattere i costi dell'istituzione carceraria. I due sistemi americani derivavano la loro completezza e la loro praticabilità dal fatto che non erano nati come astratte teorizzazioni, ma si erano sviluppati e definiti attraverso successive applicazioni a concrete realtà carcerari, e, pur fondandosi su elementi e sull'impiego di meccanismi relativamente semplici, il lavoro e l'isolamento dei detenuti, che non erano elementi del tutto estranei alle realtà repressive europee, li applicavano, però, molto rigidamente all'interno di perfetti schemi disciplinari, architettonici e normativi, per cui possedevano i caratteri di moderne tecniche di condizionamento dei comportamenti, in grado di reprimere e di trasformare la personalità dei reclusi, come pure di sfruttare la capacità produttiva dei detenuti per abbattere i costi dell'istituzione detentiva tramite i guadagni del lavoro carcerario. Essi, quindi, sembravano rispondere compiutamente alle molteplici esigenze della penitentiaria europea, preoccupata di sostituire all'afflittività e brutalità dei vecchi sistemi espriativi modalità detentive più adeguate allo spirito umanitario contemporaneo, ma altrettanto deterrenti e rieducative, per poter porre un freno all'aumento dei tassi di criminalità e di recidiva. Si era, infatti, diffusa la consapevolezza delle potenzialità di trasformazione degli individui offerte dalla detenzione carceraria e si era, di conseguenza, diffusa la convinzione che un'opportuna modifica dei criteri e delle modalità di organizzazione delle carceri potesse influire sui comportamenti, sulle abitudini e sul carattere degli individui, modificandole e assolvendo a funzioni deterrenti ed insieme rieducative (A. Capelli, 1988, p. 8-10, 107-109, 113-115 e 120).

della prefigurazione e del controllo dei contrasti sociali di una società lentamente avviata a processi di trasformazione strutturale e all'interno della quale già si rivelava una perdita di moralità diffusa tra i ceti medio-bassi della popolazione e le esigenze della modernizzazione dello Stato (G. Nalbone, 1988, p. 6-7 e 155-156).

La riforma carceraria considerava la prigione come un apparato disciplinare, dove avviare un processo di neutralizzazione del reo e di rigenerazione morale e sociale del colpevole. L'obiettivo principale a cui doveva mirare il trattamento penitenziario, come sostenuto da Charles Lucas, punto di riferimento internazionale del governo piemontese, doveva essere quello di addestrare il recluso ad abitudini di vita regolari, oneste, sobrie, operose e laboriose, in manifatture o in agricoltura, e all'accettazione di un ruolo subordinato all'autorità. Il carcere doveva disporre in modo assoluto della libertà e del tempo del detenuto. Nella successione dei giorni, mesi e anni, il carcere doveva regolare, per l'individuo, il tempo della veglia e del sonno, dell'attività e del riposo, il numero e la durata dei pasti, la qualità e la razione degli alimenti, la natura e il prodotto del lavoro, il tempo della preghiera, l'uso della parola e persino quello del pensiero. Nei semplici e brevi tragitti tra la cella, il laboratorio, il refettorio e la cappella, la disciplina doveva regolare i movimenti del corpo e, persino nei momenti di riposo, determinare l'impiego del tempo: in una parola, prendere possesso

dell'individuo tutto intero, di tutte le sue facoltà fisiche e mentali e di tutto il suo tempo.

Lontana dall'essere privata del proprio potere di intimidazione, la disciplina carceraria doveva essere munita dei più sottili strumenti che potevano far presa sul corpo e sulla mente degli individui e che imponevano un delicato e circospetto dosaggio e non un eccesso dell'uso della forza. Il lungo momento penitenziario aveva il compito di sviluppare tutte le potenzialità educative insite in questa situazione disciplinare privilegiata ed essenzialmente dispotica, costruendo e consolidando nei soggetti che vi erano sottoposti un patrimonio di sane, oneste e corrette abitudini di vita. Nelle attività delle braccia e nella natura e nel prodotto delle attività lavorative svolte nel carcere si doveva acquisire l'abitudine al lavoro, negli impieghi e nella destinazione del salario instillare l'amore per il risparmio ed attraverso l'influenza delle preghiere, nell'uso della parola, nell'educazione e nell'istruzione creare proficue abitudini morali e religiose. Il tutto finalizzato, come sostenuto da Charles Lucas, a rimettere nella società, al momento della liberazione dal carcere, individui che siano nelle stesse condizioni in cui si trovavano coloro che non necessitavano di entrare in carcere (G. Nalbone, 1988, p. 185-186).

Il lavoro carcerario, che, insieme alla religione e all'istruzione, secondo G. Neppi Modona (2014, p. 3), era una delle "leggi carcerarie", poi codificate dai regolamenti disciplinari dei nuovi penitenziari sabaudi, e che, secondo G. Nalbone (1988, p. 218 e 1985, p.

212) costituiva “la religione delle prigioni”, per i riformatori doveva, dunque, avere una funzione sociale, disciplinare, di emenda morale e rieducativa¹⁵, ma non economicistica, salvo il profilo del possibile abbattimento dei costi dell’istituzione detentiva, non di addestramento della nuova classe proletaria alle esigenze della fabbrica e non di intervento correttivo sul mercato del lavoro e dei salari. Era una buona e sana abitudine da insegnare, una medicina, uno strumento correttivo dei costumi e dei comportamenti diretto ad influire sulla psiche dei reclusi, capace di

arrestare tutti quei vizi, tra cui l’ozio, l’immoralità, l’accidia e la mancanza di rispetto per le regole sociali, che rendevano il delinquente incapace di condurre una vita retta.

Il lavoro, in generale, infatti, era considerato estremamente utile non tanto come attività produttiva ed economica, quanto nel suo significato di positivo valore di stabilità ed ordine sociale, poiché abituando il detenuto a lavorare, senza fare distinzioni tra manifatture, fabbriche, botteghe artigiane o settore agricolo, e a ricevere un salario per esso, calcolato col sistema del cottimo¹⁶, da usare

¹⁵ Il lavoro, difatti, era considerato un vero e proprio principio regolatore della vita detentiva, per porre un argine alla dilatazione del tempo trascorso in prigione e distogliere i reclusi da comportamenti ribellistici. A prescindere da qualunque considerazione economica e industriale, il lavoro carcerario assumeva un significato prevalentemente disciplinare. Infatti, oltre a consentire di introdurre nel carcere un sistema di organizzazione della giornata fondato sulla regolarità delle azioni, educava al risparmio il detenuto e gli insegnava a riconoscere il nesso tra lavoro e qualità della vita, era occasione di gratificazioni individuali e ad esso potevano essere rapportate le condizioni di vita dei reclusi, ad esempio aumentando le razioni di vitto dei prigionieri che accettavano di lavorare. Mentre, per le autorità penali e carcerarie, il lavoro era una garanzia dell’avvenuto pentimento del reo e si configurava, dunque, come una tappa decisiva sulla strada del suo reinserimento sociale, al cui fine i piccoli guadagni individuali e le competenze manuali acquisiti tramite il lavoro in carcere potevano essere di grande utilità. Il lavoro, dunque, costituiva la prima garanzia dell’emendazione individuale e della sicurezza sociale. Il lavoro doveva essere concepito, dai detenuti, come un obbligo della loro vita anche esterna al carcere non attraverso la forza della coercizione, ma attraverso l’interiorizzazione dei vantaggi che potevano derivare dal suo svolgimento, cioè la possibilità di migliorare onestamente le proprie condizioni di vita tramite la loro produttività nel lavoro e il relativo salario, e degli inconvenienti che scaturivano dal suo rifiuto. In poche parole, se il lavoro doveva servire come pena, ciò non sarebbe avvenuto tramite il suo esercizio, ma per mezzo della sua privazione. Si tratta di ciò che, nella prima parte dell’Ottocento, l’ispettore generale delle carceri francesi Charles Lucas definirà “l’educazione dei bisogni” e di uno dei punti fondamentali del programma di realizzazione della *Casa di reclusione e di lavoro* sabauda di Saluzzo (S. Montaldo, 2008, p. 20; G. Nalbone, 1988, p. 82-83).

¹⁶ Con il sistema del cottimo, cioè in proporzione al lavoro svolto anche la retribuzione diveniva uno strumento disciplinare, in quanto finalizzata ad insegnare al detenuto i vantaggi che potevano derivare dall’esercizio del lavoro e dalla sua produttività, cioè il legame tra la produttività nel lavoro e la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, la correlazione esistente fra il duro lavoro e la possibilità di acquistare, con i frutti monetari di quel lavoro, generi alimentari per migliorare la propria situazione, una correlazione presente non solo in carcere, ma anche nella società libera. Il principio da insegnare era quello secondo cui il miglioramento delle proprie condizioni di vita doveva e poteva essere raggiunto attraverso il duro lavoro e non attraverso il compimento di crimini a danno della società. Il salario, registrato su di un libretto personale del recluso, veniva suddiviso in tre parti uguali: la prima destinata all’amministrazione carceraria per far fronte alle spese di gestione e di mantenimento dell’istituto, la seconda consegnata immediatamente al recluso per essere utilizzata nell’acquisto di ulteriori generi alimentari all’interno del penitenziario (continuando ad insegnare al recluso il legame fra la produttività nel lavoro e la possibilità

per migliorare le proprie condizioni di vita, cioè facendo comprendere i vantaggi che potevano derivare dal lavoro, gli si insegnava ad avere i mezzi e le abitudini per vivere e sostentarsi tramite le proprie oneste fatiche e non tramite il compimento di crimini, ossia gli si insegnava che il miglioramento delle proprie condizioni di vita doveva derivare da un onesto lavoro e non dal compimento di un reato. Facendo lavorare il detenuto in carcere, una buona abitudine disciplinare di vita da ripetere continuamente ogni giorno, che, scandendo in modo ossessivamente regolare il suo tempo e facendo presa sul suo carattere, si sarebbe trasformata in attitudine nel corpo del deviante e in dovere nella sua volontà e coscienza, lo si poteva restituire, rieducato come buon cittadino, alla società (R. Audisio, 1987, p. 17-18) poiché si riteneva che non esistono comportamenti innati, ma che le azioni degli uomini dipendono dagli

stimoli esterni ricevuti e, dunque, possono essere modificate tramite strumenti disciplinari.

In questo modo, il detenuto avrebbe appreso quelle competenze che egli avrebbe poi potuto utilizzare, una volta liberato, per rientrare onestamente e innocuamente nella società e non intraprendere più la strada del crimine. Inoltre, il lavoro dei detenuti, definito da Vegezzi (1838, p. 610) “il più presente mezzo di emendazione morale”, poteva garantire all’amministrazione penitenziaria una almeno parziale copertura delle spese di mantenimento dei reclusi stessi e, dunque, poteva avere un immediato e positivo rilievo economico (R. Giulianelli, 2008, p. 83).

Il lavoro, in altre parole, rappresentava il fulcro in cui si compenetrano i valori di ordine che formavano l’ideologia

di migliorare le proprie condizioni di vita, poiché con il salario si potevano acquistare ulteriori beni di consumo e poiché più il detenuto si impegnava nel lavoro, maggiore sarebbe stata la sua produttività, maggiore sarebbe stato il suo salario e di conseguenza maggiore sarebbe stata la quantità di ulteriori beni di consumo acquistabili), ma che il recluso poteva anche decidere di inviare, come sussidio, alla propria famiglia all’esterno della prigione, e l’ultima che veniva conservata, come *fondo di serbo*, per poi essere consegnata al recluso solo al momento del suo rilascio (questa conservazione era finalizzata anche ad insegnare al recluso il valore e l’importanza del risparmio, cioè che il denaro onestamente guadagnato con il lavoro, sottratta la parte necessaria per gli acquisti assolutamente indispensabili per sopravvivere, andasse attentamente risparmiato per le eventualità del futuro). In realtà, di questo fondo di serbo, al detenuto, al momento della liberazione, veniva consegnato solo il denaro necessario per il viaggio verso il comune dove aveva deciso di fissare la sua dimora, mentre la parte restante veniva consegnata, tramite i Carabinieri Reali, al sindaco di quel comune, il quale l’avrebbe poi distribuita all’ex recluso in piccole ed uguali somme giornaliere. Dunque, l’ex detenuto poteva ottenere l’erogazione del denaro che aveva risparmiato in carcere solo mantenendo una stabile residenza e sottoponendosi al controllo delle autorità locali. Con questo articolato sistema, oltre a voler insegnare al detenuto il valore e l’importanza del risparmio, si cercava di estendere il controllo disciplinare sul detenuto oltre le mura del penitenziario e al di là del periodo di detenzione, poiché si associava la possibilità di ottenere il proprio fondo di serbo all’assoggettamento del detenuto al controllo dell’autorità del luogo dove egli avrebbe stabilito la sua residenza, fornendogli contemporaneamente una forma di primo soccorso nei primi e difficili momenti di reinserimento nella società degli uomini liberi (E. Ferrari, 2020, p. 105, 107 e 189; G. Nalbone, 1988, p. 205, 210 e 212-216).

dominante della società sabauda e racchiudeva in sé tutte i valori positivi su cui quella stessa società si basava, rappresentando, in una cultura che identificava ozio e colpa (in altre parole, l'ozio era considerato lo stato preliminare del comportamento criminale e deviante), il termine di partenza e di approdo dell'azione sull'individuo ozioso e reo. L'introduzione di stabili attività lavorative nelle prigioni divenne, pertanto, negli interventi di coloro che si occuparono della questione carceraria, il cardine essenziale sul quale avviare il processo di riforma morale e sociale dei detenuti. Esso era allo stesso tempo espiazione della colpa, per ripagare la società dei danni causati col reato, e mezzo di miglioramento morale, poiché la riabilitazione del colpevole passava attraverso una procedura che intendeva rigenerare il reo, agendo nel presente della detenzione, ma operando, al tempo stesso, anche in prospettiva.

Infatti, per ottenere la rigenerazione morale del colpevole, era anche necessario salvaguardarlo, durante la detenzione, dai pericoli dell'ozio e procacciarsi i mezzi per poter, al suo rientro nella società, provvedere in modo onesto al proprio sostentamento. Quindi, il lavoro carcerario, sempre qualificato come un dovere, una concessione e un premio per il recluso e mai come un suo diritto, costituiva l'attività attorno alla quale doveva organizzarsi tutta la vita del detenuto, attraverso una scansione dei tempi detentivi ed una serie di prescrizioni dirette a stabilire regolarità, ordine, stabilità e disciplina, e, di

conseguenza, il veicolo principale del processo di correzione del detenuto.

L'obiettivo del lavoro carcerario non era tanto quello di formare professionalmente forza lavoro, da avviare, addestrata, all'impiego nelle manifatture, quanto piuttosto quello di soddisfare un principio di ordine e di stabilità sociale. Il lavoro carcerario doveva correggere i costumi e i comportamenti dei criminali detenuti, al fine di procurarsi i mezzi, le attitudini e le abitudini corrette, le cognizioni e le competenze, di modo che essi potessero trovare, una volta riacquisita la libertà, una qualche stabile occupazione e allo scopo di favorirne la riabilitazione morale ed il reinserimento nel consorzio sociale, diventando così buoni, onesti e innocui cittadini utili alla patria. Il soggetto virtuale che il carcere doveva formare non era propriamente l'individuo preparato ad integrarsi nelle attività manifatturiere, cioè a rispondere a specifiche esigenze del processo produttivo, bensì un individuo, forse indefinito sotto l'aspetto professionale, ma recuperato ad una moralità, nella quale il lavoro agricolo, industriale o artigianale, costituiva il valore etico cardine ed adattato, nel complesso, ad un rapporto di sottomissione e di subordinazione all'autorità che garantiva un più efficace controllo sociale, come sostenuto da Giovenale Vegezzi nei suoi scritti sul carcere minorile-agricolo della *Generala* e sull'applicazione dei condannati nei lavori agricoli (1840a, 1840b e 1850).

La scelta di praticare nei penitenziari e nelle carceri lavori di tipo artigianale-

manifatturiero non rispondeva, dunque, ad una volontà di trasformare e riconvertire professionalmente in senso industriale la forza lavoro dei reclusi, i quali, in assoluta maggioranza, erano analfabeti e provenivano dal mondo rurale-contadino oppure erano poveri disoccupati, in artigiani e lavoratori del settore industriale, ma dipendeva semplicemente dalle condizioni oggettive poste dalla struttura stessa degli edifici, poiché quei lavori erano quelli che con maggiore semplicità, facilità e minore sforzo economico potevano essere svolti in luoghi chiusi e ristretti come quelli delle carceri, escluso il progetto del carcere minorile agricolo della *Generala*¹⁷, che, però, non diede i frutti sperati (G. Nalbone, 1988, p. 7, 203-204, 206-208 e 211 e 1985, p. 212).

A ciò si univa anche l'utilità (presunta) del lavoro carcerario in termini economici per le casse dell'erario pubblico, poiché una parte del guadagno dei detenuti lavoranti poteva essere utilizzata per coprire le ingenti spese di gestione e di mantenimento degli istituti detentivi e, di conseguenza, in un certo senso, i detenuti lavorando avrebbero ripagato la società e le vittime del danno causato col reato. In poche parole, la definizione del progetto di riforma del carcere, in

Piemonte, non si sviluppò secondo una logica di funzionalità all'affermarsi di ipotesi industrialiste, ma si concretizzò in una funzione disciplinare, che non delineava una diretta ancillarità del lavoro carcerario alla fabbrica (G. Nalbone, 1988, p. 206-207).

Per trovare conferma di tutto ciò, basta rileggere le parole dei riformatori riportate in questo paragrafo e tenere presente che secondo Petitti (1840, p. 321-322) e Vegezzi (1840b, p. 358 e 365) la riforma delle carceri, cioè “*il riordinamento disciplinare delle carceri, (...) debb'essere annoverato tra le più degne e utili riforme che interessino i governi e l'umanità, poiché ha per iscopo il miglioramento morale de' detenuti*” e, per questo motivo, “*tale impresa è nell'opinione universale riputata sommamente necessaria*” e che da essa “*deve derivare alla società un vero beneficio, quello d'impedire la maggior contaminazione de' carcerati, di tentarne il ravvedimento e così diminuire il numero ognor crescente dei recidivi*”, cioè “*una riforma delle carceri fondata sull'impedimento delle relazioni corruttrici, sull'obbligo del lavoro e sul concorso dell'educazione religiosa e civile*”. Inoltre, si può considerare che Petitti (1837, vol. II, p. 453-460), rifacendosi alle proposte già formulate da N.H. Julius, sosteneva la necessità di non introdurre all'interno delle prigioni molte e diverse tipologie di

¹⁷ La scelta di fare dell'edificio della *Generala*, una villa di campagna, che più volte aveva cambiato destinazione, sulla via per la Palazzina di Caccia di Stupinigi (l'attuale Corso Unione Sovietica, proprio dove oggi sorge l'I.P.M. Ferrante Aporti), un carcere agricolo, secondo A. Capelli (1988, p. 167), rappresentava una decisione estremamente significativa, poiché rivelava che l'adesione dei riformatori piemontesi e del loro governo alla regola Auburniana non era motivata tanto dall'esigenza di sottoporre i detenuti a una disciplina di fabbrica in vista del loro inserimento nei meccanismi produttivi della nascente industria, quanto da una più generica volontà di inasprire la portata repressiva delle pene, di controllare i comportamenti devianti e di ricercare la rigenerazione morale e sociale dei detenuti, mediante la loro subordinazione a precise regole di vita.

occupazioni lavorative (cosa che avrebbe permesso di migliorare, flessibilizzare ed aumentare l'addestramento professionale ed industriale dei reclusi, funzionale, in potenza, alla realizzazione di molte e diversificate fabbriche e manifatture nel Regno), in quanto ciò avrebbe comportato una maggiore suddivisione dei lavoratori, con una conseguente maggiore difficoltà nella sorveglianza.

A giudizio di Petitti, occorre, invece, scegliere dei tipi di lavoro carcerario che si ritenevano più idonei a produrre un miglioramento morale nel detenuto, riformando le sue abitudini e i suoi costumi di vita. L'importanza del lavoro come strumento di rieducazione disciplinare del reo è confermata, infine, da un altro funzionario riformatore piemontese, Giovanni Eandi, il quale nella sua opera *Statistica per la provincia di Saluzzo*, pubblicata in due volumi ed appendice di aggiornamento statistico tra il 1833 e il 1835 (p. 10 e 22), oltre a citare, tra le produzioni manifatturiere presenti nella provincia, le lavorazioni attuate nella *Casa di*

reclusione e di lavoro di Saluzzo, insiste sul valore correttivo dei lavori svolti in carcere, sostenendo che essi “non torneranno infruttuosi per la società in generale, e pei disgraziati, che ridonati alla libertà di là usciranno meno infesti, e potranno ancora divenire utili a loro stessi, e alle loro famiglie” (C. Sarzotti, 2020, p. 219-220).

Per questi motivi appena esposti, uniti all'importanza attribuita al lavoro, all'istruzione scolastica di tipo strettamente elementare, per evitare pericolose pretese di ascesa sociale determinate potenzialmente da un elevato livello di conoscenza e consapevolezza, e alle pratiche religiose come strumenti correttivi e rieducativi adatti ad attirare verso il bene, a distogliere dal male e a curare la devianza dei criminali, causata principalmente, secondo il comune pensiero, dall'ozio, dall'immoralità, dall'abiezione dei sentimenti e delle virtù, dalla mancanza di religiosità, dalla dissolutezza, dall'indisciplina e dall'ignoranza¹⁸, alla presenza nei regolamenti carcerari sabaudi e negli scritti dei

¹⁸ L'immoralità che conduceva al delitto nasceva da una degradazione verso il vizio e la dissolutezza, dallo smarrimento dei valori della religione e dell'assenza di un'educazione e di un lavoro che formassero l'autodisciplina necessaria al contenimento delle proprie passioni. Assimilando l'atto criminale ad un atto derivante dallo stato di degradazione dell'uomo, si giungeva così alla negazione dell'incorreggibilità del colpevole e all'affermazione della possibilità di una sua trasformazione morale. Si riteneva, infatti, che un'adeguata e meticolosa educazione religiosa, scolastica e morale, il lavoro e la disciplina, all'interno delle carceri, avrebbero potuto risvegliare, modellare e sviluppare “i germi del bene e dell'onestà che non sono mai del tutto spenti anche nel cuore dei più irriducibili” (A. Biagini, 1839, p. 189), giungendo così al ravvedimento del delinquente. La lettura dell'individuo colpevole che veniva proposta traeva origine dalla distinzione tra natura materiale e natura spirituale del reo, il suo nucleo ruotava attorno al mito dell'interiorità ed alla possibilità, ad esso strettamente legata, di far emergere i valori positivi sottintesi in ciascuno, attraverso l'azione convergente dell'intervento esterno, con i mezzi prima indicati, tra cui soprattutto il lavoro salariato, l'educazione morale e religiosa, e del travaglio interiore, da essa provocato, in prigione. Per ottenere un'efficace e sincera emendazione era, pertanto, indispensabile costruire una strategia dell'educazione del detenuto che Vegezzi-Ruscalla (1839, n. 21) individuava essenzialmente “nell'imprimere alle azioni una potenza di buone abitudini ed una convinzione nella mente della bontà di essere abitudini, affinché la ragione le regoli e le

riformatori (come Pettiti, Vegezzi ed Eandi) dei dispositivi del potere disciplinare di addestramento dei corpi, delle anime e delle menti dei prigionieri, di modifica dei comportamenti, del carattere e della personalità degli uomini, di interiorizzazione di valori positivi e di abitudini comportamentali (cioè schemi d'azione routinari da ripetere in modo continuativo, a-riflessivo ed inconsapevole) e capaci di condizionare l'agire umano secondo precisi modelli di conformità, uniformità e normalità, come l'isolamento cellulare, l'obbligo del silenzio, la suddivisione e la separazione, anche spaziale, dei reclusi in classi di moralità a trattamento disciplinare differenziato, il sistema di punizioni-gratificazioni, i rituali di degradazione, la minuziosa regolamentazione di ogni movimento e di ogni istante di vita dei detenuti, le privazioni materiali e morali, l'addestramento a pratiche di comportamento standardizzate, l'imposizione di norme severe, ferree e di stampo militare, ma non cruento e brutali, i registri di contabilità morale e l'esclusione di ogni autonomia decisionale dei reclusi, funzionali a creare il cittadino onesto, docile, timoroso, devoto, utile, lavoratore, anche se non necessariamente in una fabbrica, autocontrollato,

rispettoso delle leggi, dell'autorità e del potere costituito, conforme, razionale, morigerato nei costumi e nei desideri, istruito e pronto ad eseguire meccanicamente i comandi imposti dai suoi superiori senza protestare (il tutto a favore dei ceti dominanti e con funzioni di difesa e controllo sociale nei confronti del pericoloso fenomeno della criminalità e della devianza causato dalla crisi della disciplina sociale seguente alla dissoluzione della struttura sociale dell'*ancien regime*), alla volontà governativa di ottenere tramite la detenzione e altri strumenti un efficace controllo preventivo ed una soluzione per il disordine sociale che poteva scaturire dalla tendenze criminali, alla presenza nelle carceri di personale proveniente anche da ordini religiosi maschili e femminili, alla presenza di filantropi spinti da un sentimento di religiosa carità nella loro opera benefica a favore del miglioramento delle condizioni di vita dei reclusi (come la Marchesa Giulia Faletti di Barolo, ma anche Don Giovanni Bosco), alla presenza di governanti e di pubblici funzionari "illuminati", aperti alle "idee novelle" relative anche al carcere come sanzione penale, allo stesso tempo punitiva, umana e rieducante¹⁹, alla volontà di umanizzare e rendere

mantenga in uso". Nel criminale, perciò, veniva a riconoscersi una condizione di inferiorità morale che agiva sul suo corpo, assuefatto da pratiche brutali e viziose, sul suo spirito, offuscato dall'ignoranza e dall'errore, e sul suo cuore, corrotto dal piacere del sesso e dell'intemperanza delle passioni. Su queste tre parti dell'individuo criminale e, di conseguenza, moralmente infermo, secondo Pettiti (1838, vol. I, p. 381), il quale si rifaceva alle teorie di Charles Grellet Wammy, occorreva dirigere l'intervento correzionale: "La potenza materiale deve operare sul corpo, quella morale sullo spirito e quella religiosa sul cuore e sulla volontà" (G. Nalbone, 1988, p. 111-115).

¹⁹ In particolare ciò che emerge dalla mia tesi di laurea è che la riforma carceraria ottocentesca del Regno di Sardegna, con i suoi funzionari pubblici "illuminati", le sue idee, teorie ed azioni, pur nella sua incompletezza e con tutte le sue carenze e fallimenti, fu un periodo cruciale per la creazione di un sistema penitenziario modernamente inteso in Italia, sia sotto il profilo del dibattito teorico, con gli studi, la produzione pubblicistica e la discussione sui sistemi

egualitarie e uniformi le pene, al rifiuto della brutalità delle pene corporali, alla centralità del carcere nel sistema espiativo e all'importanza attribuita alla funzione rieducativa della pena detentiva, espressamente enunciate dai codici penali dell'epoca (i codici penali piemontesi del 1839 e 1859 e il codice penale Zanardelli del 1889), i quali furono fortemente influenzati dai principi giuridici contenuti nella codificazione franco-napoleonica e, in precedenza, declamati durante l'illuminismo settecentesco, fra cui l'assoluta importanza della libertà personale, alla volontà di

rendere umane e dignitose le condizioni dei detenuti, ma comunque inferiori a quelle del più basso strato sociale della popolazione per mantenere, in base al principio della *less eligibility*, le funzioni punitive, afflittive e deterrenti della sanzione penale, e ai continui riferimenti, nel pensiero dei riformatori e nei documenti governativi, alla necessità di una sorveglianza potenzialmente continua negli effetti ma non nel suo esercizio, asimmetrica, invisibile ed inverificabile ma percettibile sui reclusi (ma anche sui custodi), di stampo panottico, per costringerli ad addestrarsi, ad

penitenziari, sia dal punto di vista legislativo-amministrativo, con il nuovo diritto penale sostanziale e processuale e le nuove disposizioni interne per le prigioni, e sia dal punto di vista istituzionale, grazie non solo alla realizzazione di nuove strutture carcerarie, ma anche alla legittimazione definitiva della centralità della pena detentiva all'interno della scala espiativa e all'affermazione, almeno a livello concettuale, della volontà di trasformare il sistema penale e carcerario da strumento meramente punitivo e segregativo a strumento anche rieducativo ed emendativo, rendendo, nel giro di pochi anni, il carcere moderno la colonna portante, il principale protagonista, dell'esecuzione penale nel Regno Sabauda e poi nel Regno d'Italia. Anche se sotto l'aspetto concreto non sempre vennero raggiunti gli esiti e gli effetti sperati, fu proprio questo il grande legato della riforma carceraria sabauda, cioè l'aver lasciato all'Italia, codificata nel diritto scritto, l'idea, il principio, del carcere come principale sanzione penale, uguale ed uniforme per tutti, perché privativa di un diritto fondamentale, superiore a tutti gli altri, ad ognuno riconosciuto nello stesso modo, la libertà personale, la cui perdita aveva, dunque, lo stesso prezzo per tutti, quantificabile e modulabile temporalmente in proporzione alla gravità e alle circostanze del crimine commesso e al danno da esso provocato alla vittima e alla società nel suo complesso, capace di rispondere alle esigenze di una pena meno cruenta e di salvaguardare il valore della dignità umana (o, per meglio dire, di celare alla vista della nuova e civilizzata sensibilità umanitaria della società la violenza, ritenuta comunque essenziale, della repressione penale), ma comunque afflittiva, punitiva e deterrente, e finalizzata, a livello ideologico, tramite processi trattamentali, tecniche e strumenti disciplinari e una sorveglianza "panottica", ad un tentativo di emenda e di rigenerazione morale e sociale dei detenuti, plasmando e trasformando la loro personalità, il loro carattere, i loro comportamenti e le loro abitudini di vita, poiché, all'interno del carcere, l'individuo deviante, spogliato della propria autonomia, della facoltà decisionali, di muoversi, di comunicare, di gestire il proprio tempo e di scegliere la propria occupazione, anche lavorativa, nonché dei gesti e degli oggetti personali su cui poggia la più elementare concezione di sé stesso e della propria identità, poteva essere messo a nudo nella sua più intima e vulnerabile struttura fisica e mentale e, conseguentemente, poteva essere, impossessandosi del suo corpo, della sua mente e della sua anima, riprogrammato e addestrato, ridisegnando su di lui come su di una pagina bianca una nuova identità, quella del cittadino onesto, utile, docile, sottomesso e laborioso, e facendogli apprendere gesti, abitudini, gerarchie, obbedienza, attitudini, valori positivi e regole di comportamento condivisi dalla società o almeno dai ceti dominanti (M. Da Passano, 2004, p. 22). Inoltre, se proprio il delinquente non poteva essere rieducato e riprogrammato, il carcere e la sua stretta sorveglianza, isolandolo dal resto della comunità, quella degli uomini onesti, gli impediva comunque di causare ad essa ulteriori danni. Il tutto per mantenere, a favore dei ceti dominanti, il controllo sociale, di fronte al fenomeno, dilagante e pericoloso, della criminalità e della devianza. In due parole, il "carcere moderno".

interiorizzare e ad assimilare le sane, corrette, oneste e regolari abitudini e condotte di vita (quelle giudicate congrue ed utili dalle classi sociali egemoni, come quella della laboriosità, quella del risparmio dei propri guadagni, quella della subalternità all'autorità costituita, quella della docilità, quella morigeratezza dei costumi e quella della pulizia della persona e dei propri ambienti) e il rispetto delle norme giuridiche e sociali imposte dall'organizzazione disciplinare dell'istituzione detentiva, di cui ho ampiamente disquisito nelle pagine della mia tesi di laurea, posso sostenere che la genesi del carcere moderno, in particolare, nel Regno di Sardegna (ma anche in Italia) sembra aderire alle teorie idealiste, umanitarie e disciplinari, poiché, come appena brevemente elencato, ha dei punti in comune con entrambe.

BIBLIOGRAFIA

- Audisio, R. (1987), *La Generala di Torino: esposte, discolti e minori corrigendi (1785-1850)*, Fondazione C. Cavour, Santena.
- Biagini, A. (1839), *Stabilimento delle carceri penitenziarie negli Stati di S.M.*, in *Annali di Giurisprudenza*, II, tomo I, fasc. II, volume III, Torino, pagine 184-190.
- Borzacchiello, A. (2005), *La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, pagine 83-147.
- Canosa, R., Colonnello, I. (1984), *Storia del carcere in Italia dalla fine del Cinquecento all'unità*, Sapere 2000, Roma.
- Capelli, A. (1988), *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, FrancoAngeli editore, Milano.
- Caputo, G. (2020), *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*, Pacini giuridica. Pisa.
- Casana, P. (1998), *La giustizia, le carceri*, in AA.VV. (a cura di) U. Levra, R. Rocca, *Milleottocentoquarantotto, Torino, l'Italia, l'Europa*, Archivio storico Città di Torino, Torino, pagine 187-198.
- Casana, P., Bonzo, C. (2016), *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Giappichelli editore, Torino.
- Costa, P. (1974), *Il progetto giuridico*, volume 1, Giuffrè editore, Milano.
- Da Passano, M. (2004), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci editore, Roma.
- Eandi, G. (1833-1835), *Statistica per la provincia di Saluzzo*, volumi I e II e Appendice di aggiornamento statistico, Domenico Lobetti Bodoni editore, Saluzzo.
- Fannini, V. (1989), *Il contributo di Giovenale Vegezzi-Ruscalla alla discussione sulla riforma carceraria in Piemonte (1837-1857)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, LXXXVI, I, pagine 21-36.
- Ferrari, E. (2020), *Quando le guardie suonavano la tromba. Il regio penitenziario di Oneglia. Un mondo sconosciuto*. Etabeta editore, Imperia.
- Foucault, M. (1976) [edizione originaria 1975], *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Einaudi editore, Torino, (traduzione a cura di A. Tarchetti).
- Garland, D. (1999) [edizione originaria 1990], *Pena e società moderna, uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, (traduzione a cura di A. Ceretti e F. Ghibellini).

Giulianelli, R. (2008), *Chi non lavora non mangia, l'impiego dei detenuti nelle manifatture dell'Italia fra ottocento e novecento*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, pagine 83-106.

Lamonca, V. (2012), *Profili storici del lavoro carcerario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, pagine 43-78.

Marcianò, A. (2014), *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettivi di riforma*, Working Paper ADAPT, n. 167.

Melossi, D., Pavarini, M. (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Bologna, il Mulino.

Montaldo, S. (2008), *La Casa di correzione e di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, in *Il presente e la storia*, numero monografico *La Castiglia. Pagine di carcerazione dal Regno di Sardegna ai giorni nostri*, n. 74, pagine 15-59.

Nalbone, G. (1985), *Carcere e bagni penali nel Regno Sardo*, in U. Levra, *La scienza e la colpa, crimini, criminali e criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa editore, Milano, pagine 212.

Nalbone, G. (1988), *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione C. Cavour, Santena.

Neppi Modona, G. (1985), *Il sistema penitenziario italiano nel XIX secolo, ideologia dell'istituzione e condizioni di vita dei detenuti*, in U. LEVRA, *La scienza e la colpa, crimini, criminali e criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa editore, Milano, pagine 57-70.

Petitti, C. I. (1837), *Saggio sul buon governo della mendicizia e degli istituti di beneficenza e delle carceri*, volumi I e II, Favale editore, Torino.

Petitti, C. I. (1838), *Cenni sopra alcune opere recentemente pubblicate intorno al buon governo delle carceri*, Torino, (si tratta di sei articoli comparsi negli "Annali di giurisprudenza", I, volume I, pagine 275-302 e 371-413 e volume II, pagine 187-216, 288-312, 416-442 e 631-668. Torino, 1838).

Petitti, C. I. (1840), *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, Pomba editore, Torino (preceduto da alcuni articoli con lo stesso titolo in *Il Subalpino*, IV, volume I, pagine 127-172 e volume II, pagine 9-24 e 265-303, Torino, 1839).

Petitti, C. I. (1842), *Associazione agraria negli Stati sardi*, in *Annali universali di statistica*, volume LXXIV, Milano, pagine 156-167.

Portigliatti-Barbos, M. (1985), *Il carcere da Filadelfia ad Auburn*, in U. Levra, *La scienza e la colpa, crimini, criminali e criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa editore, Milano, pagine 202-203.

Rapetti, S. (1998), *La nascita del penitenziario nel Regno Sardo: la riforma carceraria di Carlo Alberto e le carceri di Alessandria e Oneglia*, in *Bollettino della Società Piemontese di archeologia e belle arti*, Spalba editore, Torino, pagine 323-343.

Rusche, G., Kirchheimer, O. (1978) [edizione originaria 1933], *Pena e struttura sociale*, Il Mulino editore, Bologna, (traduzione a cura di M. Pavarini e D. Melossi).

Santoro, E. (2004), *Carcere e società liberale*, Giappichelli editore, Torino.

Sarzotti, C. (2020 b), *Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica*, in *Antigone*, anno XV, n. 2, Torino, pagine 215-231.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1838), *Cenni intorno al correzionale delle prostitute e all'ospizio celtico eretti con R. Patenti del 28 maggio 1836 nell'edificio dell'Ergastolo presso Torino*, in *Calendario pe' i Regi Stati*, Torino, pagine 604-615.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1839), *Sulla riforma delle carceri*, in *Lettere popolari*, III, Torino, nei giorni 13 e 27 aprile, 11 e 25 maggio, 8, 22 e 28 giugno 1839 (n. 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 26), pagine 113-115, 129-131, 145-147, 161-163, 177-179, 193-196 e 201-203.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1840a), *Sul carcere correzionale per i giovani detenuti che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*, Ricordi e comp., Firenze (quest'opera è stata

pubblicata, sempre nel 1840, sul *Calendario Generale per Regi Stati*, a Torino, ma con il seguente titolo, *Cenni intorno correzionale dei giovani che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*).

Vegezzi-Ruscalla, G. (1840b), *Istituzioni penitenziarie presso Torino*, in Davide Bertolotti, *Descrizione di Torino*, Pomba editore, Torino, p. 357-366.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1843), *Casa di correzione industriale-agricola di Marsiglia*, nella rubrica intitolata *Dell'influenza dell'agricoltura nel miglioramento sociale* e curata dallo stesso G. Vegezzi-Ruscalla, in *Lettere di Famiglia*, anno 2, n. 9, Torino, p. 69-70.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1850), *Dell'applicazione dei condannati ai lavori agricoli*, in *Repertorio d'agricoltura e di scienze economiche ed industriali*, Torino.

Vianello, F. (2019), *Sociologia del carcere, nuova edizione*, Carocci editore, Roma.

SITOGRAFIA

Buracchi, T. (2004), *Origini ed evoluzione del carcere moderno*, (<https://docplayer.it/82027-Origini-ed-evoluzione-del-carcere-moderno.html>), ultima consultazione 29/05/2023.

Neppi Modona, G. (2014), *Carcere e società liberale, una prospettiva storica*, (<https://www.dirittopenitenziario.it/carcere-e-societa-civile-una-prospettiva-storica/>), ultima consultazione 29/05/2023.

Pescosolido, G. (2011), *La costruzione dell'economia unitaria*, in Enciclopedia Treccani online, ([https://www.treccani.it/enciclopedia/la-costruzione-dell-economia-unitaria_\(L'Unificazione\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-costruzione-dell-economia-unitaria_(L'Unificazione)/)), ultima consultazione 29/05/2023.

Santoro, E. (2020), *Casa di lavoro e colonie agricole: un virus resistente alla civiltà giuridica?*, (<https://www.la legislazione penale.eu/casa-di-lavoro-e-colonie-agricole-un-virus-resistente-alla-civiltà-giuridica-emilio-santoro/>), ultima consultazione 29/05/2023.

RUBRICA GIURIDICA



L'INFRA-DIRITTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NUOVI GIUNTI: IL CASO DI TORINO

*Eleonora Cantaro e Francesca Toffaldano**

Abstract

The purpose of this paper is to analyze from a regulatory and organizational point of view the “Servizio Nuovi Giunti” established in Italian penitentiary institutions. After a brief reconstruction of the regulatory elements provided for by the DAP Circulars that have regulated new admissions from 1987 to the present, it continues with an analysis of the penitentiary management of this Service both at the national level and at the local level with a specific in-depth study of the “Lorusso and Cutugno” prison in Turin. The paper focuses on the Turin institution because it is precisely in this geographical context that, after more than ten years from the issuance of the last circular by the Penitentiary Administration on the subject, the issue of reception in prisons has returned to the forefront following the recent reorganization of the “Servizio Nuovi Giunti”. For several years, in fact, the inclusion of the latter took place in specific sections located within the same pavilion, but the succession of critical events and the introduction of DAP Circular n 3693/6143 of July 18, 2022, have led to a radical change in management and the closure of these sections. Within the framework of this analysis, some reflections on the detention conditions and critical issues of the “Servizio Nuovi Giunti” in Turin will be proposed from the considerations made by some key figures in the context of the protection of the rights of persons deprived of their liberty, interviewed by the authors.

Keywords: *New Joints Service, Prison Conditions, DAP Circulars, Turin.*

* Eleonora Cantaro, Dottoressa in giurisprudenza, collabora con l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino. Francesca Toffaldano, abilitata all'esercizio della professione forense e borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. I paragrafi 1, 2, 4, 5 sono da attribuire a Francesca Toffaldano; i paragrafi 1, 3, 3.1, 4.1, 5 ad Eleonora Cantaro.

1. Introduzione

A partire dal 1987, attraverso l’emanazione di diverse circolari, l’amministrazione penitenziaria ha istituito presso le carceri italiane un servizio dedicato alla gestione dei nuovi ingressi in carcere, il cosiddetto “Servizio Nuovi Giunti”.

Come verrà analizzato nei paragrafi che seguono, nel panorama nazionale la gestione di tale servizio risulta essere molto eterogenea, dal momento che l’amministrazione penitenziaria si è limitata a disciplinare a livello generale la materia, delegando alle singole direzioni la regolamentazione specifica.

Peculiare è il caso del carcere torinese, nel quale – a seguito della creazione e del mantenimento per oltre vent’anni di sezioni interamente dedicate ai nuovi ingressi – è stata recentemente attuata una riorganizzazione del servizio in conseguenza delle numerose criticità sorte nel corso del tempo.

La ricostruzione delle circostanze e degli elementi che hanno condotto alla chiusura delle sezioni, contenuta in questo contributo, è stata possibile grazie alle interviste somministrate a tre testimoni privilegiate: Perla Allegri, osservatrice dell’Osservatorio sulle condizioni detentive in Italia dell’Associazione Antigone; Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle persone private della

libertà personale della Città di Torino; Elena Porta, docente presso una delle sedi dei Centri Provinciali Istruzione Adulti¹, attiva all’interno dell’istituto penitenziario torinese, che negli ultimi anni si è occupata degli incontri di accoglienza per i Nuovi Giunti.

Il presente contributo si pone due obiettivi: da un lato, ricostruire ed analizzare gli elementi normativi contenuti nelle circolari dell’amministrazione penitenziaria, dall’altro, riflettere, in una prospettiva comparativa di carattere sincronico, sull’impatto degli stessi nei diversi contesti penitenziari italiani.

2. Disamina delle Circolari DAP in materia del Servizio Nuovi Giunti

Con la Circolare n. 3233/5683 del 1987 intitolata «Tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio Nuovi Giunti» la Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (d’ora in avanti D.A.P.) ha istituito il Servizio Nuovi Giunti, definendolo come un presidio psicologico da attivare al momento del primo ingresso delle persone detenute in

¹ I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti sono reti territoriali che erogano servizi di istruzione e formazione per tutti i cittadini italiani e stranieri con 16 anni compiuti. Essi costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

istituto².

L'origine del servizio viene ricondotta dalla stessa circolare ai «ricorrenti, gravissimi fenomeni, purtroppo in aumento, degli atti di autolesionismo, in specie dei suicidi, posti in essere dai detenuti», con l'obiettivo di tutelare e accompagnare i soggetti particolarmente fragili durante il loro primo ingresso in carcere.

Infatti, l'impatto psicologico con la carcerazione viene ritenuto il principale motivo di sofferenze e reazioni abnormi nei detenuti³, che determina spesso il compimento di gesti autolesionistici e suicidi⁴ da parte di coloro che affrontano per la prima volta l'esperienza detentiva.

Concretamente l'intervento previsto dalla circolare consisteva in un colloquio preliminare con il nuovo giunto svolto da un esperto ex art. 80 legge 354/75⁵ (come, ad esempio, professionisti esperti in psicologia

o servizio sociale) che si affiancava alla prima visita medica generale ed al colloquio di primo ingresso.

All'esito del colloquio doveva essere redatta una relazione nella quale l'esperto era tenuto ad esprimere, sulla base di parametri prestabiliti, una valutazione circa la presenza o meno di un rischio auto o etero aggressivo da parte dei detenuti, e fornire indicazioni relative alla sistemazione del medesimo in istituto.

In questa circolare il DAP ha suddiviso gli istituti in due categorie, prevedendo:

- l'obbligo per il Direttore di istituti caratterizzati da un'affluenza quotidiana e consistente di Nuovi Giunti di istituire il Servizio secondo le disposizioni previste dalla circolare medesima⁶;
- la facoltà per il Direttore di istituti penitenziari in cui si registra un'affluenza di Nuovi Giunti di minore portata, di organizzare il

² [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1\(1987\)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC942015](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(1987)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC942015).

³ Per reazioni abnormi si intendono quelle risposte psichiche o comportamentali anomale rispetto ai fattori psicosociali stressanti (cfr. A. Morrone, 2003).

⁴ Numerosi studi evidenziano come il maggior numero di suicidi in carcere si registri proprio nei primi giorni di detenzione (cfr. J.S. Albanese, 1983).

⁵ Art. 80, comma 4, l. 354/75: «Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate».

⁶ La circolare stabiliva che in questi casi il presidio psicologico affidato agli esperti dovesse attivarsi subito dopo la prima visita medica e, in ogni caso, entro le prime 24 ore dall'ingresso in istituto del detenuto, svolgersi in locali adiacenti agli uffici matricola, essere attivo quotidianamente nel rispetto delle fasce orarie indicate nelle tabelle allegate alla circolare. Nel caso di detenuti a rischio, il sottufficiale avrebbe dovuto provvedere alla loro assegnazione in uno specifico reparto per Nuovi Giunti a rischio, composto da alcune camere da ricavarsi preferibilmente in ambienti sanitari (ad es. infermerie, centri clinici ecc.), sorvegliate 24 ore su 24 da un agente di vigilanza.

servizio avvalendosi del personale disponibile e secondo le esigenze che si presentavano, assicurando in ogni caso l'esame del soggetto e la redazione della relazione prima dell'assegnazione del nuovo giunto.

A distanza di quasi quindici anni dalla prima circolare, il DAP è intervenuto nuovamente sulla gestione del Servizio Nuovi Giunti con la Circolare n. 3524/5974 del 2000, avente ad oggetto «Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente penitenziario. Linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri», con la quale sono state presentate delle linee guida volte a prestare un apporto migliorativo e integrativo al Servizio Nuovi Giunti su due fronti⁷.

Si evidenziava l'importanza di ridurre le situazioni di isolamento dei ristretti ai soli casi strettamente necessari e previsti per legge.

In particolare, richiamando i precedenti interventi⁸, veniva ribadito che «i detenuti Nuovi Giunti in ciascun istituto debbono permanere o sostare nei reparti di accettazione e transito per il tempo strettamente necessario al compimento dell'intervento del Servizio Nuovi Giunti e della visita di primo ingresso, per essere poi

rapidamente smistati nelle sezioni e nei reparti detentivi ritenuti idonei ed adeguati alla loro posizione giuridica, al titolo di reato, alle eventuali indicazioni dell'autorità giudiziaria, alla pericolosità ed agli altri indici di omogeneo raggruppamento».

Questo intervento era diretto ad eliminare quei momenti di abbandono potenzialmente in grado di contribuire alla pericolosa commissione da parte delle persone detenute di azioni autolesive⁹.

Le linee guida miravano, altresì, a concretizzare il presidio psicologico istituito con la Circolare DAP n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 che non poteva ridursi ad una mera classificazione, ma che doveva concretizzarsi in un'effettiva presa in carico delle persone detenute che presentavano un elevato rischio suicidario.

A tal fine, si riteneva necessario intensificare i controlli da parte della polizia penitenziaria preposta alla sorveglianza dei detenuti considerati a rischio. Questa necessità ha portato così alla nascita e disciplina degli strumenti di “grande sorveglianza” e di

⁷ [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1\(2000\)&facetNode_2=0_2&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC739846](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2000)&facetNode_2=0_2&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC739846).

⁸ Con la Circolare n. 148339/4-1 del 21 aprile 1998 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria invitava gli istituti penitenziari a riportare l'utilizzazione del reparto e dell'istituto d'isolamento ai soli casi prefissati dal legislatore, disapprovando la prassi di far transitare dal reparto d'isolamento i c.d. “Nuovi Giunti” sino all'assegnazione.

⁹ L'isolamento continuo determina, infatti, situazioni di grave disagio fisico e psichico, con maggiore esposizione del detenuto al rischio suicida (V. Polimeni, C. Taccardi, 2022).

“sorveglianza a vista”¹⁰.

A vent’anni dalla sua nascita, il Servizio Nuovi Giunti cede il posto ad un nuovo Servizio di accoglienza, istituito con la Circolare n. 0181045 del 2007, attraverso la quale la Direzione Generale Detenuti e Trattamento del DAP ha nuovamente dettato regole d’accoglienza predi-sponendo ulteriori interventi a tutela delle persone detenute¹¹.

Anche in questo caso, l’amministrazione penitenziaria ha lasciato ampio spazio discrezionale e organizzativo alle direzioni locali, prevedendo semplicemente che:

- nelle strutture penitenziarie che ricevevano almeno un detenuto al giorno dovesse essere organizzata una sezione di accoglienza;
- negli istituti caratterizzati da un minor flusso di detenuti in ingresso dalla libertà il Servizio Nuovi Giunti dovesse essere garantito in forme più flessibili, compatibilmente con gli spazi e il personale disponibile.

Questo nuovo servizio di accoglienza prevedeva che, entro e non oltre 36 ore dall’ingresso della persona, si attivassero gli interventi dello psicologo per la valutazione del rischio auto/eterolesionistico.

In ciascun istituto doveva essere individuata «un’apposita struttura separata dalle normali sezioni, composta da camere di due-tre posti, con maggiore *comfort* rispetto a quelle comuni», il cui numero poteva variare a seconda della capienza degli istituti penitenziari, e che, se possibile, dovevano essere collocate in prossimità dell’infermeria o del centro clinico, laddove presente.

L’aspetto centrale di questa circolare è la previsione di una limitazione temporale di permanenza dei Nuovi Giunti all’interno delle c.d. sezioni di accoglienza, che non avrebbe potuto protrarsi oltre una settimana¹².

Un ulteriore importante passaggio che ha contribuito a determinare la storia del Servizio Nuovi Giunti è la Circolare DAP n. GDDAP-0445732 del 25 novembre 2011, avente ad oggetto un nuovo modello di trattamento che ricomprendeva sicurezza, accoglienza e rieducazione.

Con specifico riguardo ai Nuovi Giunti, la circolare ribadiva la necessità di «coordinare le disposizioni già emanate con nuove norme che superino lo schema custodialistico, descritto dalle circolari tuttora

¹⁰ La sorveglianza a vista è una misura eccezionale e limitata nel tempo che si concretizza nell’insediamento di un agente davanti alla porta della camera di pernottamento del detenuto considerato a “rischio suicidario” affinché ne controlli i movimenti.

La grande sorveglianza si concretizza, invece, in un maggior controllo da parte degli agenti nei confronti di determinati soggetti anche per esigenze connesse alla pericolosità sociale.

¹¹ http://www.ristretti.it/commenti/2007/giugno/circolare_nuovi_giunti.pdf

¹² Tale decisione era diretta ad evitare che potessero verificarsi per i detenuti delle limitazioni prolungate alla fruizione delle offerte trattamentali.

vigenti sulle misure volte alla prevenzione del suicidio». Tale intervento mirava a favorire forme di sostegno professionale basate sulla comunicazione e sulla interpretazione dei segnali di disagio, più che su procedure rigide basate sulla mera sorveglianza.

Il modello precedente tendeva, infatti, a trattare il disagio psichico esclusivamente con misure di natura custodiale che limitavano i residui spazi di libertà dell'individuo.

In tale contesto, al fine di coordinare il Servizio di Accoglienza con la riforma della sanità penitenziaria, l'amministrazione aveva previsto la sostituzione della tradizionale attività di sorveglianza custodiale con le nuove attività di "sostegno" fornite dallo *staff* multidisciplinare.

Veniva così abbandonato, quantomeno sulla carta, l'approccio custodiale in favore di un approccio maggiormente orientato all'assistenza della persona¹³.

Infine, il collocamento dei Nuovi Giunti è stato oggetto di recente intervento da parte della Circolare n. 3693/6143 del 18 luglio 2022, attraverso la quale il DAP è intervenuto sulla gestione dei circuiti di media

sicurezza, in un'ottica di «rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario»¹⁴.

Al fine di perseguire l'obiettivo di uniformare l'esecuzione della pena detentiva, l'amministrazione penitenziaria ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione che ha coinvolto non solo il personale, ma anche gli spazi detentivi, tra i quali le stanze per l'accoglienza.

Tali stanze, contrariamente a quanto precedentemente previsto, dovrebbero essere oggi individuate, laddove possibile, presso una sezione ordinaria o in prossimità degli uffici in cui avvengono le iniziali procedure di ingresso o degli uffici di Sorveglianza generale.

Con il nuovo collocamento di questi spazi sembrano essere state così superate le iniziali esigenze di natura trattamentale che avevano condotto alla nascita stessa del Servizio, in favore di esigenze di natura meramente amministrativa¹⁵.

Non è la prima volta che si registra da parte del DAP organizzare le sezioni prediligendo il diritto alla sicurezza a discapito della sicurezza dei diritti.

¹³ Per un approfondimento sugli interventi di prevenzione delle condotte autolesive e suicidarie *cf.* "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie del sistema penitenziario per adulti" del 2017 e il suo recepimento da parte delle Giunte Regionali con la stipula di Piani Locali con le ASL di riferimento.

¹⁴ <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/2cfc2bb5b71b7ed499ff271d871e13bb.pdf>.

¹⁵ Non è la prima volta che si registra una tendenza da parte del D.A.P. a prediligere logiche securitarie ed organizzative a scapito della tutela dei diritti delle persone ristrette. Per un maggior approfondimento (*cf.* C. Agnella, C. De Robertis, 2020).

3. La gestione eterogenea del Servizio Nuovi Giunti sul territorio italiano

L'analisi fin qui svolta mette in luce l'ampio spazio di manovra di cui godono le singole direzioni penitenziarie nell'attuazione delle circolari in merito al Servizio Nuovi Giunti: in ambito detentivo, infatti, la distribuzione degli operatori nei padiglioni, il raggruppamento di camere di pernottamento con caratteristiche peculiari, o la creazione di specifiche sezioni con una precisa funzione, sono scelte organizzative che spettano al Dirigente e che possono influire fortemente sulla gestione della popolazione detenuta e sulla concretizzazione delle finalità rieducative previste dalla Costituzione italiana.

Da questo presupposto nasce l'esigenza di mappare le diverse modalità di gestione in ambito italiano del Servizio Nuovi Giunti, per comprendere come i differenti istituti hanno interpretato le indicazioni contenute nelle circolari sopra analizzate e per riflettere sul conseguente impatto che l'eterogenea organizzazione ha avuto sulla qualità della detenzione dei soggetti ristretti.

Al fine di creare tale mappatura, sono stati inizialmente consultati i dati inerenti al

numero e alla tipologia delle sezioni detentive di tutti gli istituti di pena presenti sul territorio nazionale registrati sulle pagine *web* del Ministero della Giustizia e dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone¹⁶ e successivamente sono stati estrapolati solo quelli relativi all'organizzazione del Servizio Nuovi Giunti.

Va segnalato, tuttavia, vista la natura complessa del contesto osservato e la sua continua evoluzione, che i dati rappresentati possono essere suscettibili di variazioni anche nel breve periodo.

Atteso che alcuni di questi dati avrebbero potuto non registrare le più recenti variazioni e, al fine del raggiungimento di una fotografia che fosse il più possibile completa e aggiornata, sono stati interpellati i Garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà personale¹⁷.

Tuttavia, solo i Garanti della Regione Lazio, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Calabria hanno saputo fornire le informazioni richieste e, per questo motivo, i dati riferiti agli istituti presenti nelle suddette Regioni potrebbero risultare più aggiornati rispetto agli altri.

Successivamente, i dati raccolti sono


¹⁶ I dati sono stati raccolti nel mese di luglio 2024 dalle pagine: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/istituti_penitenziari, https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/.

¹⁷ In particolare, nel mese di gennaio 2024 sono stati contattati tramite le mail istituzionali tutti i Garanti regionali, ad esclusione di quelli del Trentino-Alto Adige e della Basilicata, di cui manca l'istituzione o la nomina.

stati analizzati e rielaborati in un’ottica comparativa attraverso la quale si è notato il delinearsi, nel territorio nazionale, di tre principali tendenze organizzative con riferimento al Servizio Nuovi Giunti: 1) la costituzione di una sezione dedicata interamente ai Nuovi Giunti; 2) l’utilizzo di camere di pernottamento per il Servizio Nuovi Giunti all’interno di sezioni comuni; 3) l’inserimento di camere per l’accoglienza dei Nuovi Giunti in sezioni “particolari”¹⁸.

La distribuzione sul territorio italiano di queste tendenze è rappresentata dal seguente grafico, in cui con la voce “sezione apposita” (n. 1) si intende la costituzione di una sezione dedicata esclusivamente all’accoglienza dei Nuovi Giunti, con la voce “celle in sezioni comuni” (n. 2) si vuole indicare l’inserimento di camere di pernottamento dedicate al Servizio all’interno di sezioni comuni e, infine, nella voce “celle in sezioni particolari” (n. 3) sono stati raggruppati tutti gli istituti che inseriscono le camere per i Nuovi Giunti in sezioni organizzate per assolvere specifiche funzioni di gestione, i quali verranno analizzati singolarmente nel prossimo paragrafo (*cf.* par. 3.1.).

Gestione dei Nuovi Giunti sul territorio italiano



Fonte: rielaborazione dei dati raccolti a cura delle autrici. Campione: tutti gli istituti penali per adulti presenti sul territorio nazionale.

Come si evince dal grafico, la maggior parte degli istituti penitenziari italiani gestisce il Servizio Nuovi Giunti mantenendo delle camere di pernottamento dedicate all’accoglienza in sezioni detentive ospitanti i c.d. detenuti comuni; questa scelta – ad oggi in linea con la Circolare DAP 3693/6143 del 18 luglio 2022 – comporta, senza dubbio, una commistione più pregnante fra trattamenti detentivi diversi e, in particolare, fra la c.d. accoglienza, che richiede specifiche accortezze, previste anche dalla normativa analizzata, e la “apatica

¹⁸ Il raggruppamento nelle sezioni può avvenire in risposta a diverse esigenze, quali quella “di procedere a trattamento rieducativo comune e (...) di evitare influenze nocive reciproche” (art. 14, comma 3, o.p.), quella “di razionalizzare l’uso delle risorse disponibili” (F. Gianfrotta, 1999), o quella di garantire l’incolumità a specifiche persone detenute. A questi presupposti, probabilmente, si deve la nascita di alcuni “circuiti informali” (S. Santorso, 2018), o “sezioni particolari”, quali quelle che accolgono persone detenute per reati sessuali (c.d. *sex offenders*), persone detenute transessuali, persone detenute ex appartenenti alle forze dell’ordine, o i c.d. collaboratori di giustizia, quelle in cui viene messa in atto un’osservazione psichiatrica della persona, o le c.d. sezioni di isolamento.

quotidianità¹⁹ del carcere (I. De Silvestro, L. Mastrodonato, 2022).

Circa un terzo delle direzioni penitenziarie italiane ha, invece, optato per la costituzione di sezioni dedicate interamente alla gestione dei nuovi ingressi in istituto; questa soluzione implica un'organizzazione specifica della sezione con una concentrazione sul luogo di operatori *ad hoc*, la predisposizione di attività dedicate ai Nuovi Giunti e, più in generale, una gestione maggiormente sensibile alla palpabile fragilità che deriva dall'ingresso in istituto. Va osservato, tuttavia, che, talvolta, raggruppare in un'unica area persone che entrano in contatto, spesso per la prima volta, con la realtà detentiva può causare una sorta di “ghettizzazione”²⁰ cui può derivare un elevato grado di disagio diffuso su tutta la sezione; a dimostrazione di ciò vi sono le condizioni strutturali di questi luoghi che talvolta riportano segni evidenti del disagio psichico dei soggetti che li abitano, presentandosi come

locali degradati e a volte addirittura contrari al senso di umanità. Concentrare, infatti, in una sola area soggetti che sono considerati vulnerabili fisicamente e mentalmente, vuol dire, talvolta, concentrare in un solo luogo tutte le criticità legate a questa condizione, a cui si aggiunge la scarsità di attività proposte²¹.

La residuale tendenza a inserire camere di pernottamento per l'accoglienza dei Nuovi Giunti in sezioni dedicate ad altre specificità, sebbene minoritaria, risulta comunque diffusa; questa modalità organizzativa potrebbe essere la conseguenza della volontà della direzione penitenziaria di mantenere l'obiettivo di garantire una gestione *ad hoc* per il Servizio Nuovi Giunti, che però per carenza di spazi è impossibilitata a dedicare un'intera area a tale scopo.

Peraltro, la scelta di inserire camere di pernottamento in sezioni particolari tende a ricadere su sezioni che possono richiedere una gestione assimilabile a quella che si

¹⁹ Così viene definita la malasanità della vita detentiva nel quotidiano in un articolo di Isabella De Silvestro e Luigi Mastrodonato su Ristretti Orizzonti (*cf.* <https://ristretti.org/lapatica-quotidianita-che-fa-regredire-i-detenuti>).

²⁰ Così viene definita la condizione di isolamento spesso vissuta dai Nuovi Giunti da Perla Allegri intervistata in merito dalle Autrici. Secondo quanto riscontrato dall'esperta a seguito delle visite in diverse carceri italiane da lei condotte per conto dell'Associazione Antigone in qualità di Osservatrice, nelle camere dedicate ai Nuovi Giunti “il *turnover* è talmente alto che quelle celle sono esposte anche ad atti di vandalismo delle persone che ci sono dentro, perché molto spesso per rappresentare il disagio utilizzano strumentalmente la distruzione della cella”.


²¹ Con l'introduzione della Circolare DAP n. GDDAP-0445732 del 25 novembre 2011, alle classiche attività di osservazione tipiche del Servizio Nuovi Giunti si affiancano delle attività informative «utili per orientare i condannati e gli internati verso percorsi individualizzati»; tuttavia solo in pochi istituti si attivano dei percorsi di accoglienza strutturati che mirano a offrire un valido supporto informativo a chi si trova alla prima carcerazione. Fra questi troviamo sicuramente la Scuola dell'Accoglienza (SdA) avviata nel 2016 nel carcere di Opera-Milano (Brocchieri, Galliena, Siciliano, 2020) e il Progetto di Accoglienza attivato dal CPIA3 presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino (*cf.* sotto par. 4: “Il caso di Torino: nascita e gestione della sezione Nuovi Giunti”).

dedica al Servizio Nuovi Giunti e questo elemento merita un ulteriore approfondimento.

3.1. La sezione isolamento e i Nuovi Giunti

La raccolta di dati effettuata ha permesso altresì di individuare quali siano le sezioni “particolari” in cui vengono inserite le camere di pernottamento dedicate ai Nuovi Giunti. Il grafico seguente rappresenta la ricostruzione di tale distribuzione sul territorio italiano.

Sezioni con inserimento di celle per Nuovi Giunti



Fonte: rielaborazione dei dati a cura delle Autrici. Campione: Istituti Penali per adulti presenti sul territorio nazionale in cui i Nuovi Giunti vengono inseriti in sezioni particolari.

Il dato minoritario riguarda quei rarissimi casi in cui il Servizio Nuovi Giunti viene inserito all'interno di sezioni dedicate a soggetti che a titolo di lavoratori esterni o semiliberi hanno la facoltà di uscire e rientrare in istituto quotidianamente.

Negli altri casi si registrano due principali tendenze. Da un lato emerge la gestione dei Nuovi Giunti in sezioni dedicate a titolo generale all'accoglienza o comunque in sezioni in cui la permanenza è limitata nel tempo (c.d. “sezioni transito”), poiché soggetta a un periodo di osservazione, propedeutico al successivo trattamento personalizzato. Questa tendenza non stupisce e non pare problematica, poiché in linea con gli obiettivi del Servizio Nuovi Giunti e ispirata ad essi.

Dall'altro lato si nota, invece, una tendenza ad assimilare i bisogni gestionali del Servizio con quelli dell'osservazione per patologie psichiatriche o dell'isolamento.

Questa seconda tendenza è meno intuitiva e richiede un approfondimento in merito alle finalità e alle caratteristiche dell'isolamento in carcere.

In primo luogo, è bene chiarire che la misura dell'isolamento durante la permanenza in un istituto penitenziario può essere prevista come conseguenza di svariate situazioni, infatti, oltre all'isolamento come effetto di una decisione o di una sentenza del Tribunale, l'amministrazione penitenziaria vi ricorre in risposta a illeciti disciplinari, come misura di protezione per detenuti in situazione di vulnerabilità (quali gli autori di reati a sfondo sessuale, i detenuti LGBTIQ, i minori), per motivi sanitari (molto diffuso durante il periodo pandemico per Covid-19) e come strumento amministrativo per gestire

specifici gruppi di detenuti (ad esempio quelli considerati pericolosi)²².

Sia nell'isolamento come misura di prevenzione, sia nell'isolamento come strumento amministrativo si possono ravvisare caratteristiche accomunabili alla detenzione dei Nuovi Giunti, tra cui la fragilità dei soggetti, le diverse garanzie procedurali rispetto ai detenuti comuni, la limitata organizzazione di attività previste nelle sezioni dedicate. È altamente probabile che tali peculiarità condivise abbiano condotto numerose Direzioni penitenziarie ad accomunare le due tipologie di sezione nell'organizzazione degli spazi detentivi; va da sé, tuttavia, che la condivisione degli spazi genera molto spesso anche una condivisione delle problematiche.

Si ritrovano, pertanto, anche nei Nuovi Giunti le più diffuse criticità dei soggetti in isolamento e, in particolare: possibili ripercussioni sulla salute fisica e mentale, dovute alla ghettizzazione tipica di queste sezioni; il maggiore rischio di atteggiamenti di violenza e tortura, dovuto al fatto che «le sezioni di isolamento sono nettamente separate dal resto del carcere e vengono visitate più di rado da direttori e dal resto del personale penitenziario»²³; le condizioni strutturali tendenzialmente più degradate rispetto agli altri spazi detentivi.

A seguito di queste riflessioni risulta

evidente l'importanza di una gestione attenta e sensibile di questa categoria di soggetti e della loro collocazione all'interno dell'istituto. Una scelta amministrativa non accurata, infatti, può portare a esacerbare le condizioni di esecuzione della pena detentiva.

4. Il caso di Torino: nascita e gestione della Sezione Nuovi Giunti

La Direzione penitenziaria della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino è una delle poche che ha optato per la costituzione di tre sezioni (su un totale di 40 sezioni attualmente presenti), collocate al terzo piano del blocco B, dedicate interamente alla gestione dei nuovi ingressi. Di queste, due erano destinate ai Nuovi Giunti ordinari (la IX e la X) e una ai Nuovi Giunti tossicodipendenti (la sezione XI).

Al fine di ricostruire e descrivere l'organizzazione e la gestione di queste sezioni è stato opportuno intervistare diversi soggetti che, nei loro differenti ruoli, hanno avuto l'occasione di conoscere da vicino la realtà delle Sezioni Nuovi Giunti dell'istituto torinese.

L'eterogenea formazione professionale delle persone interpellate, nonché il loro ruolo, hanno reso il loro contributo fondamentale per la comprensione delle dinamiche gestionali delle sezioni sotto diversi profili:

²² Per un maggior approfondimento sull'isolamento penitenziario, *cf.* F. Brioschi, C. Paterniti Martello, 2021.

²³ *Cfr.* F. Brioschi, C. Paterniti Martello, 2021.

Perla Allegri, osservatrice di Antigone e testimone delle condizioni detentive registrate all'interno delle Sezioni Nuovi Giunti nell'anno 2019²⁴, Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti per le persone private della libertà personale della Città di Torino e Elena Porta, portavoce delle attività svolte dal C.P.I.A. di Torino, attivo all'interno delle sezioni.

La scelta di adottare sezioni *ad hoc* per la gestione dei Nuovi Giunti ha richiesto un'organizzazione specifica delle stesse, nonché una predisposizione di servizi ed attività ad essi dedicate.

Dal 2000, all'interno di queste sezioni, operava l'A.V.P. di Torino Carlo Castelli ODV, un'associazione di volontariato che offre un'azione di sostegno ai detenuti collocati nei diversi blocchi, attraverso la consegna settimanale di beni di prima necessità igienica per la pulizia personale, dal bagno-schiuma all'abbigliamento.

I soci svolgono altresì colloqui con le persone ristrette e promuovono progetti culturali di varia natura²⁵.

Accanto a questi servizi vi erano anche i *peer supporters*, persone detenute impiegate su base volontaria che si occupavano prevalentemente di supportare i detenuti

Nuovi Giunti fornendo loro vestiario, beni di prima necessità, indicazioni pratiche sull'istituto e sostegno psicologico.

Per quanto attiene all'offerta formativa, presso la Casa Circondariale di Torino, si trova una delle tre sedi del C.P.I.A. che offre corsi di alfabetizzazione e corsi di scuola secondaria di primo grado alle persone detenute.

Agli inizi del 2000, il Centro ha avviato nelle Sezioni Nuovi Giunti il progetto "Accoglienza" che persegue due finalità: diminuire le tensioni, creando un luogo di incontro-confronto con docenti di diverse discipline, e ridurre gli atti anticonservativi mediante un supporto nelle prime fasi della loro incarcerazione.

L'attività concreta offerta ai detenuti consisteva nella possibilità di incontrarsi settimanalmente, insieme ai docenti, nei locali comuni della palestra per svolgere attività di vario genere, quali, ad esempio, momenti di confronto-racconto, giochi di società, attività sportive o visione di film.

Nel periodo successivo all'ingresso si svolgeva un incontro dedicato alle persone nuove arrivate alle quali venivano spiegate le

²⁴ Nel 2019 Perla Allegri, in qualità di osservatrice dell'Associazione Antigone, girava un video di testimonianza delle condizioni detentive di alcune sezioni della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", tra le quali la Sezione dedicata ai Nuovi Giunti: <https://www.youtube.com/watch?v=kWZNf20uY-c>.

²⁵ Per le informazioni relative alle attività di volontariato presenti all'interno delle Sezioni: *cf.* relazione annuale 2022 della Garante Monica Gallo.

regole del progetto e le possibilità di studio offerte dall'amministrazione penitenziaria.

Nonostante la partecipazione facoltativa a questi incontri, si è sempre registrata un'alta adesione da parte delle persone detenute²⁶.

4.1. Le condizioni detentive, le criticità e la chiusura della sezione Nuovi Giunti

Le condizioni detentive registrate negli anni all'interno delle Sezioni dei Nuovi Giunti presentavano alti livelli di criticità dovuti a diversi fattori che determinano l'instabilità, prima gestionale e poi, di conseguenza, psico-fisica della condizione del nuovo giunto.

Un primo elemento da tenere in considerazione – come confermato dalle testimonianze di Perla Allegri e della Garante Monica Gallo – è, sicuramente, quello del *turnover*: l'elevato numero di ingressi nel carcere torinese e il conseguente sovraffollamento che si registrava nelle sezioni, comportava una permanenza dei detenuti all'interno delle Sezioni Nuovi Giunti sicuramente maggiore rispetto a quella prevista dalle direttive

ministeriali sopra analizzate, ma pur sempre temporanea.

Ne consegue che da una parte, i soggetti detenuti tendevano a rappresentare il proprio disagio utilizzando strumentalmente la distruzione di una cella che non percepivano come proprio spazio privato e di cura; dall'altra, vista la temporaneità della permanenza dei singoli, l'amministrazione stessa non ha mai investito particolarmente sulla dignità strutturale dell'intera sezione.

A questo si aggiungeva un diffuso ritardo nella presa in carico dei Nuovi Giunti da parte degli operatori, dovuto sia alla peculiare condizione giuridico-trattamentale di una persona in ingresso, sia alla penuria di personale giuridico-pedagogico, che tende a concentrare le scarse risorse a disposizione nel trattamento di persone detenute già in carico²⁷.

L'instabilità derivante da questi fattori determinava spesso una condizione strutturale fortemente degradata: già nel 2019 l'Associazione Antigone constatava la fatiscenza

²⁶ Si deve, peraltro, tenere in considerazione che le attività offerte dal Progetto Accoglienza sono le uniche alle quali possono partecipare i Nuovi Giunti, non essendoci in questa fase ancora la possibilità di accedere alle attività trattamentali.

²⁷ A giugno 2024 l'associazione Antigone registrava diciotto funzionari giuridico-pedagogici assunti presso la Casa Circondariale di Torino e una popolazione carceraria formata da 1478 detenuti, andando così a costituire un rapporto di circa 82 persone detenute a carico di ogni funzionario <https://www.antigone.it/osservatorio-detenzione/piemonte/184-casa-circondariale-di-torino>.

delle sezioni dedicate ai Nuovi Giunti²⁸; nel 2022, anche il CPT (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e di trattamenti inumani e degradanti²⁹) in occasione di una visita presso la Casa Circondariale torinese, rilevava le condizioni strutturali allarmanti di tali sezioni: «*Sections 10 and 11 in the B Block appeared in an even worse state with many cells having broken windows and furniture, and multiple persons complaining about bed bugs*³⁰».

Lo stesso anno si registravano dati preoccupanti in merito agli atti autolesivi nell'istituto di Torino, in particolare nella sezione Nuovi Giunti, dove nel giro di poche settimane avvenivano due suicidi e un tentato suicidio³¹.

Probabilmente a causa delle condizioni altamente critiche, nell'estate 2023, in attuazione della Circolare DAP 3693/6143 del 18 luglio 2022 si è optato per la chiusura delle sezioni Nuovi Giunti del carcere torinese.

La Circolare, infatti, evidenzia la necessità, nel definire i circuiti detentivi a livello regionale, di privilegiare «l'accorpamento in strutture uniformi delle diverse tipologie di persone detenute (...), così da consentire una omogenea gestione (...) evitando che la molteplicità dei circuiti e dei modelli organizzativi possa determinare l'inattività di molte persone detenute e una stasi nella capacità progettuale da parte di chi ha responsabilità nell'istituto». Nello specifico, come sopra anticipato, in merito alla gestione dei nuovi ingressi, la circolare in questione stabilisce di individuare una o più – secondo i flussi di ingresso – stanze per l'accoglienza presso le sezioni ordinarie.

In un istituto come quello torinese, in cui sono presenti attualmente 40 sezioni (il numero più alto in Italia), è stato necessario un riesame dell'organizzazione strutturale che ha portato anche alla chiusura di alcune sezioni e al ripensamento dei reparti. Le criticità strutturali delle sezioni Nuovi Giunti

²⁸ In occasione di una visita alla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” veniva girato dall'Associazione Antigone un breve video di testimonianza delle condizioni detentive di alcune sezioni dell'istituto. Nel video emergono le criticità strutturali delle sezioni Nuovi Giunti anche nel paragone con altre sezioni ordinarie.

²⁹ Il CPT è l'organismo non giurisdizionale deputato al monitoraggio e alla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti del Consiglio d'Europa, istituito a seguito della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1989.

³⁰ CPT report, *visit period* 28/03/2022-08/04/2022, paragrafo n. 78. Vedasi <https://rm.coe.int/1680aaaa03>.

³¹ L'avvocato Davide Mosso, già Responsabile della Commissione “Carceri e Sorveglianza” della Camera penale “Vittorio Chiusano”, nel Report 2022 annuale della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino, racconta: «la gran parte di noi non è riuscita ad arrivare in fondo al corridoio di uno dei padiglioni Nuovi Giunti; talmente impressionante è stata la vista delle persone che, a due a due in celle prive pressoché di tutto, se ne stavano buttate sul materasso ovvero ciondolavano come perle nel vuoto. Non potendoci a quel punto stupire se proprio in quel reparto poco tempo prima ed a poca distanza l'uno dall'altra due persone avevano scelto di togliersi la vita fisica» *cf.* relazione annuale 2022 della Garante Monica Gallo.

hanno probabilmente incentivato la loro chiusura e, secondo quanto riportato dalla Garante di Torino, i Nuovi Giunti sono stati di conseguenza dislocati all'interno delle c.d. "stanze per l'accoglienza" previste dalla Circolare e situate all'interno delle sezioni comuni nei vari padiglioni dell'istituto. Tale chiusura, fra le altre cose, ha determinato l'arresto di una delle poche attività accessibili ai Nuovi Giunti: nel corso del 2024, il progetto Accoglienza offerto dal C.P.I.A. è proseguito per i soli Nuovi Giunti tossicodipendenti, ora collocati in camere di pernottamento specifiche inserite presso la quinta sezione del blocco A, dedicata a persone tossicodipendenti.

Purtroppo, il problema della ghettizzazione di soggetti che vertono in condizioni di particolari disagi non è cessato a seguito della decisione di dislocare i Nuovi Giunti: la Garante torinese, in merito al suo contesto territoriale, ha potuto constatare che le condizioni di disagio psichico, un tempo concentrate nelle sezioni dedicate ai Nuovi Giunti, sembrano essersi ripresentate in maniera analoga sia per quanto riguarda i profili strutturali, sia per quanto concerne la scarsa partecipazione ad attività trattamentali,

presso le sezioni *ex art. 32 r.e.* (Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975)³².

Anche a livello statale, a seguito della riorganizzazione del circuito di media sicurezza – come osservato dal Garante Nazionale in uno studio sulla sperimentazione della Circolare del DAP n. 3693/6143 del 18 luglio 2022³³ – si è verificata una riduzione delle sezioni a vigilanza dinamica e un aumento, invece, delle sezioni *ex art. 32 r.e.*

5. Conclusioni

Come osservato anche in merito alla gestione del Servizio Nuovi Giunti, il carcere si presenta come un «ambiente apparentemente saturo di normatività³⁴». Infatti, la regolamentazione delle modalità organizzative all'interno degli istituti di pena è un processo che avviene solo formalmente attraverso la normativa nazionale: l'eterogestione fin qui illustrata del Servizio Nuovi Giunti mostra come le decisioni vengano assunte nei vari istituti in maniera piuttosto indipendente dalle previsioni centrali.

Tale fenomeno non stupisce: infatti, come insegna la sociologia giuridico-penale,

³² L'art. 32 del Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975 enuncia che «I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele».

³³ La ricerca – a cura di Emanuele Cappelli e Giovanni Suriano dell'Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale, con il coordinamento e la supervisione di Daniela de Robert – si è occupata di studiare l'applicazione sperimentale della suddetta Circolare presso i Provveditorati di Campania, Lombardia, Sicilia e Triveneto (E. Cappelli, G. Suriano 2023).

³⁴ *Cfr.* Vianello 2018, Sarzotti 2010.

i meccanismi che regolano il funzionamento di un carcere spesso prescindono dalla circolare «arrivata dall'Amministrazione centrale senza alcuno specifico adattamento alla realtà locale» e sono piuttosto frutto di scelte indipendenti delle singole amministrazioni (F. Vianello, 2018a) le quali agiscono all'interno di un universo sociale che obbedisce a regole formali e informali proprie.

Si delinea così una realtà carceraria nazionale estremamente scomposta, poiché caratterizzata da campi penitenziari che presentano fra loro numerose differenze generate dalle relazioni e dalle posizioni assunte dagli agenti all'interno dei campi stessi (A. Maculan, 2023).

L'autonomia gestionale delle realtà locali è un fattore fondamentale per la valorizzazione dell'individuo nei vari contesti, compreso quello detentivo; pertanto, lasciare alle singole direzioni una quota di indipendenza nel compiere le scelte organizzative per i propri istituti di appartenenza consente alla norma di recepire la realtà vivente garantendo una possibilità effettiva di trattamento personalizzato alle persone detenute³⁵.

Tuttavia, può accadere – e accade³⁶ – che talvolta ciò che viene recepito dal sistema locale sia piuttosto il c.d. “infra-diritto del campo del penitenziario”, ossia quell’insieme di «conflitti materiali e relazioni informali che si instaurano tra custodi e custoditi» (C. Sarzotti, 2010); pertanto, le differenti modalità con cui le amministrazioni locali hanno interpretato le molteplici indicazioni del DAP hanno contribuito a creare un sistema penitenziario caratterizzato da prassi eterogenee, non sempre congrue al quadro normativo nazionale.

La gestione del Servizio Nuovi Giunti negli istituti italiani, essendo uno di quegli ambiti in cui il legislatore «è intervenuto con pochi e lacunosi interventi di riforma, lasciando ampio margine di azione agli atti di natura integrativo-discrezionale delle autorità penitenziarie» (S. Tallini, 2020), si presenta come terreno fertile per una “infra-penalità” che sfugge al «controllo di

³⁵ L'istituto torinese, per esempio, ospitando un elevato numero di detenuti e una varietà di regimi detentivi richiede un'organizzazione più complessa degli spazi e delle risorse rispetto ad altri istituti, quale per esempio la Casa di Reclusione di Saluzzo “Rodolfo Morandi” che ospita un minor numero di soggetti ristretti (meno di un terzo di quelli presenti a Torino) e un solo regime detentivo.

³⁶ Già Michel Foucault nel 1975 parlava di “infra-diritto”, “infra-penalità” e addirittura “controdiritto”, affermando che “se il giuridismo universale della società moderna sembra fissare i limiti dell'esercizio dei poteri, il suo panoptismo diffuso ovunque vi fa funzionare, di contro al diritto, un meccanismo immenso e minuscolo insieme, che sostiene, rinforza, moltiplica la dissimmetria dei poteri e rende vani i limiti che le sono stati posti” (Id., 1975, trad. A Tarchetti 2014).

costituzionalità riservato – come noto – alle fonti di rango primario»³⁷.

Solo «una *reductio* ai principi»³⁸ potrebbe consentire alle direzioni di interpretare le norme conformemente ai dettami costituzionali e normativi e armonizzare le decisioni sul territorio nazionale, condividendo buone prassi per la gestione di criticità comuni.

Per quanto si auspichi un’apertura in questo senso, è bene prendere consapevolezza del fatto che «l’ambiente carcerario dimostra di trovare la sua stabilità solo ricercando una quotidianità ripetuta all’infinito: con l’imperativo di mantenere questo “rapporto ordinario al mondo” (Bourdieu, 1986), gli attori sociali si attivano sistematicamente per l’elusione di qualsiasi novità e il contenimento di qualunque occasione di innovazione» (F. Vianello, 2018b).

³⁷ Cfr. S. Tallini, 2020.

³⁸ Cfr. C. Berdini, N. Siliberti, 2023.

BIBLIOGRAFIA

- Agnella, C., De Robertis, C. (2020), *L'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un'analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*, in *Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XV, 2, pp. 168-197.
- Albanese, J. S. (1983), *Preventing inmate suicides: a case study*, in *Federal Probation*, vol. 47, pp. 65-69.
- Associazione Antigone (2024), *Nodo alla Gola, XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>
- Berdini, C., Siliberti, N. (2023), *Il carcere visto da chi lo dirige*, in www.giustiziainsieme.it
- Brioschi, F., Paterniti, M. C. (2021), *L'isolamento penitenziario. Norme, effetti sui detenuti, strumenti di monitoraggio*, in *Manuale per i Meccanismi nazionali di prevenzione sull'isolamento penitenziario*.
- Brocchieri, F., Galliena, E., Siciliano, G. (2020), *L'accoglienza del nuovo giunto come baseline del progetto trattamentale individualizzato*, in *Rassegna italiana di criminologia*, XIV, 2, pp. 133-146.
- Calamai, E. (2003), *Dalla riforma del 75 fino ad oggi*, in <https://www.adir.unifi.it/>
- Cappelli, E., Suriano, G. (2023), *Studio del Garante Nazionale sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza: Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 3693/6143 del 18 luglio 2022* in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/>
- CPT (2022), *Report to the Italian Government on the periodic visit to Italy*, <https://rm.coe.int/1680aaaa03>
- De Silvestro, I., Mastrodonato, L. (2022), *L'apatia quotidiana che fa regredire i detenuti*, in www.ristretti.org
- Foucault, M. (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, trad. it. di A. Tarchetti (2014), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975).
- Gallo, M. C. (2022), *Relazione annuale Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del comune di Torino*.
- Garuti, C. (2012a), *Fattori di rischio suicidario e autolesivo in un gruppo di detenuti presso il "Servizio nuovi giunti" della Casa Circondariale di Ferrara*, in *Psichiatria e psicoterapia*, 31,4, pp. 244-267.

- Garuti, C. (2012b), *Il "Servizio Nuovi Giunti": un quarto di secolo di circolari, normative e attività dello Psicologo*, in *Psicologia e Giustizia*, XIII, n. 2.
- Gianfrotta, F. (1999), *Gli obiettivi dell'Amministrazione penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1, pp. 27-42
- Laforgia, G. (2011), *Il Servizio 'nuovi giunti'. L'insieme delle attività amministrative, assistenziali e tecnico-operative successive al primo ingresso in Istituto. Il rischio suicidario nei primi giorni di detenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere*, Quaderni ISSP, n. 8, pp. 105-120.
- Laganà, D. (2019), *Psicologia del suicidio in carcere: una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con "fine pena mai"*, in *Psicologia e Giustizia*, XX, n.1.
- Maculan, A. (2023), *Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in *Sociologia del diritto*, L, n. 1.
- Massaro, P. (2021), *Le scelte tragiche nel prisma della tutela della salute in carcere*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, pp. 48-64.
- Melchiorre, G. (2007), *L'isolamento continuo del detenuto o dell'internato*, in www.diritto.it
- Morrone, A. (2003), *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Cedam, Padova.
- Polimeni, V., Taccardi, C. (2022), *L'emergenza suicidaria nelle carceri italiane: un'analisi di due circolari adottate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nell'«anno dei suicidi»*, in *Antigone, Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XVII, 1.
- Santorso, S. (2018), *Un carcere fatto a circuiti: tra definizione formale e pratiche*, in *Antigone, Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XIV.
- Sarzotti, C. (2015), *La riforma dell'ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della "scoperta" della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2015.
- Sarzotti, C. (2010), *Il campo giuridico del penitenziario*, in *Diritto come questione sociale*, pp. 181-238.
- Tallini, S. (2020), *Infradiritto e libertà personale: riflessioni intorno a interpretazione e applicazione del diritto*, in *Ethics & Politics/Etica e Politica*, 22(3).
- Taraschi, C. (2007), *La prevenzione e il contenimento delle condotte autolesionistiche all'interno degli Istituti: excursus delle elaborazioni teoriche e delle circolari emanate dal D.A.P.*, in www.ristretti.org
- Vianello, F. (2018a), *Cultura giuridica ed esecuzione della pena: processi decisionali in tema di*

misure alternative alla detenzione, in *Questione Giustizia*, 3/2018.

Vianello, F. (2018b), *Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario*, in *Sociologia del Diritto*, 3, pp. 67-85.

SITOGRAFIA

Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/istituti_penitenziari

Associazione Antigone, https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/

Ristretti Orizzonti,
<https://ristretti.org/>

Diritto.it
<https://www.diritto.it/>

ARTE E PENALITÁ



LA NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA DEL CARCERE MINORILE DA *MERY PER SEMPRE* A *DESIRÈ*

*Claudio Sarzotti**



Abstract

...

Keywords: ...

* Claudio Sarzotti è Professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È Presidente dell'Associazione Diritto e Società nonché Direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

N. 2/2023 IL SISTEMA PENALE MINORILE ALLA PROVA DEL POPULISMO PENALE

a cura di Vincenzo Scalia

AUTORI

Eleonora Cantaro, Dottoressa in giurisprudenza, collabora con l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino.

Matt Clement, Criminologo critico e sociologo della devianza presso la *University of London*. Ha lavorato come consulente, insegnante, operatore di comunità e operatore di giustizia minorile negli anni 2000. Da allora ha lavorato in numerose università, pubblicando su diverse riviste.

Stefano Feyles, Dottore in Giurisprudenza.

Celeste Giordano, Psicologa e psicoterapeuta specializzata in "Psicologia del Ciclo di Vita", ha lavorato nei consultori familiari pubblici. È specialista ambulatoriale dell'ASL di Benevento presso L'Istituto Penale per Minorenni di Airola e componente del Nucleo Regionale della Campania per il piano di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei servizi residenziali minorili del

Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

Franco Prina, Docente di Sociologia giuridica e della devianza all'Università degli Studi di Torino. Si è occupato di devianza e delinquenza minorile e ha svolto il ruolo di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Si dedica alla formazione di assistenti sociali e di altri operatori impegnati nel campo dell'inclusione.

Roberta Rao, Funzionario della professionalità pedagogica presso il Centro Europeo di Studi (C.Eu.S.) di Nisida facente capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Claudio Sarzotti, Professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, Presidente dell'Associazione Diritto e Società e Direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

Vincenzo Scalia, Professore associato in Sociologia della devianza presso l'Università degli Studi di Firenze. Si occupa prevalentemente di carceri, criminalità organizzata, abusi di polizia. Ha insegnato e svolto ricerca in Messico, Argentina ed Inghilterra.

Chiara Scivoletto, Professoressa ordinaria di Sociologia del diritto e della devianza presso il Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e internazionali dell'Università di Parma.

Francesca Toffaldano, Abilitata all'esercizio della professione forense e borsista presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

Rosa Vieni, Sociologa e *counselor*: si occupa di formazione, politiche sociali e devianza. Conduce gruppi di sensibilizzazione e di ricerca locale sulla condizione sociale e la promozione del benessere individuale. Lavora come Funzionario della professione pedagogica presso l'Istituto penale per minorenni di Airola (BN). È collaboratrice scientifica in numerose ricerche sociologiche sulla condizione giovanile e il disagio sociale.



ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE